

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 8 LUGLIO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 28

S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE N. 28/01-SE.O. 2002	[4.3.0]	
Decreto Direttore Generale 4 giugno 2002, n. 10221 - Direzione Generale Agricoltura - Reg. CE 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Istituzione dell'Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori - Attuazione della d.g.r. 9 novembre 2001, n. 7/6715 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 Serie Ordinaria del 24 giugno 2002		2281
A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE		
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 11 GIUGNO 2002 - N. VII/526	[1.6.0]	
Mozione concernente le vicende giudiziarie a seguito dei fatti connessi al Global Forum di Napoli del marzo 2001		2281
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/527	[3.2.0]	
Mozione concernente il presidio ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate		2281
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/534	[2.3.2]	
Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1998, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386		2282
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/535	[5.3.1]	
Criteri relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle riserve regionali, ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86		2284
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/536	[1.7.0]	
Piano annuale di attività 2002 dell'I.Re.F. ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» - I.Re.F		2285
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/537	[1.7.0]	
Deliberazione n. 119 del 12-novembre 2001, assunta dal Consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. concernente il «Bilancio di previsione 2002 e relazione del Presidente»		2292
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/538	[1.7.0]	
Deliberazione n. 1547 del 30 novembre 2001, del Consiglio di amministrazione del Centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002»		2292
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/539	[1.7.0]	
Decreto n. 179 del 31 ottobre 2001 adottato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro concernente «III variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»		2292
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/540	[5.3.2]	
Risoluzione concernente le determinazioni in merito al recupero ambientale della cava sita in via Noce a Zocco di Erbusco (BS)		2293
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/541	[1.8.0]	
Nomina di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti, nel collegio dei Revisori dei Conti dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF		2293
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/542	[1.8.0]	
Designazione di un esperto nella commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in sostituzione di dimissionario (l.r. n. 30/99, art. 35)		2294

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbriere
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 GIUGNO 2002 - N. III53	[2.2.1]	
Direzione Generale opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile - Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Cavaria con Premezzo (VA), ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853		2294
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 20 GIUGNO 2002 - N. II742	[2.2.1]	
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 dell'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico-telematico».		2297
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 24 GIUGNO 2002 - N. II970	[1.8.0]	
Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano		2301

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9461	[4.3.0]	
Approvazione deliberazione n. 80 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Regolamento ex art. 18 l. 109/94. Adozione»		2302
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9462	[4.3.0]	
Approvazione deliberazione n. 79 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Statuto consortile. Adozione»		2302
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9463	[4.3.0]	
Approvazione deliberazione n. 2 ogg. 2 adottata dal Consiglio dei delegati il 26 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) recante per oggetto: «Approvazione nuovo testo di Statuto del Consorzio»		2302
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9468	[4.3.0]	
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura p (1.16) «Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti effettuati da imprese agrituristiche» - Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo		2302
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9469	[4.3.0]	
P.S.R. 2000-2006 misura c (1.3) «Formazione» e misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale». Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo		2303
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9470	[4.3.0]	
Approvazione delle disposizioni attuative per la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici effettuati da imprese agricole, ai sensi della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la manutenzione e l'utilizzo dei reflui zootecnici		2303
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9471	[5.2.0]	
Approvazione del progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 "Lodi - Borghetto Lodigiano"» (obiettivo gestionale 8.3.2 «Riqualificazione della rete viaria locale e sui nodi critici della viabilità regionale»)		2306
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9484	[3.1.0]	
Accreditamento della R.S.A. «Villaggio del Fanciullo» con sede in Vergiate (VA). Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2002.		2307
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9485	[3.1.0]	
Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa di Riposo G. B. Valotti», con sede in Isorella (BS) - Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2002.		2308
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9487	[3.1.0]	
Modifica del volume di prestazioni dell'Istituto di Riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/78, «Associazione nazionale Famiglie ANFASS», con sede in Milano - via C. Bazzi n. 68		2309
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9496	[4.5.0]	
Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35: «Interventi regionali per le imprese minori» - Rettifica allegato 2 della dgr 7/7469 del 21 dicembre 2001, Misure INTEC 7 e ICT 1 New Economy		2310
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9497	[5.3.5]	
Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6		2315
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9501	[4.4.0]	
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Attività Produttive ai fini del cofinanziamento della legge 488/92 - Doc. U.P. Obiettivo 2 2000-2006		2318

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9504	[5.2.1]
Attribuzione alle province delle funzioni tecnico-amministrative, già svolte dalla Motorizzazione Civile, concernenti la commissione d'esame per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della l. 264/91, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 - Obiettivo gestionale 8.2.3.1 «Gestione degli aspetti finanziari inerenti il trasferimento delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale e delle risorse finanziarie dedicate agli investimenti»	2320
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9506	[5.3.4]
Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu campagna 2003	2321
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9508	[5.3.2]
Integrazione allegato A) alla d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002 avente per oggetto: «Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava»	2326
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9510	[5.1.2]
Legge n. 560 del 24 dicembre 1993: procedure di gestione delle somme derivanti dalle cessioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei proventi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 513) del 1977. Obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7	2326
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9512	[5.1.2]
L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei piani di vendita presentati dai comuni ai sensi della legge 560/1993, - obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7	2328
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9527	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (l. 144/99 art. 68) - 48° provvedimento	2328
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9542	[4.0.0]
Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo e al Premio Annuale per la Pace anno 2002	2329
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9600	[5.2.1]
Incentivi regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio lombardo (biennio 2002-2003). Attuazione della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» e degli interventi previsti nel «Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente» prodotto dalla Regione Lombardia in aprile 2002. (Obiettivo 8.2.3.8 «Miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane e sviluppo della mobilità negli ambiti a domanda diffusa e debole»)	2339
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9630	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, commi 5, 6 e 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (decisione CEE (2001) 2878 del 10 dicembre 2001) - 1° provvedimento	2342
D) CIRCOLARI E COMUNICATI	
CIRCOLARE REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. 27	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Disposizioni e dati necessari per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2001 - Aziende Ospedaliere	2345
CIRCOLARE REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. 28	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Disposizioni e dati necessari per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2001 - Aziende Sanitarie Locali	2346
COMUNICATO REGIONALE 27 GIUGNO 2002 - N. II7	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 21 giugno 2002.	2349
COMUNICATO REGIONALE 1 LUGLIO 2002 - N. II8	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale - Trattamenti obbligatori contro <i>Scaphoideus Titanus</i> , vettore della flavescenza dorata della vite - Primo intervento	2349
COMUNICATO REGIONALE 1 LUGLIO 2002 - N. II9	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale - Trattamenti obbligatori contro <i>Scaphoideus Titanus</i> , vettore della flavescenza dorata della vite - Secondo intervento	2350
COMUNICATO REGIONALE 1 LUGLIO 2002 - N. I20	[5.3.4]
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30 giugno 2002, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione 17 maggio 1996, n. 13195	2350
COMUNICATO REGIONALE 4 LUGLIO 2002 - N. I21	[1.8.0]
Direzione Generale Presidenza - Comunicato del segretario generale - Avviso per il conferimento di incarichi di componente dei Comitati tecnico-scientifici art. 7, l.r. n. 16/1996	2358

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2002 – N. III35 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile di Malonno, con sede nel comune di Malonno via S. Lorenzo n. 1, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2359

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2002 – N. III36 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Edoardo Corsico», con sede nel comune di Gambolò – fraz. Remondò – (PV), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2359

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2002 – N. III39 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile G. Garibaldi», con sede nel comune di Ossuccio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2360

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 18 GIUGNO 2002 – N. II509 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola Materna «E. De Amicis», con sede nel comune di Arcisate (VA), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato. 2361

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 18 GIUGNO 2002 – N. II510 [3.1.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola Materna di Bornato, con sede nel comune di Cazzago S. Martino fraz. Bornato (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato 2361

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 GIUGNO 2002 – N. I2238 [3.3.0]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Parziale rettifica, per mero errore materiale, dei d.d.g. dell'11 aprile 2002 n. 6714, del 27 marzo 2002 n. 5680 e dell'8 marzo 2002 n. 4169 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo 2362

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. I2431 [4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Determinazione dei termini di presentazione delle domande di adesione, per l'anno 2002, alla Misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Revisione dei termini dei connessi adempimenti istruttori 2363

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 MAGGIO 2002 – N. 9495 [3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Approvazione del nuovo Statuto dell'IPAB denominata «Casa di Riposo per Anziani Città di Tirano» con sede legale in comune di Tirano (SO) che viene ad assumere la denominazione di Casa di riposo «Città di Tirano» 2364

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 MAGGIO 2002 – N. 9507 [3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Approvazione del nuovo Statuto dell'IPAB Opera Pia «Senatore Angelo Grossi - Nice Franzini» con sede legale in Senna Lodigiana (Lodi). 2364

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 GIUGNO 2002 – N. 10590 [2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Assegnazione contributi FRISL 2001/2003 iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico ai sensi della l.r. 33/91 2364

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 GIUGNO 2002 – N. II506 [4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Approvazione graduatoria destinatari del contributo SFOP 2000-2006 – Misura 3.2. relativa all'acquacoltura 2369

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 GIUGNO 2002 – N. II669 [4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Disposizioni per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte 2371

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

[BUR2002011]

[4.3.0]

ERR.CORR. N. 28/01-SE.O. 2002

Decreto Direttore Generale 4 giugno 2002, n. 10221 – Direzione Generale Agricoltura – Reg. CE 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Istituzione dell'Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori – Attuazione della d.g.r. 9 novembre 2001, n. 7/6715 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 Serie Ordinaria del 24 giugno 2002

Nella prima colonna dell'allegato 1 del d.d.g. di cui all'oggetto in luogo di «N. Progr. Nazionale» leggesi «N. *progressivo*».

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002012]

[1.6.0]

D.C.R. II GIUGNO 2002 – N. VII/526

Mozione concernente le vicende giudiziarie a seguito dei fatti connessi al Global Forum di Napoli del marzo 2001

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 274 presentata in data 30 aprile 2002; a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 274 concernente le vicende giudiziarie a seguito dei fatti connessi al Global Forum di Napoli del marzo 2001, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che:

– alcuni poliziotti, lo scorso 26 aprile, sono stati arrestati per i fatti connessi al Global Forum di Napoli del marzo 2001;

– in quell'occasione numerosi manifestanti hanno palesemente violato le norme che fanno di una manifestazione di piazza un evento pacifico, come dimostrano le immagini che li ritraggono armati di spranghe e con il volto coperto;

– la sicurezza dei cittadini è stata messa a repentaglio dal comportamento violento e pericoloso dei dimostranti;

– i numerosi episodi di guerriglia urbana hanno provocato gravi danni in tutta la città partenopea;

– le forze dell'ordine sono state insultate e violentemente attaccate dai manifestanti;

considerato che:

– l'art. 52 del Codice Penale garantisce ad ogni cittadino il diritto alla legittima difesa;

– non è pensabile che i tutori dell'ordine debbano subire inermi, attacchi violenti che mettono a rischio la loro incolumità;

– è preciso dovere di chiunque, ed in particolare dei rappresentanti delle istituzioni, difendere e rispettare le forze dell'ordine;

– è grave che uomini di legge riconoscano un "alto valore morale e politico" a manifestazioni violente come quelle di Genova e Napoli;

– è intollerabile la criminalizzazione di uomini che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per la sicurezza dei cittadini;

Esprime solidarietà, sostegno e riconoscenza a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine;

Invita a perseguire gli autori delle innumerevoli violenze perpetrate durante le manifestazioni del Global Forum di Napoli e di Genova;

Auspica che in futuro venga giudicato con identico rigore chiunque attenti all'incolumità dei cittadini e delle cose senza distinzioni o pregiudizi di ordine ideologico o politico.»

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002013]

[3.2.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/527

Mozione concernente il presidio ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 295 presentata in data 18 giugno 2002; a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 295 concernente il Presidio Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che l'azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco è articolata principalmente nei due ospedali per acuti di Lecco e di Merate e nel polo riabilitativo di Bellano;

Considerato che la difficoltà di reperimento di alcune figure

professionali (in particolare infermieri) e la conseguente impossibilità di coprire completamente le piante organiche, unite alla circolazione di informazioni non corrette hanno generato confusione e ingiustificati timori nei cittadini e nelle amministrazioni locali;

Tenuto conto che questi timori sono culminati in una ampia raccolta di firme a sostegno dell'ospedale di Merate;

Ritenuto che il coinvolgimento e il confronto con gli amministratori locali nella programmazione sanitaria del territorio lecchese attraverso gli organismi deputati (in particolare la conferenza dei sindaci) vada mantenuto e consolidato;

Impegna la Giunta regionale

1. ad assicurare al presidio ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate la massima funzionalità attraverso:

- il mantenimento di tutte le funzioni e attività attualmente esercitate;

- l'assunzione delle unità di personale, secondo i criteri e le procedure definite per le Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lombardia, necessarie a quanto detto sopra;

- il completamento della piattaforma per l'elisoccorso, parte del progetto edilizio per la costituzione di un nuovo padiglione, al fine di garantire al Mandic la possibilità di soccorrere nel modo più tempestivo ed efficace il maggior numero di pazienti;

2. a presentare in tempi ragionevolmente brevi un progetto di costituzione di una Fondazione di partecipazione per la gestione del presidio ospedaliero Mandic, anche attraverso la verifica della proposta in corso di studio da parte di un comitato locale, mantenendo (come espressamente previsto dal PSSR), il patrimonio e la "mission" pubblica, la provenienza pubblica della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e le garanzie in essere nei confronti dei dipendenti.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002014]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 - N. VII/534

Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1998, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386

[2.3.2]

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine»;

Dato atto che il decreto interministeriale n. 200065 del 20 aprile 2000 definisce i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, riferito all'anno 1998;

Considerato che il decreto interministeriale n. 200065 sopra richiamato è registrato alla Corte dei Conti in data 8 settembre 2000, registro n. 4 Finanze;

Dato atto che il decreto del Ministero delle Finanze n. 196139 del 26 settembre 2000 all'allegato H definisce per il 1998 la somma globale da ripartire in € 3.668.077,08 (L. 7.102.387.620) per un numero di residenti frontalieri pari a n. 3.620 provenienti dalla Provincia di Como, n. 7 provenienti dalla Provincia di Lecco e n. 2.450 provenienti dalla Provincia di Varese;

Considerato che il d.m. n. 196139/2000 sopra richiamato, in relazione alla quota procapite per frontaliere fissata in L. 1.168.732,5355, pari a € 603,60, determina le assegnazioni riferite all'esercizio 1998 relative alle 3 Province nelle seguenti misure:

- Provincia di Como	L. 4.230.811.780	€ 2.185.031,93
- Provincia di Lecco	L. 8.181.130	€ 4.225,20
- Provincia di Varese	L. 2.863.394.710	€ 1.478.819,95
Totale	L. 7.102.387.620	€ 3.668.077,08

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1334 del 10 gennaio 1980, esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi;

Visto l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1 che prevede il ristorno alle Province interessate dal frontalierato, con atto dello stesso Consiglio Regionale, delle quote relative ai Comuni esclusi dall'assegnazione diretta, secondo i criteri approvati con la citata deliberazione del Consiglio n. 1334/1980, tenuto conto della consistenza del fenomeno e delle situazione economico-sociale dell'area;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di Como n. 116 del 15 maggio 2001 e successiva n. 245 del 23 ottobre 2001 con le quali l'amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 24 progetti per un importo complessivo di € 2.185.031,93 e meglio specificati nella tabella di cui all'allegato «A»;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Lecco n. 63 del 18 dicembre 2001 con la quale l'amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale consistente in n. 1 progetto per un importo complessivo di € 4.225,20 e meglio specificato nella tabella di cui all'allegato «A»;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di Varese n. 37 del 6 febbraio 2001 e successiva n. 431 del 30 ottobre 2001 con le quali l'amministrazione Provinciale di Varese comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 4 progetti per un importo complessivo di € 1.478.819,95 e meglio specificati nella tabella di cui all'allegato «A»;

Visti i provvedimenti deliberativi sopra richiamati fatti pervenire dalle Province interessate di Como, Lecco e Varese, dalle quali si rileva che le stesse intendono utilizzare il ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1998 così come riportato nella tabella di cui all'allegato «A»;

Considerate le ipotesi di programma compatibili ed utili agli interessi generali del frontalierato;

Ritenuto di erogare alle Province beneficiarie di Como, Lecco e Varese le somme assegnate derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1998 in un'unica soluzione, a seguito della presentazione da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente;

Ritenuto di definire l'erogazione delle quote spettanti agli enti locali per la realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, di cui nella tabella di cui all'allegato «A» secondo le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati con la presente deliberazione consiliare;

- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della direzione competente;

Ritenuto che le Province assegnatarie dei contributi previsti, provvederanno ad assicurare il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente, a decorrere dall'esecutività del presente atto, nonché di ritenere che sono ammesse modifiche, previa comunicazione alla Direzione Generale competente, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

Ritenuto di fissare in 6 mesi dall'esecutività del presente atto il termine ultimo per la presentazione dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi da parte delle Province alla Direzione Generale competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8960 del 30 aprile 2002;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di ripartire la somma derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri di € 3.668.077,08 (L. 7.102.287.620) attribuita alla Regione Lombardia per l'anno 1998, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, alle Province di Como, Lecco e Varese per le finalità e secondo gli importi così come riportato nella tabella di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare i programmi definitivi ed i relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dall'esecutività del presente atto;

3) di stabilire che l'erogazione del budget assegnato alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente;

4) di stabilire che le Province provvederanno ad erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione delle Province alla Direzione Generale competente dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione consiliare;
- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della direzione competente;

5) di stabilire che le Province beneficiarie provvederanno ad assicurare il debito informativo nei confronti della Regione secondo le modalità indicate di trasmissione alla Direzione Generale competente di un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei progetti approvati, fino ad avvenuta realizzazione di tutte le opere previste, nonché di stabilire che per l'attuazione dei medesimi sono ammesse modifiche, previa comunicazione, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

6) di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata propria d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

7) di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1) avverrà con successivi provvedimenti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

8) di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

9) di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco e Varese;

10) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

11) di disporre la pubblicazione della presente delibera, comprensiva dei suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

_____ • _____

ALLEGATO A

Tabella «Utilizzo somme derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1998»

Amministrazione provinciale	N. prog.	Ente locale	Progetto	Contributo
COMO	1	Novedrate	Eliminazione del semaforo di Bregnano con formazione di una rotatoria e precedenza invertite	258.228,45
	2	Valbrona	Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 46 e la SC per Visino	32.278,56
	3	Fino Mornasco	Realizzazione di una passerella pedonale e di una rotatoria tra la S.P. e la S.C. per Andrate	69.721,68
	4	Veniano	Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 24 e S.P. 26. Formazione aiuole sopraelevate con passaggi pedonali lungo la S.P.	98.126,81
	5	Rovellasca	Sistemazione intersezione tra la S.P. 31 e la via 1° Maggio	116.202,80
	6	Guanzate	Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 23 e la S.P. 26	118.785,09
	7	Capiago Intimiano	Realizzazione di una rotatoria posta tra S.P. 28 e la diramazione Capiago-Como 1° lotto di cui per l'anno 2000	81.341,98
	8	Lezzeno	Realizzazione rete fognaria	129.114,22
	9	Vercana	Fognatura e collettamento a Gravedona	80.050,82
	10	Ramponio Verna	Adeguamento sistema di collettamento e depurazione	28.405,13
	11	Musso	Migliorie impiantistiche	20.658,28
	12	Cagno	Adeguamento depuratore	129.114,22
	13	Veleso	Realizzazione depuratore e sistema di collettamento	129.114,22
	14	Peglio	Struttura ricettiva all'aria aperta in Loc. Bodone	9.296,22
	15	Gravedona	Realizzazione n. 3 approdi nautici	47.537,17
	16	Dongo	Sistemazione del Lungo Lago di Dongo con formazione di nuovi posti barca – 1° lotto Opere sul tratto lungo via Azzone da Rumo e formazione posti barca	154.937,07
	17	Laglio	Realizzazione passeggiata e lago in fregio «Villa Marco»	40.283,64
	18	Cavargna	Sistemazione colonia comunale	92.962,24
	19	Dosso del Liro	Trasformazione vecchio edificio comunale in ostello della gioventù con parcheggio	221.560,01
	20	Cernobbio	Manutenzione rifugio Capanna Falco	28.198,55
	21	Ponna	Realizzazione vano interrato uso servizi di completamento alla struttura turistico/ricettiva del Fiume Tellerio	20.544,66
	22	Sala Comacina	Ampliamento e completamento complesso turistico-ricettivo-culturale-sportivo-comunale	39.663,89
	23	Albavilla	Edificazione palazzina servizi ad uso sovracomunale in località Alpe del Viceré	114.653,43
	24	Porlezza	Riqualificazione del lungolago	124.252,81
TOTALE PROVINCIA DI COMO				2.185.031,93
LECCO	1	Nibionno	Contributo per messa a disposizione sede per corsi di Formazione professionale zona Oggionese – edificio Comunale sito in via Kennedy	4.225,20
TOTALE PROVINCIA DI LECCO				4.225,20
VARESE	1		Riqualifica SP. S Luino Valico Fornasette parziale spesa	377.040,79
	2		Opere di adeguamento Villa Recalcati	726.000,00
	3		S. Caterina 3° lotto strade e fognature (parziale spesa)	117.779,16

Amministrazione provinciale	N. prog.	Ente locale	Progetto	Contributo
	4		ITC Luino nuova mensa scolastica	258.000,00
			TOTALE PROVINCIA DI VARESE	1.478.819,95
Totale progetti	29		TOTALE GENERALE	3.668.077,08

[BUR2002015]

[5.3.1]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/535

Criteri relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle riserve regionali, ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e, in particolare, il Capo I del Titolo II, relativo al regime delle riserve naturali;

Rilevato che, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 86/1983, spetta al Consiglio regionale, nella deliberazione di istituzione delle riserve, prevedere, tra l'altro, le modalità e i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva, avente i contenuti previsti dall'articolo 14;

Rilevato inoltre che, secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, il piano della riserva naturale può prevedere l'individuazione di aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità, per il conseguimento delle finalità della riserva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, il Capo III, che detta le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Vista la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 secondo il quale per gli atti di pianificazione regionale la partecipazione è garantita dalle particolari norme che ne regolano la formazione;

Vista la deliberazione n. 7/8911, del 24 aprile 2002 con cui la Giunta regionale, prendendo atto di quanto sopra:

- ravvisa la necessità di garantire forme di partecipazione idonee ad assicurare il contraddittorio con gli interessati che da detti vincoli e limitazioni verrebbero gravati;
- rileva che, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 86/1983, le forme di partecipazione sono previste solo nella fase di istituzione della riserva, ma non in quella di approvazione dei piani di gestione;
- da atto della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Milano, secondo la quale resta affidata al Consiglio regionale l'individuazione della forma partecipativa idonea a garantire agli interessati la possibilità di rappresentare ogni elemento idoneo ad orientare i contenuti del piano e a rendere conciliabili gli interessi pubblici con quelli privati;
- ravvisa la necessità di individuare una nuova strategia di elaborazione dei piani delle riserve naturali, che ammetta la partecipazione degli interessati (pubblicazione dell'atto di approvazione dell'ente gestore, osservazioni, controdeduzioni dell'ente gestore, trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione), in analogia a quanto previsto per i piani dei parchi regionali all'articolo 19 della stessa l.r. 86/1983;
- rileva pertanto l'opportunità di fornire agli enti gestori delle riserve naturali opportuni criteri applicativi per l'elaborazione dei piani delle riserve, che garantiscano la necessaria partecipazione;
- considera che occorre altresì fornire criteri transitori per le proposte di piano o di revisione di piano delle riserve naturali già approvate dai rispettivi enti gestori ed inoltrate alla Giunta regionale per l'approvazione di competenza;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e Protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare il documento allegato, che detta criteri relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle riserve

regionali, ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

•

ALLEGATO

Criteri relativi al procedimento di predisposizione dei piani delle riserve regionali, ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86

1. Quadro normativo di riferimento

Il Capo I del Titolo II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) disciplina il regime delle riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi.

Il comma 3 dell'articolo 12 dispone che il Consiglio regionale, nella delibera di istituzione della riserva preveda, tra l'altro, (lettera d), le modalità ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva stessa, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 14.

Il piano della riserva può prevedere anche l'individuazione di aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità, per il conseguimento delle finalità della riserva.

Se dunque il piano della riserva può prevedere prescrizioni, divieti e vincoli espropriativi (estesi anche alla fascia di rispetto), diventa essenziale assicurare la facoltà per gli interessati, che da detti vincoli e limitazioni verrebbero gravati, di partecipare al procedimento, interloquendo con la pubblica amministrazione.

La partecipazione al procedimento amministrativo è sancita in via generale dal legislatore nazionale al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal legislatore regionale con la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 30/1999, per gli atti di pianificazione regionale la partecipazione deve essere garantita dalle particolari norme che ne regolano la formazione.

Con la legge regionale 86/1983 la partecipazione è stata garantita nella fase di istituzione della riserva, mentre è rimessa al Consiglio regionale (ai sensi del comma 2 della lettera d) e del comma 3 dell'articolo 12), l'individuazione delle modalità e dei termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani delle riserve.

Pertanto, nell'attesa di una modifica normativa della legge regionale in materia di aree protette, con il presente documento si intendono dettare i criteri che gli enti gestori devono seguire nella fase di predisposizione o di revisione dei piani delle riserve, così da garantire agli interessati la possibilità di rappresentare le proprie proposte e osservazioni, che saranno valutate poi dall'ente gestore e dalla Regione.

2. La partecipazione alla predisposizione del piano della riserva

In analogia a quanto previsto per i parchi regionali dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 86/1983, il provvedimento di adozione del piano dovrà essere pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione espri-

me il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.

Infine la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori trenta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore ed al parere della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all'approvazione del piano della riserva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

3. Disciplina relativa ai piani già in istruttoria

Il procedimento descritto al punto 2 deve essere osservato anche per i piani già adottati dall'ente gestore e consegnati alla Giunta regionale alla data di approvazione dei criteri.

Pertanto, la competente Unità organizzativa dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente provvederà alla riconsegna dei piani già adottati ai rispettivi enti gestori per lo svolgimento della procedura già illustrata.

Pur nella consapevolezza che la procedura descritta si configura come una ripetizione di alcuni atti istruttori già compiuti dagli enti gestori, l'adesione alla stessa rappresenta l'unica possibilità per consentire agli eventuali interessati la facoltà di partecipare all'elaborazione del piano della riserva naturale.

L'inosservanza dei criteri sopraindicati, eventualmente rilevata dal giudice amministrativo, comporterebbe il conseguente annullamento dell'intero piano della riserva, essendosi già espressa la magistratura amministrativa (TAR Lombardia, sez. I, n. 16/02), che ha annullato il piano di una riserva proprio a causa della mancanza di una adeguata forma partecipativa alla predisposizione dello stesso.

[BUR2002016]

[1.7.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 - N. VII/536

Piano annuale di attività 2002 dell'I.Re.F. ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» - I.Re.F.

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» - I.Re.F.;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 della citata legge regionale con cui si prevede che al Consiglio regionale compete l'approvazione del piano annuale dell'I.Re.F.;

Preso atto che il documento «Piano annuale di attività 2002» è stato approvato con deliberazione del 17 ottobre 2001, n. 48 dal Consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. g) della succitata legge;

Vista la deliberazione n. 6725 del 9 novembre 2001 della Giunta regionale che propone, per l'approvazione, al Consiglio regionale il sopra richiamato piano annuale di attività 2002 dell'I.Re.F.;

Sentita la relazione della II Commissione «Affari Istituzionali»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare il «Piano annuale di attività 2002» dell'I.Re.F., assunto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 ottobre 2001, n. 48, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. g), della l.r. 39/97, di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

PIANO ANNUALE DI ATTIVITÀ 2002 DELL'ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.Re.F.)

1. Premessa

1.1 L'I.Re.F.: da esperienza pilota a pilota d'esperienza

Costituito vent'anni fa con la l.r. 5 settembre 1981, n. 59, in

un periodo caratterizzato dal dibattito apertosi con la presentazione del rapporto Giannini sullo stato del sistema amministrativo italiano, in questi due decenni l'I.Re.F. è man mano cresciuto, sino a diventare - a partire dal 1998 - l'ente che svolge in Italia la maggior quantità di attività di formazione per le pubbliche amministrazioni (con esclusione delle attività di formazione informatica e linguistica).

Riformato sul finire del 1997 per potersi mantenere al passo con i mutamenti del contesto e quindi rafforzato, con la l.r. 1/2000, nel ruolo e nelle competenze, l'I.Re.F. resta oggi in Italia il frutto di un'esperienza pilota dalla quale non si può prescindere, qualsiasi valutazione se ne voglia dare, e al tempo stesso è senza alcun dubbio l'ente più consolidato e significativo nell'ambito degli istituti regionali italiani per la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche territoriali e locali.

Oggi l'Istituto, che in questi vent'anni ha lavorato intensamente in molti ambiti (dai processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al management sanitario, dalla formazione degli operatori della polizia locale, dei servizi socio-sanitari e della formazione professionale a quella dei sindacati e dei volontari della protezione civile) e per molti enti pubblici italiani (le Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Sicilia), le province e pressoché tutti i comuni, le aziende ospedaliere e sanitarie locali della Lombardia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'INPS, ecc. ecc.) e non (Land Baden-Wuerttemberg, Region Stuttgart, Landkreistag Baden-Wuerttemberg, Junta de Galicia, Stato di La Plata, ecc. ecc.), opera largamente come laboratorio sperimentale tanto a livello organizzativo quanto sotto il profilo della didattica.

Tutto questo avviene rispettando fedelmente e anzi sviluppando costantemente quale caratteristica distintiva dell'ente una *modus operandi* che fin dalla fondazione ne ha fatto un vero e proprio snodo funzionale di programmazione e raccordo tra la domanda e l'offerta di formazione.

Da una parte, infatti, lo sforzo che l'Istituto ha sempre compiuto e continua a compiere è quello di razionalizzare la domanda di formazione che proviene dalla Regione e dagli altri enti pubblici locali e territoriali della più diversa natura che operano in Lombardia.

D'altro canto, tenendo conto del contesto nel quale l'I.Re.F. si trova ad operare - un contesto che è caratterizzato dal sistema universitario più ampio e importante d'Italia e, più in generale, da un settore imprenditoriale dei servizi di formazione e consulenza tra i più avanzati d'Europa -, l'Istituto non ha mai nemmeno per un istante considerato l'ipotesi di costituire un corpo docente interno. Si è piuttosto sempre proposto l'obiettivo di valorizzare, in una prospettiva di autentica sussidiarietà, le esperienze professionali più significative esistenti all'interno delle amministrazioni medesime e di stimolare al tempo stesso lo sviluppo sul territorio di iniziative qualificate e coordinate di formazione orientate alle necessità dell'amministrazione pubblica.

In questo senso è particolarmente significativo l'ultimo progetto, in ordine cronologico, ad essere stato messo in cantiere, quello che ha portato dall'inizio dell'anno ad oggi, alla costituzione e all'avvio dei corsi di una Scuola di Direzione in Sanità, che fra il novembre dell'anno scorso e la fine di quest'anno 2001 ha formato oltre 1500 manager del settore sanitario, avvalendosi - con una formula organizzativa assolutamente inedita e innovativa - del supporto dell'intero sistema universitario della Lombardia e di altre prestigiose istituzioni formative universitarie e non universitarie anche extralombarde.

Se l'I.Re.F. è stato il primo esempio italiano di scuola regionale di pubblica amministrazione esso si trova oggi tuttavia inserito all'interno di un sistema più complesso, che in tutto si compone di una decina di istituzioni di diversa natura, tra le quali quella di più recente costituzione è proprio la scuola di pubblica amministrazione della Regione Basilicata (Istituto «Francesco Saverio Nitti», costituito con la l.r. 26 gennaio 1998, n. 6 e attualmente in piena fase di attivazione).

La consistenza complessiva del sistema italiano delle scuole regionali di pubblica amministrazione non è di per se stesso certamente irrilevante né quantitativamente (interessa tra l'altro regioni, quali Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, che sono tra le più popolate e territorialmente estese) né qualitativamente (basti dire che le prime due scuole di pubblica amministrazione di livello regionale ad essere af-

fiancate a quelle di livello nazionale all'interno del network dell'European Institute for Public Administration - European Center for the Regions sono state la catalana ECAP e I.I.Re.F.).

Tuttavia, in primo luogo le scuole regionali di pubblica amministrazione italiana o hanno dietro di sé esperienze molto brevi o addirittura sono ancora nella fase di avvio sperimentale.

Inoltre, laddove si considerino come termini di paragone la situazione attualmente esistente nei Länder tedeschi (dove la tradizione delle scuole di pubblica amministrazione regionali rimonta in parecchi casi al secolo scorso e da esse proviene non solo la classe dirigente a livello locale, bensì anche larga parte di quella della Federazione) o quella delle regioni spagnole (all'interno delle quali, pur tenendo conto dell'intervallo di tempo relativamente breve trascorso dalla fine del franchismo, si sono sviluppate, consolidate e profondamente radicate un ampio numero di scuole regionali di pubblica amministrazione, tra le quali meritano una segnalazione particolare la già menzionata ECAP in Catalogna e la EGAP della Galizia), la situazione italiana appare ancora molto arretrata.

D'altronde, anche laddove in Europa il regionalismo stenta a svilupparsi (il caso della Francia mi sembra in tal senso emblematico), ciò non significa che non si sia provveduto ad organizzare scuole di pubblica amministrazione specificamente rivolte al personale degli enti locali (in questo senso il CNFPT, pur essendo strettamente legato al governo centrale e controllato da Parigi, dispone tuttavia di una rete di centri di formazione distribuiti molto ampiamente sul territorio nazionale).

Le ragioni della difficoltà esistente in Italia a far decollare l'uno o l'altro sistema di supporto formativo alle amministrazioni locali sono da ricercare probabilmente, almeno in parte, nella parallela difficoltà che si registra per quanto riguarda la ben più importante opzione per una forma federale o decentrata dello Stato.

A questo si aggiunga la resistenza passiva frapposta dalle classi dirigenti delle amministrazioni centrali dello stato, che, se sono state in questi ultimi anni in grado di rallentare al massimo l'attuazione concreta delle leggi «Bassanini», a maggior ragione sono contrari alla creazione degli «spazi amministrativi regionali».

Non v'è dubbio che la costituzione di tali spazi costituirebbe un duro colpo al potere d'interdizione che oggi indubbiamente detengono le élites della burocrazia statale, così come non v'è dubbio che impedire l'istituzione o, almeno, lo sviluppo e il radicamento delle scuole di pubblica amministrazione regionali costituisca un sistema efficace per impedire quella crescita culturale e professionale di nuovi ceti dirigenti a livello locale che in Spagna ha portato uno stato tra i più centralisti d'Europa a trasformarsi rapidamente in senso opposto, mettendo in grave difficoltà la burocrazia madrilenza.

Segnali preoccupanti vengono anche da altre iniziative, che vedono le Amministrazioni centrali protagoniste dei processi formativi che accompagnano i trasferimenti di personale alle regioni e agli enti locali.

È evidente, infatti, che se non sono le amministrazioni riceventi a riconvertire la professionalità del personale da inserire nei propri organici, ma l'amministrazione cedente a modellare sui propri *standards* interi compartimenti delle amministrazioni periferiche, non si arriverà mai alla costruzione degli spazi amministrativi regionali, bensì semplicemente ad una ripartizione su base territoriale dello spazio amministrativo nazionale.

Ecco allora che nel quadro dei processi di devoluzione che accompagneranno le riforme costituzionali già decise e quelle che saranno eventualmente approvate in futuro l'I.Re.F., conscio della responsabilità che gli deriva dal suo essere frutto di un'esperienza unica in Italia, s'impegnerà a svolgere il ruolo di promotore dello sviluppo delle politiche della formazione del settore pubblico regionale e locale in tutta Italia, nella convinzione di poter offrire un contributo non irrilevante allo sviluppo istituzionale del nostro Paese.

In quest'ottica si colloca l'iniziativa straordinaria che l'Istituto intende compiere nel 2002 onde permettere l'inizio delle attività in Lombardia di un centro di ricerca, consultazione e formazione promosso e riconosciuto dalla UE e dai Governi nazionali dei 15 Paesi membri.

Nella seconda metà del 2000, attraverso la Scuola di Pubblica amministrazione della Catalogna (ECAP), sono stati av-

viati contatti sistematici con l'EIPA-ECR di Barcellona (European Institute for Public Administration), sezione dell'EIPA di Maastricht (vale a dire la scuola di pubblica amministrazione intergovernamentale della UE e dei 15 Paesi membri) specializzata nei problemi relativi alle amministrazioni regionali e locali.

Le attività poste in essere nel quadro del protocollo d'intesa sottoscritto con l'EIPA-ECR nell'ottobre 2000 hanno successivamente condotto ad un contatto diretto con l'EIPA medesima, avvenuto all'inizio dell'anno 2001 con l'autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.

Tale contatto ha permesso un rapido sviluppo di relazioni bilaterali di cooperazione, che hanno portato alla formalizzazione di una richiesta ufficiale della Giunta Regionale all'EIPA per la costituzione di una sezione tematica EIPA in Lombardia.

Dopo attento esame e a seguito di un passo formale del Governo Italiano presso il Consiglio di amministrazione dell'EIPA, nella seduta del 2-3 luglio 2001 il Consiglio stesso ha deciso di accogliere la richiesta del Presidente Formigoni e ha deliberato pertanto che a partire dal 1° gennaio 2002 incominci la sua attività a Milano una nuova sezione tematica dell'Istituto avente ad oggetto gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS).

A tal fine, in data 16 ottobre 2001 il Presidente Formigoni ha sottoscritto a nome della Regione il relativo accordo con l'EIPA e contestualmente, secondo il mandato ricevuto dalla Giunta Regionale con d.g.r. 7/6019 del 14 settembre 2001, ha rivolto un invito formale all'I.Re.F. affinché si unisca all'Agenzia Regionale del Lavoro per dar vita alla fondazione della quale l'EIPA ha richiesto alla Regione la costituzione come condizione imprescindibile per dar seguito all'attuazione di quanto previsto dall'accordo.

La partecipazione diretta dell'I.Re.F. alla costituzione della nuova sezione lombarda dell'EIPA permetterà all'Istituto di disporre in futuro dell'apporto di una struttura altamente qualificata per lo sviluppo dei compiti affidatigli dalle lettere e) ed f) del comma 35 dell'art. 1 della l.r. 1/2000 per quanto riguarda la «promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione» e lo «sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo».

In questo senso, l'importanza del servizio reso dall'I.Re.F. alla Regione Lombardia come ente strumentale acquirerà in tal modo una valenza strategica anche per quanto riguarda l'inserimento della Regione nel contesto nazionale ed internazionale. Inoltre, l'I.Re.F. vedrà rafforzato il proprio ruolo e il proprio prestigio anche a livello nazionale, considerato che il Governo Italiano ha formalmente appoggiato e considera di primaria importanza l'attivazione della nuova sezione EIPA in Lombardia.

Per questi motivi, l'I.Re.F. aderirà all'invito del Presidente della Giunta Regionale e procederà sulla scorta di esso alla costituzione della Fondazione CEFASS insieme all'Agenzia Regionale del Lavoro, in costante raccordo con il Governo Nazionale e con la Giunta e il Consiglio della Regione Lombardia.

Così come suggerito dalla Commissione 2ª del Consiglio Regionale nel corso dell'audizione del Presidente dell'Istituto a proposito del Piano di Attività 2001, il Piano Attività 2002 proporrà all'attenzione del Consiglio Regionale alcune linee fondamentali d'indirizzo di quella che sarà l'azione dell'Istituto durante il prossimo anno ed offrirà anche alcuni approfondimenti di dettaglio, laddove essi siano possibili già alla data odierna, stanti le tempistiche differenti della programmazione regionale da cui discende l'attività pratica dell'I.Re.F..

In sede di approvazione del conto consuntivo relativo al 2001, invece, l'Istituto procederà all'invio di una relazione delle attività dell'Istituto che consenta al Consiglio di osservare in dettaglio le attività effettivamente realizzate in conformità degli indirizzi generali del Piano di Attività.

In grande sintesi si può affermare che anche nel 2002 l'attività dell'I.Re.F. si svilupperà parallelamente alle azioni previste dal Piano Regionale di Sviluppo e mirerà a fornire inoltre pronte e adeguate risposte alle richieste inoltrate dalle strutture

ture competenti in materia di formazione di personale nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Lombardia, con particolare riferimento ovviamente alla Giunta e al Consiglio.

D'altro canto, saranno potenziate le esperienze di collaborazione interregionale e internazionale, volte a rendere sempre più strategico il ruolo che l'Istituto ha di supporto alle politiche regionali anche in questi ambiti ed in questo senso saranno approfondite tutte le esperienze già in atto di utilizzazione delle nuove tecnologie al servizio della formazione, in modo da rendere sempre più ampio il raggio di azione potenziale dell'Istituto.

Si potenzieranno, secondo i dettami di legge, le iniziative atte a definire i percorsi di certificazione, sia interna che esterna. Oltre all'impegno per il mantenimento della certificazione ISO 9000 (che per l'Istituto costituisce un motivo di orgoglio, condiviso in Europa con una sola altra scuola di pubblica amministrazione), si cercherà di mettere le basi per il passaggio al più avanzato sistema di certificazione Vision 2000.

2. Area di formazione istituzionale

- Attività per la giunta regionale
- Attività per il consiglio regionale
- Attività dell'area comunicazione

2.1 Giunta regionale

L'offerta formativa per la Giunta Regionale, in armonia con le politiche della formazione per la VII legislatura delineate nel piano triennale 2001-2003 – Indirizzi di legislatura per la formazione (d.g.r. n. 2764 del 22 dicembre 2000), sarà orientata alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo continuo delle competenze professionali.

Anche per il 2002 ad I.Re.F. viene affidata la realizzazione di una parte consistente delle attività previste dal Piano formativo del personale regionale in fase di programmazione.

Le iniziative destinate al personale e ai dirigenti avranno i seguenti obiettivi generali:

- preparare il personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli
- favorire l'innovazione e l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze
- potenziare lo sviluppo organizzativo, preparando le professionalità ad esso funzionali.

I.Re.F. secondo una logica di intervento, tempestivo e flessibile, al servizio del sistema formativo regionale assicurerà, come nel 2001, il proprio apporto per l'incremento degli interventi a favore delle famiglie professionali che, in applicazione delle norme contrattuali, prevedono importanti investimenti formativi secondo i seguenti standard quantitativi di riferimento:

- cinque giornate annuali di formazione per i dirigenti;
- sei giornate in un triennio per tutto il restante personale.

Per contribuire a tali obiettivi risulta necessario un rapporto sempre più stretto con l'ufficio Formazione da un lato e con referenti interni per l'approfondimento dei bisogni formativi e la coprogettazione dei corsi.

Nell'attuale fase di programmazione vengono individuate alcune aree di intervento che solo successivamente verranno declinate nella progettazione di dettaglio.

- La *formazione continua* per l'implementazione e manutenzione delle competenze necessarie alle diverse famiglie professionali presenti nella struttura regionale.
- La *formazione strategica* rivolta ai dirigenti con il presidio di alcuni momenti istituzionali di particolare rilevanza.
- I *progetti speciali* a tema interdirezionale e i cantieri formativi trasversali.
- Le *attività per l'integrazione* delle strutture regionali decentrate sul territorio.
- Le *attività su richiesta* delle singole Direzioni Generali a tema specialistico.

Queste proposte saranno integrate dalle indicazioni che le strutture regionali faranno pervenire ad I.Re.F. non appena definito il piano regionale per le attività formative del 2002.

Sono state inoltre presentate da I.Re.F. numerose domande di finanziamento attraverso l'obiettivo 3, misura D2 del Fondo sociale europeo per la realizzazione di progetti corsuali, azioni innovative e di progetti speciali che coinvolgeranno ampiamente le strutture regionali.

2.2 I Consigli Regionali

Il processo di riforma istituzionale, con il nuovo ruolo assegnato alle Assemblee legislative in generale e il necessario adeguamento richiesto ai Consigli regionali, ha condotto questi ultimi a sviluppare al loro interno specifiche competenze professionali per far fronte alla richiesta di nuove funzioni di ascolto della realtà sociale di riferimento.

Il rinnovato quadro di attribuzioni che spettano ai Consigli comporta una valorizzazione dei diversi ruoli istituzionali, politici e gestionali, che devono differenziarsi in un'ottica di cooperazione sinergica.

In tal senso anche il Gruppo di lavoro interregionale espresso dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province Autonome ha adottato le linee di indirizzo per la formazione professionale del personale dei Consigli Regionali.

La messa in comune di percorsi formativi da parte dei Consigli risponde all'esigenza di trovare un modo consimile di operare, di uniformare e omogeneizzare procedure, tecniche e linguaggi, pur nella salvaguardia delle diverse specificità organizzative.

Operando in questa direzione si pongono le basi per l'instaurarsi di rapporti di collaborazione tra le diverse Regioni e nello specifico tra gli organi elettivi delle stesse.

L'esigenza di trovare una linea affine di azione si è posta con riguardo a tutte quelle aree che contraddistinguono la specifica professionalità degli apparati consiliari: dall'area del processo normativo, con rimando alle tecniche di redazione degli atti legislativi, all'area della comunicazione, a quella dello sviluppo manageriale.

Un coordinamento delle diverse esperienze maturate dai Consigli in questi ambiti di intervento è il punto di partenza per rispondere al cambiamento in atto.

I progetti di base e avanzati sulle tecniche legislative sono l'asse portante delle attività formative rivolte ai Consigli regionali, affiancate da altre proposte relative alle novità contrattuali, alla nuova cultura organizzativa, agli strumenti gestionali, alla comunicazione istituzionale e all'inserimento dei neo assunti.

2.3 Corsi di specializzazione per responsabili e operatori delle strutture di comunicazione

Come previsto dalla legge 150/2000 nella Pubblica amministrazione potrà svolgere attività di comunicazione solo chi è in possesso di una Laurea in scienze della comunicazione.

In fase di prima applicazione viene data la possibilità a chi già lavora in strutture di comunicazione di ottenere una «certificazione» della figura professionale di comunicatore tramite percorsi formativi corrispondenti ai modelli e ai criteri definiti dal regolamento attuativo. L'I.Re.F. e l'Associazione Comunicazione Pubblica propongono i percorsi formativi per ricoprire il ruolo di comunicatore pubblico.

Obiettivi generali

- Sviluppare conoscenze generali in merito a strategie, strumenti e tecniche della comunicazione pubblica;
- Promuovere competenze e capacità professionali adeguate ai ruoli di comunicatore pubblico;
- Favorire l'acquisizione di stili e atteggiamenti professionali orientati al miglioramento delle relazioni di servizio con utenti e cittadini;
- Fornire un aggiornamento sui processi di riforma che attraversano la P.A. nazionale e europea e sull'evoluzione del ruolo della comunicazione pubblica e di pubblica utilità.

Attività previste

- per Responsabili delle strutture di comunicazione (URP e strutture assimilate) con almeno due anni di esperienza
- per Responsabili delle strutture di comunicazione (URP e strutture assimilate) con meno due anni di esperienza
- per Operatori delle strutture di comunicazione (URP e strutture assimilate) con almeno due anni di esperienza
- per Operatori delle strutture di comunicazione (URP e strutture assimilate) con almeno due anni di esperienza, ogni corso prevede prove finali di profitto e di apprendimento.

Metodologia didattica

La struttura dei corsi e la sequenza dei contenuti sono progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni

modulo è caratterizzato da una autoconsistenza tematica finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri.

Il modello didattico tiene conto delle caratteristiche professionali dei destinatari, sia in relazione all'esperienza, sia in relazione al ruolo da ricoprire e privilegia l'integrazione tra:

- lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative
- laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione
- testimonianze di eccellenza ed esperienze significative nel settore della comunicazione.

3. Area formativa polizia locale

Da almeno 15 anni I.Re.F. organizza, su incarico della Regione Lombardia, le iniziative di formazione per il personale della Polizia locale lombarda. Tale attività viene effettuata in stretta collaborazione con i Comandi di Polizia Municipale e Provinciale, con più di 1000 giornate di formazione, oltre che a molteplici attività di addestramento, ricerca e divulgazione.

L'attività si sviluppa tramite il consueto Piano annuale concordato con la Regione Lombardia con crescente efficacia nella gestione delle risorse ed una migliore efficienza dell'attività di programmazione e organizzazione dell'attività formativa, mantenendo una qualità crescente e in sintonia con le esigenze in divenire dei servizi di Polizia locale.

3.1 La transizione al nuovo sistema formativo

Nel contesto sopra delineato il Piano formativo 2002 dovrà contemperare due esigenze: la prima è quella di fornire agli operatori lombardi di Polizia Locale, con continuità e senza interruzioni, le opportunità formative consolidate (corsi di formazione di base per Agenti, corsi di qualificazione per Addetti al Coordinamento e Controllo, corsi di aggiornamento e specializzazione), seminari e iniziative, trasversali, come l'offerta di servizi FAD.

Tale continuità è necessaria non solo per soddisfare le domande in continua crescita, ma anche per la importanza rivestita dalla formazione stessa nello sviluppo professionale e nelle progressioni degli operatori, mano a mano che viene applicato su tutto il territorio il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti locali.

La seconda esigenza cui il Piano formativo 2002 deve fare fronte riguarda invece le attività formative «nuove»: la legge regionale 1/2000, i lavori di elaborazione attuati dall'I.Re.F. negli ultimi due anni e quelle in corso di elaborazione vanno a configurare sia nuove tipologie di corsi (come i corsi di preparazione ai concorsi), nuovi programmi e nuove modalità di erogazione (per i corsi di base e di qualificazione), sia un nuovo disegno della funzione e dell'organizzazione delle attività formative, che agiscono già a livello della selezione e dell'accesso alla professione. In tal senso muta anche il ruolo dell'intervento regionale a supporto degli Enti locali, potenzialmente qualificandone a monte le scelte e le politiche delle risorse umane e professionali.

Metodologie

I.Re.F. propone al committente Regionale il valore degli elementi cardine della metodologia formativa: il setting didattico, la co-progettazione delle iniziative formative, la proposta di nuove attività, la cura del materiale didattico, il monitoraggio dei processi/prodotti formativi.

- Il setting didattico è oggetto di una cura sistematica e crescente, in speciale modo tramite la formazione formatori per tutor, segretari, coordinatori e direttori dei corsi.
- La riprogettazione già compiuta delle iniziative tradizionali (corsi di specializzazione) dei Corsi per Addetti al coordinamento e controllo (ex Sottufficiali e Ufficiali), proseguirà toccando altri ambiti formativi.
- Le nuove attività proseguiranno, in sintonia con le rinnovate esigenze della Polizia locale, in particolare riguardo ai temi della sicurezza urbana del territorio, delle tecniche operative, delle competenze gestionali e comunicative.
- Proseguirà inoltre il rapporto di collaborazione instaurato con la Scuola del Corpo di PM di Milano.

Funzioni didattiche

- progettazione e ricerca (di processo, specifica)
- coordinamento didattico con momenti di programmazione e valutazione in itinere delle iniziative didattiche e le fasi di valutazione dell'apprendimento

- direzione di corso e/o progetto
- docenza, incluso addestramento pratico e ginnico, lavoro in campo
- verifica e valutazione didattica
- tutorship/segreteria in tutti i corsi organizzati presso i Comandi
- predisposizione e svolgimento delle prove d'esame nei corsi obbligatori
- segreteria, sia interna presso I.Re.F., sia presso le sedi decentrate.

Seminari

Nell'ambito della formazione continua, che riguarda cioè il personale in servizio e l'aggiornamento del personale con una lunga esperienza professionale, vengono proposti due momenti formativi: il primo, rivolto agli Agenti, approfondisce le tematiche dell'insegnamento effettuato nel corso di formazione base per Agenti di «Comportamento e pubbliche relazioni», con l'obiettivo di una migliore qualità operativa del servizio e di accrescere le capacità/competenze relazionali degli addetti.

Sempre nella forma seminariale, cioè con un'alternanza di momenti frontali e di didattica attiva, vengono forniti strumenti per la gestione delle risorse umane affidate, coerenti con lo sviluppo organizzativo e funzionale della Pubblica amministrazione e con le esigenze specifiche delle attività e servizi di Polizia locale.

Interventi formativi con gruppi reali

La seconda linea d'azione riguarda interventi formativi da realizzarsi con «gruppi reali» di lavoro (interi Comandi nel caso di comuni di piccole dimensioni o parti significative degli stessi, nel caso di comuni di medie o grandi dimensioni).

Questa modalità formativa presenta alcuni vantaggi significativi rispetto ad interventi rivolti ad operatori che ricoprono lo stesso ruolo in Comandi e realtà differenti.

Operando in questa logica pare infatti possibile:

- rafforzare le capacità individuali e di gruppo di operatori che sono chiamati a svolgere la propria attività operativa congiuntamente;
- operare un confronto significativo tra persone che rivestono ruoli diversi all'interno dello stesso comando;

Quindi si sottolinea l'importanza che sia svolta con molta attenzione la fase di analisi della domanda e dei bisogni formativi al fine di porre in luce:

- Le attese specifiche della committenza
- Le variabili relative al clima organizzativo.

Progetti di counselling ed empowerment

Sulla base dei risultati del progetto pilota «Risposte allo stress lavorativo nella Polizia Municipale: azioni di empowerment» realizzato con I.Re.F. nel comune di Monza e presentato nel 2001, è possibile prevedere un ulteriore progetto di intervento, applicabile come metodologia, anche ad altri Comandi lombardi.

Inoltre, in particolare un concreto sviluppo di intervento, si potrà rivolgere all'esigenza di formare adeguatamente le figure di polizia di prossimità, proponendo agli Enti locali un «Percorso formativo per i Vigili di quartiere».

Tale intervento formativo sarà preceduto da un'analisi dei fenomeni di insicurezza locale, della domanda e delle esigenze formative specifiche mirando ad accompagnare l'acquisizione di competenze specifiche degli Agenti.

L'analisi della domanda e dei bisogni formativi, da svolgersi in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, si farà carico della rilevazione dell'esigenza di formazione apposta a livello delle Tecniche operative di polizia e/o di particolari saperi e ambiti operativi (applicazione Legislazione pubblica sicurezza, Procedura penale, Normativa sull'immigrazione, ecc.), oltre che del supporto a progetti di coordinamento con altre Forze di polizia e della trattazione di nuovi strumenti e temi, quali la gestione dei conflitti, la mediazione penale, ecc.

Il Piano 2002 potrà prevedere una serie di obiettivi, funzioni e modalità di lavoro ipotizzabili per tali azioni formative, distinte per livello e con carattere di sussidiarietà dell'intervento regionale.

Attraverso la collaborazione dei Comandi vengono individuati gli obiettivi e indicate le risorse umane e tecnico-professionali, oltre che le competenze necessarie all'attività di pro-

gettazione e di programmazione didattica della formazione per gli Agenti. Verrà inoltre curata l'attività di documentazione generale, la funzione di memoria organizzativa e di *reporting* anche con l'ausilio di tecnologie multimediali e del sito Web I.Re.F..

4. Area formativa formazione professionale

4.1 Lo sviluppo per il 2002

Il Piano attività 2002 prevede l'integrazione al piano regionale di riqualificazione e sviluppo professionale per gli operatori del sistema lombardo di f.p. dipendenti dagli enti *ex lege* 40/87.

L'I.Re.F. in qualità di Segreteria organizzativa con la presentazione al GIA di tutto il Piano ha infatti predisposto per il 2002 il presente progetto che si compone dei seguenti punti:

- segreteria organizzativa
- erogazione corsi
- pubblicizzazione e diffusione dei risultati

Segreteria organizzativa

- Coordinamento nella realizzazione degli interventi;
- Standard minimi e monitoraggio;
- Valutazione conclusiva;
- Assistenza al GIA (Gruppo Indirizzo Accompagnamento).

Questo alla luce dei modelli formativi individuati e delle procedure di qualità adottate da I.Re.F. per il conseguimento della certificazione ISO 9001.

4.2 Coordinamento nella realizzazione degli interventi

Il sistema informatizzato di archivio delle risorse (umane e tecniche) e di documentazione degli interventi formativi (schede descrittive degli interventi, materiali utilizzati, schede delle attività di training on the job, schede di valutazione e monitoraggio) predisposte da I.Re.F. su piattaforma telematica sarà aggiornato e completato con i dati relativi agli interventi formativi previsti dell'integrazione del Piano.

Con tale impostazione I.Re.F. procederà a:

- Ridefinire degli standard minimi;
- Revisionare il sistema di valutazione in itinere e finale;
- Formare i tutor anche all'animazione ed al supporto del training on the job;
- Valutazione conclusiva che accerterà la regolarità formale.

L'attività integrativa del piano arricchisce ulteriormente l'ampia mole dei dati dello screening, dei questionari e delle schede già in parte elaborate. Tali dati saranno integrati con quelli delle nuove iniziative previste dove particolare cura verrà riservata alla documentazione di training on the job.

Il tutto permetterà la predisposizione del report finale e la sua diffusione a tutti gli operatori coinvolti attraverso la piattaforma telematica ed il SITO WEB I.Re.F.

4.3 Erogazione corsi

L'integrazione al Piano Regionale di Riqualificazione e Sviluppo Professionale degli operatori degli enti *ex lege* 40/87 approvato in data 13 giugno 2001 dagli Enti e dalle parti sindacali prevede la realizzazione di molteplici iniziative formative.

Tutte le problematiche individuate come oggetto dei corsi, hanno carattere trasversale e sono composte da attività di aula ed extra aula (esercitazioni e training, on the job).

Sulla base delle esperienze già effettuate con il Piano, I.Re.F. definirà in sede GIA (Gruppo di indirizzo ed accompagnamento istituito a livello regionale) l'articolazione e la composizione delle attività dei vari corsi in base alle esigenze degli operatori e degli enti procedendo alla microprogettazione.

Il modello di riferimento già sperimentato è costituito dall'area Formazione di Sistema prevista nel Piano. In tale area la formazione è finalizzata a migliorare le competenze degli operatori rispetto all'assunzione ed allo svolgimento di ruoli nell'erogazione di servizi individuali, alle imprese e nella progettazione, gestione e controllo di qualità dei processi formativi.

4.4 Pubblicizzazione e diffusione dei risultati

La realizzazione del Piano Regionale di riqualificazione e sviluppo professionale per gli operatori del sistema Lombardo di F.P. dipendenti dagli Enti *ex lege* 40/87, ha prodotto e

produrrà con le attività sia di completamento che con quelle d'integrazione diversificati ed importanti risultati che risultano significativi per l'intero sistema di Formazione Professionale Lombardo.

Questi risultati si possono già indicare in riferimento alle attività di:

- Screening delle competenze;
- Monitoraggio, controllo e valutazione dei processi formativi realizzati;
- Progetti elaborati nell'ambito del training on the job;

I.Re.F. intende elaborare e sistematizzare tutto il materiale prodotto per renderlo disponibile oltre agli operatori coinvolti anche agli altri attori e soggetti interessati al sistema della F.P. in Lombardia.

Potranno essere individuate alcune iniziative come la pubblicazione di un testo con CD Rom ed un convegno finale di chiusura dell'attività. Tali iniziative di diffusione potranno essere ampliate ed estese anche con forme diverse che saranno valutate in relazione ad ulteriori risorse disponibili.

4.5 Attività di formazione a supporto dello sviluppo della rete dei centri locali di parità

Negli ultimi anni su impulso dell'Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità, Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità si è sviluppato in Lombardia il Centro Risorse Regionali per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale ed è stata costruita la Rete Regionale dei Centri locali di parità che ha visto l'adesione ed il coinvolgimento di più di cento amministrazioni locali fra Province e Comuni dislocati in tutto il territorio Lombardo.

La finalità del presente progetto di formazione previsto nel Piano di attività 2002, è quella di individuare e realizzare iniziative formative diversificate per supportare lo sviluppo di tale rete in funzione delle strategie Regionali e sovraregionali, nel rispetto dei bisogni territoriali e con il reperimento e l'utilizzo delle risorse nell'ottica della sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Il programma formativo sarà articolato perciò in due distinte tipologie:

- attività d'aula costituita da seminari/workshop realizzati a livello regionale e sui territori provinciali con focus sulle principali tematiche indicate negli obiettivi formativi.

4.6 Lavoro: la formazione degli operatori dei servizi all'impiego

Le competenze in materia di lavoro che lo Stato trasferisce alle regioni ed alle province, richiedono la ridefinizione del sistema delle politiche attive a partire dalle funzioni di indirizzo, programmazione ed erogazione dei servizi all'utenza (imprese e soggetti in transizione occupazionale).

Tale obiettivo sarà perseguibile mediante la progettazione e gestione di un articolato percorso formativo sviluppato su due differenti livelli, in relazione a due diverse esigenze:

- trasmettere conoscenze ed informazioni aggiornate, necessarie a definire ed uniformare il ruolo dell'operatore destinato a gestire i servizi all'impiego in una logica di concreto supporto all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- trasferire competenze di base utili a migliorare le performance professionali in relazione alle differenti collocazioni operative che gli operatori assumeranno.

4.7 Telelavoro e pubblica amministrazione

Il telelavoro è una forma di lavoro flessibile in cui il lavoratore fornisce la propria prestazione in luogo diverso da quello della sua fruizione, mediante l'impiego di strumenti informatici e telematici.

Il tlw è ormai molto diffuso in tutti i paesi scandinavi ed anglosassoni, ove da anni amministrazioni pubbliche, imprese private e professionisti, utilizzano il telelavoro con un certo successo.

È prevedibile una azione formativa anche a distanza per questa nuova modalità lavorativa.

5. Area formativa enti locali

Anche l'attività formativa rivolta agli Enti Locali, rappresenta per l'Istituto la possibilità di esprimere grandi potenzialità, che potrà esplicarsi con investimenti adeguati.

Mancando un finanziamento regionale in materia, gli interventi in questa area si fondano sulla promozione direttamente messa in campo dall'istituto.

Le aree tematiche su cui I.Re.F. orienta la propria offerta sono le seguenti: personale, giuridico-amministrativa, finanza, contabilità e tributi, lavori pubblici e urbanistica, sicurezza nei luoghi di lavoro, cultura, politiche sociali.

5.1 La formazione per le Comunità Montane

Nello sforzo di delocalizzazione, dal centro verso la periferia, delle funzioni amministrative sul territorio da un lato, di semplificazione ed accorpamento razionale di procedure l'I.Re.F. intende promuovere un percorso educativo idoneo a realizzare la promozione del territorio decentrato, attraverso l'istruzione del personale di servizio ai vari livelli. Non solo quindi sotto il profilo eminentemente tecnico specialistico, ma pure lungo la direzione dello sviluppo delle capacità e delle competenze relazionali e di orientamento al cliente, fondato oggi su un ripensato rapporto tra la Pubblica amministrazione e la collettività sociale sul territorio.

5.2 Progetti finanziabili con FSE

I.Re.F. ha presentato una serie di progetti da co-finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 asse D2 finalizzato alla formazione del personale della Pubblica amministrazione.

Essi sono volti alla elaborazione e al consolidamento del sistema amministrativo e formativo lombardo e all'aggiornamento e specializzazione e riqualificazione delle risorse umane che operano all'interno della P.A.

Tali percorsi sono così ripartiti:

- progetti corsuali;
- progetti integrati;
- azioni innovative.

Sono stati presentati nel settembre 2001 i seguenti progetti, la cui approvazione comporterà l'erogazione dei corsi nei primi mesi del 2002.

Progetti corsuali:

- formazione informatica: corso pilota;
- corso di formazione sul sistema qualità;
- corso di formazione sugli strumenti volontari di ecogestione ed audit;
- corso di management per neo-direttori di dipartimenti e settori ARPA;
- formazione informatica - corso standard;
- corso pratico di apprendimento sugli aspetti tecnici dei sistemi-qualità nei laboratori;
- la valutazione dei programmi regionali per lo sviluppo dei sistemi produttivi di piccole e medie imprese.

Progetti integrati:

- Agenda 21 Locale: Piani di Azione Locale degli enti pubblici lombardi per favorire lo sviluppo sostenibile, attraverso un processo partecipato;
- valorizzazione del turismo in Lombardia con particolare riferimento al turismo d'affari;
- comunicazione pubblica in Regione Lombardia: formazione, aggiornamento e specializzazione delle nuove figure professionali;
- le nuove competenze delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia per la programmazione negoziata e territoriale e l'accompagnamento del decentramento amministrativo;
- competenze per il ruolo strategico della formazione nella gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie;
- Project management e risorse umane - la progettazione integrata e il ruolo dell'ente pubblico nella gestione del management progettuale e nella costruzione della partnership.

Progetti integrati realizzati con altre realtà (ATI -ATS):

- riqualificare il sistema culturale lombardo;
- interventi per il superamento dei gap formativi, la riqualificazione e lo sviluppo delle professionalità degli operatori di Polizia Locale;
- analisi e mappatura dei profili professionali in alcuni enti locali lombardi;
- sistemi e strumenti di supporto alla programmazione nel settore agricolo;
- nuovi modelli di gestione manageriale e nuove tecnologie informatiche per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Azioni innovative:

- la mappa dei saperi in Regione Lombardia;

Azioni innovative realizzate con altre realtà (ATI -ATS), tra cui ricordiamo:

- monitoraggio dei fabbisogni formativi nei sistemi culturali,
- sviluppo di competenze strategiche per la gestione dei servizi di Polizia Locale in Lombardia. Formazione, consulenza al ruolo e project work.
- ricognizione, mappatura, messa in rete e monitoraggio delle associazioni giovanili attive sul territorio lombardo.

La progettazione di tali corsi ha previsto la realizzazione di associazioni temporanee con enti locali e Direzioni Regionali che hanno potuto creare dei percorsi costruiti sulla base delle specificità individuali.

6. Area formativa servizi sociali

Mancando, una Convenzione quadro (strumento che in passato aveva consentito un'ampia programmazione pluriennale), da parte del Settore regionale Famiglia e Politiche Sociali vengono affidati I.Re.F. incarichi singoli che potrebbero estendersi per il 2002.

L'Assessorato, ad oggi, ha dato mandato all'I.Re.F. di organizzare corsi centralizzati e decentrati per gli operatori del pubblico e del privato-sociale che operano sulle tossicodipendenze, sul tema delle Nuove Droghe e delle nuove che è iniziata nel gennaio 2001, si svolgerà sul biennio 2001-2002.

In merito ai servizi sociali delle ASL e dei Comuni, anche per il Terzo Settore I.Re.F. negli anni scorsi ha lavorato con successo con diverse aree del Terzo Settore (tossicodipendenze, psichiatria, handicap) e questa esperienza potrebbe venir capitalizzata con offerte.

7. Area sanità

Il Piano di Formazione nell'Area Sanità 2002 nasce alla luce di importanti novità Istituzionali di I.Re.F.: a tal riguardo è doveroso ricordare il fatto che I.Re.F. ha avuto l'accreditamento come provider nell'ambito del programma ministeriale di Educazione Continua in Medicina e costituisce concretamente punto di riferimento tra DG Sanità e Territorio ASL, AO tramite i Referenti della formazione.

Dopo un attento confronto con la Direzione Generale Sanità, dopo un incontro con un campione ristretto, ma rappresentativo di Referenti della Formazione in A.O. e ASL e dopo aver ascoltato attentamente la domanda di formazione espressa direttamente dai partecipanti ai nostri corsi o tramite i questionari finali di valutazione del corso o espressa direttamente al tutor del progetto, I.Re.F. propone 5 tipologie di formazione che si concretizza in:

- Formazione a supporto dell'attività di diffusione degli orientamenti della Sanità Lombarda.
- Formazione a supporto delle competenze organizzative proprie delle posizioni professionali intermedie.
- Formazione a supporto delle competenze specialistiche
- Formazione a supporto di progetti speciali (AIDS, Coordinatori di prelievo...)
- Formazione ad hoc per ASL o AO che lo richiedono

Attività previste per il 2002

Formazione a supporto dell'attività di diffusione degli orientamenti della Sanità Lombarda

- Il nuovo ruolo del Dirigente medico
- Ruolo di coordinamento e dirigenziale del personale infermieristico

Formazione a supporto delle competenze organizzative proprie delle posizioni professionali intermedie:

- L'informatica al servizio del medico;
- L'informatica al servizio del dirigente infermieristico,
- Formazione a supporto delle competenze specialistiche:
- Formazione a supporto dei progetti speciali;
- La gestione integrata del paziente diabetico.

L'attività formativa terrà conto di due nuove metodologie formative sempre più funzionali all'apprendimento degli obiettivi di questi anni e che sono:

- Formazione Accompagnamento e Formazione on line.

Rispetto a quest'ultimo punto è utile sottolineare che l'e-

learning è una importante modalità di trasmissione della cultura e in particolare della cultura medica:

- trasmettere il sapere della cultura medica: mettere in rete per una crescita collettiva;
- motivazioni pratiche: solo i tempi dell'e-learning permettono di stare al passo con i tempi dei progressi scientifici;
- motivazioni economiche: il caso della Regione Lombardia: la possibilità di dipendenti della Sanità pubblica con nuove esperienze formative che altrimenti coinvolgerebbero solo pochi destinatari.

La sfida professionale rivolta al medico nei prossimi anni sarà duplice: essere aggiornato in tempo reale sia sui contenuti specialistici; essere in grado di utilizzare tutti gli strumenti che la nuova tecnologia e quindi anche l'informatica metteranno continuamente a disposizione.

Per rispondere alla prima esigenza l'e-learning, l'apprendimento in rete, sarà alla base dell'aggiornamento continuo.

La professione medica dovrà elaborare e condividere sempre più procedure clinico-diagnostiche e terapeutiche standard applicabili a livello internazionale.

8. Progetti speciali: proposte formative per la protezione civile

Attualmente il ruolo della Regione all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile comprende:

- Il Programma di Previsione e Prevenzione
- La formazione
- La diffusione della cultura di protezione civile

La prevenzione che il Servizio di Protezione Civile può svolgere è di carattere non strutturale, cioè non rivolta ad interventi concreti di opere pubbliche sul territorio, ma rivolta alla mitigazione del rischio.

La prevenzione significa perciò diffondere nei cittadini e negli operatori specializzati la cultura del rischio, che significa anche sviluppare comportamenti sociali e organizzativi volti a minimizzare il rischio.

In questo senso, la formazione si pone come uno strumento significativo nel contribuire a mantenere questa cultura.

Per potenziare lo strumento formativo a supporto della prevenzione e per rispondere alla domanda crescente di formazione proveniente dal territorio, sono prevedibili iniziative formative rivolte a coloro che con ruoli diversi operano nel settore della protezione civile.

Alcuni modelli formativi sono già stati sperimentati e collaudati con successo dal Servizio di Protezione Civile con la collaborazione di I.Re.F.

In particolare sono stati realizzati:

- Corsi di formazione di base e aggiornamento per i Sindaci.
- Corsi di base e avanzati per responsabili di organizzazioni di volontariato.
- Corsi di base per dipendenti regionali e pubblici in generale (volti a promuovere la diffusione di una cultura generale di protezione civile).
- Corsi avanzati di *Disaster Management* per la formazione di «Coordinatori di emergenza» a livello regionale, provinciale e locale.

Allo stadio di progetto sono nuovi corsi di base ed avanzati articolati a seconda dei profili cui la formazione sarà destinata nelle aree tematiche: manageriale, relazionale, giuridica e tecnico-specialistica.

9. Attività I.Re.F. in ambito interregionale

9.1 Rete scuole regionali, ed internazionali di formazione per la pubblica amministrazione

Nel corso del 2001 sono proseguiti, divenendo via via più proficui, i rapporti con la rete di Istituti europei IFPAM di cui l'I.Re.F. fa parte da un decennio.

A questa rete aderiscono istituti formazione per l'amministrazione pubblica locale di Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Russia.

Gli incontri annuali di questo *network*, denominati «Summer Academy», nel 2002 si terrà a Saratov, presso la Scuola di Pubblica amministrazione della Regione del Volga, in Russia.

Infine, sono in corso contatti con istituti di formazione per la pubblica amministrazione di Ungheria, Bulgaria Albania e

Polonia con l'intenzione di creare nel 2002 stabili convenzioni ed accordi bilaterali di collaborazione per lo sviluppo di progetti formativi di sostegno per Paesi dell'Est e del Mediterraneo, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Commissione Europea.

9.2 Collaborazione con Regione Liguria

Nel giugno del 2001 è stato siglato un protocollo di intesa tra I.Re.F. e la Direzione Generale Dipartimento Formazione Lavoro e Servizio alla Persona della Regione Liguria che ha sancito l'inizio di una collaborazione significativa.

L'obiettivo di tale collaborazione consiste nella realizzazione di corsi di Formazione rivolti ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari e ai Direttori di Struttura Complessa della Sanità del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Liguria che troverà attuazione pratica nel corso del 2002.

L'obiettivo consiste non certo nel riprodurre in modo identico i percorsi che vengono erogati nella Scuola di Direzione in Sanità di Cinisello Balsamo, ma, sulla base di uno studio di fattibilità della situazione ligure, creare dei percorsi ad hoc che tengano conto del contesto di riferimento e delle conseguenti esigenze e problematiche interne.

9.3 Collaborazione con Regione Sicilia

È stato siglato un protocollo d'intesa fra l'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Trapani ed I.Re.F. allo scopo di realizzare anche nella realtà regionale siciliana una scuola di sanità, sul modello della Scuola di Direzione in Sanità di Cinisello Balsamo. Tali corsi già iniziati nella seconda metà del 2001, proseguiranno e si intensificheranno nel corso di tutto il 2002.

È stata inoltre pubblicata una guida, sul modello di quella lombarda, che illustra i progetti dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa, con le specifiche relative alla definizione dei moduli e dei relativi programmi dei corsi.

9.4 «Villa Vigoni»

Da anni I.Re.F. ha avviato una cooperazione bilaterale con la Fachhochschule für öffentliche Verwaltung di Ludwigsburg (Baden-Württemberg, Germania), che si realizza annualmente nella forma di seminari di studio bilaterali su questioni di interesse comune.

Tali seminari sono ospitati presso la Fondazione Villa Vigoni (Menaggio), costituita per favorire la realizzazione di iniziative di cooperazione tra Italia e Germania nei settori della politica, dell'economia e della cultura.

Di volta in volta viene posto in discussione un tema, individuato di comune accordo, che risulta di particolare interesse per le due scuole, riferito alla situazione delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente delle loro esigenze formative. Partecipano al Seminario di Cooperazione sia esponenti delle due scuole, che relatori ed esperti esterni. Dato il numero di partecipanti relativamente contenuto, il Seminario favorisce lo scambio di opinioni idee, esperienze fra operatori tedeschi ed italiani.

Nel 2001 è stato discusso molto approfonditamente le differenze tra gli ordinamenti costituzionali dei land tedeschi e le regioni Italiane.

Nei prossimi mesi sarà definito di comune accordo il tema specifico del seminario del 2002, che avrà luogo attorno alla metà di giugno.

10. Pubblicazioni

Come è tradizione, anche nel 2002 l'I.Re.F. cercherà di valorizzare iniziative formative di particolare interesse tramite la pubblicazione di testi editi nella Collana I.Re.F. - Franco Angeli.

La discussione degli elaborati presentati dagli allievi che hanno frequentato il primo anno dei corsi della Scuola di Direzione in Sanità ha offerto inoltre lo spunto per verificare la possibilità di rendere disponibili in internet delle sintesi degli elaborati medesimi. Attualmente si stanno studiando tutti gli aspetti tecnici e legali del problema, ma si spera di poter avere disponibile almeno parte di questo archivio informatico già all'inizio del 2002.

INDICE

1. Premessa
 - 1.1 L'I.Re.F.: da esperienza pilota a pilota d'esperienza
2. Area di formazione istituzionale
 - 2.1 Giunta regionale

- 2.2 I Consigli regionali
- 2.3 Corsi di specializzazione per responsabili e operatori delle strutture di comunicazione
- 3. Area formativa polizia locale
 - 3.1 La transizione al nuovo sistema formativo
- 4. Area formativa formazione professionale
 - 4.1 Lo sviluppo per il 2002
 - 4.2 Coordinamento nella realizzazione degli interventi
 - 4.3 Erogazione corsi
 - 4.4 Pubblicizzazione e diffusione dei risultati
 - 4.5 Attività di formazione a supporto dello sviluppo della rete dei centri locali di parità
 - 4.6 Lavoro: la formazione degli operatori dei servizi all'impiego
 - 4.7 Telelavoro e pubblica amministrazione
- 5. Area formativa enti locali
 - 5.1 La formazione per le Comunità Montane
 - 5.2 progetti finanziabili con FSE
- 6. Area formativa servizi sociali
- 7. Area sanità
- 8. Progetti speciali: proposte formative per la protezione civile
- 9. Attività I.Re.F. in ambito interregionale
 - 9.1 Rete scuole regionali, ed internazionali di formazione per la pubblica amministrazione
 - 9.2 Collaborazione con Regione Liguria
 - 9.3 Collaborazione con Regione Sicilia
 - 9.4 «Villa Vigoni»
- 10. Pubblicazioni

[BUR2002017]

[1.7.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/537
Deliberazione n. 119 del 12-novembre 2001, assunta dal Consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. concernente il «Bilancio di previsione 2002 e relazione del Presidente»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 4 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 «Nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione»;

Viste le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 119 del 12 novembre 2001 assunta dal C.d.A. dell'I.Re.F. concernente il «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e relazione del Presidente»;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8113 del 21 febbraio 2002, ha accertato la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico - contabili all'approvazione della stessa;

Vista la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 119 del 12 novembre 2001 assunta dal C.d.A. dell'I.Re.F. concernente il «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e relazione del Presidente» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002018]

[1.7.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/538
Deliberazione n. 1547 del 30 novembre 2001, del Consiglio di amministrazione del Centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62 «Istituzione del centro regionale incremento ippico»;

Considerato che l'articolo 10, comma 3, della succitata legge regionale prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale delle deliberazioni del bilancio di previsione e relative variazioni;

Viste le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 1547 del 30 novembre 2001 del C.d.A. del Centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002»;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8652 del 9 aprile 2002, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico contabili all'approvazione della stessa;

Vista la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 1547 del 30 novembre 2001 del C.d.A. del Centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «bilancio di previsione per l'esercizio, finanziario 2002» di cui all'allegato «A», che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002019]

[1.7.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/539
Decreto n. 179 del 31 ottobre 2001 adottato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro concernente «III variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 7, secondo comma del regolamento dell'Agenzia regionale per il lavoro approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2000, n. 6/49790;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 179 del 31 ottobre 2001 concernente «la III variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8648 del 9 aprile 2002 ha accertato la piena legittimità dell'atto del Direttore dell'Agenzia attestando che non sussistono impedimenti all'approvazione dello stesso;

Vista la relazione della I Commissione Consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare il decreto n. 179 del 31 ottobre 2001 adottato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro concernente «III variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finan-

ziario 2001» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis) (1).

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR20020110]

[5.3.2]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/540

Risoluzione concernente le determinazioni in merito al recupero ambientale della cava sita in via Noce a Zocco di Erbusco (BS)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Considerato che la VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile» ha ricevuto in audizione in data 14 marzo 2002 il Comitato antidiscarica di via Noce – frazione Zocco di Erbusco (BS) in merito ad una richiesta di autorizzazione regionale per attività di recupero ambientale della cava sita nella località di cui sopra, mediante realizzazione di discarica tipo II B;

Preso atto che in tale occasione il Comitato anche mediante deposito di documentazione ha esposto quanto segue:

1) previsione da parte del vigente piano cave di Brescia, settore sabbia e ghiaia, del recupero produttivo agricolo della cava in questione con riempimento al piano campagna esclusivamente con materiali inerti propriamente detti;

2) riferimento alle disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale in merito ai requisiti per la realizzazione di nuove attività estrattive e/o discariche;

3) esistenza di convenzione tra il comune e le ditte Bregoli, indi Zocco s.r.l., relativa al conferimento di rifiuti ritenuti non solo inerti ma anche solidi urbani ed assimilabili, potenzialmente pericolosi;

4) collocazione della discarica sopra falda acquifera cui attingono gli acquedotti dei comuni limitrofi;

5) dannosità ambientale e d'immagine indotta dall'intervento nei confronti del territorio della Franciacorta, a significativa vocazione vitivinicola e della specifica realtà economico produttiva, rientrando il comune di Erbusco in zone denominate DOC e DOCG;

Tenuto conto che, a seguito delle questioni esposte, la VI Commissione ha ritenuto necessario un sopralluogo ed incontri con l'amministrazione comunale di Erbusco e le locali realtà economico-produttive, effettuato in data 27 marzo 2002, congiuntamente con la V Commissione «Territorio»;

Considerato che nella suddetta occasione da parte dell'amministrazione comunale è stata smentita la possibilità di riempimento mediante rifiuti diversi dagli inerti;

Preso atto che, sempre in tale occasione, gli Assessori provinciali all'Ecologia ed al coordinamento del territorio hanno manifestato parere contrario ad ipotesi di recupero mediante riempimento con rifiuti diversi dagli inerti;

Vista la comunicazione della Zocco s.r.l. in data 18 marzo 2002 con cui si richiede la sospensione dell'iter autorizzativo in relazione a sostanziali modifiche in corso di predisposizione sul progetto di intervento;

Udita la relazione della VI Commissione che, a seguito del sopralluogo e degli incontri effettuati, ha preso atto della pregevole vocazione vitivinicola della zona meritevole di particolare tutela sia ambientale che economica;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera
di impegnare la Giunta regionale

1) ad assicurare il recupero produttivo agricolo della cava in questione previsto dagli strumenti pianificatori vigenti in materia di attività estrattive;

2) ad assumere iniziative d'intesa con l'amministrazione provinciale e l'amministrazione comunale, nel rispetto delle reciproche competenze, per individuare progetti alternativi

all'attuale compatibili con un recupero aderente alla vocazione ambientale ed economico-produttiva della zona.

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR20020111]

[1.8.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/541

Nomina di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti, nel collegio dei Revisori dei Conti dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 «Istituzione dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Viste le candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95, espresso nella seduta del 14 marzo 2002;

Verificato che la nomina di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti, nel Collegio dei Revisori dei conti dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;

Considerato che per le nomine di Tabella C il Consiglio regionale deve procedere con elezione a maggioranza dei tre quinti dei votanti;

Con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 45
- Consiglieri votanti: n. 45
- Quorum funzionale: n. 27
- Schede bianche: n. 2
- Schede nulle: n. 1

Ha ottenuto voti, per la carica di Presidente, il signor:

- BELLINI LUCINI Fabrizio n. voti 39

Hanno ottenuto voti, per la carica di membro effettivo, i signori:

- BERIA Franco n. voti 39
- GALLINA Giuseppe n. voti 38

Hanno ottenuto voti, per la carica di membro supplente, i signori:

- GRANCINI Alberto n. voti 39
- PINI Maria n. voti 36

Delibera

di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF i signori:

- BELLINI LUCINI Fabrizio – nato a Milano il 4 settembre 1955 e residente in via Muzio Clementi n. 9 a Milano – quale Presidente;
- BERIA Franco – nato a Milano il 27 ottobre 1945 e residente in via Sella Nuova n. 23 a Milano – quale componente effettivo;
- GALLINA Giuseppe – nato a Milano l'8 ottobre 1937 e residente in via Tartaglia n. 11 a Milano – quale componente effettivo;
- GRANCINI Alberto – nato a Spirano (BG) l'11 luglio 1945 e residente in via Matteotti n. 48 a Gorgonzola (MI) – quale componente supplente;
- PINI Maria – nata a Goito (MN) il 19 novembre 1960 e residente in via Don L. Martini n. 6 a Goito (MN) – quale componente supplente.

Il presidente: Attilio Fontana
Il consigliere segretario:
Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR20020112]

[1.8.0]

D.c.r. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/542

Designazione di un esperto nella commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in sostituzione di dimissionario (l.r. n. 30/99, art. 35)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/404 del 15 gennaio 2002 con la quale venivano designati due esperti nella commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Preso atto della nota pervenuta in data 12 marzo 2002 con la quale il Sig. Corrado Tomassini, componente designato nella predetta commissione, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Verificato che la designazione di esperti nella commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni di cui alla tabella B allegata alla legge regionale n. 14/95;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione nella predetta commissione del componente dimissionario mediante la designazione di un esperto di comprovata esperienza professionale nell'ambito giuridico amministrativo;

Viste le candidature pervenute;

Con votazione a scrutinio segreto che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 44
- Consiglieri votanti n. 44
- Schede bianche n. 9
- Schede nulle n. 1

Ha ottenuto voti:

- ARCIDIACONO Giuliana voti n. 34

Delibera

di designare, quale esperto nella Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in sostituzione del sig. Corrado Tomassini, dimissionario, la signora:

- ARCIDIACONO Giuliana nata a Milano il 26 novembre 1953 e residente in via S. Pellico n. 1 a Cesano Boscone (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020113]

[2.2.1]

D.P.G.R. 13 GIUGNO 2002 – N. III/53

Direzione Generale opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile – Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Cavaria con Premezzo (VA), ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/8413 del 15 marzo 2002 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo di programma proposto dal comune di Cavaria con Premezzo (VA) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) denominato «Via 1° Maggio – Fraz. Premezzo» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del «Programma di edilizia residenziale pubblica – d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853»;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente piano regolatore del comune di Cavaria con Premezzo;

Considerato che l'approvazione del presente accordo di programma ai sensi del comma 3, art. 5, della l.r. n. 14/93 produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Dato atto che il suddetto accordo in data 8 aprile 2002 è stato formalmente sottoscritto dal delegato del Sindaco del comune di Cavaria con Premezzo, dal Presidente dell'A.L.E.R. di Varese e dall'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile della Regione Lombardia;

Preso altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 del D. lgs. n. 267/2000 la sottoscrizione del Sindaco di Cavaria con Premezzo è stata ratificata dal competente Consiglio Comunale, con deliberazione del 30 aprile 2002, n. 20, esecutiva;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/93 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 – di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, l'accordo di programma proposto dal comune di Cavaria con Premezzo (MI) per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica denominato «Via 1° Maggio – Fraz. Premezzo» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/8413 del 15 marzo 2002 e già sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cavaria con Premezzo;

Art. 2 – di dichiarare ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e successive modificazioni e integrazioni la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma;

Art. 3 – di rendere operativa, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto;

Art. 4 – di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di massima urgenza.

p. Il presidente
l'Assessore alle Opere Pubbliche
Politiche per la Casa e Protezione Civile
Carlo Lio

ALLEGATO «A»

**ACCORDO DI PROGRAMMA
per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14.

Tra

Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)

Comune di Cavaria con Premezzo (in seguito denominato Comune)

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Cavaria con Premezzo (VA) mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «Via 1° Maggio - Fraz. Premezzo» con i contributi di cui al «Programma di edilizia residenziale pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 8 aprile 2002, presso la sede della Regione Lombardia - Via F. Filzi n. 22 - Milano, sono presenti:

per la Regione, l'Assessore pro-tempore Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;

per il Comune, il Sindaco pro-tempore, Gian Mario Mercante;

per l'ALER, il Presidente pro-tempore, Giampietro Colombo,

Premesso che

I) il Consiglio Regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'accordo di programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla citata l.r. 14/93;

II) la Giunta Regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta Regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta Regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3., ha disposto di ammettere il P.R.U. presentato dal comune di Cavaria con Premezzo ed individuato all'allegato «7» della stessa come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di accordo di programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento: A.5.1.1.(1.2.) acquisizione e recupero di immobili;
 - importo finanziamento richiesto: L. 1.500.000.000;
 - soggetto beneficiario: A.L.E.R. di Varese;
- disponendo altresì che la promozione dello stesso accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta Regionale, con deliberazione 18 settembre 2000, n. 7/1159, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «7» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopraccitato allegato «7» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 12.10.2000 l'Assessore pro-tempore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza della delega presi-

denziale anzi citata, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal Comune di Cavaria con Premezzo;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria Tecnica ha provveduto all'istruttoria della relativa documentazione tecnica nel corso delle sedute del 30 ottobre 2000, del 24 maggio 2001 e del 3 ottobre 2001, rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'Accordo di Programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati;

la Segreteria Tecnica ha altresì segnalato la necessità di introdurre alcune modifiche alla bozza di convenzione, allegata alla d.c.c. 23 gennaio 2001, n. 2, risultando pertanto il testo della bozza di convenzione così integrato:

art. 3 - disporre l'inserimento delle parole «nonché la somma di L. 77.269.000 per monetizzazione aree standard» in sostituzione delle parole «nonché la somma di L. 69.179.000 per monetizzazione aree standard»

art. 4 - aggiunta della lett. f) con il seguente testo: «ad assumere l'onere relativo all'impegno di spesa inerente il costo delle opere di urbanizzazione non coperto dai proventi derivanti dalle cessioni immobiliari e dal versamento degli oneri concessori»

ciò al fine di conformare il testo convenzionale alle risultanze della documentazione tecnica integrativa presentata, come risulta dal verbale della seduta della Segreteria Tecnica in data 3 ottobre 2001, in adempimento a quanto rilevato nell'ambito del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, di seguito citato;

X) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta Regionale, con nota del 1 ottobre 2001 Prot. n. Z1.2001.0044122 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cavaria con Premezzo;

XI) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 6 febbraio 2002, ha preso atto:

- del parere favorevole espresso dall'Unità Organizzativa Piani e Programmi urbanistici della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, in ordine alla variante urbanistica;
 - delle modifiche apportate agli artt. 3 e 4 della bozza di convenzione allegata alla d.c.c. 23 gennaio 2001, n. 2, come riferito al precedente punto IX);
 - delle conclusioni istruttorie della Segreteria Tecnica come indicato al precedente punto IX);
- esprimendo all'unanimità parere positivo in ordine alla proposta di A. di P. così riformulata;

XII) la Giunta Regionale, ai sensi della art. 5, comma 2, della l.r. 14/93, con deliberazione del 15 marzo 2002 n. 7/8413, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XIII) l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l'accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché degli artt. 5 e 6 della l.r. 14/93.

2) Oggetto dell'Accordo di Programma

2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «Via 1° Maggio - Fraz. Premezzo», localizzato in comune di Cavaria con Premezzo (VA) costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

2.2) Contenuti dell'intervento

2.2.a. Descrizione.

Trattasi di intervento di ristrutturazione urbanistica di un comparto di n. 3 unità minime d'intervento (U.M.1 - U.M.2 - U.M.7), costituito da immobili di proprietà comunale, come già individuate dal Piano di Recupero della frazione di Premezzo.

Gli interventi previsti consistono:

- nell'ambito dell'U.M.I. 1, da attuare a cura di Operatore privato previa acquisizione immobiliare, nel recupero di n. 8 alloggi, di n. 2 spazi a destinazione commerciale e nella realizzazione di n. 15 autorimesse interrate, per una volumetria complessiva assegnata di mc 2768;

- nell'ambito dell'U.M. 2, da attuare a cura dell'ALER, previa acquisizione immobiliare, nel recupero di n. 9 alloggi, di n. 1 sala polifunzionale e relativo servizio igienico da trasferire al Comune a lavori ultimati e nella realizzazione di n. 16 autorimesse interrate;

- nell'ambito dell'U.M. 7, da attuare da cura dell'ALER, previa acquisizione immobiliare, nel recupero di n. 6 alloggi e nella realizzazione di n. 6 autorimesse interrate;

per una volumetrica complessiva assegnata (UM2 e UM7) di mc 5002.

- nella formazione di nuova piastra attrezzata da destinare a piazza-gioco e sottostante parcheggio pubblico su area contigua all'U.M. 2 ed all'esistente edificio e.r.p.;

- nella realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del comparto e di adeguamento e miglioramento del reticolo viabilistico.

I contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanziati nella documentazione assunta dal Comune con i seguenti atti:

d.c.c. n. 15 del 31 marzo 2000;

d.g.c. n. 84 del 6 giugno 2000;

d.c.c. n. 2 del 23 gennaio 2001.

2.2.b Quadro Economico.

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia - L.1.500.000.000;

- ALER di Varese - L. 2.451.000.000.

2.2.c Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 7/1159, di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 1985 n. 555 ed al Piano di Recupero del centro storico della Frazione Premezzo approvato con delibera di Consiglio Comunale 17 giugno 1997 n. 24.

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dalla d.c.c. 23 gennaio 2001, n. 2, e relativi allegati, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

3.1) La Regione si impegna:

a) provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

3.2) Il Comune si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma, a ratificare, mediante provvedimento di consiglio Comunale, l'accordo medesimo;

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con ALER ed il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento;

ai sensi dell'articolo 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3.3) ALER si impegna:

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93, a stipulare la convenzione con Comune ed il soggetto privato regolante le modalità attuative dell'intervento;

ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo re-

gionale di cui al punto 2.2.c secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'A. di P., previsto dall'art. 5, terzo comma, della l.r. 14/93, da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato;

a) concludere i suddetti lavori entro e non oltre 24 mesi dalla data di inizio degli stessi.

4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. 14/93, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati da un Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.3) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.4) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando quest'ultimi mediante Commissario ad acta;

4.5) applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

Convocazione: è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

seduta: per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

discussione: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

votazione: la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.1) lett. b);

verbalizzazione: la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed i risultati dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

5) Sanzioni per inadempimento

5.1) Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.4.

5.2) Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli

altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

5.3) Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

6) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.3), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

7) Sottoscrizione ed effetti

7.1) Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 14/93 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato.

7.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

7.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Comunale di Cavaria con Premezzo.

7.4) La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PRU è subordinata al rilascio di concessione edilizia.

7.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nella convenzione approvata con la citata d.c.c. 2/2001.

7.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficianti del finanziamento di cui al punto 2.2.c dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99 ed indicato ai punti 3.3) e 7.1), del presente accordo.

Milano, 8 aprile 2002

L'Assessore della Regione Lombardia

Il Sindaco del Comune di Cavaria con Premezzo

Il Presidente dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese

[BUR20020114]

[2.2.1]

D.P.G.R. 20 GIUGNO 2002 - N. II742

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 dell'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico-telematico»

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la d.g.r. del 5 agosto 1999 n. 6/44661, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 4 ottobre 1999, Serie Ordinaria, n. 40, con la quale è stato promosso l'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico-telematico»;

Visto il d.p.g.r. del 5 ottobre 2000, n. 24270 con il quale, in relazione all'Accordo di programma in oggetto, sono state delegate all'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia le funzioni amministrative attribuite al Presidente della Giunta Regionale dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma», nonché la sottoscrizione dei provvedimenti conseguenti;

Vista la d.g.r. del 24 aprile 2002, n. 7/8870 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma in oggetto;

Rilevato che in data 20 maggio 2002, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il comune di Milano hanno sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, terzo comma della l.r. 14/1993, l'Accordo di programma sottoscritto deve essere approvato dal Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. del 5 agosto 1999, n. 6/44661;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, l'Accordo di programma sottoscritto a Milano in data 20 maggio 2002 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal comune di Milano, finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato «Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico-telematico»;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'assessore alle culture, identità
e autonomie della Lombardia: Ettore A. Albertoni

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14)

per la realizzazione dell'intervento denominato: «Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico-telematico»

tra

il Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, qui rappresentato dal Ministro, Giuliano Urbani;

la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, qui rappresentata dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni e dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Ettore A. Albertoni;

la Provincia di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dall'Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali, Paola Iannace, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di programma dal Presidente della Provincia, Ombretta Colli, con nota n. L1.2002.0006858 del 16 maggio 2002;

il comune di Milano, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, qui rappresentato dall'Assessore alla Cultura e Musei, Salvatore Carrubba, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di programma dal Sindaco, Gabriele Albertini, con atto n. PG 265.450/2002 del 17 maggio 2002 e dall'Assessore al Demanio e Patrimonio, Giancarlo Pagliarini;

premesso che

- a seguito di convenzione, sottoscritta in data 29 luglio 1991, il Comune di Milano ha dato in uso per un periodo di trent'anni, rinnovabile, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in seguito indicato con l'acronimo MBAC, la ex Chiesa di San Giuseppe e Santa Teresa sita a Milano, al n. civico 30 di Via Moscova, al fine di realizzare una sezione decentrata della Biblioteca nazionale Braidense;

- a seguito di convenzione, sottoscritta in data 3 dicembre 1996, tra il MBAC, la Banca Popolare di Milano e l'Associazione Interessi Metropolitani, in seguito indicata con l'acronimo AIM, è stato affidato a quest'ultima il compito di elaborare il progetto della Mediateca della Biblioteca nazionale Braidense, sotto il coordinamento dello stesso MBAC;

- nella convenzione sottoscritta il 30 luglio 1997 con il MBAC e l'AIM, la Regione Lombardia, si è impegnata a contribuire ai costi di progettazione della nuova mediateca;

- dallo sviluppo progettuale è emersa la possibilità di realizzare non solo la «sezione digitale» della Biblioteca nazionale Braidense, ma anche un grande centro di consultazione e di aggiornamento di tutto il sapere disponibile sulle reti informatiche e di quanto viene prodotto dall'editoria elettronica, nonché un luogo di alfabetizzazione continua, con tutor, iniziative di corsi, seminari, incontri ed eventi di grande richiamo. Tutto ciò organicamente inserito nel più ampio contesto bibliotecario regionale, secondo forme e modalità di coordinamento da individuare con le istituzioni bibliotecarie milanesi e lombarde, tenuto anche conto della presenza di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) sul territorio; dovrà essere garantita a tutti gli utilizzatori l'accessibilità - anche in modalità remota - alle informazioni bibliografiche nonché ai documenti (testi e immagini) che tale centro provvederà nel tempo a convertire su supporto digitale. A tale struttura è stata assegnata la denominazione provvisoria di Mediateca di Santa Teresa, di seguito richiamata con «Mediateca»;

- per il completo raggiungimento degli obiettivi sopra riassunti occorreva potenziare e meglio definire l'impegno degli enti pubblici territoriali maggiormente interessati: pertanto è stato inserito il «sostegno progettuale ed economico alla implementazione del sistema telematico della Mediateca di Santa Teresa», tra gli interventi di natura culturale, per la cui realizzazione in data 3 luglio 1998 è stata sottoscritta un'Intesa Preliminare tra la Regione Lombardia e il comune di Milano;

- il giorno 15 marzo 1999 il MBAC ha avviato i lavori di ristrutturazione della ex Chiesa di San Giuseppe e Santa Teresa, sita a Milano in Via Moscovia;

- nella sopraccitata Intesa Preliminare si concordava che si sarebbe data attuazione agli interventi attraverso successivi, specifici atti di concertazione;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 3 marzo 1999, un'Intesa Istituzionale di programma che prevedeva la successiva sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali;

- il MBAC e la Regione hanno sottoscritto, in data 26 maggio 1999, tale Accordo di programma quadro in materia di beni culturali al cui interno è prevista l'attuazione, tra gli altri, dell'intervento denominato «Realizzazione della Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico telematico»;

- per la realizzazione dell'intervento in parola, sia nella scheda attività/intervento ad esso relativa, allegata come parte integrante e sostanziale all'Accordo di programma quadro, che all'art. 6 del medesimo Accordo di programma quadro, è prevista la partecipazione del MBAC, della Provincia e del Comune di Milano, ad un Accordo di programma promosso dalla Regione Lombardia;

- in adempimento a quanto sopra, le parti, al fine di adottare soluzioni e modalità di intervento integrate coerenti, sono pervenute alla determinazione di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;

- conseguentemente, la Regione Lombardia, verificata la volontà delle parti, ha promosso il presente Accordo di programma con d.g.r. del 5 agosto 1999, n. 6/44661 avente per oggetto la promozione dell'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione della Mediateca di Santa Teresa: completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico telematico»;

- il Comitato per l'Accordo di programma, costituito ai sensi dell'art. 3, della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica da esso nominata, ai sensi dell'art. 4, lettera d) della medesima legge regionale, in data 15 aprile 2002 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma;

- la Giunta Regionale della Lombardia con d.g.r. del 24 aprile 2002, n. 7/8870, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;

- la Giunta Comunale del Comune di Milano con deliberazione del 14 maggio 2002, n. 1235, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma;

- tutti gli impegni finanziari qui previsti saranno assunti

dai dirigenti competenti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione dell'intervento descritto al successivo punto 3.

2.2 Il presente Accordo di programma definisce il piano dei finanziamenti, di cui al successivo punto 5.1, nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisati nel cronogramma allegato al presente Accordo sotto la lettera A).

2.3 Il presente Accordo di programma prevede inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere e degli interventi programmati. Prevede altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

3. Descrizione dell'intervento

3.1 L'intervento complessivo consiste nel recupero e nella rifunzionalizzazione della ex Chiesa di San Giuseppe e Santa Teresa, sita a Milano in Via Moscovia.

Il recupero edilizio dello stabile è un'attività già avviata dal MBAC, che ne curerà il completamento nei tempi dei quali si dà atto nel cronogramma di cui all'allegato A) del presente Accordo di programma; la rifunzionalizzazione dell'edificio, finalizzata alla realizzazione al suo interno della Mediateca, costituisce oggetto specifico di questo accordo tra le parti: in particolare l'implementazione del sistema informatico-telematico, la definizione delle finalità, dei servizi e delle modalità organizzative e gestionali della Mediateca.

3.2 Scopi e finalità della Mediateca.

La Mediateca si propone di promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'accesso alle informazioni e ai saperi attraverso l'apprendimento e l'utilizzo degli strumenti basati sulle tecnologie digitali e multimediali e sulle reti telematiche, dando supporto e facilitando la discussione, il confronto e l'elaborazione di nuove iniziative e tecnologie.

Tra le attività e le funzioni finalizzate a realizzare tale missione generale, si individuano in particolare ma non in via esaustiva le seguenti:

a) la raccolta e la catalogazione di documenti e pubblicazioni disponibili in formato digitale al fine di renderli stabilmente usufruibili e consultabili, anche in un'ottica di recupero, promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale;

b) la funzione di centro di alfabetizzazione informatica nonché di promozione e diffusione delle più avanzate tecnologie di creazione e trasmissione della cultura presso fasce di utenza diverse, caratterizzate da differenti esigenze informative;

c) la realizzazione, eventualmente in collaborazione con biblioteche italiane e straniere, della conversione su supporto digitale di documenti cartacei per favorire la conservazione e la fruizione di quei fondi e di quelle collezioni la cui rarità, antichità o unicità richiede particolare cautela nella consultazione.

La Mediateca dovrà integrarsi - secondo forme e modalità di coordinamento da individuare, oggetto fra l'altro dello studio di fattibilità della BEIC per la cui realizzazione il 22 gennaio 2001 è stato sottoscritto un Accordo di programma da MBAC, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano - con tutte le principali istituzioni bibliotecarie milanesi e lombarde, a titolarità pubblica e privata, già operative o la cui realizzazione sia in corso di programmazione. Questo anche alla luce del fatto che una quota significativa di tali istituzioni è partner attivo di SBN.

3.3 L'intervento sarà realizzato in coerenza con lo Studio per il sistema informatico-telematico, lo Studio biblioteconomico e lo Studio Gestionale della Mediateca di cui agli allegati

ti B), C) ed D), che si intendono condivisi e parti integranti del presente Accordo a titolo di linee guida per assicurare l'implementazione, lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informatico-telematico, nonché il completamento e il funzionamento della Mediateca;

3.4 Le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i soggetti responsabili, sono precisati nel cronogramma allegato al presente Accordo sotto la lettera A).

4. Coordinamento e responsabilità delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento

Fatte salve le diverse attribuzioni di responsabilità per le singole attività eventualmente indicate nel presente Accordo e negli allegati, competono al MBAC la cura, il coordinamento e la responsabilità generale della progettazione e della realizzazione dell'intervento descritto al precedente punto 3 e nel cronogramma di cui all'allegato A).

Nell'esercizio di tali funzioni il MBAC si impegna:

a) a completare il recupero e la rifunzionalizzazione della ex Chiesa di San Giuseppe e Santa Teresa, sita a Milano in Via Moscovia;

b) a realizzare la Mediateca secondo le linee guida recepite nel presente Accordo.

5. Previsioni dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi

5.1 Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, (comprensivo di tasse, imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge) ammonta a 6.822.912,11 euro come meglio descritto ed articolato nella tabella di cui all'allegato F).

5.2 Il finanziamento di tale costo, come risulta dagli impegni richiamati in dettaglio ai punti successivi, è ripartito come indicato nella seguente tabella:

SOGGETTI FINANZIATORI

Anno	MBAC €	Regione Lombardia €	Soggetti privati €	Totale €
1995-1998	3.615.198,30	103.291,38	123.949,66	3.842.439,34
1999	361.519,83			361.519,83
2000	1.028.265,69	41.316,55		1.069.582,24
2001				
2002		1.032.913,80	516.456,90	1.549.370,70
TOTALE	5.004.983,82	1.177.521,73	640.406,56	6.822.912,11

5.3 la Regione:

a) ha già versato all'AIM un contributo per la progettazione, ex l.r. 35/1995, pari a 103.291,38 euro: 51.645,69 euro con d.d.g. del 17 febbraio 1998, n. 704; 36.151,98 euro con d.d.g. del 26 ottobre 1998, n. 5647; 15.493,71 euro con d.d.g. n. 3541 del 23 giugno 1999;

b) ha già impegnato sul Bilancio 2000 la spesa pari a 41.316,55 euro, ex l.r. 35/1995, a titolo di contributo all'AIM (28.921,59 euro, già liquidati a titolo di anticipo con d.d.g. del 22 novembre 2000, n. 29643) per realizzare:

- lo Studio Gestionale della Mediateca, di cui all'allegato D);

- lo Studio del sistema info - telematico, di cui all'Allegato B);

- lo studio di linee guida per servizi multimediali;

c) si impegna ad erogare, a valere sul Bilancio del 2002 e secondo le modalità definite nello schema di convenzione di cui all'Allegato E), da stipularsi con il MBAC, un finanziamento complessivo di 1.549.370,70 euro (1.032.913,80 euro, ex l.r. 31/1996 - «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 34/1978» - e 516.456,90 euro messi a disposizione, a titolo di contributo, dalla Fondazione Cariplo, per il tramite della Regione Lombardia, per l'implementazione del sistema informatico-telematico della Mediateca);

d) conferma gli impegni, assunti all'art. 5, comma 4. dell'Accordo di Programma Quadro già citato in premessa:

- garantire in ogni caso con risorse proprie la copertura di quella parte dei finanziamenti posti a carico dei soggetti non istituzionali;

- individuare altre forme volte ad assicurare la necessarie coperture finanziarie previste a proprio carico nel presente Accordo, nell'ipotesi in cui, al momento dell'impegno, la fonte di finanziamento qui prevista non fosse attivabile tempestivamente, a causa delle vigenti disposizioni di natura amministrativa e contabile.

5.4 Il MBAC:

a) ha attivato una sponsorizzazione della Banca Popolare di Milano pari a 123.949,66 euro erogati nel 1998 all'AIM per la progettazione della Mediateca;

b) ha stanziato nel Bilancio 1995 un finanziamento pari a 2.065.827,60 euro, ex legge 332/1995;

c) ha stanziato nel Bilancio 1998 un finanziamento pari a 1.032.913,80 euro, ex legge 662/1996 (Gioco del Lotto) - Programmazione 1998/2000;

d) ha stanziato nel Bilancio 1999 un finanziamento pari a 361.519,83 euro, ex legge 662/1996 o altra fonte individuata in conformità all'art. 5, comma 4 del sopra citato Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, per lavori edili e impiantistica;

e) ha stanziato nel Bilancio 2000 un finanziamento pari a 981.268,11 euro, ex legge 662/1996 - Programmazione 1998-2000, per lavori edili, impiantistica, arredi ed illuminazione;

f) ha impegnato nel Bilancio 2000 un finanziamento pari a 21.691,19 euro, ex legge 513/1999, per la realizzazione dello Studio biblioteconomico della Mediateca di cui all'allegato C);

g) ha stanziato sul Bilancio 1994 un finanziamento pari a 516.456,90 euro, ex legge 222/1985 e d.P.R. 10 marzo 1998, per lavori edili, impiantistica, arredi ed illuminazione;

h) ha stanziato sul Bilancio 2000 un finanziamento pari a 25.306,39 euro ex legge 662/1996 - Programmazione 1998/2000 - per lavori edili, impiantistica, arredi ed illuminazione;

i) conferma l'impegno assunto all'art. 5, comma 4 del sopra citato Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, ad individuare altre forme volte ad assicurare la necessarie coperture finanziarie previste a proprio carico nel presente Accordo, nell'ipotesi in cui al momento dell'impegno la fonte di finanziamento qui prevista non fosse attivabile tempestivamente, a causa delle vigenti disposizioni di natura amministrativa e contabile.

6. Soggetto giuridico di gestione della Mediateca

6.1 Il MBAC, la Regione Lombardia, il Comune e la Provincia di Milano, concordano nel riconoscere nella fondazione di partecipazione, ipotizzata nello Studio Gestionale di cui all'Allegato D), o in altro soggetto giuridico no-profit appositamente individuato o costituito da soggetti pubblici ed eventualmente anche privati, la soluzione gestionale più indicata per:

- favorire l'integrazione della Mediateca nel panorama culturale e nella rete bibliotecaria milanese e regionale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà;

- ricercare il più alto livello di efficacia ed economicità operativa, tale da consentire, tra gli altri risultati, l'offerta di servizi documentari/multimediali concorrenziali a livello nazionale e internazionale.

Pertanto si impegnano a verificare la possibilità di costituire o aderire ad un soggetto giuridico con le finalità e le caratteristiche sopra indicate, prevedendo all'interno del presente Accordo le azioni di seguito indicate:

a) il MBAC si impegna a sottoporre all'esame del Collegio di Vigilanza una bozza di statuto del soggetto giuridico sopra richiamato, corredata del piano economico - finanziario di gestione, entro otto mesi dalla pubblicazione delle norme attuative dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368;

b) sulla base della proposta di cui al precedente punto a), entro i sei mesi successivi, il Collegio di Vigilanza approva la bozza di statuto del nuovo soggetto giuridico di gestione, corredata del relativo piano economico - finanziario e la invia ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo;

c) i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, interessati a costituire o partecipare al soggetto giuridico di gestione della Mediateca, sottopongono la bozza di statuto di cui al precedente punto b) all'approvazione dei rispettivi organi competenti entro 90 gg. dalla ricezione della stessa. Eventuali modifiche alla bozza di statuto, concordate dagli enti sottoscrittori nelle fasi di approvazione, sono comunicate al Collegio di Vigilanza per presa visione.

6.2 Sino alla eventuale individuazione e/o costituzione e piena operatività del soggetto giuridico di gestione di cui al precedente punto 6.1 il MBAC assume la gestione della Mediateca e tutti gli oneri relativi e la affida direttamente alla Biblioteca nazionale Braidense.

Nell'esercizio di tali funzioni il MBAC si impegna anche, in particolare:

a) a garantire la piena funzionalità della Mediateca orientata al perseguimento degli scopi e delle finalità indicate al precedente punto 3.2, nonché all'erogazione dei servizi ipotizzati negli Allegati B), C) e D);

b) ad assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informatico-telematico, implementato con il finanziamento erogato dalla Regione Lombardia a titolo di contributo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale.

7. Ulteriori obblighi dei contraenti

7.1 Il MBAC e il Comune si impegnano a modificare la convenzione in essere già citata in premessa, relativa all'ex Chiesa di San Giuseppe e Santa Teresa, al fine di rendere possibile l'attuazione in ogni sua parte dell'intervento oggetto del presente Accordo.

7.2 La Regione Lombardia assume la copertura finanziaria dei costi derivanti dall'implementazione, a cura del MBAC, del sistema informatico-telematico, nei limiti indicati al precedente punto 5.3. lettere c) e d): ogni spesa eccedente tali limiti sarà a carico del MBAC.

7.3 Il MBAC, la Regione Lombardia, il Comune e la Provincia di Milano si impegnano a concordare preventivamente i contenuti e le modalità di comunicazioni esterne a mezzo stampa e non, di iniziative seminariali, convegnistiche, editoriali e divulgative che uno o più soggetti intendano realizzare relativamente agli interventi oggetto del presente Accordo di programma, ivi compresi gli studi e gli elaborati realizzati e finanziati nell'ambito dello stesso.

Ogni comunicazione esterna dovrà fare menzione del contributo apportato da ciascun soggetto alla realizzazione dell'intervento.

7.4 L'insieme degli impegni assunti dai contraenti costituisce un unico contesto di obbligazioni alle quali le parti si impegnano ad adempiere secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Accordo di programma.

7.5 La realizzazione solo parziale o il ritardo nell'esecuzione dell'intervento descritto al precedente punto 3 o delle attività ad esso funzionali, precisate nel presente Accordo e nel cronogramma allegato alla lettera A), non potranno comunque determinare il venir meno degli obblighi assunti dalle parti sottoscrittrici, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 11 «Inadempimento degli impegni assunti».

8. Integrazioni e varianti

8.1 I contraenti si riservano la facoltà di integrare, direttamente o attivando opportuni accordi con altri enti, gli impegni finanziari sopra previsti con ulteriori risorse finalizzate all'ampliamento delle opere previste e/o alla realizzazione di opere non indicate nel progetto di massima, ma che si rendessero necessarie a seguito di acquisizione di pareri o di nulla osta vincolanti, o comunque per completare l'intervento.

8.2 Eventuali varianti sostanziali al contenuto del presente Accordo, fatta eccezione per gli aumenti di spesa di cui al successivo punto 8.4, saranno approvate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo punto 9. e comunicate dal suo Presidente, alla Giunta Regionale della Lombardia, nei successivi 15 giorni.

8.3 Ogni integrazione o variante al presente Accordo sarà comunicata al Responsabile dell'intervento, di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro richiamato in premessa e individuato nella scheda - intervento ad esso allegata.

8.4 Le integrazioni degli impegni finanziari, rese necessarie per la copertura di ogni onere aggiuntivo che dovesse insorgere nella realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, sono assunte dal MBAC in piena autonomia, nell'esercizio della responsabilità generale richiamata al precedente punto 4., e comunicate tempestivamente al Presidente del Collegio di Vigilanza.

9. Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di programma

Ferme restando le modalità definite agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'Accordo di Programma Quadro richiamato in premessa, attraverso le quali il MBAC e la Regione Lombardia coordina-

no e vigilano sull'attuazione anche dell'intervento oggetto del presente Accordo e sul rispetto dei reciproci impegni ed obbligazioni, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo è esercitata dal Collegio di Vigilanza, attraverso le modalità definite ai successivi punti 10., 11., 12. e 13.

10. Collegio di vigilanza

10.1 Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 34, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5, lett. g) della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, è costituito: dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, che lo presiede, a tale funzioni delegato dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, con decreto n. 24270 del 5 ottobre 2000; da un rappresentante del MBAC, individuato secondo la normativa vigente; dal Presidente della Provincia di Milano o suo delegato; dal Sindaco del Comune di Milano o suo delegato.

10.2 Nel caso di impossibilità a presenziare dell'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, la riunione è presieduta dal componente anagraficamente più anziano.

10.3 Le riunioni del Collegio di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni che approvino varianti al contenuto dell'Accordo, qualora comportino modifiche sostanziali della destinazione d'uso e/o delle finalità della Mediateca di Santa Teresa e/o l'aumento di impegni finanziari di uno o più dei soggetti sottoscrittori, fatta eccezione per gli aumenti di spesa di cui al precedente punto 8.4, sono adottate dal Collegio all'unanimità dei componenti.

10.4 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite inoltre le seguenti competenze e funzioni:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;

b) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo di programma, concertando le soluzioni idonee alla loro rimozione, adottandole direttamente se possibile e proponendone l'adozione agli organi competenti se necessario;

c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;

e) adottare le integrazioni e varianti al presente Accordo, secondo le modalità indicate ai precedenti punti 8. e 10.3;

f) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;

g) applicare, in caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori degli impegni assunti nel presente Accordo, la procedura di cui al successivo punto 11.

10.5 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 5, comma d) della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

10.6 Della Segreteria Tecnica fa parte di diritto il Responsabile dell'intervento oggetto del presente Accordo, di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro richiamato in premessa, che svolgerà i suoi compiti coordinandosi con la Segreteria Tecnica ed in coerenza con le deliberazioni del Collegio di Vigilanza.

10.7 La specifica individuazione delle forme giuridiche necessarie all'applicazione del presente accordo e le relative scadenze temporali sono affidate al concerto dei Direttori Generali a cui seguiranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, i procedimenti previsti dalle norme.

11. Inadempimento degli impegni assunti

11.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti responsabili dell'attuazione delle attività e degli impegni

previsti nel presente Accordo, non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, esperito ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) riferirne, decorso infruttuosamente il predetto termine, ai Responsabili dell'Accordo di programma quadro, di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, che provvederanno ad attivare le procedure previste agli artt. 9 «Procedimento di conciliazione» e 10 «Inadempimento degli impegni assunti» del medesimo Accordo di programma quadro.

11.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, i quali hanno comunque la facoltà di concludere l'intervento, se possibile, ripartendo tra loro gli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

11.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

12. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 10.4, lettera d), o, successivamente, attraverso le procedure di cui agli artt. 9 e 10 dell'Accordo di programma quadro in materia di beni culturali sopra richiamato, sarà demandata all'Autorità Giudiziarie competente.

13. Verifiche

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte dei soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta da almeno uno dei soggetti sottoscrittori.

14. Sottoscrizione, effetti e durata

14.1 Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, da questi allo scopo delegato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

14.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

14.3 La durata del presente Accordo di programma è stabilita sino al completamento dell'intervento oggetto dell'Accordo di cui al precedente punto 3.

15. Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

A) Cronogramma delle attività funzionali alla realizzazione dell'intervento.

B) Studio per il sistema informatico – telematico della Mediateca di Santa Teresa.

C) Studio biblioteconomico della Mediateca di Santa Teresa

D) Studio Gestionale della Mediateca di Santa Teresa.

E) Schema di convenzione tra MBAC e Regione Lombardia per il finanziamento del sistema informatico – telematico della Mediateca di Santa Teresa.

F) Costi stimati per la realizzazione dell'intervento.

Milano, 20 maggio 2002

Letto, approvato e sottoscritto
Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Il Ministro: *Giuliano Urbani*
Per la Regione Lombardia
Il Presidente: *Roberto Formigoni*

L'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia: *Ettore A. Albertoni*

Per la Provincia di Milano
L'Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali: *Paola Iannace*

Per il Comune di Milano
L'Assessore alla Cultura e Musei: *Salvatore Carrubba*

L'Assessore al Demanio e Patrimonio: *Giancarlo Pagliarini*

Per gli aspetti connessi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del presente Accordo di programma:

Il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria: *Francesco Sicilia*

Il Direttore Generale della Direzione Generale Culture, identità e autonomie della Lombardia: *Pietro Petrarola*

Il Dirigente del Settore Cultura della Provincia di Milano: *Massimo Cecconi*

Il Dirigente del Settore Cultura – Biblioteche del Comune di Milano: *Stefania Jahier*

[BUR20020115] [1.8.0]

**D.P.G.R. 24 GIUGNO 2002 – N. 11970
Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di prendere atto delle designazioni inviate da ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento, secondo il prospetto contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di nominare, quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, i signori:

Componente	Nato/a a	//
1. Agosti Claudio	Melegnano (MI)	19.09.1952
2. Alberti Angela	Milano	03.03.1969
3. Andreini Pier Ugo	Firenze	21.03.1941
4. Bicchocchi Sandro	Colle di Val d'Elsa (SI)	14.08.1970
5. Borghi Renato	Milano	30.10.1948
6. Botta Floriano	Milano	15.03.1938
7. Brambilla Roberto	Casatisma (PV)	15.01.1940
8. Broggi Oreste Danilo	Milano	07.01.1960
9. Castellotti Guido Duccio	Livraga (LO)	25.03.1947
10. Cazzaniga Sergio	Cesano Maderno (MI)	01.08.1947
11. Comolli Mauro	Sartirana Lomellina (PV)	15.06.1960
12. Costa Gianroberto Stefano	Legnano (MI)	01.08.1951
13. Danielli Mauro	Monza (MI)	16.10.1954
14. Ermolli Bruno	Varese	06.03.1939
15. Galardi Guido	Castelnuovo Val di Cecina (PI)	13.01.1950
16. Guaitamacchi Paolo	Milano	22.05.1952
17. Lanfredini Gabriele	Milano	31.08.1922
18. Lesca Carlo Franco Corrado	Milano	13.02.1949
19. Martinengo Gianna	Asti	17.09.1943
20. Migliavacca Bossi Dario	Milano	18.04.1948
21. Panigo Carlo Alberto	Marano Ticino (NO)	11.01.1948
22. Pastore Carlo Giuseppe Antonio	Bollate (MI)	03.09.1946
23. Rotti Claudio Gaudenzio	Torino	15.11.1938
24. Rusconi Clerici Ignazio Carlo Giuseppe	Verbania	01.11.1948
25. Sangalli Carlo Giuseppe Maria	Porlezza (CO)	31.08.1937
26. Sordi Massimo	Milano	12.03.1940
27. Toniolo Edmiro	Rovolon (PD)	31.10.1947
28. Torretta Piero	Nerviano (MI)	05.09.1952
29. Trapolino Alessandro	Napoli	22.05.1941
30. Valli Carlo Edoardo	Renate-Veduggio (MI)	02.09.1936
31. Viganò Erminio Giorgio Maria	Milano	02.12.1941
32. Visconti Dario	Monza (MI)	22.02.1940

3. di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, al Ministero delle Attività Produttive e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020116]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9461
Approvazione deliberazione n. 80 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Regolamento ex art. 18 l. 109/94. Adozione»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle deliberazioni consortili relative ai regolamenti di amministrazione;

Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo statuto consortile;

Visto l'articolo 2 comma 1 della suddetta legge che disciplina alcune tipologie di lavori che richiedono una progettazione ed un controllo dell'esecuzione;

Visto l'articolo 18 della stessa legge che disciplina le modalità di riparto dell'1,5% dell'importo a base di gara di un opera di cui al suindicato articolo 2;

Vista la deliberazione n. 80 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Regolamento ex art. 18 l. 109/94. Adozione»;

Considerato dal dirigente dell'Unità organizzativa proponente, che l'articolo 46 dello statuto consortile prevede la possibilità di disciplinare il funzionamento dell'amministrazione attraverso appositi regolamenti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare la deliberazione n. 80 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Regolamento ex art. 18 l. 109/94. Adozione»; che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto di n. 5 pagine (*omissis*);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020117]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9462
Approvazione deliberazione n. 79 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Statuto consortile. Adozione»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20, comma 3 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l'approvazione degli statuti consortili da parte della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto cui i Consorzi di bonifica della Regione Lombardia devono adeguarsi;

Vista la deliberazione n. 79 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Statuto consortile. Adozione»;

Considerato dal dirigente dell'Unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:

- è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo;

- a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state presentate opposizioni come da comunicazione del Consorzio in atti;

Considerato altresì che la Regione Veneto non si è pronunciata nei termini stabiliti dall'articolo 1 lett. a) dell'intesa interregionale approvata con deliberazione n. 649/2383 del 29 giugno 1978 del Consiglio Regionale Veneto e n. 2/817 del 29 giugno 1978 del Consiglio Regionale Lombardo;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare la deliberazione n. 79 adottata dal Consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova recante per oggetto: «Statuto consortile. Adozione»; che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto di n. 30 pagine (*omissis*);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020118]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9463
Approvazione deliberazione n. 2 ogg. 2 adottata dal Consiglio dei delegati il 26 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) recante per oggetto: «Approvazione nuovo testo di Statuto del Consorzio»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 20, comma 3 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti consortili;

Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto cui i Consorzi di bonifica della Regione Lombardia devono adeguarsi;

Vista la deliberazione n. 2 ogg. 2 adottata dal Consiglio dei delegati il 26 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) recante per oggetto: «Approvazione nuovo testo di statuto del consorzio»;

Considerato dal dirigente dell'Unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:

- è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo;

- a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state presentate opposizioni come da comunicazione del Consorzio in atti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare la deliberazione n. 2 ogg. 2 adottata dal Consiglio dei delegati il 26 giugno 2001 del Consorzio di bonifica Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) recante per oggetto: «Approvazione nuovo testo di statuto del consorzio»; che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto di n. 18 pagine (*omissis*);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020119]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9468
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura p (1.16) «Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti effettuati da imprese agrituristiche» - Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Visto il Reg. CE 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1257/99 e in particolare l'art. 44 relativo alle procedure di modifica dei Piani;

Vista la d.g.r. 724 del 28 luglio 2000 che adotta il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia e attribuisce alla DG Agricoltura le competenze connesse all'attuazione del Piano stesso;

Riferito dal Direttore Generale Agricoltura che è in corso

di predisposizione la revisione del Piano di Sviluppo Rurale, per la quale sono già state avviate consultazioni con i soggetti esterni interessati e con gli uffici della Commissione Europea;

Considerato che la revisione in corso potrebbe comportare modifiche sostanziali alla misura p (1.16) del Piano di Sviluppo Rurale;

Richiamate le disposizioni attuative della misura p (1.16) «Sostegno in conto capitale ai Programmi di investimenti effettuati da imprese Agrituristiche» approvate con d.g.r. 22 novembre 2001, n. 7/2279, ove si prevede un periodo per la presentazione delle domande di contributo dal 28 novembre - 31 dicembre 2000 in prima applicazione e dall'1 gennaio - 30 giugno e dall'1 luglio - 31 dicembre di ogni anno per tutta la durata del Piano;

Constatato che, poiché la globalità delle risorse previste dall'intero PSR sono sufficienti a coprire poco più del 42% delle richieste ammissibili al finanziamento pervenute alla scadenza del 31 dicembre 2001, è necessaria, al fine di non creare inutili aspettative, una sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo sulla misura p (1.16) a far data dal 1° luglio 2002;

Ritenuto pertanto opportuno dai dirigenti proponenti di proporre alla Giunta Regionale la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative alla misura p (1.16) di cui alla d.g.r. 22 novembre 2001, n. 7/2279;

Dato atto dal Direttore Generale che è stata data comunicazione del presente provvedimento nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le Politiche Agricole Regionali, di cui all'art. 7, della l.r. 111/98, svoltosi il giorno 30 maggio 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Recepite le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,

Di sospendere i termini per la presentazione delle domande di contributo sulla misura p (1.16) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 22 novembre 2001, n. 7/2279, a partire dalla data 1 luglio 2002;

2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Moroni

[BUR20020120]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9469

P.S.R. 2000-2006 misura c (1.3) «Formazione:» e misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale». Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Visto il Reg. CE 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1257/99 e in particolare l'art. 44 relativo alle procedure di modifica dei Piani;

Vista la d.g.r. 724 del 28 luglio 2000 che adotta il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia e attribuisce alla D.G. Agricoltura le competenze connesse all'attuazione del Piano stesso;

Riferito dal Direttore Generale Agricoltura che è in corso di predisposizione una revisione del Piano di Sviluppo Rurale, per la quale sono già state avviate consultazioni con gli uffici della Commissione Europea;

Considerato che la revisione in corso potrebbe comportare modifiche sostanziali alle misure c (1.3) e n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale;

Richiamate le disposizioni attuative della misura c (1.3) «Formazione» e della misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», di cui agli allegati 1 e 2 del d.d.g. n. 15406 del 26 giugno 2001, ove si prevede, entro il 30 novembre di ogni anno, la formalizzazione delle iniziative predisposte direttamente dalla Giunta Regionale e dalle Amministrazioni Provinciali ed entro il 31 luglio di ogni anno, la presentazione delle domande di contributo per le attività di livello Regionale e Provinciale a domanda, da realizzarsi entro l'anno successivo;

Ritenuto opportuno dal Dirigente dell'Unità Organizzativa «Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese» dr. Aldo Deias e dal Dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione e Ricerca per le Filiere Agroindustriali» dr. Giorgio Bonalume che, nelle more della revisione del Piano di Sviluppo Rurale, le domande eventualmente pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento siano considerate manifestazioni d'interesse che potranno essere successivamente confermate con le nuove disposizioni attuative scaturite dal Piano di Sviluppo Rurale rivisto;

Considerato che una sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo sulle misure c (1.3) e n (1.14) in vista della loro revisione consentirebbe di utilizzare le risorse assegnate coerentemente con le nuove linee di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale già a partire dall'anno finanziario FEAOG 2003;

Dato atto dal Direttore Generale che è stata data comunicazione del presente provvedimento nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le Politiche Agricole Regionali, di cui all'art. 7, della l.r. 111/98, svoltosi il giorno 30 maggio 2002;

Ritenuto pertanto opportuno dal Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura proporre alla Giunta Regionale la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative alle misure c (1.3) e n (1.14), di cui agli allegati 1 e 2 del d.d.g. n. 15406 del 26 giugno 2001;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Recepite le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,

1. di sospendere i termini per la presentazione delle domande di contributo sulle misure c (1.3) e n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia di cui agli allegati 1 e 2 del d.d.g. n. 15406 del 26 giugno 2001, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande eventualmente pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento siano considerate manifestazioni d'interesse che potranno essere successivamente confermate con le nuove disposizioni attuative scaturite dal Piano di Sviluppo Rurale rivisto;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Moroni

[BUR20020121]

[4.3.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9470

Approvazione delle disposizioni attuative per la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici effettuati da imprese agricole, ai sensi della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la manutenzione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» titolo II capo I «Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario», art. 4, comma 1, lettera (d), «Adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale, nonché ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento o maturazione dei reflui zootecnici»;

Vista la legge regionale 15 dicembre 1993 n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»;

Visto in particolare l'art. 9 della l.r. 37/93 che prevede la concessione di contributi alle imprese agricole singole ed associate che presentino piani finalizzati al perseguimento degli obiettivi enunciati dal sopra citato articolo;

Vista la legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» art. 4 comma 2;

Considerato che è stata notificata alla Commissione Europea la modalità di applicazione dell'aiuto e che la stessa con decisione CE(2002)174 ha dichiarato compatibile con nota, dell'1 febbraio 2002 prot. n. 728;

Ritenuto da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente di proporre l'approvazione della circolare inte-

grata con le indicazioni suggerite dalle C.E., per consentire alle province l'accoglimento delle richieste di finanziamento nei termini previsti nella circolare;

Dato atto che le provincie hanno espresso parere favorevole sulla circolare in questione nell'ambito del «Tavolo Istituzionale per le politiche agricole regionali» ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 11/98, svoltosi il giorno 30 maggio 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni,

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

Delibera

1. di approvare la circolare relativa alle procedure amministrative per l'ottenimento degli aiuti così come da allegato (A) composto di n. 10 fogli che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali ad accogliere le domande di finanziamento nei termini previsti dall'allegata circolare (dal 30 giugno al 30 luglio 2002);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

CIRCOLARE

Disposizioni attuative per la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici, ai sensi della l.r. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»

1. Beneficiari

Le imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.

2. Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento riguardano: gli impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici; essi sono costituiti dal complesso delle strutture immobili, degli apparati meccanici e tecnici atti a maturare e stabilizzare i reflui zootecnici al fine di renderli idonei al riutilizzo agronomico eco-compatibile secondo le seguenti tipologie:

- Strutture di stoccaggio;
- Accessori per la digestione anaerobica;
- Impianti di separazione liquido/solido;
- Impianti di disidratazione e compattazione;
- Platee di accumulo letami;
- Vasche di prestoccaggio;
- Impianti di fitodepurazione.

Spese generali come onorari di liberi professionisti concorrenti fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento comprensivi dell'onere per la predisposizione dei Piani di Utilizzazione Agronomica dei Reflui Zootecnici (PUA/PUAS).

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

- acquisto terreni;
- diritti di produzione;
- lavori di manutenzione ordinaria;
- impianti di depurazione aerobica;
- impiantistica di stoccaggio e di utilizzazione del biogas in caso di recupero energetico;
- acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati;
- investimenti di sostituzione.

3. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti è concesso alle imprese agricole che al momento della concessione (il momento coincide con la data di comunicazione dell'ammissione di finanziamento) del beneficio posseggono i seguenti requisiti:

3.1 possesso di un PUA o PUAS approvato dall'Amministrazione provinciale competente;

3.2 rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, il richiedente deve rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e

benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande, comprovandone il rispetto tramite autocertificazione;

3.3 Sufficiente capacità professionale dell'imprenditore

La capacità professionale è presunta per la persona che abbia esercitato per almeno due anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure, sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali; in quest'ultimo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

4. Entità degli aiuti

Massimale di investimento globale sovvenzionabile così come definito nel P.S.R.:

4.1. Per le piccole imprese agricole che garantiscono il lavoro fino a 0,99 ULU (Unità Lavoro Uomo) pari a 1800 ore/anno, l'investimento massimo ammissibile è pari a € 50.000;

4.2. In tutti gli altri casi l'investimento massimo ammissibile è pari a € 200.000 per le imprese agricole singole o associate.

5. Entità del contributo

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa può essere concesso fino ad un contributo del 35% per le opere e del 20% per le dotazioni.

6. Limiti, divieti e ammissibilità

Gli interventi di cui al punto 2 devono essere dimensionati alla capacità produttiva dell'impresa agricola al momento della presentazione della domanda.

Gli investimenti non devono comportare alcun aumento di produzione nei settori carne bovina, suina, avicola e lattiero caseario, come previsto anche nella misura a - 1.1. del vigente P.S.R.

È fatto divieto di iniziare lavori prima che la domanda di aiuto relativa al presente programma sia stata presentata all'amministrazione provinciale di competenza e comunque prima della concessione del beneficio finanziario.

Non sono ammessi a finanziamento lavori condotti in economia.

7. Strumenti e procedure di attuazione

Annualmente, sulla base della disponibilità finanziaria, la D.G. Agricoltura provvederà, con proprio decreto a stabilire i termini entro cui presentare le domande. Per l'anno 2002 i termini di presentazione delle domande decorrono dal 30 giugno al 30 luglio 2002.

7.1 Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Amministrazione Provinciale nel cui ambito territoriale verranno realizzati gli interventi.

La domanda deve essere predisposta, sotto forma di autocertificazione, come previsto dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», su specifico modulo (allegato n. 1) corredato dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL, completo in ogni sua parte e contenente:

- a. Indicazione delle tipologie dell'intervento, così come dettagliato al punto 2 della presente circolare, per il quale viene chiesto il finanziamento;
- b. Indicazione dei dati catastali (comune, foglio,) relativi ai mappali su cui si intende eseguire le opere;
- c. Impegno al raggiungimento dei requisiti previsti al punto 3 della presente circolare nei tempi stabiliti;

In caso di richiesta presentata da imprese agricole con Partita IVA intestata a più persone, la domanda può essere firmata da uno dei contitolari o dal legale rappresentante.

7.2 Documentazione

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità all'istruttoria, la seguente documentazione:

- a. Copia, su supporto informatico e cartaceo, del Piano di Utilizzazione agronomica P.U.A./P.U.A.S

b. preventivo di spesa;

7.3 Istruttoria delle domande – formazione della graduatoria

Con la presentazione della domanda e l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La fase di istruttoria prevede il trattamento della domanda dalla sua presentazione fino all'inserimento o meno nell'elenco delle richieste ammissibili e non ammissibili e comprende le sotto fasi di seguito elencate.

7.3.1 Controllo tecnico-amministrativo

La Provincia, entro i 60 gg consecutivi dalla presentazione della domanda dovrà procedere all'istruttoria delle istanze; il funzionario istruttore esegue il controllo tecnico amministrativo sul 100% delle domande presentate. Tale controllo consiste nel verificare la completezza della documentazione prevista; l'assunzione degli impegni di cui al punto 7.1.c; il rispetto dei limiti e divieti definiti al punto 6.

La Provincia può ammettere o non ammettere la domanda presentata o richiederne integrazioni e modifiche mantenendo i termini di scadenza previsti. La Provincia utilizzando i dati inseriti nel P.U.A./P.U.A.S redige la graduatoria provinciale delle domande favorevolmente istruite utilizzando il software derivato da «Giara 37».

Si specifica che per le domande già ammesse alla misura 1.1 (a) del P.S.R., su domanda dei richiedenti, le stesse possono essere inserite nella presente forma di finanziamento a titolo di priorità purché le opere o le dotazioni, per le quali si richiede il finanziamento, non siano già state iniziate o acquisite.

La graduatoria viene stilata tramite confronto diretto tra le aziende, tenendo conto delle seguenti variabili:

a. indice derivante dal rapporto tra la SAU complessiva e la SAU situata in zona vulnerabile (ai fini dell'identificazione della vulnerabilità si fa riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 37/93);

b. indice derivante dal rapporto tra il volume o superficie degli stoccaggi prescritti dal P.U.A./P.U.A.S. e quelli presenti in azienda;

c. a parità di punteggio derivante dalla valutazione dei punteggi precedenti, la graduatoria verrà definita con riferimento all'età del richiedente più giovane, titolare – cotitolare – rappresentante legale, che sottoscrive la richiesta.

La graduatoria deve contenere l'indicazione per ogni beneficiario dell'importo totale ammissibile a contributo.

Tramite Raccomandata A.R., la Provincia comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria allegando il relativo verbale e indicando le modalità di ricorso. Independentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà ai sensi della legge 241/90 di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini indicati, la Provincia è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere, al richiedente il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Definita la graduatoria l'Amministrazione Provinciale invia l'elenco alla D.G. Agricoltura, che sulla base di tutti gli elenchi pervenuti, delle risorse disponibili nell'anno di riferimento, e delle modalità di ripartizione successivamente stabilite dalla Giunta Regionale, assegnerà le rispettive risorse.

Al fine di consentire la più efficace programmazione della spesa e conseguente ripartizione della stessa le provincie dovranno comunicare la propria graduatoria entro il mese di settembre del corrente anno alla Direzione Generale Agricoltura.

La Provincia, per le domande finanziabili in base alle risorse assegnate, dà comunicazione al beneficiario, precisando le eventuali prescrizioni e la data ultima per la richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione del programma d'investimento mentre per le domande ammesse, ma non finanziabili, comunica al richiedente che le stesse mantengono validità per un periodo pari a 24 mesi a partire dalla data di notifica dell'esito dell'istruttoria.

Per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto delle indicazioni volumetriche necessarie previste dal PUA-PUAS, è

previsto un periodo di tempo pari a 12 mesi a decorrere dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità a finanziamento del programma di investimento ed è eventualmente ammessa, previa motivata richiesta del beneficiario, la concessione di una sola proroga di sei mesi.

7.3.2 Istruttoria delle domande passibili di finanziamento

A seguito dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione e, per le istanze che saranno oggetto di finanziamento, la Provincia richiederà ai beneficiari, se non già acquisita, il completamento della documentazione occorrente:

1. Progetto delle opere comprensivo di preventivo di spesa redatto e sottoscritto da tecnico progettista abilitato;

2. Preventivi di spesa per acquisto di dotazioni.

Tale documentazione dovrà pervenire, completa ed esaustiva, entro 45 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o notificata, pena la decadenza dell'ammissione al beneficio.

7.3.3 Erogazione anticipi

Il richiedente può chiedere un'anticipazione pari al 20% dell'importo ammissibile, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Provinciale di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata degli interessi di legge, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, la fidejussione deve avere validità per l'intera durata dei lavori, può essere svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo e ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della predetta Amministrazione.

Nel caso di opere edilizie, è necessario che il richiedente presenti la certificazione di inizio lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori.

In alternativa all'anticipazione di cui sopra, può essere autorizzata la concessione di una sola rata di acconto sulla base di uno stato d'avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori, pari ad almeno il 50% e non superiore al 90% del contributo.

8. Liquidazione dei contributi

I beneficiari devono fare richiesta di liquidazione del contributo alla Provincia.

La liquidazione del contributo, a seguito del sopralluogo finale, viene accordata sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanzate relative ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.

9. Accertamenti finali

Al momento dell'accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:

– l'acquisizione dell'autorizzazione al PUA/PUAS e la congruità degli interventi realizzati con il Piano approvato;

– il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d'investimento;

– la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;

– l'acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la procedura del «silenzio assenso» prevista dalla normativa vigente.

Il funzionario che esegue l'accertamento finale non deve coincidere con il funzionario istruttore.

Entro 30 giorni dall'accertamento finale la Provincia provvede all'emissione del provvedimento di liquidazione dei beneficiari.

10. Obblighi e sanzioni

Deve essere mantenuta la destinazione agricola degli investimenti finanziati per almeno 10 anni per le opere, 5 anni per le dotazioni aziendali.

La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è

subordinata la concessione degli aiuti di cui alla presente circolare, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi.

L'impiego degli aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dal programma degli investimenti, comporta il recupero delle somme erogate.

11. Controlli

La Provincia provvede al controllo del 100% delle domande pervenute e al controllo del 100% dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati entro i primi 5 anni dall'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.



ALLEGATO N. 1

Fac-simile di DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Il sottoscritto/a nato a il rappresentante legale/titolare d'impresa denominata ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla circolare regionale della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia;

Dichiara di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti;

Dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare regionale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 3 della circolare regionale;

Dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nella circolare regionale;

Dichiara che i lavori non sono iniziati e/o le dotazioni aziendali non sono state acquistate;

Si impegna al raggiungimento, prima della concessione del beneficio finanziario, dei requisiti previsti al punto 3 della circolare regionale;

Autorizza ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini del controllo da parte degli organi preposti;

Specifica che gli interventi per i quali viene richiesto il contributo consistono in:

Dichiara che gli interventi verranno realizzati nel Comune di foglio mapp.;

Allega fascicolo aziendale aggiornato; Allega copia del PUA/S sia su supporto informatico che cartaceo;

Allega preventivo sintetico di spesa, Si impegna a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;

..... il In fede

Spazio riservato all'autentica di firma (*) (Timbro e firma del funzionario) Estremi di riconoscimento Tipo documento Numero Rilasciato da il * l'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto del modello e degli allegati in causa

[BUR20020122] [5.2.0] D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9471 Approvazione del progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 «Lodi - Borghetto Lodigiano»» (obiettivo gestionale 8.3.2 «Riqualificazione della rete viaria locale e sui nodi critici della viabilità regionale»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
• 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;
• 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2002-2004, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010»;

Vista la d.g.r. 26 ottobre 2001, n. 6533 relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità»;

Dato atto che con nota prot. S1.2001.760 del 17 gennaio 2001 la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 «Lodi - Borghetto Lodigiano»» e le relative progettazioni definitive;

Visto il progetto costituito complessivamente, da n. 33 allegati contrassegnato C);

Visto il verbale della seduta del 7 novembre 2001, del predetto Nucleo di Valutazione, ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il summenzionato parere favorevole del relatore riguardante il predetto progetto;

Visto la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 «Lodi - Borghetto Lodigiano»»;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.698.110,28 per il 2003 ed a € 1.697.593,83 per il 2004, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.03.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004»;

• agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precisato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Visto il parere favorevole n. 12736 del 28 gennaio 2002, con prescrizioni, del Consiglio Regionale dei LL.PP. redatto ai sensi dell'art. 3, comma 93, lettera b) della l.r. n. 1/2000, contrassegnato B);

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Atteso che i sopracitati documenti contrassegnati rispettivamente A), B) e C) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 13 giugno 2002;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 "Lodi - Borghetto Lodigiano"» (obiettivo gestionale 8.3.2 «Riqualificazione della rete viaria locale e sui nodi critici della viabilità regionale») ai sensi della l.r. 31/96 con i relativi allegati contrassegnati A) e C) (*omissis*) (1) della quale costituiscono parte integrante, con le relative prescrizioni del Consiglio regionale dei LL.PP. citate in premessa e contrassegnate B) parte integrante (*omissis*) (1);

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.698.110,28 per il 2003 ed a € 1.697.593,82 per il 2004, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

(1) Gli allegati che si omettono possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio, U.O. Strumenti finanziari integrati.

Allegati che costituiscono parte integrante alla d.g.r. 9471 del 21 giugno 2002

Approvazione del progetto «Riqualificazione della S.S. n. 23 "Lodi - Borghetto Lodigiano"» ai sensi della l.r. 31/96.

A seguito parere espresso dalla Commissione consiliare.

A = Scheda prevista dall'art. 3 - comma IV.

B = Parere n. 12736 del 28 gennaio 2002 del Consiglio Regionale dei LL.PP. (*omissis*).

C = Progetto definitivo:

- C1 Relazione tecnica
- C2 Capitolato speciale d'appalto
- C3 Analisi dei prezzi
- C4 Elenco prezzi
- C5 Computo dei volumi
- C6 Computo metrico estimativo
- C7 Piano parcellare
- C8 Corografia. Scala 1:100.000
- C9 Corografia. Scala 1:10.000
- C10.1 Planimetria Generale. Scala 1:2000 - Tratto da Lodi a Borghetto Lodigiano
- C10.2 Planimetria Generale. Scala 1:2000 - Tratto da Borghetto L. a Confine milanese
- C11 Planimetria della sistemazione idraulica scala 1:2000
- C12.1 Planimetria delle interferenze con sottoservizi. Scala 1:2000. Tratto da Lodi a Borghetto
- C12.2 Planimetria delle interferenze con sottoservizi. Scala 1:2000. Tratto da Borghetto a Confine milanese
- C13.1 Planimetria espropri - tratto da Lodi a Cornegliano Laudense
- C13.2 Planimetria espropri - tratto da Massalengo a Villanova del Sillaro
- C13.3 Planimetria espropri - tratto da Villanova del Sillaro a Borghetto Lodigiano
- C13.4 Planimetria espropri - tratto da Borghetto Lodigiano a Confine Milanese
- C14.1 Planimetria tracciamento
- C14.2 Planimetria tracciamento. Abitato di Motta Vigana
- C14.3 Planimetria tracciamento. Tratto da Villanova del Sillaro a Borghetto Lodigiano

- C14.4 Planimetria tracciamento. Tratto da Borghetto Lodigiano a confine milanese
 - C15.1 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 1 a sez. 63
 - C15.2 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 63 a sez. 123
 - C15.3 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 124 a sez. 127
 - C15.4 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 127 a sez. 136
 - C15.5 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 136 a sez. 151
 - C15.6 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 152 a sez. 167
 - C15.7 Profilo longitudinale. Tratto da sez. 167 a sez. 189
 - C16 Sezioni trasversali
 - C17 Sezione tipo
 - C18 Monografie dei capisaldi
 - C19 Monografia dei vertici
- Totale allegati C): n. 33 (*omissis*)

ALLEGATO A

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. n. 31/96

Riqualificazione della S.P. 23 «Lodi-Borghetto Lodigiano»

Obiettivi e risultati: miglioramento dell'accessibilità viabilistica tra Lodi e il settore sud occidentale del territorio provinciale. L'arteria, costituisce bretella di collegamento fra il capoluogo lodigiano, l'autostrada A21 (casello di Castel S. Giovanni), l'appennino ligure e Genova (A7); costituisce inoltre via d'accesso preferenziale dal quadrante sud occidentale verso l'autostrada A1 (casello di Lodi).

Il progetto prevede l'eliminazione dei punti critici causati dalla insufficiente sezione stradale e la riqualifica del tracciato, ai fini di adeguare la strada ai rilevanti carichi di traffico, migliorare le condizioni di sicurezza, e favorire la percorribilità ciclopedonale.

Risorse impiegate: il costo complessivo delle opere da realizzare è pari a € 6.791.408,22.

La Provincia di Lodi, i Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense, S. Martino in Strada, Massalengo, Villanova Sillaro, Borghetto Lodigiano e Graffignana parteciperanno alla spesa nella misura del 50% per complessive € 3.395.704,11 suddivise nelle seguenti annualità: € 568.102,59 nel 2001 e € 2.827.601,52 nel 2002. La Regione Lombardia provvederà con un contributo pari a € 3.395.704,11, così distribuito: € 1.698.110,28 nell'annualità 2003, € 1.697.593,83 nel 2004.

Soggetto beneficiario del contributo regionale: Provincia di Lodi.

Soggetto responsabile: Provincia di Lodi, soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi.

Localizzazione territoriale: la S.P. 23 è situata nell'area a sud del capoluogo e attraversa i Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense, S. Martino in Strada, Massalengo, Villanova Sillaro, Borghetto Lodigiano, Graffignana.

Durata progetto, attuazione e previsione di spesa:

Il progetto esecutivo verrà redatto entro il 2002.

Data inizio lavori: 1° maggio 2003.

Ultimazione lavori: 30 aprile 2005.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: tramite le strutture regionali ed in particolare l'U.O. Viabilità saranno effettuati i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche di natura tecnica ed economica, sia in corso d'opera che in fase di collaudo.

[BUR20020123]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9484

[3.1.0]

Accreditamento della R.S.A. «Villaggio del Fanciullo» con sede in Vergiate (VA). Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Viste le dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 14 dicembre 2001, n. 7435, con le quali sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano),

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con Comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 8 gennaio 2002, il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale «Villaggio del Fanciullo» con sede in Vergiate (VA), ha richiesto l'accreditamento di n. 25 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali;

Dato atto che l'ente gestore della R.S.A. in oggetto ha stipulato una convenzione con l'amministrazione comunale di Milano, per l'ospitalità di 20 ospiti N.A.P. residenti in Milano e che, come previsto dalla succitata d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761, tale convenzione è stata approvata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 17 gennaio 2002, n. 569, realizzandosi in tal modo l'essenziale requisito di accreditamento previsto dalla d.g.r. medesima;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento: - autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Varese con provvedimento 23 agosto 2001, n. 2317, per n. 45 p.l. per ospiti N.A.P.,

- parere favorevole all'accreditamento, espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Varese con deliberazione 17 gennaio 2002, n. 36,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dall'A.S.L. di Milano città con atto in data 22 febbraio 2002, n. 303,

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 verificati dalla competente A.S.L. di Varese;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Varese,

- che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 41,32 per ospiti N.A.P., al netto del finanziamento regionale;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di € 19,11 giornaliera per ciascun ospite N.A.P.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Visto il d.p.g.r. n. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Villaggio del Fanciullo» con sede in Vergiate (VA), gestita dalla «Fondazione Padre Oreste Cerri O.N.L.U.S.», per n. 25 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali, dei quali n. 20 posti, corrispondenti all'80% del numero globale, riservati ad ospiti provenienti da Milano, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Milano ed autorizzata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 17 gennaio 2002, n. 569;

2) di stabilire che le prestazioni erogate con riferimento ai 20 posti letto aggiuntivi, potranno essere remunerate esclusivamente in quanto rivolte a cittadini residenti nel comune di Milano;

3) di riconoscere la tariffa di € 19,11 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Varese;

4) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Varese le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente la A.S.L. di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alla stessa in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020124]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9485

[3.1.0]

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa di Riposo G. B. Valotti», con sede in Isorella (BS) - Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Viste le dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 14 dicembre 2001, n. 7435, con le quali sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfer-

mate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano),

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con Comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Dato atto che la Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa di Riposo G.B. Valotti» con sede in Isorella (BS) è già accreditata e con d.g.r. 2 agosto 2001, n. 5908 l'accreditamento è stato confermato per n. 30 posti letto per ospiti N.A.T. e n. 5 per ospiti N.A.P.;

Rilevato che, in data 12 febbraio 2002 il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa di Riposo G. B. Valotti» con sede in Isorella (BS) ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento relativamente a n. 5 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione pluriennale al funzionamento ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Pavia con provvedimento 30 gennaio 2002, n. 204, per n. 40 posti letto per ospiti N.A.T.,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Brescia con atto del 6 marzo 2002, n. 176, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il 20 marzo 2001,

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Brescia;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Brescia,

- che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione dei 5 posti letto con finanziamenti ex art. 20 l. 67/88, con accordo quadro programma Governo - Regione 3 marzo 1999,

- che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, è pari a € 31,56 sia per gli ospiti N.A.T. che per gli ospiti N.A.P.;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto rientrante in una delle condizioni previste dalla citata d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di € 19,11 per gli ospiti N.A.P.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 5 ospiti N.A.P. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del

presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa di Riposo G.B. Valotti» con sede in Isorella (BS), per ulteriori n. 5 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali alla tariffa di 19.11 giornaliera, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Brescia;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico degli ulteriori 5 ospiti N.A.P. dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infra-regionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020125]

[3.1.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9487

Modifica del volume di prestazioni dell'Istituto di Riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/78, «Associazione nazionale Famiglie ANFASS», con sede in Milano - via C. Bazzi n. 68

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001 n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a);

Vista la d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001 ad oggetto «Progr. per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;

Preso atto che il Legale Rappresentante dell'Associazione nazionale Famiglie ANFASS», con sede in Milano - via C. Bazzi n. 68 che gestisce l'Istituto di Riabilitazione, ivi ubicato, ha richiesto una variazione delle prestazioni ambulatoriali e di degenza diurna già accreditate, così come di seguito specificato:

- degenza diurna giornaliera, tariffa base, da n. 2.750 a n. 2.100,

- trattamenti ambulatoriali individuali, da n. 11.768 a 13.015 annui,

- trattamenti ambulatoriali di gruppo da 2.100 a 1.699 annui;

Preso atto che la competente Azienda Sanitaria Locale di Milano Città, di ubicazione della struttura, ha espresso parere favorevole in merito alla variazione con deliberazione n. 584 del 2 maggio 2002, pervenuta alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 10 maggio 2002, dando atto che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi;

Ritenuto pertanto di poter accogliere, visto quanto sopra espresso, l'istanza di modifica delle prestazioni accreditate presso l'Istituto di Riabilitazione in oggetto, in conformità a quanto previsto dalla citata d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- di modificare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il volume delle prestazioni ambulatoriali e le degenze diurne presso l'Istituto di Riabilitazione ex art. 26 n. 833/78, «Associazione nazionale Famiglie ANFASS», con sede in Milano - via C. Bazzi n. 68, nel modo seguente:

- degenza diurna giornaliera, tariffa base, da n. 2.750 a n. 2.100,
- trattamenti ambulatoriali individuali, da n. 11.768 a 13.015 annui,

- trattamenti ambulatoriali di gruppo da 2.100 a 1.699 annui;

- di riconoscere per le prestazioni erogate, le tariffe stabilite con d.g.r. n. 3130 del 19 gennaio 2001: € 57,64 (L. 111.600) per la degenza diurna base, € 33,88 (L. 65.600) per i trattamenti ambulatoriali individuali e € 14,51 (L. 28.100) per i trattamenti ambulatoriali di gruppo, precisando che dalla variazione di volumi accreditati non deriva alcun maggiore onere;

- di provvedere alla comunicazione del presente atto all'ente interessato nonché all'A.S.L. territorialmente competente;

- di provvedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare;

- di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020126]

[4.5.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9496

Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35: «Interventi regionali per le imprese minori» - Rettifica allegato 2 della dgr 7/7469 del 21 dicembre 2001, Misure INTEC 7 e ICT 1 New Economy

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35, «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 7;

Richiamate le deliberazioni di giunta regionale:

- del 21 dicembre 2001, n. 7/7469 con oggetto: «Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori». Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli art. 2 lett. b) e c), art. 6 lett. a), c) e d), art. 7, art. 8 e art. 9», in particolare l'allegato 2, Misura INTEC 7 e Misura ICT 1 New Economy;

- del 27 dicembre 2001, n. 7/7662 con oggetto: «Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori». Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli art. 2 lett. b). Integrazione alla d.g.r. n. 7/7469 del 21 dicembre 2001»;

Ravvisata l'opportunità, relativamente all'allegato 2 della dgr n. 7/7469, per la parte relativa alla Misura INTEC 7 e alla Misura ICT 1 New Economy:

- di prevedere, d'intesa con Finlombarda spa, le modalità

di presentazione on-line dei progetti per le domande di contributo relative ai finanziamenti agevolati previsti dalla legge regionale 35/96, articolo 7, individuati, nell'allegato 2 della richiamata dgr 7/7469 del 21 dicembre 2001, «Misura INTEC 7», e «Misura ICT 1 New Economy», il sito web della Regione Lombardia;

- di prevedere, d'intesa con Finlombarda spa, che la valutazione di ammissibilità delle domande per una miglior coerenza e congruità con le modalità previste per le altre misure, non venga formulata nel Comitato Tecnico costituito da dirigenti delle competenti Direzioni Generali e da un Funzionario di Finlombarda spa, ma sia definita con apposito provvedimento del dirigente competente, dopo aver acquisito l'eventuale parere tecnico espresso dal soggetto valutatore, individuato tramite apposita gara, e dopo aver acquisito altresì, il parere da parte di Finlombarda S.p.A.;

- di rettificare, d'intesa con Finlombarda spa, le parti del bando contenenti imprecisioni afferenti alle caratteristiche del finanziamento, confermando che trattasi di finanziamenti a medio termine a valere sul fondo di rotazione, di cui all'art. 7 della citata l.r. 35/96, gestito da Finlombarda S.p.A.;

Considerata l'opportunità di revocare la parte relativa alla Misura INTEC 7 di cui all'allegato 2 della richiamata d.g.r. 7/7469 del 21 dicembre 2001, sostituendola con il testo coordinato, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente le rettifiche alle parti del bando contenenti imprecisioni relative alle caratteristiche del finanziamento, così come specificato al punto precedente, confermando nel contempo quanto già approvato nei precedenti provvedimenti sopra richiamati, in particolare, l'entrata in vigore degli stessi ed i criteri di attuazione delle diverse misure di finanziamento;

Considerato che relativamente alla Misura ICT 1 New Economy è emersa, altresì, la necessità di stralciare il riferimento al Reg. Ce 70/2001 erroneamente inserito, la cui applicazione è incompatibile con la possibilità di ammettere spese pregresse al momento della presentazione della domanda, spese generali e spese relative alla formazione;

Ritenuto quindi di modificare il bando relativo alla misura ICT 1 New Economy, sostituendola con il testo coordinato, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente le rettifiche alle parti del bando contenenti imprecisioni relative alle caratteristiche del finanziamento, nonché lo stralcio dal bando del riferimento al Reg. CE 70/2001 e di stabilire che lo stesso sarà nuovamente pubblicato consentendo la presentazione delle domande a decorrere dal 90° giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 123/98;

Considerato che il presente atto rispetta le indicazioni degli obiettivi gestionali individuati nel Programma Regionale di Sviluppo 3.8.1 e con il D.P.E.F.R. 2002-2004;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di rettificare, per quanto in premessa, l'allegato 2 della dgr 7/7469 del 21 dicembre 2001, per la parte relativa alla Misura INTEC 7, sostituendola con il testo coordinato, comprendente le rettifiche alle imprecisioni afferenti alle caratteristiche del finanziamento, esplicitate nella premessa e che qui si intendono richiamate, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di confermare, per la parte relativa alla Misura INTEC 7, quanto approvato nei precedenti provvedimenti - dd.g.r. del 21 dicembre 2001, n. 7/7469 e del 27 dicembre 2001, n. 7/7662, con particolare riferimento all'entrata in vigore degli stessi provvedimenti e all'aggiornamento dei criteri di attuazione delle diverse misure di finanziamento previste dalla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35;

3) di modificare la misura ICT 1 New Economy, sostituendola con il testo coordinato, comprendente le rettifiche alle imprecisioni afferenti alle caratteristiche del finanziamento, nonché lo stralcio dal bando del riferimento al Reg. CE 70/2001, esplicitati nella premessa e che qui si intendono richiamate, di cui all'allegato 2 della d.g.r. 7469 del 21 dicembre 2001, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di prevedere, per la parte relativa alla Misura ICT 1 New Economy, la presentazione delle domande a decorrere dal 90° giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 123/98;

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO 1

MISURA INTEC 7

Fondo di rotazione per l'innovazione per la realizzazione di progetti innovativi (art. 7)

OBIETTIVI

Finanziamento di progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di prodotti e processi innovativi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e medie imprese.

TIPOLOGIA INTERVENTO

L'intervento proposto deve riguardare:

- attuazione di progetti innovativi che comportino la realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta presente sul mercato italiano, nonché sviluppo di nuove tecnologie produttive realizzate all'interno dell'impresa e correlate alla produzione di nuovi prodotti;

- progetti di innovazione del processo produttivo o che comportino una riorganizzazione del medesimo con conseguenti risultati nella riduzione degli effetti inquinanti derivanti dai cicli di produzione, nonché innovazioni del processo produttivo finalizzate ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità del prodotto e/o che comportino rilevanti riduzioni dei consumi energetici, ovvero una gestione energetica razionale;

- sostegno alle fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca realizzati dall'Unione Europea e dallo Stato al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli strumenti di incentivazione e sviluppo della ricerca attuati dall'Unione Europea e dallo Stato

MODALITÀ DELL'INTERVENTO

Tempi di presentazione

A partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e sul sito Web della Direzione Generale competente), di un estratto del presente provvedimento contenente la descrizione dei requisiti, delle modalità e delle condizioni previste per la concessione dei finanziamenti.

Domanda

L'interessato presenta una domanda secondo l'apposita modulistica, predisposta dalla Struttura competente, che ha valore di dichiarazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante.

La domanda contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del proponente e dell'iniziativa per la quale è chiesto il finanziamento e in particolare:

- relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- piano finanziario dell'intervento con l'indicazione dei costi sostenuti o da sostenere;
- tempi di realizzazione dell'intervento;
- dichiarazione relativa agli aiuti in regime *de minimis* ottenuti da Pubbliche Amministrazioni nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

La domanda, deve essere:

- presentata direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia, Via Pirelli, 12, 20124 Milano o presso gli sportelli di protocollo della Regione che hanno sede in ciascuna Provincia della Lombardia;
- spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'ufficio preposto; in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da recapiti errati, da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.

Il dirigente competente, con apposito provvedimento, indi-

cherà la data dalla quale sarà possibile la presentazione on line delle domande di finanziamento, utilizzando il sito web della Regione Lombardia.

Documentazione da allegare

- Copia degli ultimi 3 bilanci approvati completi delle relazioni; in caso di imprese che siano esonerate dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, va allegata apposita relazione redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi di legge.

Spese ammissibili

- Costi per acquisto, anche in leasing, relativi ad attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica utilizzate per il progetto.

- Costi riguardanti le fasi di ricerca, progettazione, realizzazione del prototipo, sperimentazione e collaudo finale, nonché gli oneri sostenuti in fase di preindustrializzazione del progetto innovativo.

- Costi per il personale impiegato nel progetto.

- Costi per spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione al programma di ricerca della Unione Europea o dello Stato.

- Oneri per le spese generali quantificate forfettariamente nella misura del 30% del costo del personale.

- Costi per trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

- Consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e servizi forniti da consulenti esterni.

- Contratti con Università, Centri di ricerca, Centri di Eccellenza finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto.

Condizioni comprovanti l'ammissibilità delle spese

I progetti presentati devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda. Sono comunque ammissibili le spese sostenute nel corso dei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda e non oltre i 24 mesi successivi.

- Il costo per il personale va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato ai servizi per le attività di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico in rapporto ai dati di bilancio.

In caso di soggetti esonerati dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, va allegata apposita relazione sotto forma di dichiarazione resa ai sensi di legge.

- L'acquisto di beni strumentali e attrezzature è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso l'impresa. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione. Sono ammessi altresì, i canoni di leasing pagati per l'acquisizione di strumentazioni e attrezzature.

- Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze devono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, esser dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato.

- I costi per la consulenza tecnologica e l'acquisizione di conoscenze comprende le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi quali lo svolgimento di ricerche a carattere applicativo, lo studio di metodologie riguardanti i processi produttivi e l'acquisizione e/o l'applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza.

- Nei costi del personale rientrano i compensi per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché gli Amministratori, solo per compensi aggiuntivi rispetto a quelli percepiti come amministratori. In ogni caso l'incarico deve essere attribuito con delibera o apposito atto.

- Le prestazioni ed i servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, legale, ordinaria e le spese di pubblicità.

- Nel forfait delle spese generali rientrano i costi per i ma-

teriali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, quelli di consumo specifico per le attività di ricerca e sviluppo.

Istruttoria

Viene effettuata dalla competente Direzione Generale e verifica:

- la regolarità formale della domanda;
- la tipologia del programma ed il perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- l'ammissibilità e la congruità dei costi sostenuti o da sostenere.

Ai fini del completamento istruttorio, se necessario, gli uffici preposti possono richiedere delucidazioni ad integrazione della domanda presentata.

L'istruttoria è svolta con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo e alla coerenza con gli obiettivi prefissati. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa agli aspetti tecnici e gestionali, la Regione può incaricare società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, individuati con apposite procedure di gara.

Finlombarda spa effettua l'istruttoria finanziaria per valutare la capacità economico-finanziaria di portare a termine il programma, la capacità di sostenere gli sviluppi di mercato, la capacità di rimborsare il prestito.

Modalità dell'istruttoria (valutativa a sportello)

La valutazione delle iniziative ammissibili per la misura **INTEC 7**, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, conformemente alle procedure fissate dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, avviene tramite la procedura valutativa a sportello.

L'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I finanziamenti vengono assegnati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili presso il «Fondo di rotazione per l'innovazione» affidato a Finlombarda spa sulla base di apposito incarico.

La competente Direzione Generale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Direzione generale competente, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, e restituisce ai richiedenti le cui istanze non sono state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, la competente Direzione Generale comunica, almeno sessanta giorni prima, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della direzione Generale competente la data dalla quale è possibile presentare le relative domande.

Condizioni minime di ammissibilità

- Le imprese devono avviare produzioni o servizi non esistenti sul mercato o con caratteristiche innovative delle scelte progettuali, delle soluzioni progettuali o migliorative delle prestazioni funzionali di un prodotto o processo produttivo già esistente.
- Le imprese possono realizzare progetti sui propri processi produttivi, con caratteristiche innovative, finalizzati al miglioramento e all'applicazione della ricerca, anche mediante apporti tecnologici esterni.
- Il programma proposto deve riferirsi alla partecipazione a programmi di ricerca dell'Unione Europea o dello Stato (solo per i programmi che prevedono questa specifica tipologia di intervento).

Durata istruttoria

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la Direzione Generale competente, dopo avere acquisito l'eventuale parere tecnico espresso dal «soggetto valutatore», individuato tramite apposita gara, trasmette la domanda del beneficiario a Finlombarda che provvede ad effettuare l'istruttoria tecnico finanziaria.

Il dirigente della competente Direzione Generale, acquisito il parere da parte di Finlombarda spa, comprensivo della proposta di concessione del finanziamento e del relativo importo del contributo ai fini del calcolo de minimis, emette il provvedimento di concessione dell'intervento regionale indicando le spese ammissibili.

Sulla base del predetto provvedimento l'istituto finanziario

convenzionato, con Finlombarda spa, procede all'istruttoria di sua competenza per l'eventuale conseguente stipula del contratto e per i successivi adempimenti previsti per l'erogazione del finanziamento.

ENTITÀ, LIMITI E CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Contenuti e forme dell'agevolazione

a) contenuti e forme dell'agevolazione:

L'agevolazione consiste in finanziamenti a medio termine a valere su un fondo di rotazione affidato, previa stipula di apposita convenzione, a Finlombarda S.p.A. quale mandataria della regione Lombardia;

Per il finanziamento a medio termine è stabilita una durata fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 di preammortamento;

Per progetti d'investimento si intende un insieme di costi correlati per una stessa finalità. L'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

b) risorse disponibili:

dotazione del «Fondo di rotazione» e gli eventuali stanziamenti annuali previsti nei bilanci della Regione.

c) quantificazione della agevolazione sulle spese ammissibili:

la quota del finanziamento, nella forma di credito a medio termine, non potrà superare il 70% della spesa prevista del complessivo progetto di investimento. Ogni finanziamento sarà erogato per una quota compresa tra il 20% e l'80% a carico del fondo di rotazione e per l'eventuale restante parte con mezzi di istituti di credito convenzionati con Finlombarda S.p.A..

d) ammontare massimo dell'intervento e dell'investimento ammissibile:

l'importo massimo finanziabile è stabilito in Euro 1.549.370,70 per operazione. Il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa non potrà essere inferiore al 50% del tasso di riferimento per le operazioni di durata superiore ai 18 mesi e in vigore all'atto della concessione. Il valore attualizzato dell'agevolazione riconosciuta deve risultare contenuto entro il limite del «de minimis» (Reg. CE 69/2001).

ISPEZIONI E CONTROLLI

L'amministrazione regionale, sia direttamente che tramite soggetti appositamente incaricati, può disporre in qualsiasi momento (e comunque in misura non inferiore al 10% delle domande ammesse) ispezioni e controlli presso il beneficiario, anche con il criterio della scelta a campione, sui programmi e sulle spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento. Tali verifiche possono essere attuate dal momento dell'istruttoria e per un periodo di 5 anni successivamente alla erogazione del finanziamento

Tempi di realizzazione

Il programma deve essere realizzato non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Revoche dei benefici e sanzioni

Con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, il finanziamento viene revocato, parzialmente o interamente, e, se già erogato, dovrà essere restituito qualora:

- 1) l'istituto finanziario convenzionato con Finlombarda spa non abbia ritenuto di procedere alla stipula del contratto e pertanto non abbia erogato il finanziamento,
- 2) il programma non sia stato realizzato entro i termini di cui al punto precedente;
- 3) la realizzazione non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- 4) il progetto oggetto del finanziamento sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso;
- 5) siano riscontrate irregolarità in sede di verifica e controllo e/o assenza di uno o più requisiti e/o documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La restituzione di quanto indebitamente percepito avviene con le modalità ed i tempi indicati nel decreto sopra citato, e

comunque per un importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di erogazione del finanziamento.

In caso di revoca disposta ai sensi del precedente punto 4, è applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma, indicata nel provvedimento di revoca, doppia, nel caso di irregolarità, quadrupla nel caso di insussistenza di condizioni o di requisiti, dell'importo del finanziamento indebitamente percepito, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente.

ALLEGATO 2

MISURA ICT1 New Economy

Fondo di rotazione a sostegno dell'introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva (art. 7 comma 1 lett. C bis)

OBIETTIVI

Finanziamento di progetti di sviluppo aziendale finalizzati all'introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva in rete.

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e medie imprese e imprese artigiane.

TIPOLOGIA INTERVENTO

Sono agevolabili i progetti che abbiano come finalità un utilizzo innovativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed intendano realizzare una presenza dell'impresa su internet volta al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- garantire la possibilità di realizzare transazioni commerciali on-line (e-commerce in senso stretto) B2B (business to business) e/o B2C (business to consumer), supportate da tutti i relativi aspetti logistico/organizzativi (pagamenti sicuri, controllo qualitativo del processo etc.);
- sviluppare l'integrazione relazionale orizzontale e verticale con fornitori, clienti, banche, consumatori finali per un miglioramento sensibile di tutta la catena produttiva/distributiva e, in definitiva, della qualità globale del prodotto/servizio offerto (e-business in senso lato, realizzabile anche con sistemi integrati di intranet/extranet);
- promuovere l'offerta di servizi innovativi on-line presso consumatori finali o altre imprese garantendo tutti gli aspetti relativi al supporto logistico/organizzativo.

MODALITÀ DELL'INTERVENTO

Tempi di presentazione della domanda

A partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e sul sito Web della Direzione Generale competente), di un estratto del presente provvedimento contenente la descrizione dei requisiti, delle modalità e delle condizioni previste per la concessione dei finanziamenti.

Domanda

L'interessato presenta una domanda secondo l'apposita modulistica, predisposta dalla Struttura competente, che ha valore di dichiarazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante.

La domanda contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del proponente e dell'iniziativa per la quale è chiesto il finanziamento e in particolare:

- relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- piano finanziario dell'intervento con l'indicazione dei costi sostenuti o da sostenere;
- tempi di realizzazione dell'intervento;
- dichiarazione relativa agli aiuti in regime «de minimis» ottenuti da pubbliche amministrazioni nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

La domanda, deve essere:

- presentata direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia, Via Pirelli, 12, 20124 Milano o presso gli sportelli di protocollo della Regione presso gli STER che hanno sede in ciascuna Provincia della Lombardia;

- spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'ufficio preposto; in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da recapiti errati, da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.

Il dirigente competente, con apposito provvedimento, indicherà la data e le modalità di presentazione on line dei progetti, utilizzando il sito web della Regione Lombardia.

Documentazione da allegare

- Copia degli ultimi 3 bilanci approvati completi delle relazioni; in caso di imprese che siano esonerate dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, va allegata apposita relazione redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi di legge.

- Business plan.

Spese ammissibili

- Costi per acquisto, anche in leasing, e installazione attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica (hardware e software) necessaria alla gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.
- Costi per l'acquisto di infrastrutture di rete e collegamenti (quest'ultimi per un anno a partire dall'approvazione del progetto).
- Costi per il personale impiegato nel progetto.
- Costi di formazione del personale.
- Oneri per le spese generali quantificate forfettariamente nella misura del 20% del costo del personale.
- Costi per trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.
- Consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e servizi forniti da consulenti esterni.

Condizioni comprovanti l'ammissibilità delle spese

I progetti presentati devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda. Sono comunque ammissibili le spese sostenute nel corso dei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda e non oltre i 18 mesi successivi.

- Il costo per il personale va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato ai servizi per le attività di ricerca e sviluppo, in rapporto ai dati di bilancio.

In caso di soggetti esonerati dalla redazione del bilancio o che redigano lo stesso in forma abbreviata, va allegata apposita relazione sotto forma di dichiarazione resa ai sensi di legge.

- L'acquisto di beni strumentali e attrezzature è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso l'impresa. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione. Sono ammessi altresì, i canoni di leasing pagati per l'acquisizione di strumentazioni e attrezzature.

- Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze devono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali.

- I costi per le consulenze tecnologiche e l'acquisizione di conoscenze comprendono le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi quali lo svolgimento di ricerche a carattere applicativo, lo studio di metodologie riguardanti i processi produttivi e l'acquisizione e/o l'applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza.

- Nei costi del personale rientrano i compensi per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché gli Amministratori, solo per compensi aggiuntivi rispetto a quelli percepiti come amministratori. In ogni caso l'incarico deve essere attribuito con delibera o apposito atto.

- Le prestazioni ed i servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, legale, ordinaria e le spese di pubblicità.

- Nel forfait delle spese generali rientrano i costi per i ma-

teriali di consumo specifico per le attività di ricerca, installazione e sviluppo.

Istruttoria

Viene effettuata dalla competente Direzione Generale e verificata:

- la regolarità formale della domanda;
- la tipologia del programma ed il perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- l'ammissibilità e la congruità dei costi sostenuti o da sostenere

Ai fini del completamento istruttorio, se necessario, gli uffici preposti possono richiedere delucidazioni ad integrazione della domanda presentata.

L'istruttoria è svolta con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo e alla coerenza con gli obiettivi prefissati. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa agli aspetti tecnici e gestionali, la Regione può incaricare società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici individuati con apposite procedure di gara.

Finlombarda S.p.A. effettua l'istruttoria finanziaria per valutare la capacità economico-finanziaria di portare a termine il progetto, la capacità di sostenere gli sviluppi di mercato, la capacità di rimborsare il prestito.

Modalità dell'istruttoria (valutativa a sportello)

La valutazione delle iniziative ammissibili per la **misura ICT 1 New Economy**, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, conformemente alle procedure fissate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, avviene tramite la procedura valutativa a sportello.

L'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I finanziamenti vengono assegnati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili presso il «Fondo di rotazione per l'innovazione» affidato a Finlombarda S.p.A. sulla base di apposita convenzione e/o lettera di incarico.

La competente Direzione Generale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (e sul sito web della Direzione generale competente), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, e restituisce ai richiedenti le cui istanze non sono state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, la competente Direzione Generale comunica, almeno sessanta giorni prima, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, (e sul sito web della direzione Generale competente) la data dalla quale è possibile presentare le relative domande.

Condizioni minime di ammissibilità

- Le imprese devono realizzare soluzioni produttive/organizzative che permettano di collocare in rete parte significativa dell'attività imprenditoriale, con caratteristiche innovative delle scelte e delle soluzioni progettuali o significativamente migliorative delle prestazioni di un prodotto o processo produttivo già esistente.
- Le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio o all'Albo Artigiani.

Tempi dell'istruttoria

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la Direzione Generale competente, dopo avere acquisito l'eventuale parere tecnico espresso dal «soggetto valutatore», individuato tramite apposita gara, trasmette la domanda del beneficiario a Finlombarda che provvede ad effettuare l'istruttoria tecnico finanziaria.

Il dirigente della competente direzione generale, acquisito il parere da parte di Finlombarda spa, comprensivo della proposta di concessione del finanziamento e del relativo importo del contributo ai fini del «de minimis» emette il provvedimento di concessione dell'intervento regionale, indicando le spese ammissibili.

Sulla base di predetto provvedimento l'istituto finanziario convenzionato con Finlombarda spa procede all'istruttoria di sua competenza per l'eventuale conseguente stipula del contratto ed ai successivi adempimenti previsti per l'erogazione del finanziamento.

ENTITÀ, LIMITI E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

a) *contenuti e forme dell'agevolazione*: l'agevolazione consiste in finanziamenti a medio termine a valere su un fondo di rotazione affidato, previa stipula di apposita convenzione, a Finlombarda S.p.A. quale mandataria della Regione Lombardia.

Per il finanziamento a medio termine è stabilita una durata fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 di preammortamento;

Per progetti d'investimento si intende un insieme di costi correlati per una stessa finalità. L'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

b) *risorse disponibili*: dotazione del «Fondo di rotazione» e gli eventuali stanziamenti annuali previsti nei bilanci di competenza.

c) *quantificazione della agevolazione sulle spese ammissibili*: la quota del finanziamento, nelle forme di credito a medio termine, non potrà superare il 70% della spesa prevista del complessivo progetto di investimento. Ogni finanziamento sarà erogato per una quota compresa tra il 20% e l'80% a carico del fondo di rotazione e per la eventuale restante parte con mezzi di istituti di credito convenzionati con Finlombarda S.p.A.

d) *ammontare massimo dell'intervento e dell'investimento ammissibile*: l'importo massimo finanziabile è stabilito in EURO 1.549.370,70 per operazione. Il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa non potrà essere inferiore al 50% del tasso di riferimento per le operazioni di durata superiore ai 18 mesi e in vigore all'atto della concessione. Il valore attualizzato dell'agevolazione riconosciuta deve risultare contenuto entro il limite del «de minimis» (Reg. CE 69/2001).

ISPEZIONI E CONTROLLI

L'amministrazione regionale, sia direttamente che tramite soggetti appositamente incaricati, può disporre in qualsiasi momento (e comunque in misura non inferiore al 10% delle domande ammesse) ispezioni e controlli presso il beneficiario, anche con il criterio della scelta a campione, sui programmi e sulle spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento. Tali verifiche possono essere attuate dal momento dell'istruttoria e per un periodo di 5 anni successivamente alla erogazione del finanziamento.

Tempi di realizzazione

Il progetto deve essere realizzato non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Revoche dei benefici e sanzioni

Con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, il finanziamento viene revocato, parzialmente o interamente, e, se già erogato, dovrà essere restituito qualora:

- 1) il programma non sia stato realizzato entro i termini di cui al punto precedente;
- 2) la realizzazione non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- 3) il progetto oggetto del finanziamento sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso;
- 4) siano riscontrate irregolarità in sede di verifica e controllo e/o assenza di uno o più requisiti e/o documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La restituzione di quanto indebitamente percepito avviene con le modalità ed i tempi indicati nel decreto sopra citato, e comunque per un importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di erogazione del finanziamento.

In caso di revoca disposta ai sensi del precedente punto 4, è applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma, indicata nel provvedimento di revoca, doppia, nel caso di irregolarità, quadrupla nel caso di insussistenza di condizioni o di requisiti, dell'importo del finanziamento indebitamente percepito, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente.

[BUR20020127]

[5.3.5]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9497

Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che:

- con la l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, in attuazione del d.lgs. 112/98, sono state tra l'altro delegate alle Province l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano alcune delle operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto;

- con la l.r. 6/01 sono state poste in capo alla Regione Lombardia l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

- per la predisposizione di tali direttive con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 8 giugno 2001, n. 13545 è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale con la partecipazione di rappresentanti delle Province Lombarde e dell'ARPA;

- con d.g.r. 1 ottobre 2001, n. 6281, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;

- con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7851, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;

- con d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale;

Rilevato che dalla valutazione delle risultanze dei lavori del sopracitato gruppo di lavoro compiuta dall'Unità Organizzativa e vagliata dal dirigente stesso emerge quanto segue:

- la delega alle Province delle citate funzioni amministrative avverrà gradualmente secondo un programma temporale;
- le istruttorie relative ad istanze di autorizzazione pervenute sino alla data di decorrenza della delega relativa alla singola tipologia di impianto, saranno comunque concluse dagli uffici regionali;
- le procedure autorizzatorie sono quelle previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e, in particolare, le norme di funzionamento della conferenza sono quelle adottate con d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29874;
- il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia deve comunque essere subordinato alla presentazione, da

parte del soggetto istante, alla Provincia stessa di idonea garanzia fidejussoria predisposta con le modalità previste dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- sulla base del sopracitato programma temporale di delega alle Province, viene delegata, a decorrere dall'1 luglio 2002, la funzione autorizzatoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) che verranno delegate con successivo provvedimento;

- i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 6281/01;

- l'autorizzazione relativa a tale tipologia di impianto deve essere rilasciata dalle Province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

- Le Province trasmettono copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

- i soggetti già titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie dovranno provvedere alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, avente per oggetto: «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie e umane agli Enti Locali» come rettificata ed integrata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle Province per l'espletamento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, deve farsi riferimento all'accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'Unione delle Province Lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Atteso che:

- il presente provvedimento è stato esaminato in data 29 maggio 2002 in sede di Tavolo Tecnico con esito favorevole;

- la Conferenza delle Autonomie, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della l.r. 1/00 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell'ufficio di Presidenza nella seduta del 17 giugno 2002, ha espresso parere favorevole alla assunzione dello stesso provvedimento;

Ritenuto comunque di dover procedere all'approvazione del provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l.r. 1/2000;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento di delega delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di stabilire che in attuazione della l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, a decorrere dall'1 luglio 2002 le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio

delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), sono svolte dalle Provincie territorialmente competenti;

2. di disporre che i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 6281/01;

3. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione per la stessa tipologia di impianto da parte delle Provincie avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

4. di disporre che le istruttorie relative alle istanze di approvazione di progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), presentate entro il 30 giugno 2002, siano ultimate dalle strutture regionali;

5. di disporre che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, i soggetti titolari di autorizzazioni degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie provvedano alla variazione delle stesse a favore dell'amministrazione provinciale territorialmente competente;

6. di disporre che le Provincie trasmettano copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

7. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dai singoli atti autorizzativi sin qui rilasciati agli impianti che effettuano le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, con esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

8. di riservarsi la possibilità di ulteriori determinazioni inerenti a tali autorizzazioni,

9. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che saranno ripartite tra le Provincie con successivo atto;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Schema tipo

SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta con sede legale in (.....), via

Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in (.....), via, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R.....) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi.

Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della proponente riferisce che la ditta con sede legale in (.....), via, ha presentato istanza, in atti provinciali n. ... del...../...../..... ed integrata con nota in atti provinciali n. ... del...../...../....., tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in (.....), via, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € ed è relativo a:

- messa in riserva di mc di rifiuti speciali (non) pericolosi destinati al recupero, pari a €;

- recupero dit/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi, pari a €;

- con nota n. del/..../.... è stato acquisito parere tecnico in merito al progetto dell'impianto espresso da

- la conferenza, tenutasi in data/..../.... ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa, con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

Determina

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta con sede legale in via alla realizzazione di un impianto in (.....), via, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; [nel caso di nuovo impianto]

2. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione; [nel caso di nuovo impianto]

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia (A.R.P.A.) degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia (A.R.P.A.) stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità

ALLEGATO A

tà, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data della dichiarazione di congruità della Provincia (A.R.P.A.) o comunque dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori e che pertanto l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;
10. di determinare in € l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia relativo a:
 - messa in riserva di mc di rifiuti speciali (non) pericolosi destinati al recupero, pari a €;
 - recupero dit/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi, pari a €;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al comune di ed all'A.R.P.A.;
12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

li,

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta:
 Sede legale: (.....) via
 Ubicazione impianto: (.....) via

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di mq, censita al NCTR del comune di al foglio/i ... mappale/i n. ... ed è di [proprietà/affitto];

1.2 La suddetta area ricade in zona «.....», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- recupero (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in contenitori [tipo], posti su al coperto [qualora necessario];

b) messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi effettuata in contenitori [tipo], posti su al coperto [qualora necessario];

c) recupero di [indicare le tipologie dei materiali recuperati] effettuato su area impermeabilizzata, al coperto sotto [tettoia, capannone];

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) mc e t;
- area b) mc e t;
- area c) mc e t;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero [indicare quali] è pari a 00.000 t/anno e a 000 t/die;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	R13	R1	R2	R3	R4	R5	R6
000000	x			x	x		x
000000	x		x				
000000	x				x	x	
000000	x				x		
000000	x				x		
000000	x	x					
000000	x				x	x	x
000000	x	x	x				

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

- rifiuti liquidi - [opzionale]

2.4 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiumi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.5 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve superare il 90% della capacità geometrica del parco serbatoi,

- miscelazione dei rifiuti - [la miscelazione dei rifiuti finalizzata al recupero deve essere esplicitamente autorizzata con la seguente prescrizione]

2.6 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

– ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

– è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

– il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

– deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

– partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;

– esiti delle prove di miscelazione;

– tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

– **oli emulsioni oleose e filtri oli – [opzionale]**

2.7 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

– **pile e accumulatori – [opzionale]**

2.8 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

– **C.F.C. – [opzionale]**

2.9 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

– **lampade, monitor – [opzionale]**

2.10 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

– **messa in riserva di rifiuti pericolosi – [qualora autorizzata quale unica operazione]**

2.11 i rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;

– **prescrizioni obbligatorie -**

2.12 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica [nella relazione tecnica e conseguentemente nell'atto autorizzativo devono essere specificate le norme tecniche di riferimento ove esistenti od in alternativa le specifiche di riutilizzo del materiale ottenuto nonché l'effettiva indicazione del ciclo di riutilizzo di tale materiale];

2.13 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.14 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed

integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.16 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002128]

[4.4.0]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9501

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Attività Produttive ai fini del cofinanziamento della legge 488/92 - Doc. U.P. Obiettivo 2 2000-2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, recante «Disposizioni generali sui Fondi strutturali»;

Vista la Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000/2006 della Regione Lombardia;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2002, n. 7/8602 di approvazione del Complemento di Programmazione del Doc.U.P. Obiettivo 2 della Regione Lombardia anni 2000-2006 come definito nella seduta del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 2 dell'8 marzo 2002;

Preso atto che nell'ambito della Misura 1.1 Incentivi agli investimenti delle imprese, facente parte del sopracitato Complemento di Programmazione, rientra la Sottomisura A: aiuto alle PMI industria, commercio e turismo previsto dalla legge 488/92;

Preso inoltre atto che il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento degli Incentivi alle imprese, è individuato autorità responsabile dell'attuazione della sottomisura 1.1. A, d'intesa con la Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo;

Considerato che per poter attuare la predetta sottomisura A, ai fini del cofinanziamento della legge 488/92, è necessario stipulare apposita convenzione con la Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese Ministero delle Attività Produttive;

Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi

Delibera

– Di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;

– Di incaricare il Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo a sottoscrivere la sopracitata convenzione;

– Di incaricare la Direzione Generale Industria, PMI, Co-

perazione e Turismo a provvedere con successivi provvedimenti alla determinazione delle modalità di attuazione della sottomisura nonché dei relativi costi riferiti all'assistenza tecnica;

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

Convenzione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese per la gestione degli interventi previsti nella sottomisura 1.1. A) Aiuto alle PMI industria, commercio e turismo (cofinanziamento legge n. 488/92) del Doc. U.P. obiettivo 2 (2000-2006)

L'anno 2002, addì.... del mese..... in Milano

TRA

La Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del Doc. U.P. Obiettivo 2 (2000-2006) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione (codice fiscale 80050050154), in persona del Direttore Generale della Direzione Industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo dott. Giorgio Napoli, nato a Baronissi SA il 26 aprile 1941, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. ... del....

E

Il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese, di seguito denominato MAP-DGCII, rappresentato da

PREMESSO CHE

- La Regione, nell'ambito del proprio Doc. U.P. Obiettivo 2 (2000-2006) – Asse 1 Misura 1.1 – ha previsto la sottomisura 1.1. A) «Aiuto alle PMI industria, commercio e turismo previsto dalla legge 488/92»;

- Nel relativo complemento di programmazione è previsto che detta misura è attuata attraverso l'utilizzo della legge 488/92;

- Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa e alle decisioni di seguito elencate:

- regolamento (CE) 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006;

- delibera CIPE 5 agosto 2000 (deliberazione n. 95/2000) che approva il quadro finanziario programmatico relativo alle aree del centro nord (Obiettivo 2) per il periodo 2000-2006;

- decisione C (2001) 2878 del 20 dicembre 2001 di approvazione del Doc. U.P. Obiettivo 2 (2000-2006) per la Regione Lombardia, il relativo complemento di programmazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8602 del 27 marzo 2002.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Normativa di riferimento

La Regione, in esecuzione di quanto previsto nel Doc. U.P. Ob. 2 (2000-2006) e nel Complemento di programmazione, attribuisce al MAP – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, quale amministrazione responsabile della legge 488/92, l'incarico di Soggetto attuatore per la gestione degli interventi previsti nella sottomisura 1.1. A) «Aiuto alle PMI industria, commercio e turismo previsto dalla legge 488/92», secondo i criteri e le modalità definiti nella normativa nazionale di riferimento, in particolare nel decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 3 luglio 2000 e nella circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, nei limiti definiti nella presente convenzione.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

Per le finalità di cui all'art. 2 la Regione, con proprio atto, entro 15 giorni dal termine di invio delle risultanze istruttorie di ciascun bando da parte delle banche concessionarie, individua le risorse da destinare alla graduatoria (ordinaria e/o speciale) della propria Regione.

Art. 4 – Concessione delle agevolazioni

Sulla base delle indicazioni previste dal Doc. U.P. Ob. 2 (2000-2006) e dal CdP, nonché delle risorse assegnate dalla

Regione, il MAP provvede alla selezione delle iniziative cofinanziabili da rendicontare sul Doc. U.P. Ob. 2 (2000-2006) e alla concessione delle agevolazioni.

Art. 5 – Criteri di selezione

Lo scorrimento della graduatoria delle iniziative e la conseguente concessione delle agevolazioni avverrà secondo le modalità previste dalle norme attuative della legge 488/92 e, tenuto conto delle indicazioni del Doc. U.P. Ob. 2 (2000-2006) e del relativo complemento di programmazione.

In sede di prima attuazione le risorse assegnate dal Doc. U.P. dovranno essere utilizzate prioritariamente a favore delle iniziative inserite nella graduatoria di cui al bando n. 11 fino ad esaurimento della stessa per le richieste ammesse e non finanziate, e successivamente a valere sulla graduatoria di cui al bando n. 14, secondo eventuali ulteriori determinazioni operative da parte della Regione.

Art. 6 – Gestione

È di competenza del MAP – DGCII, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla gestione dell'intervento, dalla concessione delle agevolazioni, secondo quanto specificato all'art. 5, alla erogazione delle quote di contributo, ai controlli e ispezioni sulle iniziative, alle eventuali revoche e ogni altro atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge 488/92.

Il MAP si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano in quanto soggetto attuatore delle misure, in particolare per quanto riguarda la promozione, la gestione, il monitoraggio, la certificazione di spesa e il controllo finanziario.

Le suddette attività nonché quelle di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del Docup connesse agli interventi oggetto della presente Convenzione, sono svolte dall'IPI – Istituto per la Promozione Industriale.

Il finanziamento di tali attività è assicurato dalle risorse della Misura di Assistenza tecnica del Docup.

Con apposito atto da stipulare – tra l'Autorità di Gestione del Docup e l'IPI – verranno individuati i contenuti, le modalità, i tempi dell'assistenza tecnica nonché l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare per tali attività.

Si conviene, in particolare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/2001 recante «Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali», che la rendicontazione delle operazioni effettuate, ammissibili a cofinanziamento nell'ambito della sottomisura 1.1 a) del Docup, sia trasmessa su supporto cartaceo e informatico entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, dal MAP-DGCII alla Regione.

Il MAP verificherà, nel contempo, che le rendicontazioni siano conformi all'art. 9 comma 2 par. b del Reg (CE) n. 438/2001 e che le caratteristiche delle imprese finanziate siano corrispondenti alle indicazioni della misura 1.1 sottomisura A) del complemento di programmazione del Doc. U.P. Ob. 2 (2000-2006).

Art. 7 – Erogazione

Per consentire il corretto funzionamento dei meccanismi di erogazione delle agevolazioni e nel rispetto delle norme attuative della legge 488/92, la Regione si impegna ad assicurare il versamento sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi Aree depresse» intestata a Ministero delle Attività Produttive e aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Roma Succursale, di almeno il 40% delle risorse (nazionali, regionali e comunitarie) destinate all'intervento, in base a quanto previsto nell'art. 3 della presente Convenzione, entro il mese successivo all'approvazione della graduatoria.

La restante quota delle risorse (nazionali, regionali e comunitarie) assegnate alla Misura 1.1. sottomisura A sarà versata, dalla Regione al MAP, secondo le modalità previste dall'art. 32 del Regolamento (CE) 1260/99.

A tal Fine la Regione provvederà direttamente affinché le somme relative all'intervento siano versate sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse» intestata a Ministero delle Attività Produttive e aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Roma Succursale.

Art. 8 – Convenzioni con le banche

Le parti concordano, inoltre, che per il pieno rispetto della vigente normativa attuativa della legge 488/92 e per il corretto

ed efficace funzionamento delle relative procedure, sono confermate le vigenti convenzioni fra il Ministero delle Attività Produttive e le banche/società concessionarie anche per quanto riguarda gli interventi e le conseguenti attività di cui alla presente convenzione.

Gli oneri per i compensi da corrispondere alle banche/società per le attività successive alla formazione della graduatoria sono a carico della Regione.

Art. 9 – Commissioni di accertamento di spesa

Gli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo sono effettuati secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della legge 488/92. Delle commissioni di accertamento, nominate dal MAP, farà parte almeno un componente designato dallo stesso MAP ed uno o più componenti designati dalla Regione, in relazione agli investimenti comunicati. Gli oneri per i compensi da corrispondere alle Commissioni sono a carico della Regione.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2008, salvo modifiche che potranno intervenire previo accordo fra le parti.

Per la Regione Per il Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Coordinamento
Incentivi alle Imprese

[BUR20020129]

[5.2.1]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 – N. 7/9504

Attribuzione alle province delle funzioni tecnico-amministrative, già svolte dalla Motorizzazione Civile, concernenti la commissione d'esame per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della l. 264/91, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 – Obiettivo gestionale 8.2.3.1 «Gestione degli aspetti finanziari inerenti il trasferimento delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale e delle risorse finanziarie dedicate agli investimenti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto l'articolo 4, comma 3, lett.g) della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del Trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il programma regionale di Sviluppo – Obiettivo 8.2.3 – avente ad oggetto «Completamento della Riforma del trasporto pubblico locale» ed in particolare l'Obiettivo gestionale 8.2.3.1 «Gestione degli aspetti finanziari inerenti il trasferimento delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale e delle risorse finanziarie dedicate agli investimenti»;

Premesso che il citato art. 5 della l. 264/91 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

Preso atto che l'ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è subordinata al previo pagamento di un diritto di segreteria;

Rilevato che l'art. 4, comma 3, lett. g) della l.r. 22/98 e successive modificazioni ed integrazioni prevede, in particolare, il conferimento mediante delega alle Amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative di cui all'art. 5 della l. 264/91, concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato;

Dato atto in particolare che l'art. 105, comma 3, lett. g) del citato d.lgs. 112/98 ha attribuito alle Amministrazioni provinciali, tra l'altro, le funzioni relative alla gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato;

Richiamata la d.g.r. n. 44862 del 5 agosto 1999 «Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori e navigazione interna»;

Considerato che per quanto riguarda le funzioni attinenti alle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il relativo conferimento, nonché l'attribuzione delle relative risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali era stato subordinato con la citata d.g.r. n. 44862 del 5 agosto 1999 alla stipula di un accordo di programma integrativo, a seguito della definizione del quadro normativo nazionale di riferimento ed all'attribuzione da parte dello Stato delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio della funzione;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 105 del d.lgs. 112/98, in materia di trasporti»;

Richiamato, altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;

Preso atto dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» in materia di motorizzazione, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett.c) del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281;

Rilevato in particolare che l'art. 5 del citato accordo, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni provinciali istituiscono con proprio regolamento le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge 264/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato pertanto che l'accordo in argomento Stato-Regioni-Enti Locali, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» in materia di motorizzazione, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002 tiene luogo dell'accordo di programma integrativo tra la Regione e le Amministrazioni provinciali per il conferimento mediante delega delle funzioni amministrative concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, originariamente previsto dalla citata d.g.r. n. 44862 del 5 agosto 1999;

Considerato che per l'effettivo esercizio delle funzioni conferite è necessario riconoscere alle Amministrazioni provinciali l'introito dei diritti di segreteria connesso all'ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 5, comma 2 della l. 264/91;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di attribuire alle Province le funzioni tecnico-amministrative, già svolte dalla Motorizzazione Civile, concernenti la commissione d'esame per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della l. 264/91, in attuazione all'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002.

2. di riconoscere alle Province, per l'effettivo esercizio delle funzioni tecnico-amministrative relative alla commissione prevista dalla legge 264/91, l'introito dei diritti di segreteria a carico dei candidati a sostenere l'esame di idoneità per il rilascio dell'attestazione professionale per l'esercizio delle attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto.

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020130]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9506

[5.3.4]

Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu campagna 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 7/5661 del 29 luglio 2001 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 2002».

Ritenuto di proseguire, anche per l'anno 2003, nella Campagna di controllo dei gas di scarico, al fine di garantire sul territorio lombardo i benefici ambientali già riscontrati negli anni precedenti e di continuare ad affiancare gli enti locali nell'attuazione della direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici «Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della strada».

Dato atto che la presente Campagna regionale può coincidere con quella prevista all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 285/92 «Nuovo codice della strada», che dispone la revisione degli autoveicoli, comprensiva del controllo dei gas di scarico, entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

Ritenuto, al fine di evitare la sovrapposizione di analoghi adempimenti, che il controllo dei gas di scarico, effettuato in applicazione della normativa statale sopra richiamata, costituisca altresì adempimento alle disposizioni di cui alla Campagna regionale in oggetto.

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione della Motorizzazione Civile i contrassegni «bollino blu», invitando la stessa a rilasciarli per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Ritenuto che alla presente Campagna di controllo dei gas di scarico siano soggetti gli autoveicoli immatricolati dall'1 gennaio 1970 all'1 gennaio 1999, in quanto quelli immatricolati nel corso dello stesso 1999 saranno sottoposti, nell'anno 2003, alla prima revisione prevista dal Nuovo Codice della strada.

Atteso che l'avvenuto controllo dei gas di scarico, effettuato o nell'ambito della «revisione» o nell'ambito della Campagna regionale, deve essere sempre documentato, oltre che dal contrassegno «bollino blu», anche da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati e che qualora, in sede di controllo, non fosse consegnato il «bollino blu», fa testo la certificazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consorzi o società consorziali previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 o il certificato, come sopra descritto, rilasciato dalle officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu».

Ritenuto congruo il corrispettivo di € 9,30 IVA inclusa, quale compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al rilascio del «bollino blu», per il controllo eseguito.

Preso atto dei criteri e delle modalità di controllo dei gas di scarico, predisposti dalla competente Struttura regionale e delle procedure di taratura delle apparecchiature utilizzate dalle officine per il controllo dei medesimi gas di scarico, predisposti dall'ARPA - Agenzia Regionale per l'Ambiente, di cui alla l.r. 6 luglio 1999, n. 16.

Considerato che per una maggiore efficacia della Campa-

gna in oggetto si rende necessario intensificare le verifiche sul rispetto dei suddetti criteri e modalità di controllo dei gas di scarico.

Ritenuto di affidare alla Direzione Generale Sanità, in collaborazione con ARPA, la vigilanza sullo stato di attuazione delle disposizioni dirette al controllo dei gas di scarico.

Preso atto della proficua partecipazione delle Amministrazioni provinciali nella gestione delle Campagne regionali di controllo dei gas di scarico, alle quali viene chiesto di proseguire nell'attività di collaborazione, secondo le modalità finora attuate, al fine di dare continuità all'iniziativa.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre che la Campagna regionale di controllo dei gas di scarico per il 2003 si svolga secondo i criteri e le modalità riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli sia effettuata secondo i criteri e le modalità riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire in € 9,30 IVA inclusa, il compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al rilascio del «bollino blu», per il controllo eseguito;

4. di affidare alla Direzione Generale Sanità, in collaborazione con ARPA, la vigilanza sullo stato di attuazione delle disposizioni dirette al controllo dei gas di scarico;

5. di richiedere alle Province il proseguimento nella collaborazione, per l'anno 2003, nella gestione della presente Campagna di controllo dei gas di scarico, secondo le modalità finora attuate;

6. di demandare ai Sindaci dei comuni lombardi la pubblicizzazione, entro il **1° dicembre 2002**, delle ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico;

7. di comunicare il presente provvedimento alle Province, agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile ed ai Comuni della Regione Lombardia;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO PER L'ANNO 2003

CRITERI E PROCEDURE

1) Sono assoggettati alla campagna di controllo dei gas di scarico per il 2003:

- gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di:

- motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1999;

- motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1999;

- gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 e che abbiano percorso più di 80.000 km.

2) Sono esclusi dalla medesima campagna di controllo gli autoveicoli considerati «storici», come individuati con la circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 - d.c. IV del 27 luglio 1990.

3) Il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55.

4) È indicata al **1° marzo 2003** la data dalla quale gli autoveicoli che abbiano percorso più di 80.000 km, ma che siano stati immatricolati dopo il 1° gennaio 2000, devono effettuare il controllo dei gas di scarico nell'ambito della presente Campagna «bollino blu».

5) È confermata, con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'estensione a tutti i comuni della Regione Lombardia della limitazione della circolazione ai soli autovei-

coli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico, come previsto ai precedenti punti.

6) È confermata altresì la competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa, secondo i criteri individuati dalle medesime Province, alle officine che aderiscono alla Campagna regionale di controllo dei gas di scarico e pertanto alla consegna del «bollino blu», unitamente al certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati, attestanti l'avvenuto controllo.

7) I titolari di autofficine, interessati per la prima volta ad effettuare il controllo dei gas di scarico, ai fini del rilascio del «bollino blu», devono presentare alle Province competenti un'autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con la quale dichiarano:

- di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28 febbraio 1994;
- di essere iscritti alla C.C.I.A.A.;
- di essere iscritti al R.I.A: «sezione meccanica e motoristica» o «Elettrauto» ai sensi della legge 122/92;
- di possedere adeguata attrezzatura per il controllo dei gas di scarico.

8) Sono considerate valide, ai fini della campagna «bollino blu», le verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso dell'anno 2003 sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine la Regione mette a disposizione della Motorizzazione Civile i «bollini blu», invitando la stessa a rilasciarli per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle preposte Autorità.

9) Il controllo dei gas di scarico, effettuato in sede di revisione ai sensi del d.lgs. 285/92, sostituisce, anche per l'anno 2003, quello previsto dalla Campagna regionale «bollino blu».

10) L'avvenuto controllo dei gas di scarico, effettuato o nell'ambito della «revisione» o nell'ambito della Campagna regionale, deve essere sempre documentato, oltre che dal contrassegno «bollino blu», anche da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati e che qualora, in sede di controllo, non fosse consegnato il «bollino blu», faranno testo la certificazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, c. 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 o il certificato, come sopra descritto, rilasciato dalle officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu».

11) Ai fini della presente Campagna «bollino blu», è confermata per un anno, decorrente dall'effettuazione del controllo dei gas di scarico, la validità del controllo medesimo.

12) Le officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu» devono effettuare la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico in conformità alla norma tecnica predisposta dall'ARPA e riportata nell'allegato 2.

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI TARATURA DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI

1. Scopo

Scopo della presente procedura è illustrare le linee generali di una metodologia di taratura per le verifiche delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, come richiesto dalla d.g.r. n. 7/2615 dell'11 dicembre 2000.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le apparecchiature utilizzate dalle officine autorizzate per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai fini del rilascio del «bollino blu» come prescritto dalla d.g.r. n. 7/2615 dell'11 dicembre 2000.

3. Responsabilità

La responsabilità della applicazione della presente procedura è del rappresentante legale della società che rilascia l'attestazione di verifica dei gas di scarico (Bollino Blu); in particolare il rappresentante legale è tenuto a:

- sottoporre a taratura periodica, almeno annuale, gli strumenti utilizzati per le verifiche,
- verificare la corretta compilazione del Libretto Metrologico e dei moduli di registrazione della taratura,
- custodire la documentazione relativa alla strumentazione analitica.

4. Definizioni

4.1 Analizzatore di classe 1

Strumento di misura dei gas di scarico (CO, CO₂, HC, O₂) e del valore lambda e del CO corretto (per via indiretta), per i veicoli le cui emissioni sono controllate da un convertitore catalitico con regolazione a circuito chiuso.

4.2 Analizzatore di classe 2

Strumento di misura dei gas di scarico (CO, CO₂) e del CO corretto (per via indiretta) per i veicoli le cui emissioni non sono controllate da un convertitore catalitico con regolazione a circuito chiuso.

4.3 Errore assoluto massimo ammesso

Valori estremi dell'errore ammesso dalle specifiche.

4.4 Errore relativo massimo ammesso

Rapporto tra l'errore assoluto e il valore vero (convenzionale) della grandezza misurata.

4.5 Gas di zero

Gas puro (N₂) o miscela gassosa (aria) utilizzato per stabilire l'indicazione zero di un analizzatore.

4.6 Libretto Metrologico

Ai fini del presente documento si definisce Libretto Metrologico il registro descritto nell'allegato n. 18 della Circolare 88/1995 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni.

4.7 Verifiche (iniziali, periodiche ed occasionali)

Operazioni di controllo eseguite ai sensi della normativa vigente (Circolare 88/1995 - Aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 del Ministero dei Trasporti) tra le quali è inclusa la taratura.

4.8 Taratura

Operazione mediante la quale si stabiliscono le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura in oggetto, ai fini del presente documento si intende per taratura la rilevazione di punti della curva di taratura mediante l'utilizzo di materiali campione.

4.9 Curva di calibrazione, Verifica valori intermedi

All'interno del Libretto Metrologico descritto nella Circolare 88/1995, per controllo della «curva di calibrazione» (per gli analizzatori di gas di scarico) e per «verifica valori intermedi» (per gli opacimetri), si intende la rilevazione di punti della curva di taratura mediante l'utilizzo di materiali campione.

5. Procedura Operativa

5.1 Premessa

Tutte le officine autorizzate al controllo dei gas di scarico ai fini del rilascio del bollino blu devono corredare gli strumenti (analizzatori di gas di scarico ed opacimetri) del Libretto Metrologico.

Il Libretto Metrologico contiene, oltre alle informazioni «anagrafiche» dello strumento, le schede «guasto» e l'elenco dei laboratori di verifica autorizzati dal costruttore, la lista di controllo delle verifiche (iniziali, periodiche ed occasionali) effettuate.

Le verifiche devono essere eseguite dal costruttore o dai laboratori di verifica dallo stesso autorizzati, secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto prescritto dalla Circolare 88/1995 - Aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 del Ministero dei Trasporti.

I controlli previsti da eseguire nel corso delle verifiche sono quelli riportati nel fac simile del Libretto Metrologico di cui all'allegato 19 della Circolare 88/1995 (fac simile per Analizzatore di Gas di Scarico ed Opacimetro).

All'interno della lista dei controlli previsti per le verifiche iniziali e periodiche di ciascun apparecchio la taratura viene indicata come:

- verifica valori intermedi - per l'Opacimetro;
- curva di calibrazione - per l'Analizzatore.

Ogni qualvolta si esegue un controllo di taratura, occorre aggiungere alla pagina del Libretto Metrologico relativo alla verifica effettuata (lista di controllo), un modulo di registrazione che contenga almeno i campi indicati negli esempi allegati (moduli 1, 2 e 3).

5.2 *Taratura Opacimetro*, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 1.

1. Dopo aver eseguito la verifica dello zero (punto 2 della verifica iniziale, punto 3 della verifica periodica od occasionale) compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, Il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'opacimetro.

2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuno dei tre filtri campione utilizzati (Produttore, Num. Serie, Scadenza Certificato, Coefficiente K, Incertezza).

3. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuno dei tre filtri utilizzati.

4. Calcolare l'errore assoluto.

5. Verificare il superamento o meno dei limiti di accettabilità, che sono:

- Errore assoluto < 0.05 per $K_{ref} < 2.5 m^{-1}$
- Errore assoluto < 0.09 per $K_{ref} > 2.5 m^{-1}$

6. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.

7. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale, punto 4 della verifica periodica od occasionale) sul Libretto Metrologico.

8. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

5.3 *Taratura Analizzatore Classe 1*, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 2.

1. Dopo aver eseguito il punto 2 della verifica iniziale, periodica od occasionale, compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, Il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'analizzatore di Classe 1.

2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuna delle miscele gassose utilizzate (Produttore, Num. Serie, Scadenza Certificato)

3. Trascrivere nel modulo i dati di analisi di ciascun componente di ciascuna miscela utilizzata (Concentrazione, Incertezza di analisi) ed indicare se la formula degli HC della miscela è esano o propano).

4. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuna delle miscele utilizzate e per ciascun componente di dette miscele.

5. Calcolare l'errore assoluto.

6. Calcolare l'errore relativo.

7. Verificare il superamento o meno dei limiti di accettabilità, scegliendo per ciascuna miscela e per ciascun componente il limite di errore, assoluto o relativo, adeguato.

LIMITI PER LA VERIFICA INIZIALE

gas	errore assoluto e.a.	errore relativo e.r.	equilibrio tra e.a. ed e.r.
CO	0.06 (% CO vol)	3%	2 (% CO vol)
CO ₂	0.4 (% CO ₂ vol)	4%	10 (% CO ₂ vol)
HC	12 (ppm _{vol})	5%	240 (ppm _{vol})
O ₂	0.1 (% O ₂ vol)	5%	2 (% O ₂ vol)

LIMITI PER LE VERIFICHE PERIODICHE ED OCCASIONALI

gas	errore assoluto e.a.	errore relativo e.r.	equilibrio tra e.a. ed e.r.
CO	0.06 (% CO _{vol})	5%	1.2 (% CO _{vol})
CO ₂	0.5 (% CO ₂ vol)	5%	10 (% CO ₂ vol)
HC	12 (ppm _{vol})	5%	240 (ppm _{vol})
O ₂	0.1 (% O ₂ vol)	5%	2 (% O ₂ vol)

Quando il valore di concentrazione di targa della miscela di riferimento è maggiore del valore di equilibrio tra Errore Assoluto ed Errore Relativo occorre tenere presente quale valore limite l'Errore Relativo.

Al contrario se il valore di concentrazione di targa della miscela di riferimento è minore del valore di equilibrio tra Errore Assoluto ed Errore Relativo occorre tenere presente quale valore limite l'Errore Assoluto.

8. Per quanto riguarda la lettura di zero ed anche il canale NOx (se presente) fare riferimento, quanto a limiti di accettabilità, al manuale del costruttore.

9. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.

10. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale o periodica ed occasionale) sul Libretto Metrologico.

11. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

5.4 *Taratura Analizzatore Classe 2*, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 3

1. Dopo aver eseguito il punto 2 della verifica iniziale, periodica od occasionale, compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, Il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'analizzatore di Classe 2.

2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuna delle miscele gassose utilizzate (Produttore, Num. Serie, Scadenza Certificato)

3. Trascrivere nel modulo i dati di analisi di ciascun componente di ciascuna miscela utilizzata (Concentrazione, Incertezza di analisi).

4. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuna delle miscele utilizzate e per ciascun componente di dette miscele.

5. Calcolare l'errore assoluto per il canale CO.

6. Calcolare l'errore assoluto per il canale CO₂.

7. Verificare il superamento o meno di limiti di accettabilità.

gas	Limiti di accettabilità sull'errore assoluto
CO	0.1 (%CO vol) per concentrazioni di riferimento < 5 (% CO vol) 0.2 (%CO vol) per concentrazioni di riferimento > 5 (%CO vol)
CO ₂	0.4 (%CO ₂ vol) per concentrazioni di riferimento < 10 (%CO ₂ vol) 0.8 (%CO ₂ vol) per concentrazioni di riferimento > 10 (%CO ₂ vol)

8. Per quanto riguarda la lettura di zero fare riferimento ai limiti di accettabilità indicati nel manuale del costruttore.

9. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.

10. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale o periodica ed occasionale) sul Libretto Metrologico.

11. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

6. Vidimazione

Per le officine che rilasciano il Bollino Blu su autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale e che non sono autorizzate alla revisione periodica degli autoveicoli dalla Motorizzazione Civile, non esiste l'obbligo di fare timbrare dalla Motorizzazione Civile ciascuna pagina del Libretto Metrologico.

7. Riferimenti

• Circolare n. 88 del 22 maggio 1995: d.m. 23 ottobre 1996, n. 628.

Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada

• Circolare n. 112/96 del 7 agosto 1996: Lett. Circ. prot. n. 3997/604 del 6 settembre 1999.

Aggiornamenti alla Circolare 88/1995

• Tabella CUNA NC 005-05 luglio 2000

Caratteristiche degli analizzatori di misura dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione con accensione comandata.

• Tabella CUNA NC 005-11 luglio 2000

Caratteristiche degli apparecchi per l'accertamento dell'opacità delle emissioni dallo scarico dei veicoli in circolazione con motori ad accensione spontanea.

8. Allegati

1 - Modulo 1 di registrazione per la taratura di un opacimetro da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.

2 - Modulo 2 di registrazione per la taratura di un analizzatore per gas di scarico di classe 1, da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.

3 - Modulo 3 di registrazione per la taratura di un analizzatore per gas di scarico di classe 2, da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.

4 - Fac simile del Libretto Metrologico descritto nella Circolare Min. Tras. 88/1995, (pagina 4, verifica Iniziale, e pagg. 5-15, verifiche Periodiche o Occasionali, per Opacimetro e Analizzatore).

MODULO 1

Apparecchio (marca e modello)		N. serie N. matricola
Data e ora	Il Tecnico	Il Responsabile Tecnico

TARATURA OPACIMETRO			
Filtro	K compreso tra 0.7 e 1.1 m ⁻¹	K compreso tra 1.5 e 1.9 m ⁻¹	K compreso tra 2.4 e 3.1 m ⁻¹
Produttore			
Numero di serie			
Certificato n.			
Scadenza certificazione aa/mm/gg			
Coefficiente K di assorbimento luminoso del filtro Kref			
Incertezza analisi filtri			
Letture strumentale Klet			
Errore assoluto [Klet - Kref]			
Limite di accettabilità			
Test superato sì/no			
Note:			

MODULO 2

Apparecchio (marca e modello)		N. serie N. matricola
Data e ora	Il Tecnico	Il Responsabile Tecnico

ANALIZZATORE CLASSE 1 TARATURA CANALI CO, CO ₂ , O ₂ HC, NOx				
Miscela	Zero	1	2	3
Produttore				
Numero di serie				
Certificato n.				
Scadenza certificazione aa/mm/gg				
Concentrazione di targa CO [% vol] RIF _{CO}				
Incertezza di analisi CO				
Concentrazione di targa CO ₂ [% vol] RIF _{CO2}				
Incertezza di analisi CO ₂				
Concentrazione di targa O ₂ [% vol] RIF _{O2}				
Incertezza di analisi O ₂				
Indicare la formula degli HC n-esano C ₆ H ₁₄ o propano C ₃ H ₈				

ANALIZZATORE CLASSE 1 TARATURA CANALI CO, CO ₂ , O ₂ HC, NOx				
Miscela	Zero	1	2	3
Concentrazione di targa HC [ppmv] RIF _{HC}				
Incertezza di analisi HC				
Concentrazione di targa NOx [ppmv] RIF _{NOx}				
Incertezza di analisi NOx				
Letture strumentale CO [% vol] LET _{CO}				
Letture strumentale CO ₂ [% vol] LET _{CO2}				
Letture strumentale O ₂ [% vol] LET _{O2}				
Letture strumentale HC [ppmv] LET _{HC}				
Letture strumentale NOx [ppmv] LET _{NOx}				

VERIFICA DI ACCETTABILITÀ MISCELA ZERO					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura - Riferimento = LET _{xx} - REF _{xx}					
Test superato sì/no					

VERIFICA DI ACCETTABILITÀ MISCELA 1					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura - Riferimento = LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto/Riferim. = E.A./RIF _{xx}					
Test superato sì/no					

VERIFICA DI ACCETTABILITÀ MISCELA 2 (non viene utilizzata per le verifiche periodiche ed occasionali)					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura - Riferimento = LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto/Riferim. = E.A./RIF _{xx}					
Test superato sì/no					

VERIFICA DI ACCETTABILITÀ MISCELA 3					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura - Riferimento = LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto/Riferim. = E.A./RIF _{xx}					
Test superato sì/no					

Note:
Note:

MODULO 3

Apparecchio (marca e modello)		N. serie N. matricola	
Data e ora	Il Tecnico		Il Responsabile Tecnico

ANALIZZATORE CLASSE 2 TARATURA CANALI CO ed CO ₂				
Miscela	Zero	1	2	
Produttore				
Numero di serie				
Certificato n.				
Scadenza certificazione aa/mm/gg				
Concentrazione di targa CO [% vol] RIF _{CO}				
Incertezza di analisi CO				
Concentrazione di targa CO ₂ [% vol] RIF _{CO2}				
Incertezza di analisi CO ₂				
Letture strumentale CO [% vol] LET _{CO}				
Letture strumentale CO ₂ [% vol] LET _{CO2}				
Errore assoluto CO LET _{CO2} meno RIF _{CO}				
Errore assoluto CO ₂ LET _{CO2} meno RIF _{CO2}				
Test canale CO superato si/no				
Test canale CO ₂ superato si/no				

Note:
Note:

Fac-simile valido per l'opacimetro.

148

Verifica iniziale

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

(*) Indicare i valori in m²

Timbro e firma
dell'ufficio
Provinciale
dell'MCTC

210

pag. 4/27

Fac-simile valido per l'opacimetro.

148

Verifica periodica o occasionale

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

(*) Indicare i valori in m²

Esito: positivo negativo

Timbro e firma
dell'ufficio
Provinciale
dell'MCTC

210

pag. 5/15/27

Fac-simile valida per analizzatore

148

Verifica iniziale

1	Controllo generale e funzionale	■
2	Controllo interdizione in risc. l.	■
3	Curva di calibrazione	■
4	Prova di tenuta	■
5	Prova HC residui	■
6	Controllo basso flusso	■
7	Tempo di risposta	■
8	Controllo contagiri	■
9	Altri controlli	■

data

timbro e firma

Timbro e firma dell'ufficio Provinciale dell'MCTC

pag. 4/27

210

Fac-simile valida per analizzatore.

148

Verifica periodica o occasionale

1	Controllo generale e funzionale	■
2	Verifica rispondenza delle caratteristiche a quella originale	■
3	Curva di calibrazione	■
4	Prova di tenuta	■
5	Prova HC residui	■
6	Controllo basso flusso	■
7	Controllo contagiri	■
8	Altri controlli	■

Esito: positivo ■ negativo ■

data data prossima v.

timbro e firma

Timbro e firma dell'ufficio Provinciale dell'MCTC

pag. 5 +15/27

210

1998, n. 14 in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 7857 del 25 gennaio 2002 avente per oggetto: «Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14» nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;

Visto l'allegato A alla citata d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002 riportante i criteri e le modalità richiamate al precedente punto;

Visto il parere del 5 dicembre 2001 del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. n. 14/98, dal quale risulta l'approvazione, con modifiche ed integrazioni, della proposta dei criteri e delle modalità in argomento, elaborate da un gruppo di lavoro istituito allo scopo;

Considerato che tutte le sopracitate modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato tecnico di cui sopra sono state tutte riportate nel testo finale dell'allegato A) alla d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002, fatta eccezione per la frase: «o diverso titolo di disponibilità corredato dall'assenso del proprietario all'intervento in argomento» che non è stata inserita alla fine del punto A1 della parte 1.6 dell'allegato A) medesimo;

Ritenuto di integrare, pertanto, il testo dell'allegato A) alla d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002 con la frase mancante sopra riportata;

A voti unanimi espressi delle forme di legge

Delibera

1. di integrare per le motivazioni indicate in premessa il punto A1 della parte 1.6 dell'allegato A) alla d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002 riportando alla fine dello stesso la seguente frase: «o diverso titolo di disponibilità corredato dall'assenso del proprietario all'intervento in argomento»;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Moroni

[BUR20020132]

[5.1.2]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9510

Legge n. 560 del 24 dicembre 1993: procedure di gestione delle somme derivanti dalle cessioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei proventi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 513) del 1977. Obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi che disciplinano le funzioni amministrative delle ALER e della disciplina della gestione del patrimonio di e.r.p., le modalità di gestione del patrimonio di e.r.p.;

- 8 agosto 1977, n. 513, in particolare l'art. 25 relativo al versamento dei canoni di locazione degli alloggi di e.r.p. al netto dei costi di amministrazione e di manutenzione ordinaria e delle rate dei mutui;

- 24 dicembre 1993, n. 560 in particolare l'articolo unico, comma 13, come modificato dall'art. 4 della l. 136/1999 relativo alla disciplina dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da contabilizzare nella gestione speciale di cui all'art. 10 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 da versare in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130»;

Visto il d.P.R. n. 1036 del 1972, art. 10 relativo la disciplina della «gestione speciale» ai fini della contabilizzazione dei proventi:

- delle cessioni degli alloggi di e.r.p., di cui alle leggi n. 513/1977, art. 28 e n. 560/1993

- dei canoni di locazione degli alloggi di e.r.p., ai sensi dell'art. 25 della l. n. 513/1977;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la circolare del Ministero dei LL.PP., Segretariato generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale, n. 25/c del 21

[BUR20020131]

[5.3.2]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9508
Integrazione allegato A) alla d.g.r. n. 7857 del 25 gennaio 2002 avente per oggetto: «Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della legge regionale 8 agosto

ottobre 1981, concernente le modalità di contabilizzazione e di utilizzo delle somme della «gestione speciale», di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1036/1972;

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dei LL.PP., Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale e la Regione Lombardia del 9 aprile 2001, per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, da cui si rileva che sono stati attivati dalle ALER dei programmi, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 513/1977, per una giacenza di cassa pari a:

ALER	Ex art. 25/513 giacenze di cassa pari a L.	Ex art. 25/513 giacenze di cassa pari a €
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese	51.384.419.977	26.537.838,20
Milano (c/c n. 20104 della CC.DD.PP.)	53.837.047.273	27.804.514,49

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, Divisione 2, del 27 giugno 2001, prot. 1325, sez. i, avente ad oggetto «Gestione rientri non vincolati alle destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513», con la quale si comunicava che, atteso il dettato del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'intesa del 2/16 marzo 2001 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, si deve ritenere che anche la gestione dei rientri non vincolati analogamente a quella dei vincolati, sia da attribuire alle competenze regionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1999 concernente «Modificazioni e integrazioni alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», con il quale si riconosce l'esclusione delle ALER dalla disciplina della tesoreria unica, in quanto enti regionalizzati;

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle ALER ed, in particolare l'art. 17 disciplinante i poteri di vigilanza e di controllo sugli organi e sugli atti delle ALER (bilanci di previsione e d'esercizio);

Vista la d.g.r. 30 dicembre 1996, n. 23743 di approvazione dello schema tipo di bilancio, del piano dei conti e dello schema di regolamento di contabilità delle ALER e delle successive deliberazioni di aggiornamento 24 giugno 1999, n. 43846 e 3 dicembre 1999, n. 46870 finalizzate a stabilire procedure omogenee di rilevazione dei dati;

Vista la d.g.r. 4 novembre 1996, n. 6/20076 relativa agli indirizzi per la predisposizione dei programmi di reinvestimento dei fondi provenienti dalla cessione degli alloggi di e.r.p., ai sensi della legge n. 560/1993;

Vista la d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36970 concernente l'individuazione delle voci di spesa da imputarsi, da parte dell'ente gestore, alle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e le modalità di utilizzo del fondo dello 0,50% di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 1996, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91;

Vista la d.g.r. n. 7/6759 del 9 novembre 2001 in attuazione dell'Accordo di programma del Ministero dei LL.PP. e Regione del 9 aprile 2001, relativamente ai nuovi criteri per la regolazione dei flussi finanziari di edilizia sovvenzionata, tra cui i fondi dell'ex art. 25 della l. n. 513/1977 attualmente giacenti presso la CC.DD.PP.;

Rilevato da parte del Dirigente del Servizio proponente:

- che a seguito del d.lgs. n. 112/98 e del successivo Accordo di Programma tra Ministero dei LL.PP. e Regione, le procedure stabilite con il d.P.R. n. 1036/1972 e con l'art. 25 della l. n. 513/1977 sono state superate dalla d.g.r. n. 6759/2001 disciplinante i nuovi criteri per la regolazione dei flussi finanziari di edilizia sovvenzionata, tra cui i fondi dell'ex art. 25 della *ex lege* 513 delle ALER versate alla CC.DD.PP.;

- che la disciplina della «gestione speciale», stabilita con la circolare n. 25/c del 21 ottobre 1981 del Ministero dei LL.PP. in adempimento dell'art. 10 del d.P.R. n. 1036, per la gestione dei flussi finanziari a cui si sono attenute le ALER sino all'esercizio 2000, è da considerare superata, in quanto per le somme giacenti presso la CC.DD.PP. tra cui fondi *ex lege* n. 513/1977 sono disciplinati dalla citata d.g.r. n. 6759/2001, mentre per le somme di cui alla stessa legge

n. 513/1977 non versate alla CC.DD.PP. si provvede con quanto proposto con il presente atto;

- che permane la necessità della contabilizzazione delle somme derivanti:

- dalla legge n. 560/1993:

- dalle cessioni degli alloggi di e.r.p. delle ALER, commi 9, 10, 10-bis, 11, 12, 16, 18 e 19;
- dal diritto di prelazione di cui al comma 25;
- dalle cessioni degli alloggi ai sensi del comma 24;

- dalla legge n. 513/1997, art. 25: a) rientri vincolati e b) rientri non vincolati;

secondo la seguente disciplina:

a) proventi:

I. le somme provenienti dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzati dal Consiglio regione o dalla Giunta regionale, ai sensi della l. n. 560/1993 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo unico, commi 9, 10, 10-bis, 11, 12, 16, 18 e 19 della l. n. 560/1993;

II. le somme provenienti dalla cessione degli alloggi a favore dei profughi secondo le modalità di determinazione del prezzo di cessione, ai sensi dell'art. unico, comma 24 della l. n. 560/1993;

III. le somme provenienti dall'estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 28 della l. n. 513/1977, ai sensi dell'art. unico, comma 25 della l. n. 560/1993;

IV. le somme versate dalle ALER, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 513/1977, giacenti presso la CC.DD.PP., per i quali non è stato autorizzato dal CER il programma di utilizzo;

V. le somme dei rientri vincolati e non vincolati dall'art. 25 *ex lege* n. 513/1977;

VI. le somme del fondo dello 0,50% di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 1996, come previsto dalla d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36970;

b) contabilizzazione dei proventi:

le somme di cui alla precedente lett. a), contabilizzate dall'ALER, sono da versarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio, anche in unica soluzione, su uno specifico conto corrente denominato «Fondi leggi 24 dicembre 1993, n. 560, n. 513/1977 e valore locativo dello 0,50% dell'ALER di», presso l'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria e sono utilizzate dall'ALER con specifico decreto autorizzativo regionale;

c) prospetto gestione proventi:

ai fini della rendicontazione delle entrate e delle uscite dei fondi *ex lege* n. 560/1993, l'ALER allega al bilancio di esercizio i prospetti dell'allegato A) della presente proposta che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) disponibilità delle entrate:

la Giunta regionale con proprio atto deliberativo, ai sensi della d.g.r. n. 20076/1996:

- approva i piani di reinvestimento proposti dall'ALER, con successivo decreto autorizza l'utilizzo delle singole somme per l'attuazione del piano reinvestimento; il decreto costituisce titolo per il prelievo della somma dallo specifico conto corrente;

- autorizza l'utilizzo dei fondi ai fini del ripianamento dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1995;

l'ALER, con proprio atto, dispone il prelievo dallo specifico conto:

- per gli eventuali obblighi dei ratei dei mutui eccedenti dalla disponibilità del fondo dello 0,50%;

- per la copertura dei costi sostenuti ai fini della gestione delle somme, di cui alla lett. a) nella misura massima del 1,50% del totale delle somme di cui alla precedente lett. a);

Considerato che quanto proposto dal Dirigente proponente consente:

- di stabilire le nuove modalità di contabilizzazione delle somme *ex lege* n. 560/1993 e dei rientri non vincolati dal citato art. 25 della legge n. 513/1977 in sostituzione di quanto previsto dal d.P.R. n. 1036/1972 e dall'art. 25 della l. n. 513/1977;

- la contabilizzazione e la gestione delle somme delle alienazioni degli alloggi di e.r.p. delle ALER, ai sensi della l. n. 560/1993, commi 9, 10, 10-bis, 11, 12, 16, 18 e 19, del diritto di prelazione di cui al comma 25, delle cessioni degli alloggi di cui al comma 24 e dei rientri non vincolati dall'art. 25 *ex lege* n. 513/1977;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di stabilire, che a seguito del d.lgs. n. 112/98 e del successivo Accordo di Programma tra Ministero dei LL.PP e Regione del 9 aprile 2001, la procedura della disciplina della «gestione speciale» stabilita in adempimento dell'art. 10 del d.P.R. n. 1036, con la circolare n. 25/c del 21 ottobre 1981 del Ministero dei LL.PP. è sostituita secondo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4.

2. Di stabilire che entro il 31 dicembre 2002, le ALER, trasmettano alla Giunta Regionale le risultanze della ricognizione contabile degli importi riportati nella gestione speciale dell'esercizio 2000.

3. Di stabilire che le somme provenienti:

a) dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale ai sensi della l. n. 560/93 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo unico, commi 9, 10, 10-bis, 11, 12, 16, 18 e 19 della l. n. 560/1993;

b) dalla cessione degli alloggi a favore dei profughi secondo le modalità di determinazione del prezzo di cessione, ai sensi dell'art. unico, comma 24 della l. n. 560/1993;

c) dall'estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 28 della l. n. 513/1977, ai sensi dell'art. unico, comma 25 della l. n. 560/1993;

d) dai rientri vincolati e non vincolati dall'art. 25 *ex lege* n. 513/1977;

sono gestite secondo quanto previsto dal successivo punto 4.

4. Le procedure di gestione delle somme di cui al precedente punto 3 sono così stabilite:

a) Contabilizzazione e versamento:

sono contabilizzate dall'ALER e versate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio, anche in unica soluzione, su uno specifico conto corrente denominato:

«Fondi legge 24 dicembre 1993, n. 560, n. 560, n. 513/1977 e valore locativo dello 0,50% dell'ALER di.....»,

presso l'istituto bancario di tesoreria; le somme sono utilizzate dall'ALER con specifico decreto autorizzativo regionale;

b) Reinvestimento e utilizzo:

la Giunta regionale con proprio atto deliberativo, come stabilito dalla d.g.r. n. 4 novembre 1996, n. 20076, approva i piani di reinvestimento proposti dall'ALER, con successivo decreto dirigenziale l'autorizzazione all'utilizzo delle singole somme per l'attuazione del piano reinvestimento, il decreto costituisce titolo per il prelievo della somma dallo specifico conto corrente, di cui alla lett. a);

l'ALER, con proprio atto, dispone il prelievo dallo specifico conto, per gli eventuali obblighi dei ratei dei mutui e delle imposte;

c) prospetto gestione proventi:

ai fini della rendicontazione delle entrate e delle uscite dei fondi *ex lege* n. 560/1993, l'ALER allega al bilancio di esercizio i prospetti dell'allegato A), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (*omissis*) allegando le copie dell'estratto conto bancario, di cui alla precedente lett. a).

Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020133]

[5.1.2]

D.G.R. 21 GIUGNO 2002 - N. 7/9512

L.r. 6/2001 - Approvazione e aggiornamento dei piani di vendita presentati dai comuni ai sensi della legge 560/1993, - obiettivi gestionali 2002 11.1.1.7

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 6, concernente «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001», in particolare l'art. 3, comma 11 «... *omissis*... La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti

locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;

Viste le deliberazioni consiliari e di Giunta regionale con le quali si approvavano e s'integravano i piani di vendita (P.d.V.) presentati dalle Amministrazioni interessate;

Viste le d.g.r. n. 6179/2001 e n. 6761/2001 di sospensione dei Piani di Vendita delle ALER;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che:

- il comune di Alzano Lombardo (BG) con d.g.c. n. 82 del 16 maggio 2002 ha approvato il piano di vendita;

- il comune di Bordolano (CR) con d.c.c. n. 13 del 23 maggio 2002 ha approvato il piano di vendita;

- il comune di Monte Isola (BS) con d.g.c. n. 34 del 13 aprile 2002 ha approvato il piano di vendita;

secondo lo schema sottoriportato

**Piano di vendita
(comprensivo delle parti accessorie degli alloggi
ad essi attinenti)**

Comune	N. alloggi in proprietà	N. alloggi in vendita	N. alloggi residuali
Alzano Lombardo (BG)	81	21	60
Bordolano (CR)	15	7	8
Monte Isola (BS)	14	14	//

- le proposte avanzate dagli Enti interessati sono state redate ai sensi della citata legge n. 560/93 e degli indirizzi regionali stabiliti dalla d.c.r. n. 1105/1994;

Considerato che quanto proposto dal Dirigente proponente consente di approvare il Piano di Vendita presentato dagli Enti interessati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di autorizzare i Piani di vendita dei Comuni Alzano Lombardo (BG) Bordolano (CR) e Monte Isola (BS), secondo quanto indicato in premessa.

2. Di stabilire che la durata dei Piani di Vendita, di cui al punto precedente, ha una durata non superiore a due anni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020134]

[2.1.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9527

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (l. 144/99 art. 68) - 48° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del presidente avente per oggetto «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 5.1.1.6. «Iniziativa di rafforzamento e aggiornamento dei moduli formativi nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo formativo»;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge 144 del 17 maggio 1999 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 comma 1, lettere b) e c) e 3 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato e l'attuazione dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e connesse iniziative d'orientamento;

Visto il decreto del dirigente generale dell'ufficio centrale orientamento formazione professionale dei lavoratori del 4 maggio 2001 che destina al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, commi 1 lett. b) e c) e 3 della sopracitata l. 144/1999 362 miliardi di lire per l'anno 2001 e ripartisce a favore della Regione Lombardia la somma di L. 56.209.893.727 (€ 29.029.987,41);

Vista altresì la nota prot. n. E1.2002.0106620 della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro con la quale si richiede di iscrivere la predetta somma nel bilancio regionale;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, U.P.B. 2.1.55 «Assegnazioni per formazione continua e sistema formativo regionale», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.55.5532 «Assegnazioni statali per l'esercizio delle attività formative connesse all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale regionale, compreso l'apprendistato, per l'attuazione dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e le connesse iniziative di orientamento», è incrementata di € 29.029.987,41.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.5.1. «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro» tipo di spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.2.70.5449 «Spese per l'esercizio delle attività formative connesse all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale regionale, compreso l'apprendistato, per l'attuazione dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e le connesse iniziative di orientamento» è incrementata di € 29.029.987,41;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Moroni

[BUR20020135]

[4.0.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9542

Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo e al Premio Annuale per la Pace anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 febbraio 1987 n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Vista la legge regionale 20/89 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo», e successive modificazioni e integrazioni;

Confermato di voler operare in coerenza di indirizzo e in coordinamento operativo con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri;

Viste le precedenti deliberazioni:

- 6/35093/98, «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo, e al premio annuale per la pace per l'anno 1998»;

- 6/41441/99, «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo e al premio per la pace»;

- 6/46516/99, «Conferma per l'anno 2000, con modifiche ed integrazioni, di quanto disposto con la d.g.r. n. 6/41441 del 19 febbraio 1999 «Determinazioni ai sensi della l.r. 20/89 in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo e al premio annuale per la pace per l'anno 1999»»;

- 7/3906/01 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

Considerata la necessità di definire le modalità per la redazione annuale della programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo anni 2003/2004 e 2005, ai sensi della l.r. 20/89;

Considerata inoltre l'esigenza di semplificare il sistema di valutazione e rendicontazione dei progetti aggiornando altresì le modalità per l'assegnazione di un contributo regionale per la realizzazione dei medesimi;

Ritenuto opportuno che le singole fasi annuali dei progetti coincidano temporalmente con l'esercizio finanziario di riferimento e che comunque l'approvazione dei progetti medesimi non comporti oneri per un periodo superiore alle due annualità;

Ritenuto opportuno realizzare interventi di cooperazione nelle aree geografiche individuate nella tabella 1 riportata in allegato 1;

Atteso che ai sensi della l.r. 20/89, art. 4, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio Regionale il programma annuale delle attività di cooperazione;

Sentito il Comitato tecnico Scientifico, organo consultivo istituito ai sensi della l.r. 20/89;

Ritenuto, inoltre, in via migliorativa e per opportuna analogia con le linee della programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo anni 2003/2004/2005, di modificare il § 8 dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 7/3906 del 23 marzo 2001 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo», prevedendo, per progetti biennali avviati nell'anno corrente, di liquidare entro l'esercizio 2002 il restante 25% del contributo regionale a saldo della prima annualità, previa verifica dello stato di avanzamento del progetto da parte della Struttura competente;

Ritenuto, altresì, di definire indicazioni annuali previste dalla l.r. 20/89 in ordine all'assegnazione del Premio per la Pace anno 2002, secondo le modalità e i tempi come specificato nell'allegato 2;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89, limitatamente alle determinazioni di cui all'allegato 1, è soggetta ad assenso governativo, da intendersi acquisito decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla trasmissione della deliberazione annuale di piano senza diversa indicazione ministeriale;

Considerando detto assenso esteso ai successivi atti regionali di attuazione del piano, salva diversa indicazione ministeriale, decorso il termine di 20 giorni dall'invio del presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità per la definizione del programma delle attività di cooperazione decentrata allo sviluppo anni 2003/2004/2005 riportato nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2. di destinare per il 2003 le quote non vincolate da impegni precedentemente assunti a favore di iniziative dirette come precisato al § III.1 dell'allegato 1 di cui al punto 1;

3. di approvare l'Allegato 2 «Premio annuale per la Pace 2002», parte integrante della presente deliberazione;

4. di rinviare a successivi atti del dirigente proponente l'as-

sunzione degli impegni di spesa relativi all'assegnazione dei tre premi in denaro previsti dal «Premio annuale per la Pace», pari a € 30.981,41 da imputare sul capitolo di spesa 3854 appartenente alla UPB 3.6.10.1.2.90 per l'esercizio economico-finanziario del corrente anno e le relative spese accessorie;

5. di rinviare a successivi atti l'individuazione di attività collaterali da realizzare in occasione dell'assegnazione del «Premio per la Pace – anno 2002»;

6. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il § 3.8 dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 7/3906 del 23 marzo 2001 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo», prevedendo la possibilità per progetti biennali avviati nell'anno corrente, di liquidare il 25% a saldo del contributo regionale della prima annualità entro l'esercizio 2002, previa verifica dello stato di avanzamento del progetto da parte della Struttura competente;

7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 20/89;

8. di disporre la trasmissione del presente atto alla direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Ministero Affari Esteri, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89, e di sospendere gli effetti, limitatamente al primo punto deliberato, fino ad acquisizione dell'assenso governativo, considerandosi questo acquisito ed esteso ai successivi atti regionali di attuazione del piano, salva diversa indicazione ministeriale, decorso il termine di 20 giorni dall'invio del presente atto;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia quanto segue:

a) il presente atto;

b) il bando per la richiesta di contributi regionali per progetti di cooperazione di cui all'Allegato 3 – parte integrante della presente deliberazione – successivamente all'approvazione della presente deliberazione da parte della direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Ministero per gli Affari Esteri, ovvero decorso il termine previsto di 20 giorni dopo la trasmissione del presente atto al Ministero per gli Affari Esteri, come previsto al precedente punto 6;

c) il bando per il Premio per la Pace 2002 di cui all'Allegato 4 – parte integrante della presente deliberazione.

Il segretario: Moroni

— • —

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO AI SENSI DELLA L.R. 20/89

LINEE GUIDA ANNI 2003/2004/2005

INDICE

- I FINALITÀ E LINEE STRATEGICHE
- II SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA
- III PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 - 1 INTERVENTI REGIONALI DIRETTI
 - 2 PIANO ANNUALE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO
 - 2.1 Procedure e modalità della presentazione dei progetti
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità dei progetti
 - 2.2.1 Requisiti generali
 - 2.2.2. Localizzazione del progetto
 - 2.2.3 Requisiti di ammissibilità delle spese
 - 2.3 Predisposizione dei progetti
 - 2.3.1 Definizione del Piano economico
 - 2.4 Procedure per la presentazione dei progetti e criteri di ammissione
 - 2.5 Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria
 - 2.5.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti
 - 2.5.2 Definizione e approvazione della graduatoria dei progetti
 - 2.6 Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi
 - 2.7 Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti – garanzie e documentazioni
 - 2.7.1 Procedure di avvio
 - 2.7.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto

- 2.7.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti
- 2.7.4 Rendicontazione annuale e rendicontazione finale, a chiusura di progetto
- 2.7.5 Certificazione
- 2.7.6 Utilizzo del Logo regionale
- 2.7.7 Attività di monitoraggio

Allegati

- All. 1.1 Tabelle aree geografiche 1, 2 e 3
- All. 1.2 Modulistica

— • —

I. FINALITÀ E LINEE STRATEGICHE

La Giunta Regionale, nel riconfermare i valori e le finalità espressi con la l.r. 20/89, ribadisce il preciso interesse a mantenere, nell'ambito della cooperazione decentrata allo sviluppo, il ruolo attivo e di impulso agli interventi di solidarietà.

L'azione della Regione Lombardia si orienta, pertanto:

a) nell'intervento a sostegno dello sviluppo umano e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi ad economia in via di transizione, nonché delle popolazioni dei Paesi annualmente individuati dal Ministero degli Affari esteri quali aree di interesse per la cooperazione allo sviluppo;

b) nell'intervento a fronte di situazioni di emergenza umanitaria causate da gravi calamità o conflitti;

c) nella realizzazione di interventi di iniziativa diretta;

d) nella definizione di azioni concrete a favore della sensibilizzazione e formazione, sul proprio territorio, relativi alle tematiche legate allo sviluppo solidale, all'interculturalità, alla mondialità e alla pace e contestuale promozione di enti, associazioni e ONG lombarde che operano in tema di cooperazione decentrata;

e) nel favorire l'attività di coordinamento delle diverse iniziative e di raccordo tra i diversi soggetti su tematiche specifiche.

La Regione Lombardia, inoltre, in linea con i principi di azione stabiliti dalla l.r. 20/89 può attivarsi per la realizzazione di progetti proposti dal Ministero degli Affari Esteri o dall'ONU e dalla Unione Europea per la cooperazione allo sviluppo.

In relazione alla quota stanziata sui capitoli di spesa, detratte la cifra da rendere disponibile per la gestione e l'assegnazione del «premio annuale per la pace», la Regione destina indicativamente una quota pari ad un quarto del capitolo di spesa agli interventi d'iniziativa regionale diretta; la quota restante, è riservata all'assegnazione di contributi regionali per progetti di cooperazione decentrata da realizzare con il piano annuale.

II. SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Ai sensi della l.r. 20/89 e successive integrazioni e modifiche, possono concorrere al programma regionale di cooperazione decentrata annuale, i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) assenza di finalità di lucro;

b) esistenza di una sede operativa in territorio lombardo attiva da almeno 2 anni, che certifichi la partecipazione fattiva di volontari lombardi;

c) disponibilità di risorse, personale e assetto organizzativo necessari alla realizzazione delle attività di cooperazione;

d) assenza di contenziosi in corso con la Regione Lombardia;

e) idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo sviluppo riconosciuta dalla Regione Lombardia, secondo le due modalità di seguito indicate:

1) *riconoscimento regionale implicito*, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:

– il soggetto ha ottenuto dal Ministero per gli Affari Esteri l'analogo riconoscimento ai sensi della l. 49/87, valido e non revocato al momento della presentazione dell'istanza;

– il soggetto ha ottenuto – nell'arco degli ultimi 3 anni – finanziamenti per progetti inerenti la cooperazione allo sviluppo da parte di organismi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite;

– il soggetto ha ottenuto finanziamenti per progetti i-

nerenti la cooperazione allo sviluppo da parte della Regione Lombardia.

- 2) *riconoscimento regionale su richiesta degli interessati da attribuire*, con provvedimento della Direzione Generale Presidenza, a soggetti che:
 - gestiscono prioritariamente attività di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo (PVS) o ad economia di transazione (PET);
 - documentino, per gli ultimi 2 anni, esperienze in tale settore gestite d'intesa con le autorità locali ed in collaborazione con controparti locali;
 - presentino per lo stesso periodo, contabilità e bilanci.

Il riconoscimento di idoneità ai fini delle attività di cooperazione da parte della Regione Lombardia può essere revocato in ogni momento con decreto della D.G. Presidenza qualora venissero a mancare i requisiti sopra indicati.

III. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 20/89 e successive integrazioni e modifiche definisce la programmazione annuale degli interventi regionali di cooperazione decentrata mediante:

1. gli interventi regionali diretti
2. il piano annuale dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Interventi Regionali diretti

In quest'ambito si possono ricondurre alcune tipologie di intervento diretto quali ad esempio:

- a) interventi di emergenza, a seguito di calamità, conflitti, gravi necessità d'ordine sociale, sanitario ed economico nei Paesi d'interesse;
- b) interventi di cooperazione allo sviluppo determinati dalla sottoscrizione della Regione Lombardia di intese formalizzate con i Paesi in via di sviluppo o ad economia in fase di transizione;
- c) interventi da promuovere in occasione di missioni all'estero della Giunta Regionale nei Paesi in via di sviluppo o a seguito di attività di monitoraggio sul posto;
- d) interventi proposti dall'ONU e dalla Unione Europea;
- e) interventi di sensibilizzazione e promozione del tema della solidarietà allo sviluppo;
- f) altro.

Per la realizzazione degli interventi diretti la Giunta Regionale procede individuando soggetti in grado di assicurare idonee capacità, strutture ed esperienza quale garanzia di risultato.

2. Piano annuale dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

2.1 Procedure e modalità della presentazione dei progetti

Entro giugno, la Regione è tenuta a deliberare il bando per l'assegnazione di contributi a progetti di cooperazione allo sviluppo, per il piano annuale dell'anno successivo, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I soggetti proponenti - in possesso dei requisiti di cui al cap. II - possono presentare fino ad un numero massimo di due progetti, secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate:

- 15 luglio / 30 settembre: presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti;
- entro il 15 novembre: valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria dei progetti;
- trasmissione della delibera di cui al precedente punto al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 20/89;
- entro il 30 gennaio dell'anno successivo, con decreto del dirigente competente in materia, definizione del piano annuale delle attività di cooperazione decentrata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Al verificarsi di maggiori disponibilità finanziarie con decreto del dirigente competente si potrà procedere all'ampliamento della graduatoria, a condizione che entro la fine dello stesso anno questi siano realizzabili almeno per il 70% delle attività previste dal cronogramma delle attività.

2.2 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Si precisa che non possono accedere all'assegnazione del contributo regionale i progetti che già usufruiscono di contributi regionali, anche se imputati su Unità Previsionale di Base di spesa diverse.

2.2.1 Requisiti generali

Possono essere presentati i progetti, o parti di progetti complessi, la cui natura consenta la realizzazione per fasi successive e distinte, o appartenenti a programmi di cooperazione su vasta scala, che rispondano alle seguenti condizioni e finalità:

- a) durata minima di 2 anni;
- b) favorire l'autosviluppo nella regione d'intervento, nel rispetto del contesto ambientale e sociale e secondo gli indirizzi delle convenzioni internazionali; non deve limitarsi a finalità conoscitive o di sensibilizzazione, e deve presentare risultati misurabili nei settori economico-ambientale, socio sanitario o formativo, e negli altri settori eventualmente indicati nel piano annuale delle attività di cooperazione;
- c) prevedere gli interventi principali nelle aree geografiche indicate all'all. 1.1 tab. 1;
- d) essere approvato dai competenti soggetti istituzionali del paese interessato, o da soggetti autorevoli di diritto privato senza fini di lucro o responsabili di realtà significative (Università, diocesi, camere di commercio, ...), qualora oggettive difficoltà rendessero problematico il riferimento a soggetti istituzionali;
- e) essere realizzato in collaborazione con soggetti locali, istituzionali o non-profit, e prevedere la cessione alle controparti locali di eventuali opere e beni acquisiti o realizzati in attuazione del progetto;
- f) rispettare i requisiti formali successivamente indicati;
- g) prevedere il piano economico, redatto come previsto al paragrafo sottospesificato.

2.2.2 Localizzazione del progetto

La Regione Lombardia per le attività di cooperazione allo sviluppo, sostiene azioni di cooperazione decentrata nei paesi:

- a) appartenenti alle seguenti aree geografiche: - Europa Centrale o orientale - America Latina - Africa e Medio oriente - Asia;
- b) che ospitano consistenti comunità di origine italiana;
- c) da cui provengano considerevoli comunità di immigrati residenti in Lombardia;
- d) con le quali abbia stretto particolari accordi di intesa con loro, Regioni o enti territoriali, soggetti e realtà locali.

I Paesi compresi nell'area di attenzione per le attività di cooperazione allo sviluppo vengono riportati in all. 1.1 tab. 1.

2.2.3 Requisiti di ammissibilità delle spese

Di seguito si indicano i requisiti di ammissibilità delle spese:

- a) il totale dei costi valorizzati non deve essere superiore al 30% del progetto;
- b) il totale delle spese generali non deve essere superiore al 10% del costo complessivo del progetto, ivi comprese le spese dovute per la polizza di copertura fideiussoria;
- c) il totale delle spese per il personale italiano espatriato, comprese le spese di viaggio, non deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto;
- d) le spese per l'acquisto di materiale e/o strutture di appoggio che al termine del progetto restino di proprietà del richiedente non deve essere superiore al 10% del valore totale del progetto.

2.3 Predisposizione dei progetti

Il progetto dovrà essere articolato in annualità e redatto come segue:

1. in lingua italiana e siglato dal legale rappresentante del soggetto proponente;
2. essere provvisto di un indice e articolarsi in paragrafi che specifichino, tra l'altro:
 - a) il contesto ambientale, economico, sociale dell'intervento;
 - b) il luogo dell'intervento, la durata del progetto e la data di inizio prevista;

- c) la controparte locale, i cofinanziatori e/o partner italiani, internazionali e locali;
- d) il target dei beneficiari dell'intervento, diretti ed indiretti, e la loro previsione quantitativa;
- e) gli obiettivi generali e specifici, e i risultati da conseguire, con precisazione degli indici di valutazione per ciascuno;
- f) le strategie e le metodologie di intervento adottate,
- g) il piano di lavoro, definito per azioni, attività e relativi step e tempi di realizzazione;
- h) le ricadute positive e la permanenza dei risultati;
- i) gli elementi di visibilità della partecipazione regionale;
- j) l'individuazione delle opere e delle realizzazioni che alla conclusione del progetto resteranno di proprietà della controparte;
- k) il piano economico come di seguito precisato al paragrafo 2.3.1;

3. essere provvisto della scheda di sintesi del progetto e del piano economico (all. 1.2. scheda 1 e 2), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Il progetto deve essere corredato della documentazione relativa alla zona geografica interessata all'intervento e, a seconda dell'intervento, una relazione di fattibilità e/o valutazione di ricaduta ambientale e sociale.

2.3.1. Definizione del Piano economico

Il piano economico del progetto, articolato per singola annualità e corredato dalla scheda 2 all. 1.2, dovrà:

- a) rispettare i requisiti di ammissibilità delle spese come specificato al precedente specifico paragrafo n. 2.2.3;
- b) indicare i capitoli o raggruppamenti di spesa, in forma tabellare, dettagliando le voci in coerenza alle azioni previste;
- c) precisare per ciascuna voce di spesa il cofinanziamento dei partner coinvolti, distinto tra apporti finanziari e valorizzazioni;
- d) esporre le spese distinguendo quelle allocabili in conto capitale e in conto corrente; si precisa che gravano prevalentemente sul conto capitale le spese relative a beni materiale o immateriale a lunga durata, d'investimento, suscettibile ad essere utilizzati in più esercizi finanziari (es. terreni, opere civili e costruzioni, attrezzature in generale, impianti nell'accezione più ampia del termine, software per computer, automezzi, ecc).

Nel piano economico dovrà essere documentata la modalità di copertura delle quote di budget non finanziate dalla Regione Lombardia.

Nel caso in cui i valori originari fossero in valuta estera, sono da indicare i cambi adottati. Va inoltre specificata, in breve, la congruità dei criteri e dei parametri adottati per le quantificazioni delle singole voci di spesa.

2.4. Procedure per la presentazione dei progetti e criteri di ammissione

1. La domanda di assegnazione del contributo regionale per progetti di cooperazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) lettera di «richiesta di assegnazione di un contributo regionale per progetti di cooperazione», redatta su carta intestata del soggetto proponente e sottoscritta dal legale rappresentante (all. 1.2 modulistica);
- b) dichiarazione del legale rappresentante come da allegato (all. 1.2 modulistica);
- c) statuto, indirizzi della sede legale e/o sede operativa in territorio lombardo, atto da cui risulta la qualità di legale rappresentante, documentazione di riconoscimento di idoneità, codice fiscale, breve scheda sulle attività svolte. Se tale documentazione è stata già depositata presso la struttura Relazioni Internazionali D.G. Presidenza, è sufficiente un'autocertificazione del rappresentante legale che confermi la validità degli atti precedentemente trasmessi (all. 1.2 modulistica);
- d) progetto predisposto secondo le indicazioni riportate ai precedenti paragrafi su supporto informatico, accompagnato da copia cartacea;

2. la documentazione relativa alla domanda di assegnazione del contributo regionale per nuovi progetti deve essere presentata in doppia copia, in busta chiusa e recante la dicitura «Progetto di cooperazione decentrata» e indirizzate a:

Regione Lombardia

D.G. Presidenza – UO Programma e Relazioni Esterne
Struttura Relazioni Internazionali
Via Fabio Filzi 22 – 20124 – Milano

Le buste dovranno pervenire al protocollo generale della Regione o agli Sportelli del Protocollo Federato presso le sedi territoriali regionali nei termini indicati dal bando, e comunque entro il 30 settembre.

3. Non verranno accettati i progetti la cui documentazione risulti incompleta. L'Amministrazione potrà inoltre riservarsi la facoltà di richiedere ai proponenti informazioni e/o documentazione integrative in fase di valutazione del progetto, ritenute necessarie per una migliore valutazione dello stesso.

2.5 Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria

Il Gruppo di valutazione tecnica intersettoriale, coordinato dalla Struttura Relazioni Internazionali – DG Presidenza provvede alla valutazione tecnica dei progetti presentati sulla base dei suddetti requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di seguito riportati.

La Giunta regione provvede alla approvazione definitiva della graduatoria, vista la proposta del gruppo di valutazione tecnica intersettoriale.

Il Dirigente della competente Struttura – DG Presidenza con proprio decreto individua i progetti da finanziare come da graduatoria, sulla base della disponibilità dei capitoli di spesa, delle obbligazioni dovute alle precedenti annualità e delle previsioni di spesa effettuate dai proponenti.

2.5.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti

Per l'analisi e l'istruttoria della valutazione tecnica dei progetti, si sono individuati specifici elementi di valutazione inerenti:

- a) il soggetto proponente;
- b) le caratteristiche del progetto;
- c) il plus-valore aggiunto.

Di seguito sono indicati i criteri e i relativi punteggi di valutazione

a) Elementi di valutazione relativi al soggetto proponente

CRITERIO	Punteggio
a) Livello di riconoscimento del richiedente a livello nazionale, comunitario, internazionale	max 12 punti
b) Esperienza specifica in materia (proponente che abbia già realizzato programmi di cooperazione nell'area tematica del progetto)	max 7 punti
c) Esperienza maturata nell'area geografica di intervento (proponente che operi già da tempo nell'area geografica, nel paese oggetto dell'intervento)	max 7 punti
d) Affidabilità finanziaria (proponente ha un bilancio approvato)	5 punti
e) Affidabilità gestionale dimostrata (coerenza tra impegni assunti in precedenti progetti e risultati raggiunti)	max 5 punti
f) Coinvolgimento (proponente che contribuisca al progetto con risorse proprie, anche valorizzate, per almeno il 15% del valore complessivo dell'annualità)	max 7 punti
g) Precisione negli adempimenti e chiarezza nella documentazione	max 5 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	48

b) Elementi di valutazione relativi alle caratteristiche del progetto

CRITERIO	Punteggio
h) Economicità (progetto che prevede un contributo regionale non superiore al 25% dell'annualità complessiva)	max 4 punti
i) Promozione e formazione sulla cooperazione decentrata (progetto che presenta ricadute di sensibilizzazione alla solidarietà nei confronti della popolazione lombarda)	max 4 punti

CRITERIO	Punteggio
j) Rilevanza strategica (progetto inserito in un programma più vasto o in una strategia di ampio intervento sull'area considerata, a livello nazionale o internazionale, o progetto che prevede cooperatività con altre Regioni italiane o europee)	max 8 punti
k) Coinvolgimento attivo: progetto che prevede forme di partecipazione da parte di università, centri di ricerca, enti locali, soggetti economici o altri attori di cooperazione lombardi, anche se non in possesso dei requisiti previsti dal § 1 dell'Allegato 2 alla d.g.r. 35093 del 20 marzo 1998. Il soggetto capofila assume, in tal caso, la responsabilità del progetto, precisando i termini di partecipazione finanziaria e operativa dei soggetti coinvolti	max 10 punti
l) Partecipano alla realizzazione delle attività del progetto anche soggetti del mondo economico lombardo, dimostrando tuttavia l'assenza di finalità di lucro o di interessi indiretti di natura privatistica	max 6 punti
m) Valorizzazione locale (progetto che presenta significativo coinvolgimento di soggetti locali, rafforza la capacità operativa del partner locale e/o valorizza risorse locali)	max 10 punti
n) Durabilità e/o replicabilità (progetto che consente benefici permanenti e suscettibili di avviare ulteriori sviluppi - progetto consente di avviare ulteriori sviluppi, e/o progetto suscettibile di essere rimodulabile e riproponibile)	max 8 punti
o) Descrizione della metodologia degli indicatori di valutazione dei risultati	max 6 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	56

c) Elementi di plus-valore

c.1) Elementi di priorità tematica

Annualmente la Giunta Regionale con il bando di gara può stabilire alcuni elementi ritenuti di maggior valore per la valutazione dei progetti, individuando alcune tematiche specifiche in materia di cooperazione in base alle quali attribuire ai progetti inerenti un maggior punteggio.

c.2) Elementi di valore legati alle aree geografiche

CRITERIO	Punteggio
a) Per progetti in aree territoriali coperti da protocolli di intesa riportati in tabella 2	max 4 punti
b) Per aree geografiche ritenute prioritarie e indicate nella tabella 1 elemento sostanziale del Bando	max 5 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	9

2.5.2 Definizione e approvazione della graduatoria dei progetti

La Giunta procederà all'approvazione della graduatoria in base alla proposta del Gruppo di valutazione tecnica e secondo i seguenti criteri di ordinamento:

- **priorità 1)**

progetti che rappresentano la *seconda annualità* di progetti già approvati nel piano della cooperazione dell'anno precedente come «progetto annuale», per i quali la struttura regionale competente ha espresso parere favorevole sul raggiungimento dei risultati;

- **priorità 2)**

nel caso di *secondi* o più progetti presentati dal medesimo soggetto che hanno ottenuto una valutazione analoga o superiore a progetti *singoli* di altri soggetti proponenti, sono prioritari questi ultimi.

2.6 Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi

Il contributo regionale ai progetti si configura secondo i seguenti criteri:

- a) il contributo regionale è assegnato per un massimo di 2 annualità del progetto;

b) la quota del contributo regionale non deve essere superiore al 40% delle spese complessive esposte per una annualità di progetto, il 30% in assenza di altri finanziatori, e comunque non può essere superiore a 103.291,38 €.

Il contributo regionale viene erogato in due fasi:

a) per progetti biennali:

- prima annualità: 100% del contributo regionale relativo alla prima annualità, ad avvio progetto e trasmissione della garanzia fideiussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia con le modalità di seguito precisate;
- seconda annualità: 75% del contributo regionale della seconda annualità a rendicontazione della prima annualità e trasmissione della garanzia fideiussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia (75%) con le modalità di seguito precisate; il restante 25% a rendicontazione, alla chiusura di progetto.

b) per progetti annuali:

- 75% del contributo regionale ad avvio progetto e trasmissione della garanzia fideiussoria sulla quota anticipata dalla Regione Lombardia con le modalità di seguito precisate;
- il restante 25% a rendicontazione, alla chiusura di progetto.

Nel caso in cui la rendicontazione annuale o finale, a chiusura di progetto, non sia approvata, in termini di raggiungimento degli obiettivi e/o certificazione delle spese, o non venga entro il trentesimo giorno precedente la data di scadenza delle garanzie, la Giunta Regionale attiverà i provvedimenti necessari a ridurre proporzionalmente la quota finale e/o recuperare gli anticipi già liquidati, dandone avviso al titolare entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di rendiconto.

I tempi relativi all'avvio delle procedure di liquidazione del contributo annuale sono i seguenti, salvo interruzione per richiesta di documentazione integrativa:

- entro 30 giorni dal ricevimento presso la Struttura Regionale competente della documentazione richiesta (avvio progetto e rendicontazione prima annualità) e ritenuta idonea;
- per il saldo a rendiconto: entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione di fine progetto e ritenuta idonea.

Eventuali riduzioni dei costi di progetto e/o spese non adeguatamente documentate in sede di consuntivo finale, daranno luogo a riduzioni corrispondenti del contributo regionale assegnato ovvero ad azioni di recupero sulla quota anticipata all'avvio dell'annualità.

2.7 Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti - Garanzie e documentazioni

2.7.1 Procedure di avvio

I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro 2 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e concludersi nei tempi stabiliti.

La documentazione richiesta all'avvio del progetto ai fini della liquidazione del contributo è la seguente:

- a) dichiarazione della data di avvio del progetto, sottoscritta dalla controparte locale;

- b) documentazione in originale della garanzia contro rischi di mancata realizzazione del progetto, come di seguito specificato.

2.7.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto

All'avvio del progetto, i soggetti proponenti sono tenuti a dare garanzia contro il rischio di mancata realizzazione del progetto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o altra forma equivalente, per ogni singola annualità di realizzazione del progetto.

La garanzia deve coprire la quota del contributo regionale per singole annualità come segue:

a) progetti biennali:

- 1ª annualità: la fidejussione deve coprire l'intero contributo regionale annuale, erogato al 100% ad avvio di progetto, e valere fino al 90 esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione della prima annualità;
- 2ª annualità: la fidejussione deve coprire l'acconto erogato pari al 75% del contributo regionale totale previsto per la seconda annualità e valere fino al 90 esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione del progetto;

b) progetti annuali: la fidejussione deve coprire l'acconto erogato pari al 75% del contributo regionale e valere fino al 90esimo giorno successivo alla data prevista per la conclusione del progetto.

Gli uffici regionali devono provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti di rendicontazione prima annualità o di rendiconto finale, a liberare le controparti dal vincolo fideiussorio, o a dare avviso scritto della mancata approvazione.

Nel caso in cui il progetto non venga avviato entro i termini previsti (entro 2 mesi) si procede alla revoca dell'anticipo del contributo e all'ampliamento della graduatoria, a condizione che i nuovi progetti individuati siano realizzabili nei tempi previsti per la generalità dei progetti finanziati dal Piano.

2.7.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti

I titolari dei progetti assunti possono proporre adeguamenti o variazioni motivate che non alterino l'impostazione del progetto e non ne riducano il livello di copertura contro i rischi.

Le proposte in tal senso devono:

a) specificare le variazioni rispetto al progetto iniziale, in particolare per quanto riguarda le azioni, i beneficiari e il piano economico;

b) essere accompagnate da dichiarazione favorevole alla variazione sottoscritta dalla controparte locale, fatto salvo casi di documentata impossibilità.

Le variazioni proposte, sono soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale competente - DG Presidenza sentito il Gruppo di valutazione tecnica, per eventuali specifiche necessità.

2.7.4 Rendicontazione annuale e rendicontazione finale, a chiusura di progetto

Per i progetti di durata biennale, presumibilmente entro il primo trimestre (marzo) del secondo anno di attuazione del progetto, sarà accertato lo stato di avanzamento dei progetti biennali e la rendicontazione della prima annualità.

La chiusura del progetto (annuale o biennale) deve essere rendicontata possibilmente nell'anno d'esercizio e comunque entro 12 mesi dalla data di avvio per progetti annuali o 24 mesi, per quelli biennali.

La documentazione di rendicontazione alla chiusura del progetto (annuale e biennale) deve pervenire agli uffici regionali competenti entro il trentesimo giorno precedente la scadenza dei termini previsti.

La documentazione di rendiconto deve comprendere:

a) una relazione sintetica sull'attuazione delle azioni previste e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, sottoscritta dalla controparte locale (salvi casi di documentata impossibilità e per i progetti di sensibilizzazione e formazione);

b) la dichiarazione delle spese sostenute, presentata nella stessa forma del piano economico di progetto (compresa scheda di sintesi), e sottoscritta per autocertificazione dal legale rappresentante del soggetto titolare; tale dichiarazione non necessita dell'approvazione della controparte. Nei prospetti di rendiconto dovranno essere indicate le eventuali variazioni rispetto ai preventivi;

c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, sottoscritto per autocertificazione dal legale rappresentante del titolare del progetto, ordinati per capitoli e corrispondenti ad ogni voce di spesa. Gli originali o copie autenticate dei giustificativi di spesa dovranno essere disponibili fino a un anno dalla conclusione del progetto. La regione si riserva, a campione, di prendere visione delle singole pezze giustificative.

Per progetti avviati autonomamente dai soggetti proponenti prima della data del decreto regionale che li individua all'interno del Piano della cooperazione, la rendicontazione delle spese può partire dalla data della d.g.r. che approva la graduatoria e comunque non prima del gennaio dell'anno di avvio del progetto.

Eventuali spese sostenute prima della data di approvazione della graduatoria da parte della g.r., e comunque non prima del gennaio dell'anno di avvio del progetto, non possono rientrare nella rendicontazione, ad eccezione delle spese di fattibilità del progetto stesso.

Le spese generali sono riconosciute forfettariamente.

Tutte le cifre devono essere riportate in euro.

Per la parte economica a carico del contributo regionale, è

ammessa la compensazione tra i capitoli di spesa, indicati nella scheda di sintesi, per una quota indicativa del 10% di variazione per singolo capitolo, fatte salve esigenze particolari e motivate, soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale - DG Presidenza competente. Eventuali limitari residui attivi accertati in consuntivo potranno essere impiegati per l'ulteriore sviluppo delle attività di progetto, su parere favorevole del Gruppo di valutazione tecnica, o dar luogo a restituzione agli uffici regionali.

La rendicontazione è soggetta ad approvazione da parte dell'approvazione da parte della Struttura regionale - DG Presidenza competente, sentito il GTV per specifiche necessità. Come predetto, la Giunta Regionale si riserva di ridurre proporzionalmente la quota finale e/o recuperare gli anticipi già liquidati, nel caso in cui non siano approvata la rendicontazione, in termini di raggiungimento degli obiettivi e/o certificazione delle spese, o non pervenga entro il trentesimo giorno precedente la data di scadenza delle garanzie, dando comunicazione al titolare entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di rendiconto.

Come precisato, gli uffici regionali devono provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti di rendicontazione annuale o a chiusura di progetto, a liberare le controparti dal vincolo fideiussorio, o a dare avviso scritto della mancata approvazione.

2.7.5 Certificazione

Tutte le relazioni trasmesse dai soggetti finanziati, di avvio, di chiusura dei lavori, di richiesta di proroga dei tempi o di variazione (fatta salva la rendicontazione economica) devono essere controfirmate per approvazione dalla controparte locale.

Ogni dichiarazione in lingua non italiana deve essere accompagnata da traduzione autenticata dal legale rappresentante del titolare progetto.

2.7.6 Utilizzo del Logo regionale

L'assegnazione del contributo regionale ai progetti consente ai proponenti di poter apporre il logo della Regione Lombardia con la dicitura «progetto realizzato con il contributo della Regione Lombardia» sul materiale divulgativo del progetto e per la pubblicazione di seminari e convegni legati ad attività di promozione dell'attività del progetto stesso.

Non è consentito l'uso del logo regionale per attività finalizzate alla raccolta di fondi.

2.7.7 Attività di monitoraggio

I titolari dei progetti assunti sono tenuti a presentare, con frequenza semestrale, schede sintetiche di avanzamento indicanti le azioni avviate e l'aggiornamento delle spese realizzate, sulla base del piano economico previsionale presentato, come da all. 1.2 scheda 2.

La Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare l'avanzamento dei progetti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in occasione di missioni istituzionali o di missioni specifiche sul campo, avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni, del Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale e di funzionari di altre Direzioni generali regionali.

ALL. 1.1

PROGRAMMA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TABELLA 1 - TABELLE PAESI

EUROPA CENTRO ORIENTALE	
1	ALBANIA
2	ARMENIA
3	AZERBAIGIAN
4	BIELORUSSIA
5	BOSNIA
6	BULGARIA
7	R. CECA
8	CROAZIA
9	ESTONIA
10	GEORGIA
11	IUGOSLAVIA (R. FED.)
12	LETTONIA
13	LITUANIA

EUROPA CENTRO ORIENTALE	
14	MACEDONIA
15	MALTA
16	MOLDAVIA
17	POLONIA
18	ROMANIA
19	RUSSIA
20	SLOVACCHIA
21	SLOVENIA
22	TURCHIA
23	UCRAINA
24	UNGHERIA

ASIA	
1	AFGANISTAN
2	CINA
3	KARAKORUM
4	INDIA
5	NEPAL
6	TAGIKISTAN
7	TIBET (CINA)

AREA AMERICA LATINA	
1	ARGENTINA
2	BRASILE
3	CILE
4	URUGUAY
5	PARAGUAY
6	PERÙ
7	MESSICO
8	CUBA
9	SALVADOR

AREA AMERICA LATINA	
10	GUATEMALA
11	HONDURAS

AREA AFRICA E MEDIO ORIENTE	
1	ALGERIA
2	ANGOLA
3	CAPOVERDE
4	CIPRO
5	CIAD
6	EGITTO
7	ERITREA
8	ETIOPIA
9	GIORDANIA
10	IRAQ
11	ISRAELE
12	LIBANO
13	LIBIA
14	MAROCCO
15	MOZAMBICO
16	OMAN
17	PALESTINA
18	SENEGAL
19	SIRIA
20	SOMALIA
21	SUDAFRICA
22	SUDAN
23	TUNISIA
24	TANZANIA
25	YEMEN
26	ZIMBAWE

TABELLA 2 – AREE TERRITORIALI INTERESSATE A PROTOCOLLI D'INTESA CON LA REGIONE LOMBARDA

N. ord.	Stato	Regione	Settori
1	Argentina	BUENOS AIRES (Provincia della Città di)	commerciale, tecnologico, formativo, culturale
2	Bosnia-Erzegovina	ZENICA (Cantone di)	commerciale, culturale, formativo, sociale
3	Brasile	BAHIA (Stato di)	interscambio commerciale, tecnologico formativo, turistico e scientifico
4	Capo Verde	RIBERA, PORTO NOVO, PAUL (Camere Municipali) - accordo operativo	tutela del territorio, collaborazione su aspetti geologici ed idrogeologici
5	Cile	TARAPACA (Provincia di)	istituzionale, culturale, sociale, commerciale
6	Cile	VALDIVIA (Provincia di)	istituzionale, culturale, sociale, commerciale
7	Cile	SANTIAGO (Regione Metropolitana)	sviluppo sostenibile, ambiente, inn. tecnologica, PMI
8	Cile	REGIONE METROPOLITANA DEL CILE	tutela del territorio, dell'innovazione tecnologica, delle piccole e medie imprese
9	Cile	DECIMA REGIONE DEI LAGHI	commerciale, sociale, culturale, formazione e tecnologia, tutela del territorio, turismo
10	Cuba	LA HAVANA (Provincia della Città di)	culturale, commerciale, turistico, formativo
11	Federazione Russa	NIZHNY NOVGOROD (Regione di)	istituzionale, formativo, tecnologico, culturale, commerciale
12	Federazione Russa	MOSCA (Regione di)	economico, commerciale, formativo
13	Federazione Russa	MORDOVIA (Repubblica di)	commerciale e culturale
14	Federazione Russa	LENINGRADO (Regione di)	economico, commerciale
15	Federazione Russa	SAN PIETROBURGO (Città di)	economico, commerciale
16	Federazione Russa	NOVOSIBIRSK (Regione di)	socio-ambientale, formativo
17	Messico	NUEVO LEON (stato) – memorandum	cooperazione commerciale, culturale, turistica, sostegno alle PMI
18	Niger	NIAMEY-TILLABERY	istituzionale, formativo, tecnologico, comm. e culturale
19	Paraguay	ITAPUA (Dipartimento di)	sociale, culturale, commerciale, ambientale
20	Perù	LIBERTAD (Regione di)	sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo, ambientale
21	Polonia	SLASK (Voivodato di)	economico, commerciale
22	Romania	ARAD (Contea di)	cooperazione socio-sanitario, commerciale
23	Senegal	ZIGUINCHOR (Regione di)	economico, commerciale
24	Tanzania	ARUSHA (Regione di)	socio-ambientale, formativo
25	Tunisia	GAFSA (Governatorato di)	formazione professionale e integrazione mondo del lavoro immigrati
26	Tunisia	KASSERINE (Governatorato di)	formazione professionale e integrazione mondo del lavoro immigrati
27	Ungheria	REGIONE CENTRALE UNGHERESE	ambito sociale, culturale, commerciale, formazione professionale

TABELLA n. 3

AREE GEOGRAFICHE PREFERENZIALI

Considerate

- le attività di carattere internazionale che la Giunta regionale intende intraprendere con i Paesi in via di Sviluppo o ad economia in fase di transizione;
• le indicazioni di priorità espresse anche dal Ministero degli Affari Esteri verso le aree dei Balcani e del Medio oriente;
• le emergenze in Asia, Sud America e Africa a causa delle quali si impone un intervento;

la Giunta Regionale individua, tra le aree indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 della delibera quadro per le attività di cooperazione allo sviluppo della VII legislatura, le seguenti aree di maggior interesse:

- Area del Mediterraneo: Ex Repubblica di Jugoslavia e Kosovo, Tunisia, Marocco, Egitto;
Est Europa: Federazione Russa;
Medio Oriente: Palestina, Giordania, Siria, Libano, Libia;
Am. Latina: Perù, Cile, Brasile, Argentina;
Asia: India, Cina;
Africa: Sud Africa.

ALL. 1.2

PROGRAMMA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

MODULISTICA

- Domanda di assegnazione del contributo regionale
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - autocertificazione
- Scheda 1 - Sintesi del progetto
- Scheda 2 - Sintesi del piano economico

Alla Regione Lombardia
D.G. Presidenza
U.O. Programma e Relazioni Esterne
Struttura Relazioni Internazionali
Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

Oggetto: domanda di assegnazione del contributo regionale per progetti di cooperazione allo sviluppo - Anno

Io sottoscritto/a nato a prov. il residente a prov. via n. cap. tel. in qualità di Legale Rappresentante di

CHIEDO

di poter accedere all'assegnazione del contributo regionale per le iniziative descritte nei n. progetti, parte integrante della presente domanda, dal titolo

- 1. da realizzarsi in
2. da realizzarsi in

Allego la seguente documentazione:

.....
.....
.....

Data

Il Legale Rappresentante

- Compilare una sola domanda di finanziamento anche nel caso di presentazione di più progetti. Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell'atto comprovante la delega o procura alla firma.
• Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto e per le interazioni tra Regione Lombardia e Soggetto proponente

Alla Regione Lombardia
D.G. Presidenza
U.O. Programma e Relazioni Esterne
Struttura Relazioni Internazionali
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Autocertificazione inerente stati e fatti direttamente connessi alla domanda di assegnazione del contributo regionale per progetti di cooperazione allo sviluppo - Anno

Io sottoscritto/a nata/o a prov. il residente a prov. via cap. C.F. avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

che l'Ente che rappresento con sede legale in cap. via n. tel. fax e.mail sito internet con sede operativa in cap. via n. tel. fax e.mail sito internet
1. non ha fini di lucro né rapporti di dipendenza da enti italiani o stranieri con finalità di lucro
2. ha tra i suoi fini l'attività di cooperazione allo sviluppo
3. dispone di una sede operativa sul territorio lombardo ed è attiva in Lombardia da almeno due anni
4. dispone delle risorse e del personale necessari per la realizzazione delle attività proposte
5. non ha usufruito di contributi regionali per le stesse annualità dei progetti presentati, anche se imputati su altri capitoli di spesa del bilancio regionale.

Inoltre, dichiaro che:

- ha ricevuto finanziamenti per progetti di cooperazione da parte di Organismi dell'UE o delle Nazioni Unite SI NO
• ha ricevuto da parte della Regione Lombardia contributi per progetti di cooperazione o esplicito riconoscimento di idoneità ai fini delle attività di cooperazione SI NO
• ha avuto il riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 49/87 SI NO
• impiega per lo svolgimento delle proprie attività personale volontario residente in Lombardia SI NO
• ha trasmesso in precedenza la documentazione richiesta in allegato e ne conferma la validità SI NO

allegati (se non trasmessi in precedenza e tuttora validi):

- statuto ente
- fotocopia documentazione di riconoscimento identità
- fotocopia codice fiscale
- breve scheda sulle attività svolte dall'ente, debitamente aggiornata.

Data

Il Legale Rappresentante

Da compilare una sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche nel caso di presentazione di più progetti.

SCHEDA 1 – SINTESI DEL PROGETTO

Soggetto proponente
 Titolo del progetto
 Anno Paese
 Regione/Dipartimento/Comune
 Controparte o cooperante locale
 Destinatari del progetto Durata del Progetto anni
 Richiesta di assegnazione del contributo regionale per
 anni
 Costo 1ª annualità € Richiesta assegn. 1ª ann. €
 Costo 2ª annualità € Richiesta assegn. 2ª ann. €
Costo totale €

Richiesta assegnazione di contributo regionale totale

€
 Altri cofinanziatori
 Area tematica (1)
 Breve descrizione del progetto

.....
 Obiettivo generale

 Attività previste

 Risultati attesi

(1) Indicare tra area sociale, sanitaria, formazione professionale, economica, ambientale, culturale, ...

PROGRAMMA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL. 1.2 – MODULISTICA

Scheda 2 – Sintesi del Piano Economico anno

Soggetto proponente Progetto

A – VOCI DI SPESA		1ª annualità			2ª annualità			Spesa totale euro
		Spesa a carico contributo Regione Lombardia	Spesa a carico altri Finanziatori euro	Spesa totale 1ª annualità euro	Spesa a carico contributo Regione Lombardia	Spesa a carico altri Finanziatori euro	Spesa totale 2ª annualità euro	
1	Spese per il personale espatriato							
2	Spese per il personale locale							
3	Attrezzature/Equipaggiamenti							
4	Opere civili, costruzioni							
5	Terreni							
6	Fondi di credito							
7	Spese di funzionamento progetto							
	7 a) Materie prime/materiali di consumo							
	7 b) Spese di pubblicizzazione/promozione							
	7 c) Altre spese di funzionamento							
8	Spese per missioni di verifica							
9	Spese di progettazione							
10	Imprevisti							
11	Spese generali							
12	spese per polizza di fidejussione							
TOTALE								

Specifica per le sole spese a carico del contributo della Regione Lombardia

	1ª annualità	2ª annualità	TOTALE
Importo voci di spesa da allocare in conto corrente €			
Importo voci di spesa da allocare in conto capitale €			
TOTALE			

- Legenda: i numeri si riferiscono alla voci di spesa
 1 comprese spese accessorie, assicurazioni e trasferimenti
 3 compresi macchinari, dotazioni agricole, zootecniche e bestiame
 4 comprese spese di ristrutturazione
 6 risorse da utilizzare per crediti di avvio o per incentivi
 7 spese sostenute in loco per le attività specifiche del progetto, escluse le spese per il funzionamento di sedi o strutture in loco del soggetto proponente che rientrano nella voce di spesa 11
 7b) spese ammissibili se essenziali al progetto e se evidenziano il sostegno regionale
 7c) comprese, per esempio: manutenzioni, trasporti, ...
 11 spese correnti, telefono, servizi, commissioni bancarie,... che si riferiscono alla realizzazione del progetto e che possono riguardare strutture proprie di supporto in loco, funzionali al progetto

PROGRAMMA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL. 1.1 – MODULISTICA

Scheda 2 – Sintesi del Piano Economico anno

Soggetto proponente Progetto

B – FINANZIAMENTO		1ª annualità		2ª annualità	
		euro	%	euro	%
1	Soggetto Proponente (cash)				

B - FINANZIAMENTO		1ª annualità		2ª annualità	
		euro	%	euro	%
2	Soggetto Proponente (valorizzazioni)				
3	Controparte locale (cash)				
4	Controparte locale (valorizzazioni)				
5	Regione Lombardia				
	<i>Altri Cofinanziatori</i>				
6					
7					
8					
9					
TOTALE		0	100	0	100

C - SPESE PERSONALE ESPATRIATO	1ª annualità	2ª annualità
Numero Cooperanti		
rapporto mese/persona		
Lordo medio mensile corrisposto €		
Numero Volontari		
rapporto mese/persona		
Lordo medio mensile corrisposto €		
Altro Personale (numero)		
rapporto mese/persona		
Lordo medio mensile corrisposto €		

Il Rappresentante Legale

Data



ALLEGATO 2
REGIONE LOMBARDIA
PREMIO ANNUALE PER LA PACE ANNO 2002

1. Finalità e destinatari del Premio Annuale per la Pace

Il Premio Annuale per la Pace, istituito ai sensi della l.r. 20/89 e succ. modificazioni, per promuovere la cultura della pace e della solidarietà, è attribuito a soggetti lombardi (persone singole, enti pubblici o privati, associazioni o gruppi di persone), distinti per avere realizzato azioni di pace o portato testimonianze di solidarietà nei paesi in via di sviluppo, in particolare se si è operato negli ambiti geografici e in attività indicati annualmente nel piano della cooperazione decentrata.

2. Modalità

Per l'assegnazione del premio, si confermano le modalità definite nel Regolamento vigente di cui alla d.g.r. n. 7/5324 del 2 luglio 2001, che prevede, come caratteristiche essenziali nell'assegnazione del premio, lo svolgimento di attività di rilievo che vadano al di là dell'ordinario e l'unicità delle iniziative realizzate.

3. Settori di attività e aree geografiche - Anno 2002

Quale settore di attività o aree geografiche di riferimento, per l'anno in corso, si riconoscono le azioni di pace realizzate in quei territori in cui essa, allo stato attuale, è maggiormente a rischio quali Palestina, Israele e Afganistan, mantenendo aperta la possibilità di segnalazioni per altre aree geografiche in base all'accadere degli avvenimenti.

4. Elementi aggiuntivi di valorizzazione

Per la specificità delle aree geografiche individuate per il 2002, si introducono ulteriori elementi di valorizzazione quali:

- l'educazione alla cultura della pace e del dialogo interreligioso mediante azioni svolte in Palestina, Israele, Afganistan;
- l'aiuto in situazione di circostanze critiche e di gravi bisogni umanitari;
- la tutela dei minori e la salvaguardia della condizione della donna;
- l'opera di sensibilizzazione e promozione culturale e in-

terculturale a vari livelli, per la costruzione della pace in questi specifici paesi;

- l'intervento in condizioni di particolare rischio per l'incolumità personale.

5. Termine di presentazione delle candidature

Il termine di presentazione delle designazioni a componente della Giuria e delle segnalazioni di candidature al premio è fissato al **9 settembre 2002**. Le segnalazioni e le candidature dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione Lombardia o al Protocollo Federato delle sedi territoriali regionali entro e non oltre le ore 16.30 del termine ultimo indicato.

6. Ammontare del premio

L'ammontare di ciascun premio - fino a un massimo di tre riconoscimenti - è determinato, per l'anno corrente pari a € 10.329,14 da imputare al cap. di spesa 3854 appartenente alla UPB 3.6.10.1.2.90 per l'esercizio economico-finanziario del corrente anno.

7. Consegna del Premio

Si valuterà successivamente l'opportunità di realizzare attività collaterali in occasione della consegna del «Premio per la Pace - Anno 2002».



ALLEGATO 3
REGIONE LOMBARDIA
BANDO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PER IL PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Regione Lombardia assegna, ai sensi della l.r. 20/89, contributi per progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

La Giunta Regionale, con d.g.r. n. 7/9542 del 28 giugno 2002 ha fissato i criteri e le modalità per la redazione dei progetti di cooperazione.

I progetti indirizzati a:

Regione Lombardia - D.G. Presidenza - UO Programma e Relazioni Esterne - Struttura Relazioni Internazionali - Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

potranno essere presentati, a partire **da lunedì 15 luglio a**

lunedì 30 settembre 2002 al Protocollo Generale – Via Pirelli 12 Milano (da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14,30 alle 16,30; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

• oppure agli Sportelli del Protocollo Federato presso le sedi territoriali regionali.

Per la trasmissione della documentazione e della domanda via posta farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Sono disponibili presso le sedi territoriali regionali oppure scaricabili dal sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it:

- la delibera n. 7/9542
- il Programma delle attività di cooperazione decentrata allo sviluppo ai sensi della l.r. 20/89

Per informazioni e chiarimenti:

Struttura Relazioni Internazionali Via Fabio Filzi, 22 Milano – Tel. 02.6765 4178 – 6573 – 4644

E-mail:

Augusta_Borghi@regione.lombardia.it

Maria_ioele@regione.lombardia.it

ALLEGATO 4

REGIONE LOMBARDIA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ANNUALE PER LA PACE ANNO 2002

La Giunta Regionale con d.g.r. n. 7/9542 ha definito le modalità per l'attuazione del «Premio Annuale per la Pace 2002» a favore di persone o associazioni che si sono maggiormente impegnate, con azioni a testimonianza dei valori di pace e solidarietà, in quei territori in cui essa, allo stato attuale, è maggiormente a rischio quali Palestina, Israele e Afghanistan, mantenendo aperta la possibilità di segnalazioni per altre aree geografiche in base all'accadere degli avvenimenti.

La Giuria assegnerà fino a tre riconoscimenti, consistenti in una targa con pergamena recante la motivazione e in una somma in denaro di € 10.329,14.

Le proposte di candidatura al Premio e alla composizione della Giuria dovranno pervenire, entro le ore 16.30 del **9 settembre 2002** al Protocollo Generale della Regione Lombardia o agli sportelli del Protocollo Federato presso le sedi territoriali regionali – redatte secondo le modalità previste con la d.g.r. n. 7/9542 del 28 giugno 2002 e dal Regolamento per l'assegnazione del Premio di cui alla d.g.r. n. 7/5324 del 2 luglio 2001 ed indirizzate – in busta chiusa recante l'indicazione «Candidatura per l'assegnazione del Premio Annuale per la Pace» – al **Presidente della Giunta Regionale – Via Filzi, 22 – 20124 Milano**

Per informazioni e chiarimenti:

- Struttura Relazioni Internazionali Via Fabio Filzi, 22 – Milano – tel. 02.6765 4178 – 6573 – 4644
- www.regione.lombardia.it

[BUR20020136]

[5.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9600

Incentivi regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio lombardo (biennio 2002-2003). Attuazione della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» e degli interventi previsti nel «Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente» prodotto dalla Regione Lombardia in aprile 2002. (Obiettivo 8.2.3.8 «Miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane e sviluppo della mobilità negli ambiti a domanda diffusa e debole»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e in particolare l'art. 1 che, tra le finalità principali della legge, annovera, al comma sesto, il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo obiettivo 8.2.3 avente ad oggetto il Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale e in particolare l'obiettivo gestionale 8.2.3.8 «Miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane e sviluppo della mobilità negli ambiti a domanda diffusa e debole»;

Vista la d.g.r. n. 48888 dell'1 marzo 2000 «Definizione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale» che promuove la riqualificazione della mobilità attraverso l'integrazione dei sistemi e la qualificazione dell'offerta con particolare riguardo alle seguenti azioni:

- riequilibrio modale del sistema dei trasporti
- incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari
- incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;

Vista la l.r. 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» e visti in particolare:

- l'art. 3 «Sviluppo della mobilità nelle aree urbane» che, per il conseguimento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane, caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento, prevede il finanziamento di interventi di pianificazione, di progettazione e di realizzazione, nonché studi di fattibilità, finalizzati ad alleggerire i centri cittadini dal traffico viabilistico privato a vantaggio del mezzo pubblico;
- l'art. 5 «Incentivi per i servizi innovativi» che promuove:
 1. forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l'introduzione di tecnologie innovative, per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree a domanda debole;
 2. l'uso collettivo, car pooling, nonché forme di multi-proprietà e di noleggio delle autovetture, car sharing, per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;

Vista la d.g.r. n. 7698 del 27 dicembre 2001 «Obiettivi e indirizzi regionali agli enti locali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dall'1 gennaio 2003» e visto in particolare l'allegato A.9 «Fondo incentivante e Fondo investimenti» che, tra i vari ambiti di intervento, prevede lo sviluppo della mobilità nelle aree urbane nonché lo sviluppo dei servizi innovativi;

Richiamato l'Accordo di Programma Quadro e successive modifiche sottoscritto in data 2 febbraio 2001 tra Regione Lombardia ed i Ministeri dell'Ambiente e del Tesoro in materia di ambiente ed energia, finalizzato alla realizzazione di interventi e di programmi per il risanamento e la salvaguardia ambientale del territorio lombardo;

Richiamato altresì il Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente prodotto dalla Regione Lombardia in aprile 2002 il cui Piano di azione individua iniziative tecniche, organizzative e infrastrutturali in materia di trasporto pubblico e privato e della qualità dell'aria;

Accertato che la Regione Lombardia intende promuovere un piano di investimenti nel settore della mobilità sostenibile come previsto nel piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002-2010 e che le risorse finanziarie attualmente disponibili a sostegno degli interventi regionali finalizzati agli investimenti nel trasporto pubblico locale ammontano complessivamente a 4.130.000,00 € per il biennio 2002-2003, come da allegato H «Fondi Speciali» previsti dalla l.r. 1/02;

Atteso pertanto che la Regione Lombardia intende promuovere la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano tramite il finanziamento di iniziative volte alla mobilità sostenibile;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un bando di concorso pubblico per la selezione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di mobilità sostenibile;

Visto lo schema di bando per l'assegnazione di finanziamenti per progetti volti allo sviluppo della mobilità sostenibile, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Valutato che lo sviluppo delle attività oggetto della presente deliberazione sono supportate anche da dotazioni finanziarie di leggi statali attualmente operanti, come il d.m. del 27 marzo 1998 «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» e il d.m. del 21 dicembre 2000 «Programmi radicali per la mobilità sostenibile» e che l'intervento della Regione Lombardia tenderà quindi a coordinare i singoli progetti in piani complessivi integrando le risorse disponibili;

Dato atto che i soggetti ammessi al finanziamento sono

Province, Comuni Capoluogo e Comuni regolatori di servizi di trasporto pubblico locale che, all'atto di presentazione delle domande di finanziamento abbiano attivato, con la pubblicazione del bando di gara, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

- Dato atto altresì che sono ammessi al finanziamento:
- i Comuni non regolatori di servizi di trasporto pubblico locale e le associazioni di Comuni così come previste dagli artt. 30 e seguenti del titolo II Capo V «Forme associative» del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che intendono promuovere la realizzazione di progetti finalizzati alla mobilità sostenibile,
 - le Associazioni ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - con il patrocinio dell'ente locale competente sul territorio.

Dato atto che i progetti presentati saranno valutati da una apposita Commissione interna nominata dal Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, il quale provvederà anche - mediante decreto - ad approvare la graduatoria dei progetti ammessi a contributo;

Considerato che le risorse saranno assegnate con criteri, parametri, modalità e procedure che tengano conto:

- degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione degli enti con riferimento agli indirizzi regionali;
- della valenza economica/progettuale degli interventi proposti;

Delibera

1. Di approvare lo schema di bando per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per progetti volti allo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio lombardo, allegato 1, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

_____ • _____

ALLEGATO 1

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER PROGETTI VOLTI ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 1 - Destinatari del finanziamento

Possono presentare domanda di finanziamento:

1. Province, Comuni capoluogo e Comuni regolatori che all'atto di presentazione delle domande di finanziamento abbiano attivato, con la pubblicazione del bando di gara, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Comuni e associazioni di Comuni così come previste dagli artt. 30 e seguenti del Titolo II Capo V° «Forme associative» del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Associazioni ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) patrocinate dall'ente locale competente sul territorio.

Art. 2 - Ambiti di finanziamento

I progetti beneficiari del finanziamento devono essere realizzati in uno dei seguenti ambiti:

1. aree urbane metropolitane con caratteristiche di urbanizzato denso, inquinamento acustico ed atmosferico, congestione da traffico viabilistico;

2. aree territoriali la cui specificità è rappresentata da una domanda di mobilità sparsa tale da giustificare l'attivazione di modalità di servizi innovativi quali servizi a chiamata e taxi collettivo.

Ai suddetti ambiti vengono attribuite le seguenti risorse per il biennio 2002-2003:

Ambito	Stanziamento
Aree urbane congestionate	3.000.000,00 €
Aree a domanda debole e sparsa	1.130.000,00 €

Art. 3 - Progetti finanziabili

I progetti ammissibili al finanziamento si articolano come di seguito:

Ambito 1: aree urbane congestionate

a) progetti per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani Urbani della Mobilità e nei Piani Urbani del Traffico relativi

vi a: corsie preferenziali per i mezzi pubblici, asservimento dei semafori a mezzi pubblici, piste ciclabili, interventi di arredo urbano, segnaletica e piccoli interventi di rettifica delle sedi stradali per la fluidificazione del traffico, sistemi e tecnologie per il controllo del traffico;

b) progetti relativi alla realizzazione di servizi a chiamata in fasce orarie deboli e/o in zone della città in cui la domanda di mobilità risulta scarsa e tale da non giustificare il tradizionale servizio di linea;

c) acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica finalizzati alla gestione dei dati per la programmazione di un servizio pubblico che ottimizzi gli spostamenti casa-lavoro;

d) progetti relativi alla realizzazione di servizi di car sharing e/o di servizi di car pooling, relativi all'utilizzo del sistema informativo/informatico per la gestione dei dati sulle preferenze dichiarate dagli utenti e dei dati relativi all'effettivo utilizzo del servizio.

Ambito 2: aree a domanda debole e sparsa

a) progetti relativi alla realizzazione di servizi a chiamata in ambiti definiti deboli dal punto di vista della domanda di mobilità e la cui distribuzione territoriale risulta diffusa e/o dispersa.

Art. 4 - Entità del finanziamento

1. La quota massima di finanziamento assegnabile è pari al 50% del costo complessivo di ciascun progetto. La restante parte è a carico dei soggetti richiedenti.

2. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili:

- le spese sostenute anteriormente alla data della presentazione della domanda
- la quota derivante dall'IVA.

3. I finanziamenti possono essere utilizzati ad integrazione di progetti già finanziati da altri strumenti, nazionali o comunitari, qualora tale integrazione sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento.

Art. 5 - Modalità e tempi di presentazione della domanda

1. Ciascuno dei soggetti proponenti deve trasmettere un'unica domanda per la richiesta di finanziamenti.

La domanda contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del proponente e dell'iniziativa per la quale è richiesto il finanziamento.

2. La domanda, secondo la tipologia e le caratteristiche dei progetti in essa contenuti, deve contenere:

- relazione circa gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento proposto;
- piano finanziario dell'intervento con l'indicazione dei costi da sostenere e, nel caso di più soggetti interessati, delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;
- tempi di realizzazione dell'intervento;
- elaborato grafico e progetto preliminare;
- dichiarazione attestante l'impegno a consegnare agli uffici competenti, entro il mese di giugno di ogni anno e comunque sino alla completa realizzazione del progetto oggetto di finanziamento, una relazione descrittiva di sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori.

La domanda deve essere indirizzata a:

Giunta Regionale - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale - Via Murat, 17 - 20159 Milano.

La domanda deve pervenire al **protocollo generale della Regione Lombardia** o alla competente sede territoriale, entro e non oltre il 10 Settembre corrente anno. La domanda deve pervenire in busta chiusa riportante all'esterno la seguente dizione: «Incentivi regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio lombardo».

Le domande che non pervengono entro detto termine non sono esaminate e la Regione non risponde di eventuali disguidi dovuti alla spedizione delle stesse tramite servizio postale.

La competente Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, per il completamento dell'istruttoria, ove necessario, può chiedere delucidazioni ad integrazione della domanda presentata.

Art. 6 – Procedure di aggiudicazione e verifica

La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, composta come segue:

- dal Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità o suo delegato, che la presiede;
- dal Dirigente dell'U.O. Trasporto Pubblico Locale o suo delegato;
- dal Dirigente dell'U.O. Servizio Ferroviario Regionale o suo delegato;
- dal Dirigente dell'U.O. Infrastrutture Ferroviarie o suo delegato;
- dal Dirigente dell'U.O. Viabilità o suo delegato;
- da due funzionari della D.G. Infrastrutture e Mobilità.

La commissione giudicatrice procede a selezionare le domande presentate, sulla base dei criteri di cui all'art. 7.

La commissione giudicatrice predispone la graduatoria dei progetti ammessi, individuando per ognuno di essi la quota di finanziamento.

Per l'assegnazione di eventuali risorse regionali aggiuntive rispetto all'ammontare delle risorse disponibili per il biennio 2002-2003, la graduatoria rimane valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità di cui all'art. 9 del presente bando.

Nel caso in cui i progetti presentati agli uffici regionali entro il termine indicato all'art. 5 (10 settembre 2002), ritenuti ammissibili al finanziamento in base ai criteri di cui al successivo art. 7, non consentano di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e 2003, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive, la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia un avviso nel quale invita i soggetti indicati all'art. 1 del presente bando a presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, nuove domande di finanziamento corredate dai relativi progetti che verranno valutati in base ai criteri di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 7 – Criteri di ammissibilità

I progetti per essere ammessi al finanziamento devono rispondere ai criteri di seguito descritti:

1. indicazione delle finalità e dei risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di ambiente, energia, incentivazione all'uso del mezzo pubblico e riduzione dell'utilizzo del mezzo privato;
2. coerenza, nel caso di finanziamenti destinati ad Associazioni ONLUS, dei contenuti progettuali con gli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione adottati e/o in fase di adozione o di attuazione da parte dell'ente, quali ad esempio Piano Urbano della Mobilità, Piano Urbano del Traffico, Piano di Bacino, Programma Triennale dei Servizi, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano della sosta, Piano Parcheggi;
3. Appartenenza, nel caso di progetti ricompresi in aree urbane congestionate, dei Comuni beneficiari del finanziamento alle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, definite come «aree omogenee» e individuate dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 7/6501 del 19 ottobre 2001.

Art. 8 – Criteri di valutazione

I progetti sono valutati dalla commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

1. La qualità del progetto, la dimostrazione di fattibilità tecnico-economica e l'illustrazione del preventivo di spesa;
2. I benefici e i risultati attesi che derivano dalla realizzazione del progetto in materia di:
 - riequilibrio tra trasporto pubblico e privato valutato ad esempio attraverso indicatori che misurino l'incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico, l'aumento della velocità commerciale dei mezzi pubblici e la riduzione, in termini di veicoli km, delle percorrenze delle auto private;
 - aumento del coefficiente di riempimento, in termini di passeggero/veicolo, delle vetture da destinare ad un uso plurimo da parte degli utenti;
 - migliore accessibilità al sistema del trasporto pubblico attraverso la valutazione del tempo di percorrenza;
 - riduzione delle emissioni inquinanti relative al traffico viabilistico;

3. Gli obiettivi quantitativi che il progetto si prefigge di raggiungere;

4. Il piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

5. L'attendibilità e la coerenza dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

6. L'appartenenza del progetto ad un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato, con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione;

7. La predisposizione del monitoraggio dei risultati previsti dalla messa in opera del progetto che deve comprendere, l'effettuazione di una campagna di verifica finalizzata al riscontro delle azioni connesse agli obiettivi prefigurati dal progetto;

Per ognuno dei sopra elencati criteri la commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo così ripartito:

Qualità del progetto, dimostrazione di fattibilità tecnico-economica	30 punti
Obiettivi e risultati attesi dalla realizzazione del progetto in materia di ambiente – congestione urbana e incremento del trasporto collettivo di persone	25 punti
Attendibilità e coerenza dei tempi di realizzazione del progetto (cantierizzazione dell'intervento)	20 punti
Predisposizione del monitoraggio dei risultati connessi alla realizzazione del progetto	15 punti
Qualità del piano finanziario e del preventivo di spesa	10 punti

Art. 9 – Procedure di assegnazione degli incentivi regionali

Le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti regionali seguono le seguenti fasi:

1. esame e verifica da parte della commissione giudicatrice dell'ammissibilità al finanziamento regionale dei progetti preliminari per i quali è stata fatta domanda di contribuzione corredata dalla documentazione indicata all'art. 5 del presente bando;
2. approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento regionale e del relativo piano di assegnazione delle quote di finanziamento ai soggetti beneficiari previsti all'art. 1 del presente bando. L'approvazione della graduatoria e del piano di assegnazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 10 – Procedure e modalità di liquidazione degli incentivi regionali

Le procedure per la liquidazione dei finanziamenti regionali, disposta con decreto del dirigente dell'U.O. T.P.L., sono le seguenti:

- a) **Per i progetti riguardanti un servizio pubblico** (car pooling, car sharing, servizi a chiamata...):
 1. la prima quota, pari al 35% del finanziamento, è liquidata alla consegna agli uffici regionali del progetto esecutivo dell'intervento;
 2. la seconda quota, pari all'ulteriore 30% del finanziamento, è liquidata alla consegna agli uffici regionali della documentazione attestante l'avvenuto affidamento dell'incarico di svolgimento del servizio pubblico al gestore;
 3. la terza quota, pari al restante 35% del finanziamento, è liquidata alla presentazione del documento che certifichi l'avvenuta attivazione del servizio pubblico.
- b) **Per i progetti riguardanti opere pubbliche** (corsie preferenziali, piste ciclabili, interventi di arredo urbano...):
 1. la prima quota, pari al 35% del finanziamento, è liquidata alla consegna agli uffici regionali del progetto esecutivo dell'intervento;
 2. la seconda quota, pari all'ulteriore 30% del finanziamento, è liquidata alla consegna agli uffici regionali, della documentazione attestante il conferimento dell'incarico di progettazione/direzione dei lavori programmati;

- 3. la terza quota, pari al restante 35% del finanziamento, è liquidata alla presentazione agli uffici regionali della dichiarazione di inizio lavori.

Art. 11 – Revoca dei finanziamenti

Con decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, la quota del finanziamento assegnato è revocata qualora:

- 1. il progetto esecutivo non è consegnato agli uffici regionali nel rispetto dei termini indicati nel decreto di approvazione del piano di assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 comma 2;
- 2. la realizzazione dell'intervento non è conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti al progetto finanziato ed alle dichiarazioni contenute nella domanda per la richiesta del finanziamento.

[BUR20020137]

[2.1.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9630

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, commi 5, 6 e 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (decisione CEE (2001) 2878 del 10 dicembre 2001) – 1° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 49, comma 5 e 6 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra UPB di conto capitale diverse, tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo e che venga acquisito il parere consultivo da parte della competente commissione consiliare;

Vista altresì la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico» ed in particolare l'articolo 1, comma 28 che prevede, per il finanziamento dei programmi comunitari di utilizzo dei fondi strutturali, la possibilità di istituire capitoli di spesa che cumulano le risorse comunitarie, statali e regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del presidente avente per oggetto «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.10.5.3 «Razionalizzazione e integrazione degli interventi finanziari. Revisione del quadro regolamentare inerente l'accesso delle PMI al sistema degli incentivi pubblici», 3.10.4.4 «Coordinamento e promozione dei programmi di innovazione tecnologica in ambito regionale e comunitario», 3.10.1.8 «Incentivazione delle strutture ricettive, delle strutture complementari e delle infrastrutture turistiche», 3.10.5.5 «Costituzione di un fondo di garanzia per la partecipazione al capitale di rischio presso imprese utilizzatrici di alta tecnologia», 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a sostenere il marchio Lombardia e i prodotti turistici regionali e i flussi turistici dall'Italia e dall'estero», 9.5.5.1 «Promozione di azioni e interventi di tutela ambientale cofinanziati dai fondi strutturali e da altri strumenti comunitari», 3.10.2.6 «Sostegno di processi di internazionalizzazione: Piano di Incentivazione per le PMI Lombarde», 3.10.1.5 «Interventi di sostegno per il recupero di fabbricati ed aree industriali dismesse e per la realizzazione e il completamento di aree attrezzate mediante la predisposizione del provvedimento di riparto», 9.4.4.1 «Promozione di progetti di eccellenza, innovazione e ricerca nel campo dei servizi di pubblica utilità», 9.4.3.1 «Promozione e supporto agli enti locali per la pianificazione del sottosuolo e la realizzazione integrata di reti tecnologiche», 3.10.1.7 «Predisposizione di iniziative, atti e procedure inerenti gli interventi previsti dalla programmazione comunitaria», 9.3.4.1 «Attuazione del Piano Regionale di Risanoamento delle Acque», 9.2.4.2 «Definizione dei Piani stralci annuali di realizzazione del Piano regionale delle bonifiche», 9.1.1.5 «Realizzazione interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili».

che», 3.10.5.5 «Costituzione di un fondo di garanzia per la partecipazione al capitale di rischio presso imprese utilizzatrici di alta tecnologia», 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a sostenere il marchio Lombardia e i prodotti turistici regionali e i flussi turistici dall'Italia e dall'estero», 9.5.5.1 «Promozione di azioni e interventi di tutela ambientale cofinanziati dai fondi strutturali e da altri strumenti comunitari», 3.10.2.6 «Sostegno di processi di internazionalizzazione: Piano di Incentivazione per le PMI Lombarde», 3.10.1.5 «Interventi di sostegno per il recupero di fabbricati ed aree industriali dismesse e per la realizzazione e il completamento di aree attrezzate mediante la predisposizione del provvedimento di riparto», 9.4.4.1 «Promozione di progetti di eccellenza, innovazione e ricerca nel campo dei servizi di pubblica utilità», 9.4.3.1 «Promozione e supporto agli enti locali per la pianificazione del sottosuolo e la realizzazione integrata di reti tecnologiche», 3.10.1.7 «Predisposizione di iniziative, atti e procedure inerenti gli interventi previsti dalla programmazione comunitaria», 9.3.4.1 «Attuazione del Piano Regionale di Risanoamento delle Acque», 9.2.4.2 «Definizione dei Piani stralci annuali di realizzazione del Piano regionale delle bonifiche», 9.1.1.5 «Realizzazione interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili».

Punto A)

Considerato che occorre incrementare l'importo stanziato sul bilancio per il 2002 del capitolo 5.0.4.0.3.222.5057 «Cofinanziamento regionale delle misure finanziate dal FESR a titolo dell'obiettivo n. 2 – 2000/2006 dei fondi strutturali comunitari» pari a € 19.890.623,00 di € 1,00 al fine di rialinearli alla previsione complessiva del piano finanziario per il 2001 e 2002 del programma obiettivo 2, indicato al punto B), pari a 19.890.624,00, riducendo corrispondentemente di € 1,00 lo stanziamento del capitolo 5.0.4.0.3.253.4426 «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari relativi all'obiettivo 2 – 2000/2006»;

Rilevato che le UPB 5.0.4.0.3.222 «Cofinanziamento regionale FESR obiettivo 2» e 5.0.4.0.3.253 «Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari» appartengono alla medesima funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi» ed i relativi stanziamenti sono in capitale per cui è possibile disporre, con deliberazione della Giunta regionale le variazioni compensative;

Punto B)

Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001 ed il decreto dirigenziale di reinscrizione n. 9061/2002 con i quali sono state previste sul capitolo di spesa autonomo 5.0.4.0.3.222.5057 «Cofinanziamento regionale delle misure finanziate dal FESR a titolo dell'obiettivo n. 2 – 2000/2006 dei fondi strutturali comunitari» risorse di € 19.890.623,00 per l'anno 2002, di € 10.844.750,00 per il 2003 e di € 9.923.327,00 per il 2004;

Visto il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sul Fondi strutturali;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 che approva il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'obiettivo 2 e dal sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 e 5b in Italia per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2006 ed il relativo Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 8 marzo 2002 con il piano finanziario che prevede la seguente partecipazione finanziaria dei soggetti cofinanziatori:

Cofin.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
CE ob. 2	26.721.802	32.468.247	33.054.618	30.960.433	31.463.038	31.965.640	186.633.778
CE TS	3.365.998	3.746.030	3.094.547	2.117.322	1.429.644		13.753.541
Stato ob. 2	18.705.261	22.727.774	23.138.234	21.672.305	22.024.127	22.375.949	130.643.650
Stato TS	2.356.199	2.622.221	2.166.183	1.482.125	1.000.750		9.627.478
Reg. ob. 2	8.016.541	9.740.475	9.916.385	9.288.130	9.438.912	9.589.691	55.990.134
Reg. TS	1.009.799	1.123.809	928.364	635.196	428.893		4.126.061
Totale	60.175.600	72.428.556	72.298.331	66.155.511	65.785.364	63.931.280	400.774.642

Vista la nota prot. R1.2002.008303 del 22 aprile 2002 della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, integrata dalla nota P1.2002.0002018

del 6 maggio 2002 della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca ed Innovazione Tecnologica per quanto riguarda gli obiettivi gestionali, con cui si richiede di

sporre il necessario atto di variazione di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione delle somme di cui alla sopra citata Decisione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziaria 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per gli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, è istituita l'UPB 4.3.171 «Assegnazioni per il programma Obiettivo 2 2000/2006»;
- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.171 «Assegnazioni per il programma Obiettivo 2 2000/2006», sono istituiti i seguenti capitoli:
 - 4.3.171.5889 «Assegnazioni della CE per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 66.302.077,00 per l'anno 2002, di € 36.149.165,00 di competenza per l'anno 2003 e di € 33.077.755,00 di competenza per l'anno 2004;
 - 4.3.171.5890 «Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 46.411.455,00 per l'anno 2002, di € 25.304.417,00 di competenza per l'anno 2003 e di € 23.154.430,00 di competenza per l'anno 2004;
 - 4.3.171.5891 «Assegnazioni regionali per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 19.890.624,00 per l'anno 2002, di € 10.844.749,00 di competenza per l'anno 2003 e di € 9.923.326,00 di competenza per l'anno 2004;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Punto A)

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, 5.0.4.0.3.222 «Cofinanziamento regionale FESR obiettivo 2», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.3.222.5057 «Cofinanziamento regionale delle misure finanziate dal FESR a titolo dell'obiettivo n. 2 - 2000/2006 dei fondi strutturali comunitari» è incrementata di € 1,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa in capitale, 5.0.4.0.3.253 «Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.3.253.4426 «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari relativi all'obiettivo 2 - 2000/2006» è ridotta di € 1,00.

Punto B)

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi» è istituito il capitolo 2.3.10.5.3.20.5892 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi agli investimenti delle imprese (misura 1.1)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 15.638.758,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 8.526.552,00 ed € 7.802.136,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» è istituito il capitolo 2.3.10.4.3.51.5893 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese (misura 1.2)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 3.501.340,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 1.908.998,00 ed € 1.746.810,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è istituito il capitolo 2.3.10.1.3.18.5894 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi all'ammmodernamento e riqualificazione delle aziende ricettive (misura 1.3)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 7.354.504,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 4.009.816,00 ed € 3.669.144,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi» è istituito il capitolo 2.3.10.5.3.20.5895 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per interventi di ingegneria finanziaria (misura 1.4)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 3.277.269,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 1.786.830,00 ed € 1.635.022,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» è istituito il capitolo 2.3.10.4.3.51.5896 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il sostegno alla creazione di nuove imprese (misura 1.5)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 4.483.474,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 2.444.476,00 ed € 2.236.793,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"» è istituito il capitolo 2.3.10.2.3.16.5897 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica (misura 1.6)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 1.313.004,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 715.874,00 ed € 655.053,00;
- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», sono istituiti l'UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», spesa in capitale, ed il capitolo ad essa attribuito 4.9.5.5.3.329.5898 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese (misura 1.7)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 4.045.806,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 2.205.852,00 ed € 2.018.442,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» è istituito il capitolo 2.3.10.4.3.51.5899 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la promozione di forme di associazionismo e reti d'impresa (misura 1.8)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 1.313.003,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 715.874,00 ed € 655.054,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» è istituito il capitolo 2.3.10.4.3.51.5900 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per animazione economica (misura 1.9)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 1.419.801,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 774.102,00 ed € 708.334,00;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"» è istituito il capitolo 2.3.10.2.3.16.5901 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il support-

to alla internazionalizzazione del sistema economico (misura 1.10)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 1.419.796,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 774.102,00 ed € 708.334,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è istituito il capitolo 2.3.10.1.3.18.5902 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per lo sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio (misura 2.1)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 25.267.490,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 13.776.401,00 ed € 12.611.310,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è istituito il capitolo 2.3.10.1.3.18.5903 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo (misura 2.2)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 24.004.115,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 13.087.580,00 ed € 11.980.745,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», sono istituiti l'UPB 4.9.4.4.3.330 «Innovazione nei servizi di pubblica utilità», spesa in capitale, ed il capitolo ad essa attribuito 4.9.4.4.3.330.5904 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per sistemi informativi sovracomunali di comunicazione telematica e di monitoraggio ambientale (misura 2.3)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 4.472.698,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 2.438.480,00 ed € 2.223.062,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», UPB 4.9.4.3.3.318 «Pianificazione per uno sviluppo integrato delle reti tecnologiche», spesa in capitale, è istituito il capitolo 4.9.4.3.3.318.5905 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per lo sviluppo della società dell'informazione (misura 2.4)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 6.316.873,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 3.444.100,00 ed € 3.152.828,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è istituito il capitolo 2.3.10.1.3.18.5908 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per lo sviluppo delle competenze programmatiche degli EE.LL. (misura 2.5)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 2.262.750,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 1.233.641,00 ed € 1.125.131,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa in capitale, UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», è istituito il capitolo 4.9.5.5.3.329.5907 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la valorizzazione e fruibilità sostenibile delle aree protette (misura 3.1)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 4.020.522,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 2.192.056,00 ed € 2.005.212,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche», UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque», spesa in capitale, è istituito il capitolo 4.9.3.4.3.149.5908 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per interventi per il ciclo delle acque (misura 3.2)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 8.934.490,00 e la dotazione fi-

nanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 4.871.236,00 ed € 4.456.028,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.2 «Recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree contaminate», UPB 4.9.2.4.3.145 «Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana», spesa in capitale, è istituito il capitolo 4.9.2.4.3.145.5909 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per il recupero e/o bonifica dei siti degradati e/o inquinati (misura 3.3)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 1.563.540,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 852.468,00 ed € 779.806,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.1 «Politica energetica regionale», UPB 4.9.1.1.3.138 «Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili», spesa in capitale, è istituito il capitolo 4.9.1.1.3.138.5910 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia (misura 3.4)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 6.700.866,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 3.653.428,00 ed € 3.342.023,00;

- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa in capitale, UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», è istituito il capitolo 4.9.5.5.3.329.5911 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la promozione delle Agenda 21 locali e di strumenti di sostenibilità ambientale (misura 3.5)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 786.809,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 428.903,00 ed € 387.002,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» è istituito il capitolo 2.3.10.1.3.18.5912 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per assistenza tecnica (misure 4.1 e 4.2)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'anno 2002, di € 4.507.248,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per gli anni 2003 e 2004, rispettivamente di € 2.457.562,00 ed € 2.257.242,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla competente commissione consiliare per l'acquisizione del parere consultivo e successivamente al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, commi 5, 6 e 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Moroni

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020136]

[3.2.0]

CIRC.R. 18 GIUGNO 2002 - N. 27

Direzione Generale Sanità - Disposizioni e dati necessari per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2001 - Aziende Ospedaliere

Ai Direttori Generali

Aziende Ospedaliere

Loro Sedi

e p.c. Ai Presidenti dei Collegi
dei Revisori dei Conti

Loro Sedi

1. Premessa
2. Dati di Costo e Ricavo
3. Conclusioni

1. PREMESSA

Le Aziende ospedaliere destinatarie di questa direttiva troveranno nelle tabelle e nel materiale allegati gli elementi per redigere ed approvare il Bilancio di Esercizio, in aggiunta a tutti gli altri dati in loro possesso tra i quali: la quota parte dei vari fondi, nelle misure stabilite con atti di questa Direzione Generale, i ricavi vincolati, i dati delle entrate proprie nella misura definitiva accertata per il 2001, nonché il contenuto della d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000, e quello dei Decreti di assegnazione per l'anno 2001.

Le percentuali degli abbattimenti per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali per l'anno 2001 saranno determinate tramite Decreti del Direttore Generale Sanità in corso di emanazione.

1.1 Utile 1998

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di sistema, l'utile 1998 a disposizione delle Aziende ai sensi della d.g.r. n. 7085 del 23 novembre 2001, dovrà essere interamente utilizzato nell'esercizio 2001.

2. DATI DI COSTO E DI RICAVO**2.1. Prestazioni di ricovero**

La *tabella 1-AO* espone i dati dei ricavi riferiti all'attività di ricovero. Sono indicati i ricoveri lordi, le protesi e il valore complessivo finanziato.

Le ultime due righe della tabella indicano i ricoveri prodotti per cittadini non lombardi (fuori Regione e stranieri) che, come si sa, devono essere anticipati per cassa dalle ASL di ubicazione dell'Azienda in indirizzo.

2.2. Prestazioni ambulatoriali

Per l'anno 2001 la produzione complessiva di prestazioni ambulatoriali si è attestata oltre il tetto regionale, ripartito in singoli tetti di ASL, previsto dalla d.g.r. n. 2806/2000. Pertanto risulta necessario dare applicazione al disposto della d.g.r. n. 41742 del 26 febbraio 1999 (ad oggetto: «*Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/39660 del 20 novembre 1998, relativamente alla dichiarazione del rappresentante legale delle strutture erogatrici di prestazioni; alla d.g.r. n. 6/40903 del 29 dicembre 1998 in ordine alla remunerazione dell'attività ambulatoriale; alla d.g.r. n. 6/41398 del 12 febbraio 1999 in merito allo spostamento di data per l'approvazione dei progetti-obiettivo*») che definisce le modalità di abbattimento prevedendo, al superamento del tetto regionale, l'applicazione di una prima decurtazione per quelle strutture che hanno prodotto e fatturato più dell'anno precedente e, se tale decurtazione non risultasse sufficiente a rispettare il tetto regionale, una seconda decurtazione proporzionale da applicarsi a tutte le strutture erogatrici in relazione agli splanonamenti dei singoli tetti di ASL, come in dettaglio previsto nel decreto in corso di emanazione.

Nella *tabella 2-AO*, prospetto della produzione di prestazioni ambulatoriali per l'anno 2001, sono contenute le indicazioni dell'importo prodotto e dell'importo riconosciuto derivante dall'applicazione dei criteri sopra richiamati.

È evidente, viste le modalità di applicazione delle decurtazioni previste, che le Aziende ospedaliere che dovessero riscontrare difformità tra i dati elaborati da questa Direzione e quelli in proprio possesso devono comunicare tali differenze all'Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale.

Le prestazioni relative a consumatori «ignoti» sono espone ai soli fini statistici e pertanto non devono essere conteggiate ai fini della determinazione dei ricavi.

2.3. Prestazioni di «Screening»

Sono state evidenziate nelle apposite tabelle di seguito descritte le prestazioni di «Screening» segnalate con il flusso informativo delle prestazioni ambulatoriali.

La *Tabella 3-AO* descrive la produzione di prestazioni di «screening» per l'anno 2001.

Le prestazioni sono state valorizzate secondo il tariffario, pertanto gli importi esposti nelle tabelle regionali potrebbero divergere da quanto previsto nei singoli contratti stipulati tra ASL ed erogatori. A tal proposito si evidenzia che i relativi ricavi, anche se non corrispondenti alla tabella regionale, per le motivazioni sopra espone, dovranno essere contabilizzati nelle voci di Bilancio relative alle prestazioni ambulatoriali e dettagliate nella voce specifica «di cui Screening».

2.4. Prestazioni di neuropsichiatria infantile

Da quest'anno in applicazione della d.g.r. n. 7/2800 del 22 dicembre 2000 le prestazioni di neuropsichiatria infantile sono state rilevate all'interno del flusso informativo delle prestazioni ambulatoriali (circolare 28/San. e successive modifiche e integrazioni). La Regione ha provveduto alla valorizzazione e validazione di tali prestazioni in applicazione della d.g.r. sopra citata; le prestazioni non sono ricomprese nel tetto delle prestazioni ambulatoriali.

La *tabella 4-AO* espone i dati relativi alla produzione di prestazioni identificando la provenienza dei cittadini.

Tali prestazioni dovranno essere contabilizzate nelle voci di ricavo previste per le prestazioni ambulatoriali.

Si ricorda infine che a completamento del finanziamento delle attività di neuropsichiatria infantile le Aziende devono considerare che, all'interno della quota definita per le funzioni non tariffate, viene finanziata l'eventuale differenza rispetto ai costi sostenuti per tale attività.

2.5. Psichiatria

La *tabella 5-AO* indica l'importo riferito all'attività di Psichiatria (circolare n. 46/San.) che andrà fatturata all'ASL di ubicazione dell'Azienda specificando la provenienza dei cittadini. Nella tabella sono specificate le ASL di provenienza dei cittadini.

2.6. Farmaci a somministrazione diretta

La *tabella 6-AO* riporta i dati relativi ai farmaci a somministrazione diretta. Tali importi devono essere fatturati alla ASL di ubicazione con la specifica della provenienza dei cittadini.

2.7. Funzioni

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 9423 del 14 giugno 2002 (disponibile sul sito internet: www.sanita.regione.lombardia.it) è stato definito il finanziamento per l'anno 2001 delle funzioni non tariffate.

2.8. Ulteriori indicazioni**2.8.1 Personale:**

- Risorse aggiuntive regionali

Gli importi da ricomprendere a tale titolo nel Bilancio d'esercizio 2001 sono quelli risultanti a consuntivo in relazione alla verifica di effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti e dipendenti, degli obiettivi definiti in sede aziendale in applicazione degli accordi regionali.

A tal fine si ribadisce che le quote procapite relative ai dirigenti e dipendenti che non hanno raggiunto gli obiettivi non incrementano i fondi di risultato e incentivazione collettiva e conseguentemente non possono essere oggetto di redistribuzione.

In ordine alle diverse aree contrattuali si precisa ulteriormente:

- accordo sulle risorse finanziarie aggiuntive per il personale delle aree dirigenziali per gli anni dal 2000 al 2002, siglato in data 5 giugno 2001: si conferma l'indicazione di imputare al Bilancio d'esercizio 2001 ed evidenziare, nell'apposita riga di nota integrativa, i costi riferibili al solo anno 2001;
- accordo sulle risorse finanziarie aggiuntive per il personale del comparto che regola gli anni 2000 e 2001, siglato in data 29 novembre 2000: i costi riferibili all'anno 2001 da rilevare nel Bilancio d'esercizio 2001 e da evidenziare nell'apposita riga di nota integrativa sono quelli riferiti alle due quote annuali di lire 600.000 destinate alla realizzazione di progetti.

In allegato e nel supporto informatico è previsto il modello per il dettaglio del costo del personale:

- Modello A «Esposizione costi per area contrattuale».

In tale modello gli oneri relativi all'applicazione del CCNL del comparto devono essere evidenziati nell'apposita cella, scorporandoli dalle voci competenze fisse e fondi contrattuali.

2.8.2 SSUEM 118:

Relativamente ai costi per il SSUEM 118, stanti le modalità di determinazione della remunerazione a funzione previste già per il 2000, non dovrebbero crearsi i presupposti per rimborsi tra aziende. In caso contrario, si sottolinea l'opportunità di iscrivere i costi o i ricavi nelle apposite righe di nota integrativa B3 «Costi da pubblico» «Altri costi/ricavi per acquisto di prestazioni di servizi sanitari da ASL/AO della regione».

2.8.3 Prestazioni ambulatoriali anno 2000:

A seguito della emanazione del d.d.g. Sanità n. 1104 del 29 gennaio 2002 relativo agli abbattimenti delle prestazioni ambulatoriali dell'anno 2000 si è reso necessario predisporre tabelle di confronto con i dati forniti con la circolare n. 50 e 51 del 2001 per consentire la regolarizzazione dei rapporti con le ASL. I dati definitivi che, evidentemente rispettano il dato relativo al tetto di sistema definito per l'anno 2000, determinano una variazione delle posizioni creditorie/debitorie nei confronti delle ASL. A livello di singola Azienda Ospedaliera si determineranno sopravvenienze attive e/o passive.

Nella tabella 7-AO vengono riportati i dati definitivi della produzione di prestazioni ambulatoriali per l'anno 2000.

I dati analitici sono stati forniti alle singole ASL di ubicazione con nota prot. n. 9305 del 13 febbraio 2002.

2.8.4 Contributi per obiettivi di PSN di parte corrente:

Con riferimento ai contributi relativi ai progetti per obiettivi di PSN approvati in sede ministeriale e specificamente dettagliati nelle note regionali (indirizzate alle singole aziende) in data 14 e 15 maggio 2002, si precisa che tali contributi dovranno essere contabilizzati facendo attenzione a distinguere tra utilizzo per costi di parte corrente (utilizzando l'apposita riga della voce A1 «Contributi in conto esercizio») e utilizzo per investimenti (utilizzando l'apposita voce del «Netto Patrimoniale» «Contributi in conto capitale vincolati»). Inoltre per la parte corrente, si ricorda che, se il progetto non si è completato nel corso dell'esercizio 2001, per il principio della correlazione costi ricavi la quota parte del contributo dovrà essere rinviata all'esercizio successivo.

È utile precisare che il contributo assegnato è relativo all'esercizio 2001 e deve essere considerato quale contributo per la copertura dei costi riferiti al singolo progetto individuato.

2.8.5 Compensi aggiuntivi ai medici Sumaisti

Con riferimento all'oggetto si precisa che, nel caso in cui le Aziende avessero ricevuto anche nel corso del 2001 comunicazioni da parte delle ASL competenti di avvenuti pagamenti, non dovrà essere effettuata alcuna registrazione contabile, in quanto l'onere complessivo sarà posto direttamente a carico del sistema regionale per evitare di gravare sulle singole gestioni aziendali.

3. CONCLUSIONI

Il Bilancio d'esercizio deve essere compilato tenuto conto di tutte le norme di legge, comunitarie, nazionali e regionali, nonché dei principi contabili, delle direttive e linee guida regionali fin qui fornite, allegando, quali documenti obbligatori:

- la Nota integrativa;
- la Relazione sulla Gestione (dovrà essere data rilevanza agli scostamenti dal preconsuntivo 2001);
- i Modelli del personale;
- i modelli SP, CE consuntivo, LA e per le sole ASL con presidi il modello CP, mentre per le aziende ospedaliere il CE di presidio (Relativamente al modello SP si specifica che è già stato inviato un aggiornamento della procedura di L.I. e che pertanto dovrà essere eseguita l'applicazione prima di procedere alla compilazione del modello);
- il bilancio di verifica redatto per movimenti ed eccedenze a sezioni accostate, riportante il codice e la denominazione del conto, il valore iniziale, movimentazione dare, movimentazione avere ed eccedenza. Il bilancio di verifica;
- il verbale dei revisori.

Il Bilancio dovrà essere redatto in lire e verrà riclassificato

automaticamente in euro nel modello CE ad eccezione di quelle aziende che avessero provveduto ad anticipare entro la fine dell'esercizio 2001 il passaggio all'euro e pertanto obbligate a presentare il Bilancio d'esercizio nella stessa moneta di conto.

Il testo letterale della Nota Integrativa deve opportunamente commentare le righe delle tabelle di Nota Integrativa allegata al Bilancio anche al fine di accelerare le procedure legate al controllo dell'atto da parte della Regione.

Il Bilancio d'esercizio così composto dovrà essere inoltrato al controllo della Giunta Regionale entro il 15 luglio 2002; si ricorda in proposito che così come previsto dalle norme di legge, i termini per l'approvazione verranno sospesi per tutto il mese di agosto.

In allegato alla presente le Aziende troveranno i seguenti documenti (cartacei e su supporto informatico) utili alla redazione del Bilancio:

- Schema di Bilancio (*omissis*);
- Guida Operativa alla compilazione del modello di Bilancio (*omissis*);
- Modelli rappresentazione del costo del personale (*omissis*);
- Linee guida LA (*omissis*);
- Linee guida SP (*omissis*).

Il Direttore Generale: Renato Botti

[BUR20020139]

[3.2.0]

CIRC.R. 18 GIUGNO 2002 - N. 28

Direzione Generale Sanità - Disposizioni e dati necessari per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2001 - Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali
Loro Sedi

e p.c. Ai Presidenti dei Collegi
dei Revisori dei Conti
Loro Sedi

1. Premessa
2. Dati di Costo e Ricavo
3. Conclusioni

1. PREMESSA

Le ASL destinatarie di questa direttiva troveranno nelle tabelle e nel materiale allegati gli elementi per redigere ed approvare il Bilancio di esercizio 2001, in aggiunta a tutti gli altri dati in loro possesso tra i quali: la quota capitolaria, la quota ASSI, la quota parte di fondi diversi, i dati delle entrate proprie nella misura definitiva accertata per il 2001, i contributi vincolati, nonché il contenuto della d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000 e quello dei Decreti di assegnazione per l'anno 2001.

Si sottolinea che alle Aziende in indirizzo saranno messi a disposizione da parte dell'Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale i dati analitici per singola prestazione di ricovero, di psichiatria (circolare n. 46/San) e ambulatoriali.

Inoltre si precisa che le percentuali degli abbattimenti per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali, unitamente alla distribuzione del fondo maggiori consumi, per l'anno 2001 saranno ufficializzate tramite Decreti del Direttore Generale Sanità in corso di emanazione.

1.1. Utile 1998

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di sistema, l'utile 1998 a disposizione delle Aziende ai sensi della d.g.r. n. 7085 del 23 novembre 2001, dovrà essere interamente utilizzato nell'esercizio 2001.

1.2. Compensi aggiuntivi ai Medici di medicina generale, ai Pediatri di libera scelta, ai Sumaisti

A seguito degli esiti delle vertenze di cui all'oggetto, si invitano le Aziende che avessero provveduto già nel corso dell'esercizio 2001 ad erogare tali somme, a contabilizzarle come poste finanziarie a credito della Regione e non come sopravvenienze passive. L'operazione si rende necessaria al fine di non gravare la gestione delle singole aziende. Sempre a tale fine, si rende opportuno (per i soli Sumaisti) non comunicare gli importi relativi alle Aziende ospedaliere, per evitare la duplicazione dei costi. L'onere complessivo verrà posto direttamente a carico del sistema Regione.

2. DATI DI COSTO E DI RICAVO

2.1. Prestazioni di ricovero

- Dati di consumo

I costi per attività di ricovero sono quelli esposti nella *tabella 1-ASL*, in cui sono riportate le prestazioni di ricovero negli importi prodotti (Produzione lorda, protesi, produzione per fuori Regione, produzione per stranieri) e negli importi riconosciuti al netto dell'abbattimento, nelle modalità previste. I dati di consumo sono divisi per territorio della struttura erogatrice ed a seconda che siano stati usufruiti da cittadini lombardi (per detta voce si intende dell'ASL), da cittadini di altre Regioni e da stranieri. Questi ultimi dati (fuori regione e stranieri), come è noto, non costituiscono un costo a carico della ASL ma servono esclusivamente a quantificare i pagamenti effettuati o da effettuare a favore delle strutture erogatrici ubicate sul territorio dell'ASL e, correlativamente, per accendere un credito nei confronti della Regione di pari importo, che sarà regolarizzato in sede di saldo dei rapporti di dare e avere fra le ASL e la Regione.

- Dati di produzione

Per l'esercizio 2001, in considerazione del nuovo sistema di pagamenti avviato, è stata elaborata la *tabella 2-ASL* che rappresenta la produzione dei ricoveri degli erogatori del territorio della ASL.

Per le ASL con Presidi la *tabella 1/bis-ASL* consente una maggiore analisi delle prestazioni erogate dai propri Presidi, indicando la provenienza dei cittadini ed il valore lordo e netto della produzione.

Le ASL con Presidi devono defalcare dai propri consumi la produzione di prestazioni di ricovero erogate ai propri cittadini, in modo da ottenere un bilancio consolidato.

Al fine di agevolare e velocizzare la regolarizzazione delle compensazioni finanziarie tra ASL nella *tabella 3-ASL* sono riepilogate le situazioni creditorie/debitorie relative alle prestazioni di ricovero.

È utile precisare che i dati esposti nelle citate tabelle precedenti non tengono conto del risultato dell'attività di controllo effettuata dai NOC delle Aziende Sanitarie Locali; gli effetti economici e finanziari dei controlli saranno regolamentati con successivo provvedimento di questa Direzione.

2.2. Prestazioni ambulatoriali

Per l'anno 2001 la produzione complessiva di prestazioni ambulatoriali si è attestata oltre il tetto regionale, ripartito nei singoli tetti di ASL, previsto dalla d.g.r. n. 2806/2000. Pertanto risulta necessario dare applicazione al disposto della d.g.r. n. 41742 del 26 febbraio 1999 (ad oggetto: «*Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/39660 del 20 novembre 1998, relativamente alla dichiarazione del rappresentante legale delle strutture erogatrici di prestazioni; alla d.g.r. n. 6/40903 del 29 dicembre 1998 in ordine alla remunerazione dell'attività ambulatoriale; alla d.g.r. n. 6/41398 del 12 febbraio 1999 in merito allo spostamento di data per l'approvazione dei progetti-obiettivo*»), che definisce le modalità di abbattimento prevedendo, al superamento del tetto regionale (calcolato sui singoli tetti ASL), l'applicazione di una prima decurtazione per quelle strutture che hanno prodotto e fatturato più dell'anno precedente e, se tale decurtazione non risultasse sufficiente a rispettare il tetto regionale, una seconda decurtazione proporzionale da applicarsi a tutte le strutture erogatrici in relazione agli splanamenti dei singoli tetti di ASL, come in dettaglio previsto nel decreto in corso di emanazione.

Nelle tabelle seguenti sono definiti i risultati conseguenti l'applicazione dei suddetti criteri di abbattimento:

- *Tabella 4-ASL*: prospetto dei consumi di prestazioni ambulatoriali suddivisi secondo il territorio nel quale sono avvenuti; fornisce l'indicazione della quantificazione dei costi 2001.
- *Tabella 4/bis-ASL*: valevole solo per le ASL con Presidi, prospetto della produzione di prestazioni ambulatoriali per l'anno 2001.
- *Tabella 5-ASL*: prospetto della produzione delle prestazioni ambulatoriali da parte delle strutture ubicate nel territorio della ASL, suddivise per tipologia di struttura erogatrice.

In ciascuna tabella è contenuta l'indicazione dell'importo prodotto e dell'importo riconosciuto che deriva dall'applicazione dei criteri sopra richiamati e descritti in dettaglio nel decreto in corso di emanazione.

Al fine di agevolare e velocizzare la regolarizzazione delle compensazioni finanziarie tra ASL nella *tabella 6-ASL* sono riepilogate le situazioni creditorie/debitorie relative alle prestazioni ambulatoriali.

È evidente, viste le modalità di applicazione delle decurtazioni previste, che le ASL che dovessero riscontrare difformità tra i dati elaborati da questa Direzione e quelli in proprio possesso devono comunicare tali differenze all'Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale.

Le prestazioni relative a consumatori «ignoti» sono esposte ai soli fini statistici e pertanto non devono essere conteggiate ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi.

2.3. Prestazioni di «Screening»

Sono state evidenziate nelle apposite tabelle di seguito descritte le prestazioni di «Screening» segnalate con il flusso informativo delle prestazioni ambulatoriali.

Di seguito si riporta il contenuto delle tabelle:

- *Tabella 7-ASL*: prospetto dei consumi di prestazioni di «screening» suddivisi secondo il territorio nel quale sono avvenuti e per tipologia di erogatore; fornisce l'indicazione della quantificazione dei costi 2001.
- *Tabella 7/bis-ASL*: valevole solo per le ASL con Presidi, prospetto della produzione di prestazioni di «screening» per l'anno 2001.
- *Tabella 8-ASL*: prospetto della produzione delle prestazioni di «screening» da parte delle strutture ubicate nel territorio della ASL, suddivise per tipologia di struttura erogatrice.

Le prestazioni sono state valorizzate secondo il tariffario, pertanto gli importi esposti nelle tabelle regionali potrebbero divergere da quanto previsto nei singoli contratti stipulati tra ASL ed erogatori. A tal proposito si evidenzia che i relativi costi, anche se non corrispondente alla tabella regionale, per le motivazioni sopra esposte, dovranno essere contabilizzati nelle voci di bilancio relative al consumo di prestazioni ambulatoriali e dettagliata nella specifica «di cui screening» all'interno del bilancio.

Le prestazioni relative a consumatori «ignoti» sono esposte ai soli fini statistici e pertanto non devono essere conteggiate ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi.

2.4. Prestazioni di neuropsichiatria infantile

Da quest'anno in applicazione della d.g.r. n. 7/2800 del 22 dicembre 2000 le prestazioni di neuropsichiatria infantile sono state rilevate all'interno del flusso informativo delle prestazioni ambulatoriali (circolare 28/San e successive modifiche e integrazioni). La Regione ha provveduto alla valorizzazione e validazione di tali prestazioni in applicazione della d.g.r. sopra citata: le prestazioni non sono ricomprese nel tetto delle prestazioni ambulatoriali.

La *tabella 9-ASL* presenta i consumi dei cittadini della ASL identificando l'Azienda che ha erogato la prestazione.

La *tabella 10-ASL* espone le prestazioni erogate dalle strutture del territorio della ASL con la precisazione della provenienza dei cittadini.

La *tabella 9/bis-ASL*, per le sole ASL con UONPIA gestite direttamente, espone i dati relativi alla produzione di prestazioni identificando la provenienza dei cittadini.

Al fine di agevolare e velocizzare la regolarizzazione delle compensazioni finanziarie tra ASL nella *tabella 11-ASL* sono riepilogate le situazioni creditorie/debitorie relative alle prestazioni di neuropsichiatria.

Anche tali prestazioni dovranno essere contabilizzate nelle righe di bilancio previste per le prestazioni ambulatoriali.

Le prestazioni relative a consumatori «ignoti» sono esposte ai soli fini statistici e pertanto non devono essere conteggiate ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi.

Si ricorda infine che a completamente del finanziamento delle attività di neuropsichiatria infantile le Aziende devono considerare che, all'interno della quota definita per le funzioni non tariffate, viene finanziata l'eventuale differenza rispetto ai costi sostenuti per tale attività.

2.5. Farmaceutica

Nella *tabella 12-ASL* si rappresentano i dati relativi alle prestazioni farmaceutiche dell'Esercizio 2001, elaborati al fine di evidenziare i consumi ed i pagamenti effettuati anche per conto di altre ASL.

Dal punto di vista del trattamento contabile si rimanda a

quanto già illustrato con nota del 16 settembre 1999 ad oggetto: «*Dati di costo e di spesa per prestazioni farmaceutiche anno 1998*». Unica eccezione è rappresentata, così come per il 2000, dalle modalità di recupero dei pagamenti effettuati per altre ASL, i quali non verranno più compensati dalla Regione ma dovranno essere regolarizzati direttamente tra le singole Aziende.

Le ASL che hanno attivato la distribuzione dei farmaci secondo le regole e le modalità «del doppio canale», così come definito nella circolare del 22 aprile 2002 prot. n. 25116, dovranno dettagliarne i costi nelle apposite righe di bilancio, come previsto nel Bilancio preventivo 2002.

2.6. Psichiatria

La *tabella 13-ASL* rappresenta i dati relativi ai consumi di prestazioni di Psichiatria (circolare n. 46/San) indicando il territorio dove è ubicata la struttura che ha erogato la prestazione, il codice e la tipologia della struttura erogatrice.

La *tabella 14-ASL* invece sintetizza la produzione effettuata dalle strutture erogatrici del territorio della ASL indicando anche la provenienza dei cittadini.

Per le sole ASL che gestiscono direttamente delle U.O.P., la *tabella 13/bis-ASL* riproduce l'attività resa da tali strutture.

Anche per questa tipologia di prestazioni le tabelle presentate devono essere utilizzate sia ai fini della corretta quantificazione dei costi che per la compensazione diretta tra ASL degli importi anticipati alle strutture del proprio territorio.

Dall'anno 2000 fanno parte del flusso informativo 46/San anche alcune strutture private accreditate e gli IDR psichiatrici Fatebenefratelli solo relativamente ai posti letto accreditati.

Relativamente ai posti letto in corso di riconversione degli IDR psichiatrici Fatebenefratelli e dell'ASFRA, le ASL devono esporre i costi nelle apposite voci di nota integrativa riportando idonea rendicontazione sintetica e commentata nella relazione al Bilancio.

In sintesi, oltre ai dati contenuti nel flusso informativo 46/San, i costi per prestazioni di psichiatria comprenderanno le eventuali prestazioni erogate dagli IDR psichiatrici Fatebenefratelli e dall'ASFRA, per i soli posti letto non accreditati, nonché le prestazioni consumate presso strutture private non accreditate.

Al fine di agevolare e velocizzare la regolarizzazione delle compensazioni finanziarie tra ASL nella *tabella 15-ASL* sono riepilogate le situazioni creditorie/debitorie relative alle prestazioni di psichiatria (circolare 46/San).

2.7. Farmaci del «File F»

La *tabella 16-ASL* rappresenta i consumi di questi farmaci identificando l'ambito territoriale e la struttura che li ha erogati.

Nella *tabella 17-ASL* sono invece contenuti i dati relativi ai farmaci di «File F» erogati dalle strutture del territorio con l'indicazione della residenza dei pazienti. La presente tabella è utile ai fini dei saldi dei pagamenti nei confronti delle strutture del proprio territorio.

Per le sole ASL con presidio, la *tabella 16/bis-ASL* descrive la provenienza dei cittadini a cui sono stati erogati questi farmaci; queste ASL devono inoltre effettuare il consolidamento dei consumi (e ricavi) dei farmaci «File F» erogati ai propri cittadini.

Si deve sottolineare che la ASL dovrà contabilizzare tra i costi i consumi dei farmaci «File F» dei propri cittadini e dovrà procedere alla compensazione diretta con le altre ASL relativamente agli importi anticipati alle strutture del proprio territorio.

2.8. Assistenza termale

La *tabella 18-ASL* indica gli stabilimenti termali, divisi per ASL di ubicazione, presso cui i cittadini della ASL in indirizzo hanno usufruito di prestazioni.

Per le sole ASL sul cui territorio sono localizzati gli stabilimenti termali, la *tabella 19-ASL* indica per quali cittadini lo stabilimento ha erogato le prestazioni. La presente tabella è utile ai fini dei saldi dei pagamenti nei confronti delle strutture del proprio territorio.

Anche per queste prestazioni le ASL procederanno a compensazione diretta.

Inoltre la ASL di ubicazione delle strutture è tenuta a verificare la validità e la completezza dei dati degli erogatori del proprio territorio e dare comunicazione alle altre ASL inter-

ressate ed alla Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale solo nel caso di differenze rispetto ai dati contenuti nelle tabelle sopra richiamate.

2.8. Altri dati

2.8.1 Mobilità passiva:

La *tabella 20-ASL punto 1* indica i dati relativi ai consumi di prestazioni dei propri cittadini in altre regioni d'Italia divisi per tipologie di prestazioni. Tale tabella è uguale a quella dell'anno 2000 in quanto i dati delle altre Regioni riferiti all'anno 2001 non sono ancora pervenuti.

2.8.2 Funzioni:

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 9423 del 14 giugno 2002 (disponibile sul sito internet: www.sanita.regione.lombardia.it) è stato definito il finanziamento per l'anno 2001 delle funzioni non tariffate.

Relativamente a questa voce si precisa che le ASL sono tenute a pagare per conto della Regione alle sole case di cura private del proprio territorio l'importo relativo alle funzioni non tariffate del 2001 definito dalla sopraccitata d.g.r.

2.8.3 Fondo maggiori consumi di ricovero:

Nella *tabella 20-ASL punto 2* viene anticipato, in attesa dell'emanazione del Decreto del Direttore Generale Sanità, l'importo ridefinito del Fondo maggiori consumi.

2.8.4 Prestazioni ambulatoriali anno 2000:

A seguito della emanazione del d.d.g. Sanità n. 1104 del 29 gennaio 2002 relativo agli abbattimenti delle prestazioni ambulatoriali dell'anno 2000 si è reso necessario predisporre tabelle di confronto con i dati forniti con la circolare n. 50 e 51 del 2001 per consentire la regolarizzazione dei rapporti con le strutture erogatrici. I dati definitivi che, evidentemente rispettano il dato relativo al tetto di sistema definito per l'anno 2000, determinano una variazione delle posizioni creditorie/debitorie nei confronti delle singole strutture erogatrici. A livello di singola ASL si determineranno sopravvenienze attive e/o passive.

Nella *tabella 21-ASL* vengono riportati i dati definitivi dei consumi relativi alle prestazioni ambulatoriali per l'anno 2000. Per le sole ASL con presidio, la *tabella 21/bis-ASL* riporta la produzione definitiva dell'anno 2000, descrive la provenienza dei cittadini a cui sono state erogate le prestazioni ambulatoriali.

Nella *tabella 22-ASL* sono inoltre riportati i dati relativi alle strutture del territorio della ASL.

Con nota del 13 febbraio 2002 prot. n. 9305 sono stati forniti i dati analitici definitivi.

2.9. Ulteriori indicazioni

2.9.1 Personale:

- Risorse aggiuntive regionali

Gli importi da ricomprendere a tale titolo nel Bilancio d'esercizio 2001 sono quelli risultanti a consuntivo in relazione alla verifica di effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti e dipendenti, degli obiettivi definiti in sede aziendale in applicazione degli accordi regionali.

A tal fine si ribadisce che le quote procapite relative ai dirigenti e dipendenti che non hanno raggiunto gli obiettivi non incrementano i fondi di risultato e incentivazione collettiva e conseguentemente non possono essere oggetto di redistribuzione.

In ordine alle diverse aree contrattuali si precisa ulteriormente:

- accordo sulle risorse finanziarie aggiuntive per il personale delle aree dirigenziali per gli anni dal 2000 al 2002, siglato in data 5 giugno 2001: si conferma l'indicazione di imputare al Bilancio d'esercizio 2001 ed evidenziare, nell'apposita riga di nota integrativa, i costi riferibili al solo anno 2001;
- accordo sulle risorse finanziarie aggiuntive per il personale del comparto che regola gli anni 2000 e 2001, siglato in data 29 novembre 2000: i costi riferibili all'anno 2001 da rilevare nel Bilancio d'esercizio 2001 e da evidenziare nell'apposita riga di nota integrativa sono quelli riferiti alle due quote annuali di lire 600.000 destinate alla realizzazione di progetti.

In allegato e nel supporto informatico è previsto il modello per il dettaglio del costo del personale:

- Modello A «Esposizione costi per area contrattuale».

In tale modello gli oneri relativi all'applicazione del CCNL del comparto devono essere evidenziati nell'apposita cella, scorporandoli dalle voci competenze fisse e fondi contrattuali.

Si precisa inoltre che tale modello per le ASL deve ricomprendere i costi delle tre aree (area sanitaria, area socio-sanitaria e area socio-assistenziale).

2.9.2 SSUEM 118:

Relativamente ai costi per il SSUEM 118, stanti le modalità di determinazione della remunerazione a funzione previste, non dovrebbero crearsi i presupposti per rimborsi tra aziende. In caso contrario, si sottolinea l'opportunità di iscrivere i costi o i ricavi nelle apposite righe di nota integrativa B3/A6 «Altri costi/ricavi per acquisto di prestazioni di servizi sanitari da ASL/AO della regione».

2.9.3 Contributi per obiettivi di PSN di parte corrente:

Con riferimento ai contributi relativi ai progetti per obiettivi di PSN approvati in sede ministeriale e specificamente dettagliati nelle note regionali (indirizzate alle singole aziende) in data 14 e 15 maggio 2002, si precisa che tali contributi dovranno essere contabilizzati facendo attenzione a distinguere tra utilizzo per costi di parte corrente (utilizzando l'apposita riga della voce A1 «Contributi in conto esercizio») e utilizzo per investimenti (utilizzando l'apposita voce del «Netto Patrimoniale» «Contributi in conto capitale vincolati»). Inoltre per la parte corrente, si ricorda che, se il progetto non si è completato nel corso dell'esercizio 2001, per il principio della correlazione costi ricavi la quota parte del contributo dovrà essere rinviata all'esercizio successivo.

È utile precisare che il contributo assegnato è relativo all'esercizio 2001 e deve essere considerato quale contributo per la copertura dei costi riferiti al singolo progetto individuato.

3. CONCLUSIONI

Il Bilancio d'esercizio deve essere compilato tenuto conto di tutte le norme di legge, comunitarie, nazionali e regionali, nonché dei principi contabili, delle direttive e linee guida regionali fin qui fornite, allegando, quali documenti obbligatori:

- la Nota integrativa;
- la Relazione sulla Gestione (dovrà essere data rilevanza agli scostamenti dal preconsuntivo 2001);
- i Modelli del personale;
- i modelli SP, CE consuntivo, LA e per le sole ASL con presidi il modello CP (Relativamente al modello SP si specifica che è già stato inviato un aggiornamento della procedura di L.I. e che pertanto dovrà essere eseguita l'applicazione prima di procedere alla compilazione del modello);
- il bilancio di verifica redatto per movimenti ed eccedenze a sezioni accostate, riportante il codice e la denominazione del conto, il valore iniziale, movimentazione dare, movimentazione avere ed eccedenza;
- il verbale dei revisori.

Il Bilancio dovrà essere redatto in lire e verrà riclassificato automaticamente in euro nel modello CE ad eccezione di quelle aziende che avessero provveduto ad anticipare entro la fine dell'esercizio 2001 il passaggio all'euro e pertanto obbligate a presentare il Bilancio d'esercizio nella stessa moneta di conto.

In particolare il testo letterale della Nota Integrativa deve opportunamente commentare le righe delle tabelle di Nota Integrativa allegate al Bilancio anche al fine di accelerare le procedure legate al controllo dell'atto da parte della Regione.

Il Bilancio d'esercizio così composto dovrà essere inoltrato al controllo della Giunta Regionale entro il 15 luglio 2002; si ricorda in proposito che così come previsto dalle norme di legge, i termini per l'approvazione verranno sospesi per tutto il mese di agosto.

In allegato alla presente le Aziende troveranno i seguenti documenti (cartacei e su supporto informatico) utili alla redazione del Bilancio:

- Schema di Bilancio (omissis);
- Guida Operativa alla compilazione del modello di Bilancio (omissis);
- Modelli rappresentazione del costo del personale (omissis);

- Linee guida LA (omissis);
- Linee guida SP (omissis).

Il Direttore Generale: Renato Botti

[BUR20020140]

COM.R. 27 GIUGNO 2002 - N. II7

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 21 giugno 2002

[5.1.3]

- *Comune di Revere (MN)*
Ristrutturazione ed ampliamento casa di riposo comunale
Collaudatore: arch. Gabrieli Giorgio
- *S.I.E.M. s.p.a. (MN)*
Lavori di costruzione di due aie per la maturazione del compost realizzate nel comune di Pieve Coriano C70 l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani di proprietà
Collaudatore: ing. Sirico Daniele
- *Provincia di Brescia*
L. 102/90 - Lavori di sistemazione del torrente Valgrande in comune di Vezza d'Oglio (scheda VG/1/1)
Collaudatore: ing. Bonezzi Pietro
- *Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR)*
L. 67/88 - Progetto di riconversione del reparto S. Bertilla in Istituto di riabilitazione per handicappati da 120 p.l.
Collaudatore: ing. Mezzadri Renato
- *Direzione Generale Territorio ed Urbanistica*
Corso d'opera - L. 102/90 - Indagini geognostiche, geofisiche e prove geotecniche ed installazione di strumentazione e suo rilevamento strumentale nell'area di frana Ruinon in comune di Valfurva (SO)
Collaudatore: ing. Joli Renato
- *Comune di Como*
Ristrutturazione del Centro Formazione Professionale di via Bellinzona, 88
Collaudatore: ing. De Giorgi Claudio
- *Ospizio Sant'Erasmo di Legnano*
Corso d'opera - Ristrutturazione ed ampliamento della Struttura Protetta per anziani non autosufficienti - Rinnova
Collaudatore: ing. Biondi Giuseppe
- *Direzione Generale Territorio ed Urbanistica*
Opere di consolidamento e regimazione idraulica bacino torrente Tidone, II stralcio nei comuni di Zavattarello e Romagnese (PV)
Collaudatore: ing. Bonica Luigi
- *Direzione Generale Territorio ed Urbanistica*
Opere di consolidamento e regimazione idraulica bacino torrente Staffore, II stralcio nei comuni di Menconico e S. Margherita Staffora (PV)
Collaudatore: ing. Sclavi Bruno
- *ASM di Pavia*
Corso d'opera - L.r. n. 20/90 - Progetto PV-04 potenziamento della rete idrica - 3° lotto
Collaudatore: ing. Bargigia Giuseppe
- *Comune di Calolziocorte (LC)*
Edilizia sovvenzionata loc. in via Cavour - Tip. G
Collaudatore: ing. Del Vecchio Giuseppe
- *ALER di Lecco*
Corso d'opera - Ristrutt. di 1 fabbr. per la realizz. di 7 alloggi ERP sovvenz. e 2 alloggi di ed. libera in comune di Robbiate loc. in via Indipendenza, 41
Collaudatore: ing. Canali Pietro Francesco
- *ALER di Lecco*
Corso d'opera - Recupero e completamento fabbr. per la realizz. di 14 alloggi di ERP sovvenzionata e locali di proprietà comunale in comune di Dolzago loc. in via Dante
Collaudatore: ing. Cattaneo Giancarlo.

Il dirigente della U.O. opere pubbliche:
Paolo Morazzoni

[BUR20020141]

COM.R. I LUGLIO 2002 - N. II8

Direzione Generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario Regionale - Trattamenti obbligatori contro Scaphoideus

[4.3.0]

Titanus, vettore della flavescenza dorata della vite – Primo intervento

In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del Decreto ministeriale 31 maggio 2000 inerente «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite», su tutto il territorio vitato regionale con la sola esclusione della provincia di Sondrio sono resi obbligatori **due** trattamenti insetticidi contro il vettore *Scaphoideus titanus*, utilizzando **esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite**. I trattamenti dovranno essere effettuati su tutte le piante di vite, *Vitis L.*, situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni e orti botanici.

Si raccomanda di rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura. È inoltre vietato trattare anche qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che quest'ultime siano preventivamente sfalciate.

PRIMO INTERVENTO

Il trattamento è rivolto alle forme giovani dell'insetto che si trovano nella parte bassa della vegetazione; si consiglia di adottare adeguati volumi d'acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.

Effettuare il trattamento contro l'insetto vettore nelle seguenti date:

- **dal 5 al 12 giugno 2002** con prodotti regolatori di crescita contenenti il principio attivo Flufenoxuron;
- **dal 5 al 15 giugno 2002** con prodotti regolatori di crescita contenenti il principio attivo Buprofezin;
- **dal 10 al 15 giugno 2002** con prodotti contenenti il principio attivo Indoxacarb;
- **dal 15 al 25 giugno 2002** con gli altri prodotti fitosanitari registrati per la lotta alle cicaline della vite.

Le aziende aderenti alle **misure agroambientali**, Azione 1 Reg. CEE 2078/92, misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i seguenti principi attivi: Flufenoxuron, Buprofezin, Clorpirifos-etile, Etofenprox, Fenitrotion, Indoxacarb.

Le aziende aderenti all'**impegno supplementare 1.1** «Salvaguardia degli antagonisti delle avversità delle colture arboree» della misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i regolatori di crescita Flufenoxuron e Buprofezin.

Le aziende aderenti al Reg. CEE 2092/91 (**agricoltura biologica**) dovranno utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari ammessi dal regolamento. Si consiglia di intervenire con prodotti a base di piretro stabilizzato con piperonilbutossido a partire dal 5 giugno, di trattare nelle prime ore della giornata o in tarda serata e di controllare il pH dell'acqua che dovrebbe essere preferibilmente subacido, non utilizzare acque torbide. È consigliabile far seguire altri interventi a distanza di 7-10 giorni in funzione della scarsa persistenza del principio attivo e della scalarità della schiusura delle uova di scafoideo.

Gli elenchi dei prodotti fitosanitari utilizzabili sono disponibili sul sito internet www/agricoltura.regione.lombardia.it nella rubrica «primo piano».

Per informazioni: tel. 02-66711855 oppure presso le sedi territoriali.

N.B. Nelle aziende in cui a seguito di specifici monitoraggi, comprovati da un'attestazione del tecnico aziendale, non è stata rilevata la presenza di scafoideo, è possibile effettuare in deroga un solo intervento insetticida.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

[BUR20020142]

[4.3.0]

COM.R. I LUGLIO 2002 – N. 119

Direzione Generale Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale – Trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus Titanus*, vettore della flavescenza dorata della vite – Secondo intervento

In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del Decreto ministeriale 31 maggio 2000 inerente «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite», su tutto il territorio vitato regionale con la sola esclusione della provincia di Sondrio sono resi obbligatori **due** trattamenti insetticidi contro il vettore *Scaphoideus titanus*, **utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite**.

I trattamenti dovranno essere effettuati su tutte le piante di vite, *Vitis L.*, situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni o orti botanici.

SECONDO INTERVENTO

Effettuare il secondo trattamento nelle seguenti date:

- **dall'1 al 21 luglio 2002** con prodotti efficaci contro gli adulti della cicalina.

Le aziende aderenti alle **misure agroambientali**, Azione 1 Reg. CEE 2078/92, misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i seguenti principi attivi: Clorpirifos-etile, Etofenprox, Fenitrotion, Indoxacarb.

Le aziende aderenti all'**impegno supplementare 1.1** «Salvaguardia degli antagonisti delle avversità delle colture arboree» della misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i seguenti principi attivi: Fenitrotion, Clorpirifos-etile, Azadiractina e Piretro.

Le aziende aderenti al Reg. CEE 2092/91 (agricoltura biologica) dovranno utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari ammessi dal regolamento. Si consiglia di intervenire con prodotti a base di piretro stabilizzato con piperonilbutossido, di trattare nelle prime ore della giornata o in tarda serata e di controllare il pH dell'acqua che dovrebbe essere preferibilmente subacido, non utilizzare acque torbide. È consigliabile far seguire altri interventi a distanza di 7-10 giorni in funzione della scarsa persistenza del principio attivo e della scalarità della schiusura delle uova di scafoideo.

Gli elenchi dei prodotti fitosanitari utilizzabili sono disponibili sul sito internet www/agricoltura.regione.lombardia.it nella rubrica «primo piano».

Per informazioni: tel. 02-67658017 oppure presso le sedi territoriali.

N.B. Nelle aziende in cui a seguito di specifici monitoraggi, comprovati da un'attestazione del tecnico aziendale, non è stata rilevata la presenza di scafoideo, è possibile effettuare in deroga un solo intervento insetticida.

Si raccomanda di rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura. È inoltre vietato trattare anche qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che quest'ultime siano preventivamente sfalciate.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

[BUR20020143]

[5.3.4]

COM.R. I LUGLIO 2002 – N. 120

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30 giugno 2002, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione 17 maggio 1996, n. 13195

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
ADDIS	VITTORIO	08/06/45	LECCO	n. 2571/97
AFFINI	PAOLO	25/09/67	PAVIA	n. 1486/00
AGRESTI	GIUSEPPE	24/09/72	VANZAGHELLO (VA)	n. 18189/00
AIROLDI	ANTONELLA	09/02/62	PADERNO ADDA (LC)	n. 2566/97
AJANI	GIAMPIERO	28/06/49	COMO	n. 32168/01
ALBERICI	ANGELA	20/11/53	MILANO	n. 1602/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
ALGHISI	CARLO	28/07/69	CASTELMELLA (BS)	n. 4101/98
ALIPRANDI	PIERLUIGI	19/04/43	MILANO	n. 18205/00
ALLAIS	EZIO	26/04/51	PAVIA	n. 18194/00
ALLEGRI	GIULIANO	16/12/54	MILANO	n. 17/99
ALLUVI	MARIO	15/07/52	CASTANO PRIMO (MI)	n. 1579/98
ALZIATI	ACHILLE	25/04/32	MILANO	n. 2237/97
ANGIUS	SILVANA	31/03/54	MILANO	n. 16723/01
ANGOSCINI	ANGELO	16/08/42	BRESCIA	n. 560/98
ANGOSCINI	MICHELE	03/06/69	BRESCIA	n. 559/98
ARATARI	CAROLA	05/12/63	MILANO	n. 32182/01
ARDESI	CLAUDIO	30/04/69	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 3848/98
ARMAGNI	LUCIO FLAVIO	25/03/56	MILANO	n. 3856/98
ARTOM	FABRIZIO	30/11/56	MILANO	n. 2804/99
AVANZA	FRANCESCO	30/04/39	BRESCIA	n. 2815/99
BALLABIO	DOMENICO	12/11/64	COMO	n. 3865/98
BARBIERI	SILVIO	09/02/60	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	n. 2800/99
BARRACO	VINCENZO	04/05/62	VARESE	n. 1453/00
BASSANINO	MAURIZIO	18/12/54	MILANO	n. 4649/97
BATTAGLIA	ALBERTO	26/09/53	CASCIAGO (VA)	n. 1603/98
BAZZANI	ALBERTO	05/09/65	CASTELLANZA (VA)	n. 1495/00
BAZZOCCHI	STEFANO	30/09/55	GORGONZOLA (MI)	n. 1586/98
BELLANTE	SALVATORE	07/08/50	MILANO	n. 4644/97
BELLI	ROBERTO	27/09/65	ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG)	n. 4664/97
BELLINI	FABRIZIO	30/01/64	PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)	n. 109/99
BELLINI	MARCO	29/10/59	BONATE SOTTO (BG)	n. 2687/99
BELLINI	RAFFAELE	29/12/68	SARNICO (BG)	n. 16716/01
BELLO	GIANCARLO	16/10/42	PANDINO (CR)	n. 1554/98
BELLOMETTI	ARMANDO	06/02/51	GUSSAGO (BS)	n. 11620/02
BELOTTI	LUCIANO	01/07/57	MALEGNO (BS)	n. 16738/01
BENAGLIA	GIOVANNI	31/01/52	SALÒ (BS)	n. 4627/97
BENEDETTI	MASSIMILIANO	25/06/68	BRESCIA	n. 1462/00
BENNATI	ENRICO	19/08/24	MILANO	n. 28/99
BENNATI	NICOLA	11/12/65	MILANO	n. 26/99
BERNARDINELLO	STEFANO	14/03/72	PREGNANA MILANESE (MI)	n. 16749/01
BERNASCONI	CRISTIANA	27/10/68	ALBAVILLA (CO)	n. 1493/00
BERNASCONI	ETTORE	06/12/65	SARONNO (VA)	n. 4662/97
BERSANI	GIORGIO	27/06/52	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 3871/98
BERTOCCHI	CLAUDIO	16/12/55	PONTOGLIO (BS)	n. 2581/97
BERTOLONI	OSCAR	06/08/68	TRAVAGLIATO (BS)	n. 2686/99
BESSEGHINI	GIORGIO	06/10/68	APPIANO GENTILE (CO)	n. 1475/00
BETTARI	ROBERTO	17/06/60	CARPENEDOLO (BS)	n. 3850/98
BETTINELLI	FULVIO	09/12/62	ALZANO LOMBARDO (BG)	n. 5296/97
BETTONI	LUIGI	23/09/57	BIENNO (BS)	n. 23/99
BETTONI	LUIGI	09/06/62	ISEO (BS)	n. 1487/00
BIANZALE	CARLO ANTONIO	17/11/61	BESANA BRIANZA (MI)	n. 1548/98
BINOTTI	ATTILIO	09/04/61	PAVIA	n. 2816/99
BIONDI	GRAZIANO	23/10/62	CELLATICA (BS)	n. 1491/98
BOFFI	GIUSEPPE	17/07/73	GIUSSANO (MI)	n. 2235/97
BOLDRINI	ANGELO	13/01/57	ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)	n. 2819/99
BONERA	ANDREA	29/09/50	BRESCIA	n. 18187/00
BONNAURE	CORINNE	06/04/65	CASTANO PRIMO (MI)	n. 85/99
BONTEMPI	PIETRO	22/05/43	BRESCIA	n. 3872/98
BORGOGNONI	MAURIZIO	27/08/66	SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)	n. 16742/01
BORSELLI	STEFANO	21/12/58	CORSICO (MI)	n. 3845/98
BOSSI	AMBROGIO	01/08/62	SAMARATE (VA)	n. 2814/99
BOTTAZZI	CLAUDIO	11/09/51	SAN BENEDETTO PO (MN)	n. 545/98
BRAGA	GIANFRANCO	16/06/49	BRESCIA	n. 1597/98
BRANCA	GIANCARLO	02/04/45	BUCCINASCO (MI)	n. 1476/00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
BRAVETTI	ELENA	22/02/64	GALLARATE (VA)	n. 4647/97
BRESCIA	ANTONIO	28/06/41	LEGNANO (MI)	n. 16747/01
BRIOSCHI	DOMENICO ANTONIO	04/02/54	SESTO S. GIOVANNI (MI)	n. 3855/98
BRUGOLA	MARCELLO	21/12/57	LISSONE (MI)	n. 3869/98
BRUSA	FABIO	01/12/63	MILANO	n. 2698/99
BRUSAMENTO	ROBERTO	27/01/58	CABIATE (CO)	n. 19/99
BUCCIARELLI	DARIO	21/09/54	SEGRATE (MI)	n. 10/99
BUSSO	SERGIO	24/11/59	MONZA (MI)	n. 4103/98
BUZZI	FABIO	10/11/66	LECCO	n. 4632/97
CABASSI	LIONELLO	09/11/61	CASTEGNATO (BS)	n. 1549/98
CACIA	AMBROGIO	11/01/73	LEGNANO (MI)	n. 16743/01
CAGIA	DOMENICO	04/05/44	MANTOVA	n. 3863/98
CAIRONI	ROBERTO	29/05/53	SIZIANO (PV)	n. 2477/97
CALDARELLI	RENATO	26/11/62	BERGAMO	n. 16748/01
CALDERONI	WALTER	22/05/38	GERMIGNAGA (VA)	n. 546/98
CALEGARI	VIRNA	16/08/66	LECCO	n. 29/99
CALLEGARI	LUCA	18/09/69	MILANO	n. 2693/99
CAMPAGNOLI	ROBERTO	13/11/61	MILANO	n. 2484/97
CAMPOLONGO	GIORGIO	06/04/42	MILANO	n. 18186/00
CAMUSSI	MARCO FILIPPO	27/05/63	MILANO	n. 2481/97
CANINI	GAETANO	24/09/58	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 5/99
CAPPELLETTI	ERNESTO	01/11/65	CORNATE D'ADDA (MI)	n. 25/99
CAPPELLETTI	EUGENIO	03/05/52	MONZA (MI)	n. 1626/01
CAPPONI	GIANFRANCO	18/05/41	MILANO	n. 2681/99
CAPRETTI	ANGELANTONIO	24/03/60	BRESCIA	n. 2582/97
CARBONE	MASSIMO	24/07/62	PONTE LAMBRO (CO)	n. 108/99
CARINI	EMANUELE	24/04/70	VOGHERA (PV)	n. 1467/00
CARINI	LUIGI	11/03/45	VOGHERA (PV)	n. 2682/99
CARNINI	SERGIO	09/03/42	COMO	n. 1469/00
CARRARA	FABIO	15/11/65	GHEDI (BS)	n. 4653/97
CARRERA	MAURIZIO	12/09/68	TRUCCAZZANO (MI)	n. 1484/00
CASARI	MASSIMO	26/10/60	BERGAMO	n. 2691/99
CASIRAGHI	VITTORIO	25/08/55	BESANA IN BRIANZA (MI)	n. 96/99
CASOTTO	GIANNI	19/01/43	SAN DONATO MILANESE (MI)	n. 4663/97
CASTAGNA	MASSIMO	18/11/59	SONDRIO	n. 18204/00
CASTELLI	ROBERTO	12/07/46	ABBADIA LARIANA (LC)	n. 2250/97
CATI	ADRIANO	17/07/60	INZAGO (MI)	n. 2697/99
CATTANEO	CARLO	20/12/40	BERGAMO	n. 22/99
CATTANEO	DANIELE	23/04/35	TORRE DE' ROVERI (BG)	n. 18/99
CATTANEO	GUIDO	13/12/48	BERGAMO	n. 2479/97
CATTANEO	MARCO	31/08/72	ROVELLASCA (CO)	n. 1627/01
CATTELAN	EZIO	06/08/62	RHO (MI)	n. 561/98
CERIOLI	DANILO	11/03/56	OFFANENGO (CR)	n. 1551/98
CERIOTTI	FLAVIO	18/09/51	MAGENTA (MI)	n. 11619/02
CERVI	AGOSTINO	04/11/72	CREMONA	n. 2475/97
CEVASCO	IVANO	07/01/46	MILANO	n. 1593/98
CHIAPPA	CLAUDIO	20/08/62	CREMONA	n. 27/99
CIAMPOLI	ENRICO	22/08/57	GALLARATE (VA)	n. 2807/99
CICALA	GIANFRANCO	01/02/47	BASCAPÈ (PV)	n. 1460/00
CICALA	LANFRANCO	17/07/49	MILANO	n. 32173/01
CIGOLINI	GIANLUIGI	19/05/62	PAVONE MELLA (BS)	n. 2564/97
CINGOLANI	SERGIO	26/03/57	MILANO	n. 2803/99
COLOMBO	ANTONIO	13/05/58	CANONICA D'ADDA (BG)	n. 3859/98
COLOMBO	ERNESTO	11/04/45	MILANO	n. 1483/00
COMANDÙ	GIAMPAOLO	30/01/58	POGLIANO MILANESE (MI)	n. 2574/97
COMINCINI	CLAUDIO	02/06/61	BRESCIA	n. 541/98
COMINI	ROBERTO	15/03/59	MILANO	n. 16719/01
COMINI	DARIO	24/07/62	MANDELLO DEL LARIO (LC)	n. 32174/01

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
COMPARETTO	SALVATORE	01/02/68	SAN DONATO MILANESE (MI)	n. 11617/02
CONFALONIERI	ANNAMARIA	19/05/68	MONZA (MI)	n. 1458/00
CONSONNI	NATALE	25/06/52	CARUGO (CO)	n. 89/99
CONTINANZA	TORUCCI	22/07/46	ERBA (CO)	n. 2299/97
COPPOLA	LUIGI	05/10/53	PAVIA	n. 2805/99
CORBETTA	MAURIZIO	23/02/58	CADORAGO (CO)	n. 18199/00
CORNA	LUIGI	01/05/67	MAPELLO (BG)	n. 16726/01
CREMONESI	FULVIO	17/11/59	OFFANENGO (CR)	n. 1585/98
CRESPI	ADELIO	11/09/50	BUSTO GAROLFO (MI)	n. 533/98
CRIPPA	GEROLAMO	07/03/47	BERGAMO	n. 550/98
CRIPPA	ELENA	27/01/66	CASSANO MAGNAGO (VA)	n. 2567/97
CRISPINO	MARIO	07/09/44	SARONNO (VA)	n. 95/99
CRISTIANI	PAOLA	11/06/66	PROVAGLIO D'ISEO	n. 1457/00
CROTTI	CLAUDIO	27/06/57	BAGNOLO CREMASCO (CR)	n. 2580/97
CROTTI	ROBERTO	01/06/61	BOFFALORA S/TICINO (MI)	n. 90/99
DACREMA	PATRIZIO	17/07/69	SAN DAMIANO AL COLLE (PV)	n. 32180/01
DAL ZOTTO	MARCO	27/05/62	MALNATE (VA)	n. 1569/98
DAMIANO	CARMINE FRANCESCO	15/09/59	GARBAGNATE MILANESE (MI)	n. 3842/98
DANZI	BASILIO	08/04/62	BRIOSCO (MI)	n. 88/99
DASTI	GIUSEPPE	06/01/62	VAIANO CREMASCO (CR)	n. 3868/98
DE BENEDETTO	SERGIO	01/07/62	COMO	n. 3857/98
DE BERNARDI VALSERRA	GIUSEPPE	11/08/44	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2466/97
DE CAPITANI	DANTE	10/10/58	PESCATO (LC)	n. 3847/98
DE GIORGI	ANDREA ALESSANDRO	20/02/67	SARONNO (VA)	n. 32179/01
DE POLZER	FOLCO	11/09/42	MILANO	n. 4666/97
DE POLZER	JACOPO	18/06/73	MILANO	n. 1629/01
DEBERNARDI	ANDREA	11/07/66	OSNAGO (LC)	n. 18207/00
DELL'ORO	MAURIZIO	07/10/55	ERBA (CO)	n. 107/99
DENTI	DANIELE	22/07/50	BRESCIA	n. 2245/97
DEPAOLI	ANNALISA	25/12/70	PAVIA	n. 16727/01
DEPONTI	FAUSTO ANTONIO	03/03/62	TREVIGLIO (BG)	n. 16725/01
DI FELICE	MASSIMO	15/02/52	MILANO	n. 2572/97
DONATI	LUIGI ENRICO	09/07/56	SETTALA (MI)	n. 3852/98
DONATI	ANTONELLA	31/05/63	BERGAMO	n. 1578/98
ERBA	ALCIDE	22/11/51	VILLASANTA (MI)	n. 2565/97
FACCHINETTI	SERGIO MARINO	15/09/64	INZAGO (MI)	n. 1595/98
FALCIASECCA	LUCIANO	19/07/46	ORSENIKO (CO)	n. 551/98
FANTI	QUINTINO ANGELO	04/05/57	CASATENNOVO (LC)	n. 2812/99
FANTI	ANGELO	16/09/61	CASATENNOVO (LC)	n. 2811/99
FANTI	FABRIZIO	24/10/63	CASATENNOVO (LC)	n. 4656/97
FARA	MAURO	19/08/50	MILANO	n. 1630/01
FARINA	GIANCARLO	23/08/50	CELLATICA (BS)	n. 2249/97
FAUSTINI	CESARE	28/03/58	PONTOGLIO (BS)	n. 2560/97
FAVA	GIOVANNI	08/05/68	POMPONESCO (MN)	n. 2585/97
FELLINE	DARIO	05/10/64	VIGEVANO (PV)	n. 2238/97
FERRARI	ANTONIO	22/03/57	ARESE (MI)	n. 4634/97
FERRARI	GIULIANO	30/03/49	MANTOVA	n. 1568/98
FERRARI	FRANCESCO	27/01/68	PORTO MANTOVANO (MN)	n. 581/98
FERRARI	STEFANO	26/02/68	MILANO	n. 2822/99
FERRARI	FABRIZIO	25/02/59	PARATICO (BS)	n. 537/98
FERRI	GIOVANNI	05/03/64	BERGAMO	n. 2690/99
FLORIANI	ATTILIO	17/05/57	BRESCIA	n. 2478/97
FOGLIENI	GISELLA	09/12/56	VARENNA (LC)	n. 30/99
FOSSATI	FRANCO	05/02/68	MACHERIO (MI)	n. 3122/97
FRANCESCHINELLI	MARIA PATRIZIA	08/10/54	DARFO BOARIO TERME (BS)	n. 4626/97
FRIGERIO	FRANCESCO	05/01/68	PAVIA	n. 18196/00
FRIGERIO	FABIO	18/02/67	LECCO	n. 11616/02
FULGENZI	DARIO	26/08/50	NAVE (BS)	n. 1598/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
FUMAGALLI	MICHELE	11/02/48	MILANO	n. 2252/97
GAFFURI	MAURIZIO	27/03/57	CANTÙ (CO)	n. 87/99
GAGLIARDI	BRUNO	24/06/50	LEGNANO (MI)	n. 555/98
GALATOLA	EDOARDO	29/12/57	LODI	n. 1553/98
GALBIATI	LUIGI	16/01/56	CARATE BRIANZA (MI)	n. 2251/97
GALLI	GIANCARLO	19/05/62	BORGO SAN GIACOMO (BS)	n. 2561/97
GALLI	ISABELLA	17/07/75	PIANCOGNO (BS)	n. 11615/02
GAMBA	UMBERTO PIETRO	12/04/66	UBIALE CLANEZZO (BG)	n. 3874/98
GAMBINO	ANTONINO	24/06/63	NOVATE MILANESE (MI)	n. 2813/99
GARAVAGLIA	CLAUDIO	12/05/57	SAMARATE (VA)	n. 15/99
GATTI	CLAUDIO	02/03/45	CASTELLANZA (VA)	n. 4646/97
GATTI	ALESSANDRO	04/01/72	BRESCIA	n. 1474/00
GELMINI	PIETRO	19/10/49	MILANO	n. 3861/98
GEROLDI	ENRICO	23/05/71	OME (BS)	n. 16718/01
GEROSA	CARLO LUIGI	02/05/64	MONZA (MI)	n. 1468/00
GEROSA	GIUSEPPINA	18/06/68	GALBIATE (LC)	n. 4633/97
GERVASONI	SERGIO	17/02/66	VILLASANTA (MI)	n. 574/98
GHEZZI	GIORGIO	08/04/60	MAPELLO (BG)	n. 1552/98
GHILARDI	CLAUDIO	29/09/48	BERGAMO	n. 2695/99
GHILARDI	ENRICO	13/07/66	BERGAMO	n. 3870/98
GIACOMELLI	FAUSTO	16/09/57	BRENO (BS)	n. 16739/01
GIANOLA	PAOLO	24/06/65	BARZANA (BG)	n. 1573/98
GIBELLINI	SANDRA	02/07/64	BRESCIA	n. 16721/01
GILARDI	PAOLO LORENZO	25/05/48	LURATE CACCIVIO (CO)	n. 98/99
GINO	GIANANDREA MARIA	24/12/55	MILANO	n. 3860/98
GIORGETTI	GIUSEPPE	02/03/41	SAMARATE (VA)	n. 1628/01
GIORGI	MARCO	06/06/61	BRESCIA	n. 3846/98
GIUSSANI	WLADIMIRO	30/01/50	BURAGO MOLGORA (MI)	n. 3866/98
GOBBI	RENZO	10/05/69	CASTELLETTO DI LENO (BS)	n. 16720/01
GOGLIO	FLAVIO	09/02/56	S. PELLEGRINO T. (BG)	n. 14/99
GOLLIN	ROMANO	19/04/52	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 24/99
GORETTI	MARCO	29/01/55	MANTOVA	n. 11613/02
GORINI	GIANFAUSTO	26/07/53	TREVILOLO (BG)	n. 2692/99
GOZZI	COSTANTINO	06/07/69	VIADANA (MN)	n. 1631/01
GRASSI	PAOLO	19/02/51	BRESCIA	n. 1455/00
GRAVELLONI	MICHELE	16/01/67	BASTIDA PANCARANA (PV)	n. 1633/01
GRIMALDI	PAOLO	27/07/65	SERiate (BG)	n. 2578/97
GRIMALDI	PAOLO	11/11/67	MELZO (MI)	n. 32171/01
GRIMOLDI	GIORGIO	04/08/47	SEDRIANO (MI)	n. 16/99
GRITTI	ALMA	30/06/46	LODI	n. 5119/97
GUALDI	IVAN	07/08/69	CHIARI (BS)	n. 32181/01
GUARISO	MATTEO	27/05/67	MEZZAGO (MI)	n. 2473/97
GUARNERI	GIANNI	06/02/69	CORTE DÈ FRATI (CR)	n. 7/99
GUAZZOTTI	MASSIMO	30/01/53	ANGERA (VA)	n. 4643/97
GUFFANTI	OLIVIERO	02/04/65	FENEGRÒ (CO)	n. 4642/97
GUIZZARDI	FABIO	22/02/64	MANTOVA	n. 1556/98
IMPERATORI	ENRICO	20/06/69	BRESCIA	n. 3873/98
INVERNIZZI	SIMONA	09/09/65	SESTO S. GIOVANNI (MI)	n. 1599/98
INVERSINI	GIULIANO	16/02/48	BARASSO (VA)	n. 3123/97
IUS	PAOLO	25/06/62	NOVA MILANESE (MI)	n. 18206/00
LA RUSSA	ANGELO	15/07/54	DESIO (MI)	n. 1550/98
LADU	ANTONIO	31/08/49	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1570/98
LAGRINI	LUCA	14/07/63	ALBAIRATE (MI)	n. 9/99
LAMARI	MARIANO	09/09/58	BRESCIA	n. 11612/02
LANFREDI	LUCA	22/11/64	BRESCIA	n. 2583/97
LARDERA	FRANCO	01/06/59	PAVIA	n. 1465/00
LASCIOLI	DOMIZIANO	23/05/57	BOARIO TERME (BS)	n. 2696/99
LELA	ROBERTO	01/05/73	GARDA DI SONICO (BS)	n. 18203/00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
LENZI	GIANLUCA	07/09/42	LECCO	n. 1477/00
LICCIARDI	OSVALDO	10/05/52	RHO (MI)	n. 3853/98
LODA	ALESSANDRO	10/08/62	CREMONA	n. 2563/97
LOPOPOLO	FRANCESCO	23/12/56	CREMA (CR)	n. 4629/97
LOTTI	PAOLO	29/11/65	POGGIO RUSCO (MN)	n. 16740/01
LUBRINI	PATRIZIO	22/06/61	ZOGNO (BG)	n. 2243/97
LUCCHESI	MAURO	06/02/48	BRESCIA	n. 4638/97
LUPINI	ANGELO	05/08/48	VANZAGO (MI)	n. 1594/98
LUVRANO	GIUSEPPE	01/07/62	COMO	n. 18201/00
LUZZANA	STEFANIA	28/11/74	ZANICA (BG)	n. 18200/00
MACCHI	VITTORINO	03/10/48	MILANO	n. 21/99
MAGGIORI	SERGIO VITTORIO	06/12/56	MILANO	n. 2468/97
MAINARDI	PIERANGELO	29/05/47	ABBIATEGRASSO (MI)	n. 1637/01
MAIORANO	FRANCESCO	29/08/60	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	n. 2577/97
MAJANDI	GIANPIERO	09/02/63	PADERNO PONCHIELLI (CR)	n. 1464/00
MANFRON	ADRIANO	24/01/64	CABIALE (CO)	n. 2236/97
MANNINO	FRANCESCO	12/03/70	LOVERE (BG)	n. 32172/01
MANZONI	VALERIO	22/06/64	MARMIROLO (MN)	n. 4636/97
MAPELLI	MARCO ETTORE	04/05/56	CASSANO D'ADDA (MI)	n. 1635/01
MARCHESANI	SERGIO	24/11/57	NERVIANO (MI)	n. 543/98
MARCHETTI	GIORDANO	15/05/55	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	n. 3867/98
MARELLA	MASSIMO	01/09/69	PALAZZOLO S/O (BS)	n. 11611/02
MARGOLA	ALFREDO	01/11/42	BRESCIA	n. 4635/97
MARINI	ROSANNA	20/07/68	SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)	n. 4628/97
MARTINI	RAOUL	09/10/49	MILANO	n. 2810/99
MARVEGGIO	BRUNO	22/05/73	SONDRIO	n. 32178/01
MARZORATI	DUILIO	28/02/45	MILANO	n. 86/99
MASELLI	ANTONIO	11/10/62	MILANO	n. 2688/99
MASSARA	CARLA ISELLA	13/06/49	BRONI (PV)	n. 2469/97
MASSOBRIO	DARIA	03/03/71	SIRMIONE (BS)	n. 32169/01
MAUCERI	VINCENZO	05/02/50	VENEGONO SUPERIORE (VA)	n. 2823/99
MAURI	PAOLO	14/08/68	MARIANO COMENSE (CO)	n. 1638/01
MAVIO	GABRIELE	20/01/76	CORTEOLONA (PV)	n. 1639/01
MEDA	MIRELLA	15/02/65	NOSATE (MI)	n. 2570/97
MELILLO	CLAUDIO	14/08/62	LOVERE (BG)	n. 2474/97
MERCADANTE	FRANCESCO	18/07/56	COMO	n. 12/99
MERLOTTI	ALBERTO	10/12/50	LEGNANO (MI)	n. 3858/98
MEROLA	GUIDO	25/12/39	BERGAMO	n. 1640/01
MERONI	LAMBERTO	04/06/42	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1587/98
MIDALI	GIANLUCA	13/12/67	BERGAMO	n. 11610/02
MILANI	LUCIANO	03/02/56	SAREZZO (BS)	n. 2247/97
MIRIELLO	COSTANTINO	07/09/64	UBOLDO (VA)	n. 6/99
MISSINEO	FRANCESCA	27/03/67	CERTOSA DI PAVIA (PV)	n. 1472/00
MOIOLI	ANDREA	06/03/53	CIVIDATE AL PIANO	n. 2684/99
MOMBELLI	MARIANO	28/06/58	CHIARI (BS)	n. 18195/00
MONDELLI	MARIO	02/02/37	MILANO	n. 11/99
MONTAGNA	ENZO	28/02/62	CURA CARPIGNANO (PV)	n. 1641/01
MONTI	ANGELO	07/07/66	SERiate (BG)	n. 16741/01
MONTI	FEDERICO	19/06/63	LECCO	n. 2248/97
MORANDI	SERGIO	15/02/68	PONTE NOSSA (BG)	n. 91/99
MORETTI	CESARE	13/04/30	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 1572/98
MORINI	GIORGIO	01/03/53	BASIANO (MI)	n. 8/99
MORLACCHI	MASSIMO	21/05/57	PARABIAGO (MI)	n. 2808/99
MOSCATELLI	STEFANO	20/01/61	CANTÙ (CO)	n. 3124/97
MOSCHIONI	GIOVANNI	11/11/69	COMO	n. 549/98
MOSCHIONI	UBALDO	09/12/38	COMO	n. 2480/97
MURA	DANIELA	01/11/46	MONZA (MI)	n. 1470/00
MURGIONI	MASSIMO	26/11/73	VERDERIO SUPERIORE (LC)	n. 2689/99

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
MURGIONI	FRANCO	20/12/53	CORNAREDO (MI)	n. 32177/01
MUSETTI	ALBERTO	12/08/42	MILANO	n. 16744/01
MUSSIN	MAURO	22/06/65	MILANO	n. 542/98
MUTTI	FILIPPO	06/07/57	BRESCIA	n. 2470/97
NAVA	FLAVIO	04/05/56	COLOGNO MONZESE (MI)	n. 3844/98
NAVA	PAOLO GIOVANNI	24/12/67	CURNO (BG)	n. 1642/01
NEGRI	FRANCO	23/11/39	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 580/98
NESI	NICOLA	18/08/40	BRESCIA	n. 1473/00
NICO	FRANCO ALBERTO	28/07/65	ISPRA (VA)	n. 18188/00
NICOLI	BATTISTA	08/06/52	MOZZANICA (BG)	n. 2579/97
NICOLOSO	MARINO	04/06/42	MILANO	n. 531/98
NOVO	SAMANTHA	06/11/69	LIMBIATE (MI)	n. 83/99
NOVO	MARIO	13/05/45	SARONNO (VA)	n. 4102/98
OBERTI	ROMEO	18/03/56	BERGAMO	n. 1643/01
OLIVIERI	MARCO	26/04/66	MILANO	n. 2820/99
ORSINI	VITTORIO	04/07/55	BERGAMO	n. 1463/00
PADOVANI	STEFANIA	25/07/73	ASOLA (MN)	n. 11608/02
PAGANINI	ROBERTO	25/04/73	INVERUNO (MI)	n. 18190/00
PAGGI	FRANCO	20/09/48	VARESE	n. 2476/97
PAGGI	FRANCO	12/02/61	CHIAVENNA (SO)	n. 4630/97
PALAZZO	FRANCESCO	20/07/45	COMO	n. 16717/01
PALLADINI	DAVIDE	26/05/68	PAULLO (MI)	n. 92/99
PALTINERI	LUCA	17/06/67	CORBETTA (MI)	n. 2482/97
PANI	FRANCESCO	22/07/55	GORLA MINORE (VA)	n. 1454/00
PANZERI	ALBERTO	28/11/58	OLGINATE (LC)	n. 576/98
PANZERI	PAOLO	02/08/58	BERGAMO	n. 1592/98
PARISI	MARCO	29/09/64	BRESSO (MI)	n. 4659/97
PARISI	LUCIANO	13/11/76	BRESSO (MI)	n. 11607/02
PARMA	PAOLO	29/06/63	VIRGILIO (MN)	n. 11606/02
PASINI	SIRO ANTONIO	20/01/57	GARLASCO (PV)	n. 1644/01
PASQUINI	PAOLA	26/04/66	MILANO	n. 1481/00
PASTA	ELISABETTA	18/02/67	GALLARATE (VA)	n. 11621/02
PATERLINI	RICCARDO	12/03/70	BROZZO V.T. (BS)	n. 1456/00
PAVESI	DAVIDE	09/09/73	MILANO	n. 1645/01
PE	PIETRO	22/01/52	LENO (BS)	n. 2821/99
PELLEGRINO	CARLO	13/01/59	SONDRIO	n. 563/98
PENATI	GIORGIO	26/05/51	CANTÙ (CO)	n. 2242/97
PEREGO	FRANCESCO	12/07/47	MERATE (LC)	n. 2584/97
PEZZOLI	PAOLO	04/05/49	PEDRENGO (BG)	n. 1596/98
PEZZOTTA	FABIO	06/09/52	NEMBRO (BG)	n. 1450/00
PIANA	EDOARDO	13/10/70	VILLA CARCINA (BS)	n. 2818/99
PIAZZA	EZIO	04/03/55	TRIUGGIO (MI)	n. 2483/97
PINDILLI	DOMENICO	19/09/52	NOVA MILANESE (MI)	n. 82/99
PISONI	GIANFRANCO	15/03/50	CASTANO PRIMO (MI)	n. 20/99
PIZZAMIGLIO	PAOLO	10/01/37	CREMONA	n. 557/98
PIZZO	VITO	21/09/50	CANEGRATE (MI)	n. 1565/98
POIATTI	GIAN MARIO	20/05/52	LOVERE (BG)	n. 2472/97
PORTA	ALBERTO	02/06/61	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 579/98
PORTA	MARCO	22/03/46	COMO	n. 11624/02
POZZI	ANNA	04/02/57	LECCO	n. 570/98
POZZI	VALERIA	14/12/60	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 2240/97
PRIVITERA	AGATINO	09/08/51	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 4660/97
RABBOLINI	ERMANN0	16/11/51	LEGNANO (MI)	n. 2471/97
RACO	VINCENZO	04/07/46	PISOGNE (BS)	n. 538/98
RAIMONDI	MARCO GIOVANNI	05/06/64	ARCORE (MI)	n. 99/99
RAIMONDI	PAOLO	27/02/68	CASSANO MAGNAGO (VA)	n. 1646/01
RANERI	PIERCARLO	04/08/67	LISSONE (MI)	n. 2683/99
RAPAZZINI	GERARDO FEDERICO	25/05/49	LESMO (MI)	n. 4106/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
REGALIA	TIZIANA	21/06/68	LONATE POZZOLO (VA)	n. 2465/97
RENDINA	EZIO	18/12/63	MILANO	n. 2241/97
REPOSSI	ALBERTO	26/11/64	VARESE	n. 1567/98
RESCIA	PIETRO	05/05/66	MILANO	n. 32175/01
RIBOLA	FRANCO	18/05/36	CELLATICA (BS)	n. 1459/00
RIBOLDI	ALDO	11/06/33	MILANO	n. 11623/02
RIGGIO	MAURO	13/09/65	BERGAMO	n. 84/99
RIGHETTI	FABIO	05/03/62	BRESCIA	n. 2806/99
RIU	GIOVANNI MARIA	29/06/54	CARNATE (MI)	n. 2569/97
RIVA	MAURIZIO	15/09/54	NIBIONNO (LC)	n. 547/98
RIVOLTA	EZIO	24/10/40	MONZA (MI)	n. 1555/98
RODIGHIERO	ANDREA	27/07/71	BRESCIA	n. 1647/01
ROMEO	DOMENICO	24/03/35	MASSALENGO (LO)	n. 2576/97
ROMEO	DAMIANO	08/02/58	CASARILE (MI)	n. 18191/00
RONCA	PAOLO	04/01/60	BREGNANO (CO)	n. 2244/97
RONCALI	ANDREA	09/01/67	PAVIA	n. 18193/00
RONCALLI	FABRIZIO	09/02/65	CONCESIO (BS)	n. 2246/97
ROSSETTI	DANIELE	27/06/59	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1566/98
ROSSIN	GIANCARLO	28/02/58	CORMANO (MI)	n. 4655/97
ROSSINI	MAURIZIO ACHILLE	31/12/62	ROGENO (LC)	n. 13/99
ROSSINI	GIULIANO	07/02/51	CASSAGO BRIANZA (LC)	n. 1581/98
SACCHI	BRUNO GAETANO	21/07/57	CREMONA	n. 552/98
SACCHI	DANIELE	13/06/60	VIADANA (MN)	n. 2802/99
SACCO	MASSIMO	24/10/61	CORMANO (MI)	n. 2568/97
SALA	GIANCARLO	28/04/51	BRUGHERIO (MI)	n. 1557/98
SAMANNÀ	MASSIMO	17/03/68	MILANO	n. 1492/00
SARTORI	ALESSANDRO	10/10/65	LECCO	n. 18192/00
SAVASSI	MASSIMO	27/06/53	GOITO (MN)	n. 18202/00
SCALA	FRANCESCO	24/01/66	POGGIRIDENTI (SO)	n. 577/98
SCALONE	CARMINE	07/12/62	INDUNO OLONA (VA)	n. 571/98
SCANZI	GIOVANNI	26/04/44	MILANO	n. 2573/97
SCHIAVI	ANGELO	08/12/54	PAVIA	n. 558/98
SERAFIN	SERGIO	12/02/51	BRESCIA	n. 3851/98
SERENTHÀ	CHIARA	27/01/69	MONZA (MI)	n. 1577/98
SERGENTI	MARCO	05/05/59	OPERA (MI)	n. 556/98
SETTI	ANDREA	02/04/64	REDAVALLE (PV)	n. 18198/00
SIANI	GIORGIO	26/05/66	MANDELLO DEL LARIO (LC)	n. 1478/00
SILVESTRINI	LUIGI GABRIELE	22/05/40	MILANO	n. 2467/97
SITTA	GABRIELLA	11/08/71	CASORATE SEMPIONE (VA)	n. 16722/01
SOGNI	ANDREA	27/10/66	MILANO	n. 16724/01
SONSINI	GIOVANNI	30/09/46	MILANO	n. 3843/98
SORAGNA	ARRIGO	08/01/51	MANTOVA	n. 1480/99
SORRENTINO	LUCA	17/03/70	MILANO	n. 18197/00
SPADOTTO	MANOLO	15/07/58	CUSANO MILANINO (MI)	n. 562/98
SQUADRONE	GIUSEPPE	18/03/66	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 569/98
STEFANA	ALESSANDRO	28/09/61	CELLATICA (BS)	n. 2562/97
STEFANINI	BRUNO	14/05/57	COSTA VOLPINO (BG)	n. 4105/98
STRABLA	GIANFRANCO	01/06/47	COLOGNE	n. 1461/00
STRADA	STEFANO	22/12/62	VARESE	n. 565/98
TABARRO	ANDREA	01/10/69	MILANO	n. 2575/97
TAMPONI	MATTEO	19/01/60	LECCO	n. 1563/98
TEDESCHI	FEDERICO	23/02/65	MILANO	n. 32166/01
TEDOLDI	ROBERTO	18/08/69	BRESCIA	n. 97/99
TENTORI	GIOVANNI	21/02/48	OLGINATE (LC)	n. 1471/00
TESTA	RUDIANO	09/11/69	CENATE SOPRA (BG)	n. 2694/99
TINTI	LUCIANO	15/04/51	MILANO	n. 2817/99
TONINI	MORENO	14/12/54	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 3854/98
TRAINA	GIOVANNI	28/01/49	SEVESO (MI)	n. 93/99

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
TRIONFO	IGOR	15/03/71	MILANO	n. 1648/01
UBIALI	ANGELO	04/08/63	BERGAMO	n. 2799/99
UGHI	STEFANO	16/11/55	MILANO	n. 1452/00
VALSECCHI	ROSA	27/01/67	SUELLO (LC)	n. 3862/98
VANETTI	ROSSANA	26/09/70	VARESE	n. 94/99
VARCHI	MAURO	20/06/65	PAVIA	n. 16746/01
VEGA	STEFANO	23/11/67	SONDRIO	n. 534/98
VERGINE	UMBERTO	12/11/40	NUVOLERA (BS)	n. 3864/98
VERONELLI	GERARDINO	07/02/46	OLGIATE COMASCO (CO)	n. 1564/98
VERSETTI	ALESSANDRO	15/10/59	BRESCIA	n. 575/98
VEZZOLI	MARCELLO	02/12/71	BIENNO (BS)	n. 2685/99
VICINI	ANTONIO	07/03/26	MILANO	n. 548/98
VIGANÒ	GIACOMO	09/05/61	MILANO	n. 2233/97
VIGNATI	PAOLA	19/04/63	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2824/99
VILLA	RENATA	18/02/62	MONZA (MI)	n. 567/98
VILLA	ANTONIO	30/05/68	TORRE BOLDONE (BG)	n. 2809/99
VISCONTI	MOSE	04/03/42	GEMONIO (VA)	n. 1571/98
VISINTINI	LUCIO	01/04/56	VARESE	n. 4104/98
ZALLIO	FLAVIO	03/02/48	MONTICELLI BRUSATI (BS)	n. 1451/00
ZAMBON	GIOVANNI	01/04/65	MILANO	n. 1479/00
ZAMPIEROLO	GIOVANNI	11/05/51	SOLARO (MI)	n. 4654/97
ZAMPOLLO	MAURIZIO	19/06/52	BOLLATE (MI)	n. 2234/97
ZANARDINI	RENATO	09/02/57	PISOGNE (BS)	n. 2801/99
ZANOLETTI	ANGELO	21/05/56	CLUSONE (BG)	n. 1466/00
ZECCA	MAURO	25/08/65	TRAONA (SO)	n. 11622/02
ZEZIOLA	GIAN DOMENICO	01/01/44	CHIARI (BS)	n. 532/98
ZINI	ROBERTO	26/07/63	CHIARI (BS)	n. 3849/98
ZIPPO	MAURIZIO	22/08/60	MILANO	n. 32176/01

[BUR20020144]

[1.8.0]

COM.R. 4 LUGLIO 2002 - N. 121

Direzione Generale Presidenza - Comunicato del segretario generale - Avviso per il conferimento di incarichi di componente dei Comitati tecnico-scientifici art. 7, l.r. n. 16/1996

In attuazione dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», e della deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2000, n. 2764, questa amministrazione ha in corso le valutazioni in ordine alla composizione del Comitato tecnico-scientifico che verrà costituito a supporto del «nuovo ruolo della Direzione Generale Affari generali e personale sulla Contrattazione collettiva in Regione Lombardia dopo il nuovo Titolo V».

Gli argomenti e le materie di cui si occuperà tale Comitato sono:

- la ridefinizione dei contenuti del CCNL di comparto e del Contratto decentrato integrativo;
- il ruolo della contrattazione decentrata di 2° livello, alla luce delle nuove responsabilità attribuite alle Regioni dalla recente riforma del titolo V della Costituzione;
- la sperimentazione di nuovi istituti contrattuali per il personale della Giunta regionale e degli enti collegati, con possibile valenza sugli Enti del territorio regionale.

Requisiti richiesti:

- i candidati dovranno dimostrare il possesso di esperienza pluriennale nell'ambito del diritto del lavoro (sia pubblico che privato), e della contrattazione collettiva.

Documentazione

I candidati dovranno allegare alla domanda:

1. dichiarazione relativa a:
 - titolo di studio posseduto;
 - eventuale iscrizione in/ad albi, collegi ecc. professionali;
 - inesistenza delle condizioni di esclusione e delle cause

di incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli artt. 6 e 7 della legge regionale 14/95 e dalla disciplina generale per la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici (allegata al presente avviso);

2. curriculum professionale e formativo sottoscritto;
3. ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini dell'affidamento dell'incarico.

Le candidature devono pervenire entro e non oltre il **giorno 8 agosto 2002** presso il Protocollo generale della Giunta regionale - via Pirelli n. 12 - 20124 Milano.

Per le domande inviate a mezzo raccomandata, entro il suddetto termine, fa fede la data del timbro postale.

Orario sportello protocollo generale: lunedì-giovedì 9.00-12.00 / 14.30-16.30; venerdì 9.00-12.00.

Le candidature devono essere indirizzate alla Direzione Generale AA.GG. e Personale - via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano.

Per informazioni: tel. 02/67655141 (dr. Dal Gesso).

Il segretario generale: Nicolamaria Sanese

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020145]

[3.1.0]

D.D.G. 13 GIUGNO 2002 - N. III35

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile di Malonno, con sede nel comune di Malonno via S. Lorenzo n. 1, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione del succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2002, e successivamente integrata in data 11 aprile 2002, dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Asilo Infantile di Malonno, con sede nel comune di Malonno via S. Lorenzo n. 1, intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci con proprio atto n. 1 del 14 marzo 2002, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. 14 novembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera - educativo religiosa -;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo infantile di Malonno, con sede in Comune di Malonno via S. Lorenzo n. 1;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 19 aprile 1914 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizi-

zione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

- a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

- b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con regio decreto 8 luglio 1938 e successivamente integrato con regio decreto 28 settembre 1940, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

- c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020146]

[3.1.0]

D.D.G. 13 GIUGNO 2002 - N. III36

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Edoardo Corsico», con sede nel comune di Gambolò - fraz. Remondò - (PV), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione dei succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 16 aprile 2002, e successivamente integrata in data 22 maggio 2002, dal legale rap-

presentante dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Edoardo Corsico», con sede nel comune di Gambolò - fraz. Remondò - (PV), intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 3 del 25 febbraio 2002, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. 20 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera - educativo religiosa -;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Edoardo Corsico», con sede nel comune di Gambolò - fraz. Remondò - (PV), via Mortara n. 10;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 27 ottobre 1911 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camere di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del Direttore generale Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 43531 del 22 ottobre 1999, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020147]

[3.1.0]

D.D.G. 13 GIUGNO 2002 - N. III39

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile G. Garibaldi», con sede nel comune di Ossuccio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infra-regionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione dei succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2002, e successivamente integrata in data 22 maggio 2002, dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. «Asilo infantile G. Garibaldi», con sede nel comune di Ossuccio (CO), intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci, con delibera n. 3 del 19 aprile 2002, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. 20 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera - educativo religiosa -;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dell'I.P.A.B. «Asilo infantile G. Garibaldi», con sede nel comune di Ossuccio (CO), via A. Castelli;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 7 luglio 1898 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camere di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 43589 del 6 giugno 1989, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art.

3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020148]

[3.1.0]

D.D.G. 18 GIUGNO 2002 - N. II509

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola Materna «E. De Amicis», con sede nel comune di Arcisate (VA), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione dei succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2002, e successivamente integrata in data 27 maggio 2002, dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Scuola Materna «E. De Amicis», con sede nel comune di Arcisate (VA), intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione con provvedimento n. 22 del 5 dicembre 2001, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. 20 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera - educativo religiosa -;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola Materna «E. De Amicis», con sede nel comune di Arcisate (VA), piazza De Gasperi 4;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente

morale con d.P.R. 25 ottobre 1950 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

- a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

- b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 32673 del 17 maggio 1988, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

- c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020149]

[3.1.0]

D.D.G. 18 GIUGNO 2002 - N. II510

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola Materna di Bornato, con sede nel comune di Cazzago S. Martino fraz. Bornato (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» in particolare l'art. 7;

- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2 di istituzione del registro delle persone giuridiche private, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001, in particolare l'art. 6;

– la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione dei succitato registro, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2002, e successivamente integrata in data 27 maggio 2002, dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. Scuola Materna di Bornato, con sede nel comune di Cazzago S. Martino fraz. Bornato (BS), intesa ad ottenere, in attuazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci, con delibera n. 3 del 19 aprile 2002, la depubblicizzazione dell'ente ed il contestuale riconoscimento all'ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione, in quanto all'ente in questione è stato riconosciuto, con d.p.c.m. 20 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera – educativo religiosa –;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola Materna di Bornato, con sede nel comune di Cazzago S. Martino fraz. Bornato (BS), via Vittorio Emanuele III n. 1;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto 6 giugno 1915 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del Direttore Generale Formazione e lavoro della Regione Lombardia n. 61686 del 9 giugno 1998, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020150]

D.D.G. 27 GIUGNO 2002 – N. 12238

[3.3.0]

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Parziale rettifica, per mero errore materiale, dei d.d.g. dell'11 aprile 2002 n. 6714, del 27 marzo 2002 n. 5680 e dell'8 marzo 2002 n. 4169 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i propri decreti nn. 6714, 5680 e 4169, rispettivamente dell'11 aprile, del 27 marzo e dell'8 marzo 2002 che hanno approvato le graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo:

– anno 2001, Ob. 3, Asse E, Misura E1,

– anno 2002, Ob. 3, Misure A2, A3, B1, C2, C3, E1, sottomisura E1.1,

– anno 2001, Ob. 3, Asse E, Misura E1;

Viste le domande di presentazione dei progetti di sistema nn. 33172 e 34137 del d.d.g. n. 6714/2002 dove sono stati indicati erroneamente i singoli operatori «CEBIB» e «Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro onlus», ancorché siano state allegate le dichiarazioni di intenti degli aderenti alle rispettive A.T.S., Associazioni Temporanee di Scopo, così composte:

– progetto n. 33172: ATS tra CEBIB – Centro di Eccellenza Biotecnologie Industriali Bicocca – Università degli Studi di Milano-Bicocca e Polo Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.A.,

– progetto n. 34137: ATS tra Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro Onlus – IFOM Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Biopolo s.c.r.l. e l'Istituto Europeo di Oncologia;

Vista la domanda di presentazione del progetto Intervento Ponte – Formazione Disoccupati n. 48997 del d.d.g. n. 5680/2002 dove è stato indicato erroneamente il singolo operatore «Cooperativa Tempolibero srl», ancorché siano state allegate le dichiarazioni di intenti degli aderenti alle rispettive A.T.S., Associazioni Temporanee di Scopo, così composte:

– progetto n. 48997: ATS tra Cooperativa Tempolibero srl e Comune di Concesio, Comune di Gussago, Comune di Collebeato, Comune di Villa Carcina, l'Istituto d'Istruzione Superiore «ITC Sarezzo» e l'Associazione Eva;

Viste le domande di presentazione dei progetti integrati nn. 32966, 33067 e 33240 del d.d.g. n. 4169/2002 dove sono stati indicati erroneamente i singoli operatori «S.A.F.F.O.», «provincia di Lecco» e «provincia di Varese», ancorché siano state allegate le dichiarazioni di intenti degli aderenti alle rispettive A.T.S., Associazioni Temporanee di Scopo, così composte:

– progetto n. 32966: ATS tra comune di Legnano – C.F.P e provincia di Milano, Centro Lavoro Alto Milanese, Logos srl, Euroimpresa srl e Obiettivo Lavoro srl;

– progetto n. 33067: ATS tra provincia di Lecco e Lecco Lavoro spa, Omnia Language srl e l'Associazione Centro d'Iniziativa Europea – C.d.I.E.;

– progetto n. 33240: ATS tra provincia di Varese e IAL Lombardia di Saronno, Università Carlo Cattaneo – LIUC, Fondazione ENAIP Lombardia di Varese, C.F.P. Ticino Malpensa, FORMAS Azienda Speciale CCIAA di Varese, l'Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese – ASLAM e il Polo Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.A.;

Richiamati gli allegati 1), 1) e 2) dei sopra citati rispettivi decreti del Direttore della Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro che indica come operatori dei progetti in argomento solamente gli enti capofila, anziché le A.T.S. sopracitate;

Ritenuto di procedere ad una parziale rettifica dei sopra menzionati allegati dei decreti d.d.g. nn. 6714, 5680 e 4169 rispettivamente dell'11 aprile, del 27 marzo e dell'8 marzo 2002 ai fini della corretta identificazione dell'operatore stesso;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: «Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» relativa, fra l'altro, al conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rettificare parzialmente gli allegati nn. 1), 1) e 2) dei dd.d.g. della Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro nn. 6714, 5680 e 4169 rispettivamente dell'11 aprile, del 27 marzo e dell'8 marzo 2002 ai fini della corretta identificazione dell'operatore stesso, come segue:

Allegato 1

**FSE Obiettivo 3 – Misura D4 – Anno 2001 – Progetti di Sistema
Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati**

Operatore	Id. progetto
ATS tra CEBIB – Centro di Eccellenza Biotecnologie Industriali Bicocca – Università degli Studi di Milano-Bicocca e Polo Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.A.	33172
ATS tra Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro Onlus – IFOM Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Biopolo s.c.r.l. e l'Istituto Europeo di Oncologia.	34137

Allegato 1

**FSE Obiettivo 3 – E1.1 – Anno 2002 –
Progetti Intervento Ponte – Formazione Disoccupati
Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati**

Operatore	Id. progetto
ATS tra Cooperativa Tempolbero srl e Comune di Concesio, Comune di Gussago, Comune di Collebeato, Comune di Villa Carcina, l'Istituto d'Istruzione Superiore «ITC Sarezzo» e l'Associazione Eva.	48997

Allegato 2

**FSE Obiettivo 3 – Asse E – Misura E1 – Anno 2001 – Progetti Integrati
Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati**

Operatore	Id. progetto
ATS tra Comune di Legnano – C.F.P. e Provincia di Milano, Centro Lavoro Alto Milanese, Logos srl, Euroimpresa srl e Obiettivo Lavoro srl	32966
ATS tra Provincia di Lecco e Lecco Lavoro spa, Omnia Language srl e l'Associazione Centro d'Iniziativa Europea – C.d.I.E	33067
ATS tra Provincia di Varese e IAL Lombardia di Saronno, Università Carlo Cattaneo –LIUC, Fondazione ENAIP Lombardia di Varese, C.F.P. Ticino Malpensa, FORMAS Azienda Speciale CCIAA di Varese, l'Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese – ASLAM e il Polo Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.A.	33240

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020151]

[4.3.0]

D.D.G. 28 GIUGNO 2002 – N. 12431

Direzione Generale Agricoltura – Determinazione dei termini di presentazione delle domande di adesione, per l'anno 2002, alla Misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Revisione dei termini dei connessi adempimenti istruttori

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene approvato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/960 del 3 agosto 2000 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese» ed in particolare il punto 5 del dispositivo ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche e integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, agli allegati del provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9017 del 10 maggio 2002 «Modifiche ed integrazioni all'allegato n. 1 della d.g.r. n. 7/5329 del 2 luglio 2001 relativa al "Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Disposizioni attuative misura e (2.5) Indennità compensativa in zone svantaggiate in sostituzione di quelle approvate con la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 – allegato n. 4" e contestuale pubblicazione del testo coordinato delle disposizioni attuative della misura e (2.5)», con la quale sono state dettate nuove disposizioni attuative della misura in argomento, in sostituzione di quelle approvate con la sopracitata d.g.r. 7/960;

Verificato che, a seguito dell'introduzione, per l'anno 2002, della nuova procedura di gestione informatica SIARL, l'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese d'intesa con la competente Struttura Sistemi Informativi e Semplificazione della D.G. Agricoltura, riferisce che si rende opportuno rivedere il termine ultimo di presentazione delle domande di adesione alla misura e – (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» per l'anno 2002, attualmente previsto al 28 giugno 2002;

Considerato che, conseguentemente, si rende altrettanto opportuno rivedere la previsione dei termini dei connessi adempimenti istruttori 2002 secondo il seguente calendario:

Esecuzione dei controlli

- Entro il 15 dicembre 2002 per le domande relative all'anno 2002.

Trasmissione dell'elenco di liquidazione domande ammissibili

- Entro il 31 dicembre 2002 per le domande relative al 2002.

Fatta propria la sopraindicata proposta della competente Unità Organizzativa della D.G. Agricoltura concernente la revisione delle scadenze riguardanti la gestione amministrativa della Misura e – (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate», fissati nelle disposizioni attuative approvate con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9017 del 10 maggio 2002;

Richiamate le competenze proprie dei Direttori generali di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 di nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del dott. Paolo Baccolo,

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di determinare il termine ultimo di presentazione delle domande di adesione alla misura e – (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» per l'anno 2002 al 31 luglio 2002;

2. di rivedere la previsione dei termini dei connessi adempimenti istruttori 2002 secondo il seguente calendario:

Esecuzione dei controlli

- Entro il 15 dicembre 2002 per le domande relative all'anno 2002.

Trasmissione dell'elenco di liquidazione domande ammissibili

- Entro il 31 dicembre 2002 per le domande relative al 2002.

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Paolo Baccolo

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020152]

[3.1.0]

D.D.U.O. 28 MAGGIO 2002 - N. 9495

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Approvazione del nuovo Statuto dell'IPAB denominata «Casa di Riposo per Anziani Città di Tirano» con sede legale in comune di Tirano (SO) che viene ad assumere la denominazione di Casa di riposo «Città di Tirano»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. AFFARI ISTITUZIONALI,
FAMIGLIA E TERZO SETTORE

Omissis

Decreta

1. di approvare il nuovo statuto dell'IPAB denominata «Casa di Riposo per Anziani Città di Tirano» con sede legale in comune di Tirano (SO) che viene ad assumere la denominazione di Casa di riposo «Città di Tirano» nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (*omissis*);

2. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL e al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Marina Gerini

[BUR20020153]

[3.1.0]

D.D.U.O. 28 MAGGIO 2002 - N. 9507

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Approvazione del nuovo Statuto dell'IPAB Opera Pia «Senatore Angelo Grossi - Nice Franzini» con sede legale in Senna Lodigiana (Lodi)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. AFFARI ISTITUZIONALI,
FAMIGLIA E TERZO SETTORE

Omissis

Decreta

1. di approvare il nuovo statuto dell'IPAB denominata Opera Pia «Senatore Angelo Grossi - Nice Franzini» con sede legale in Senna Lodigiana (Lodi), approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 59 del 22 settembre 2001, nel testo che costituisce parte integrante al presente provvedimento (*omissis*);

2. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL e al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Marina Gerini

[BUR20020154]

[2.1.0]

D.D.U.O. 6 GIUGNO 2002 - N. 10590

Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Assegnazione contributi FRISL 2001/2003 iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico ai sensi della l.r. 33/91

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
STRUMENTI FINANZIARI INTEGRATI

Vista la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL), e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 4137 del 6 aprile 2001 «Approvazione delle schede delle iniziative FRISL 2001/2003 "Viabilità minore", "Realizzazione di strutture alternative alla residenzialità permanente per anziani e portatori di handicap", "Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico" e delle relative modalità per l'accesso ai contributi»;

Richiamate le dd.g.r. n. 56393 del 3 agosto 1994 e n. 32906 del 5 dicembre 1997 recanti le modalità per la composizione ed il funzionamento dei Gruppi di lavoro di cui all'art. 11 della l.r. 33/91;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Strumenti finanziari integrati n. 495 del 16 gennaio 2002 di costituzione del Gruppo di lavoro per l'iniziativa FRISL ed il decreto n. 2418 del 21 febbraio 2002 di modifica della costituzione del gruppo di lavoro;

Vista la scheda per l'iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 maggio 2001 - 1° Supplemento Straordinario al n. 18;

Vista la motivata relazione rassegnata dal Nucleo di valutazione relativamente all'iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico a completamento dell'istruttoria delle domande presentate agli atti dell'unità organizzativa incaricata;

Visto in particolare l'elenco dei progetti inammissibili e quello dei progetti ammissibili e finanziabili in ordine di priorità, allegati alla relazione del Nucleo di valutazione;

Dato atto che n. 8 progetti, contenuti nell'elenco degli ammissibili e finanziabili in ordine di priorità, superano la soglia di punteggio fissata dalla scheda per l'iniziativa in 40 punti, quale misura minima della qualità progettuale richiesta, e dunque sono considerati finanziabili;

Considerato che la dotazione necessaria per finanziare l'iniziativa predetta è stata prevista, per l'esercizio finanziario 2002 in € 5.164.568,99 e per l'esercizio finanziario 2003 in € 7.746.853,48 con d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Dato atto che possono essere effettivamente finanziati, sulla base delle risorse disponibili previste a bilancio, tutti i progetti contenuti nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, secondo l'ordine di priorità in esso definito;

Ritenuto di stabilire condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere osservati da parte dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 10 comma quarto l.r. 33/91 al fine di definire tempi e modalità certe per la realizzazione dei progetti finanziati;

Vista la l.r. 12 settembre 1983 n. 70 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Vista la l.r. di bilancio 2 febbraio 2001, n. 5

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622 con la quale sono state attribuite al dr. Mario Bonifacio, Dirigente dell'Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, le specifiche competenze ed aree di attività;

Decreta

1) di finanziare i progetti descrittivamente indicati nell'elenco allegato sotto la lettera A), parte integrante del presente provvedimento, sulla base della relazione del Nucleo di valutazione allegata sotto la lettera B) parte integrante del presente provvedimento;

2) di assegnare la somma di € 6.664.445,00 a favore dei beneficiari descrittivamente indicati nell'allegato elenco A) a valere sul capitolo 5481 della U.P.B. 5.0.4.0.3.266 «Iniziativa FRISL» del bilancio 2002/2004 che presenta la sufficiente disponibilità;

3) che l'impegno della somma di € 6.664.445,00 di cui al punto 2 ed i relativi sub-impegni, da registrare secondo le modalità in uso di informatizzazione dei dati relativi ai progetti assistiti dai contributi FRISL, a favore dei singoli beneficiari indicati nell'elenco allegato al presente decreto saranno assunti con i provvedimenti di cui all'art. 60 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della l.r. 33/91, per le opere relative ai progetti finanziati la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 270 giorni dalla data di approvazione tecnica del progetto e la conclusione dei lavori entro il termine massimo di tre anni dal loro inizio, salvo diversa previsione di cui al successivo punto 10);

5) di stabilire, ai fini dell'emanazione dei decreti di approvazione del progetto esecutivo quanto segue:

– il presente decreto deve essere comunicato ai beneficiari a cura dell'Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa entro 8 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

– entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i beneficiari dovranno inviare dichiarazione o deliberazione di accettazione del contributo assegnato, di impegno alla realizzazione del progetto approvato nei termini e alle condizioni indicate dalla legge

regionale n. 33/91 e dal presente decreto e di esplicito impegno alla restituzione del contributo a rimborso in venti quote annue costanti che dovranno essere versate alla Regione entro il 30 giugno a partire dal secondo anno successivo a quello della prima erogazione;

- dichiarazione di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o lotto funzionale;

- entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i beneficiari dovranno far pervenire:

- a) due copie del progetto esecutivo degli interventi da realizzare, ove non confermato quello già inoltrato agli uffici competenti, corredate dalla copia conforme della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;
- b) copia conforme dei pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto, ovvero, richiesta dei medesimi ove non sia stato possibile acquisirli entro il termine sopra indicato;

- entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la Regione emetterà decreto di approvazione del progetto esecutivo dopo aver verificato:

- a) la congruenza dei costi del progetto esposti a finanziamento e quelli del progetto esecutivo presentato;
- b) l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- c) l'acquisizione dell'eventuale ulteriore documentazione espressamente richiesta dall'Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa;

- nel caso di presentazione di progetti esecutivi di importo inferiore alla spesa ammessa il contributo assegnato sarà corrispondentemente ridotto dell'intero importo della minore spesa, mentre eventuali ulteriori costi saranno a carico del beneficiario;

- il decreto di approvazione del progetto esecutivo dovrà essere comunicato ai beneficiari entro 15 giorni dalla data di adozione;

6) di stabilire ai fini dell'adozione del decreto di confenna dei contributi e di liquidazione degli stessi quanto segue:

- ai sensi dell'art. 28-septies, comma 3, l.r. 34/78, richiamato dall'art. 12, comma 1, l.r. 33/91, l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione:

- a) dell'atto di delega, debitamente notificato al tesoriere dell'ente, per gli enti pubblici, per l'importo pari alla quota annualmente da rimborsare con indicazione dell'anno a partire dal quale deve avvenire la restituzione;
- b) della documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle eventuali risorse finanziarie integrative rispetto al contributo concesso;

- il certificato di inizio lavori dovrà pervenire alla Regione entro 30 giorni dal termine stabilito dal decreto di approvazione per l'inizio lavori;

- in allegato al certificato di cui sopra dovrà pervenire entro il termine ivi indicato:

- a) il contratto d'appalto lavori registrato ai sensi di legge;
- b) l'ulteriore eventuale documentazione espressamente

richiesta dall'Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa;

- in caso di minori costi derivanti da ribassi d'asta il contributo verrà corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al ribasso avvenuto;

7) la liquidazione dei contributi avverrà secondo quanto stabilito dalla scheda legislativa per l'iniziativa al punto «erogazione», in particolare:

- le percentuali di liquidazione degli acconti dovranno essere riferite all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, oltre gli oneri IVA e spese tecniche, queste ultime potranno essere liquidate ai sensi di quanto disposto dalla scheda legislativa entro l'importo massimo del 5% del costo di realizzazione del progetto;

- le eventuali quote accantonate per imprevisti potranno essere liquidate al saldo entro l'importo massimo stabilito sempre dalla scheda legislativa del 10% del costo di realizzazione del progetto;

8) il decreto di prima liquidazione, dovrà essere emesso entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di inizio lavori, i successivi decreti dovranno essere emessi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta ai beneficiari;

9) l'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione, gli eventuali costi di realizzazione del progetto dovranno far carico al beneficiario;

10) ai sensi della scheda legislativa dell'iniziativa, il termine per la fine lavori è da fissarsi con il decreto di approvazione del progetto esecutivo con riferimento ad ogni singolo progetto in un tempo non superiore a tre anni dalla data di effettivo inizio lavori;

11) ai sensi dell'art. 28-septies, comma 4, l.r. 34/78, la prima erogazione del contributo corrisponde alla data del mandato di pagamento relativo alla prima liquidazione del contributo, da tale data decorre il termine previsto per la restituzione dei contributi a rimborso;

12) tutti i termini stabiliti dal presente atto per adempimenti a carico dei beneficiari sono fissati a pena di decadenza dal diritto al contributo, decadenza che verrà dichiarata con apposito decreto;

13) i termini di cui al punto 12) possono essere prorogati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma terzo, l.r. 33/91, così come modificato dalla l.r. 2/00, ciascuno per una sola volta e comunque per un periodo complessivo non superiore 120 giorni, quando la richiesta di proroga sia motivata da ragioni non dipendenti dalla volontà del richiedente. Delle ragioni addotte dal richiedente deve essere data ampia giustificazione nel decreto di concessione della proroga richiesta;

14) di comunicare il presente decreto alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 5, l.r. n. 33/91;

15) di assegnare all'unità organizzativa risorse energetiche e reti tecnologiche della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità la cura degli adempimenti esecutivi indicati nel presente decreto.

Il dirigente della u.o. strumenti finanziari integrati:
Mario Bonifacio

_____ • _____

ALL. A)

ELENCO PER PROVINCIA DEI PROGETTI FINANZIATI IN ORDINE DI PRIORITÀ

INIZIATIVA T/2001 – INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO ELETTRONICO

	Priorità	Spesa ammessa	Contr. a rimb.	Contr. a F.P.	Autofinan.	Altri finanz.	Contr. t. concesso
PROVINCIA DI BRESCIA							
1 BENEFICIARIO: COMUNE DI BRENO							
CODICE FISCALE: 00855690178	60,00	2.256.604,00	1.200.000,00			1.056.603,00	1.200.000,00
LOCALITÀ: BRENO							
PROGETTO: T/2001/4 – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE DATI PER IL BASSO BACINO IMBRIFERO MONTANO VALLE CAMONICA IN VARI COMUNI							

		Priorità	Spesa ammessa	Contr. a rimb.	Contr. a F.P.	Autofinan.	Altri finanz.	Contr. t. concesso
2	BENEFICIARIO: COMUNE DI EDOLO CODICE FISCALE: 00760070177 LOCALITÀ: EDOLO PROGETTO: T/2001/6 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE DATI PER L'ALTA VALLE CAMONICA IN VARI COMUNI	50,00	1.541.477,00	1.200.000,00			341.477,00	1.200.000,00
TOTALE PROVINCIA DI BRESCIA			18.990.405,00	12.000.000,00			6.990.400,00	12.000.000,00

PROVINCIA DI CREMONA

3	BENEFICIARIO: COMUNE DI GRONTARDO CODICE FISCALE: 00302910195 LOCALITÀ: GRONTARDO PROGETTO: T/2001/7 - INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO ELETTRONICO IN GRONTARDO	42,00	351.152,00	280.921,00			70.231,00	280.921,00
TOTALE PROVINCIA DI CREMONA			1.775.760,00	1.404.605,00			351.155,00	1.404.605,00

PROVINCIA DI MILANO

4	BENEFICIARIO: COMUNE DI LEGNANO CODICE FISCALE: 00807960158 LOCALITÀ: LEGNANO PROGETTO: T/2001/8 - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LEGNANO PER LA POSA DI RETE URBANA DI TELECOMUNICAZIONI	55,00	2.046.095,00	1.200.000,00			846.095,00	1.200.000,00
TOTALE PROVINCIA DI MILANO			10.230.475,00	6.000.000,00			4.230.475,00	6.000.000,00

PROVINCIA DI PAVIA

5	BENEFICIARIO: COMUNE DI PAVIA CODICE FISCALE: 00296180185 LOCALITÀ: PAVIA PROGETTO: T/2001/9 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER TELECOMUNICAZIONI NEL COMUNE DI PAVIA	45,00	552.900,00	442.320,00		110.580,00		442.320,00
TOTALE PROVINCIA DI PAVIA			2.764.500,00	2.211.600,00		552.900,00		2.211.600,00

PROVINCIA DI SONDRIO

6	BENEFICIARIO: COMUNE DI CHIAVENNA CODICE FISCALE: 00115790149 LOCALITÀ: CHIAVENNA PROGETTO: T/2001/5 - INFRASTRUTTURAZIONE DEL SOTTOSUOLO NEL COMUNE DI CHIAVENNA	53,00	977.601,00	782.081,00			195.520,00	782.081,00
TOTALE PROVINCIA DI SONDRIO			4.888.005,00	3.910.405,00			977.600,00	3.910.405,00

PROVINCIA DI VARESE

7	BENEFICIARIO: COMUNE DI VARESE CODICE FISCALE: 00441340122 LOCALITÀ: VARESE PROGETTO: T/2001/10 - RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE IN VARESE	57,00	1.550.000,00	1.200.000,00			350.000,00	1.200.000,00
8	BENEFICIARIO: COMUNE DI ALBIZZATE CODICE FISCALE: 00308200120 LOCALITÀ: ALBIZZATE PROGETTO: T/2001/3 - FORNITURA INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN ALBIZZATE	41,00	448.904,00	359.123,00			89.781,00	359.123,00
TOTALE PROVINCIA DI VARESE			9.994.520,00	7.795.615,00			2.198.905,00	7.795.615,00
TOTALE INIZIATIVA			9.874.028,00	9.724.733,00	6.664.445,00	2.949.707,00	110.580,00	6.664.445,00

NUMERO PROGETTI FINANZIATI: 8

F.R.I.S.L. 2001-2003
Iniziativa T)
INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE
DEI SERVIZI
E PER IL GOVERNO ELETTRONICO
 Relazione del Nucleo di valutazione

All. B)

Vincenzo De Sena (componente stabile)
Annio Maria Matteini (componente stabile)
Ilmo Lanza (componente stabile)
Romano Juvara (componente stabile)
Giuliano Amigoni (componente stabile)
Paolo Alli (componente per l'iniziativa)
Michele Presbitero (componente per l'iniziativa)
Lino Bertani (Responsabile del Gruppo di lavoro e componente per l'iniziativa)

Segretario del Nucleo di Valutazione

Lorena Jotti
Antonietta Volonnino

1. PREMESSA

Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 33/91, sulla base dei lavori istruttori sulle domande presentate per l'accesso al finanziamento FRISL 2001/2003, (iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico, ha predisposto la presente relazione che illustra i criteri seguiti per l'individuazione dei progetti da finan-

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:
Nicola Sanese (Presidente del Nucleo e componente stabile)
Giovanni Tesi (componente stabile)
Raffaele Cattaneo (componente stabile)
Mario Benaglia (componente stabile)
Antonello Turturiello (componente stabile)
Daniela Marforio (componente stabile)
Mario Bonifacio (componente stabile)
Guido Salvadori Del Prato (componente stabile)
Otello Azzoni (componente stabile)

ziare sulla base dei lavori istruttori curati dall'Unità Organizzativa Risorse energetiche e reti tecnologiche e dall'apposito Gruppo di lavoro intersettoriale.

2. ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'INIZIATIVA

È qui di seguito riportata la scheda legislativa dell'iniziativa T) Interventi per la gestione a rete dei servizi e per il governo elettronico che ha determinato il quadro normativo di riferimento per l'istruttoria delle domande e per l'esame e la valutazione dei progetti presentati.

Obiettivo e indicatori di efficacia:

- infrastrutturazione del sottosuolo per favorire l'integrazione dei servizi a rete e la diffusione delle nuove tecnologie telematiche per il governo elettronico mediante la realizzazione di reti tecnologiche, la cablatura delle sedi municipali e lo sviluppo di servizi integrati della pubblica amministrazione;
- rapporto tra il costo dell'intervento e la popolazione residente nei comuni beneficiari.

Dotazione finanziaria:

- 10 mld/2002 pari a € 5.164.568,99;
- 15 mld/2003 pari a € 7.746.853,48.

Tipo ed entità dei contributi:

- contributo a rimborso ventennale senza interessi fino all'80% del costo ammissibile;
- contributo in capitale a fondo perduto nella misura del 25% del contributo regionale, ai sensi dell'art. 8, l.r. 33/91;
- sono considerati ammissibili progetti di importi previsti a partire da € 200.000 (L. 387.254.000), IVA esclusa;
- l'importo massimo del contributo regionale è pari a € 1.200.000 (L. 2.323.524.000); per i soggetti richiedenti diversi dai comuni il contributo regionale massimo assegnabile è pari a € 100.000 (L. 193.627.000);
- spesa ammessa: costo per l'acquisizione di aree e fabbricati, dei lavori da appaltare, IVA, spese tecniche ed imprevisti nella misura massima rispettivamente del 5% e del 10% del costo dei lavori da appaltare IVA compresa. Il rimborso della spesa relativa all'IVA non è ammesso per i Consorzi, le Aziende speciali e le società di capitale.

Condizioni ammissibilità al finanziamento

Beneficiari: singoli comuni; aggregazioni di almeno 3 comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2000, superiore a 10.000 abitanti, a cui possono partecipare anche Consorzi, Aziende speciali, Società di capitali controllate dagli Enti locali componenti l'aggregazione, rappresentanti da un comune capofila.

Caratteristiche: interventi, anche per lotti funzionali, per opere di infrastrutturazione per la posa di reti tecnologiche urbane e intercomunali, acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi software di interconnessione telematica tra i comuni, altre amministrazione pubbliche e soggetti operanti sul territorio, cablatura di sedi pubbliche.

Tempi: fine lavori entro il terzo anno successivo a quello di inizio.

Domanda: domanda e scheda illustrativa secondo modello tipo, progetto definitivo e/o esecutivo, eventuali strumenti di programmazione negoziata tra le amministrazioni interessate, ulteriore documentazione prevista dalla circolare esplicativa e la dotazione di un eventuale cofinanziamento maggiore o uguale al 20% del costo dell'intervento. Da presentare entro la data prevista per la presentazione delle domande a pena di inammissibilità.

Criteri di valutazione e selezione dei progetti (qualità progettuale dell'intervento definita in termini di punteggio):

- * (a) quota di cofinanziamento disponibile oltre a quella indicata per l'ammissibilità (0-30);
- * (b) grado di efficacia dell'intervento (0-20);
- * (c) grado di integrazione delle reti e dei servizi resi (0-30);
- * (d) n. dei comuni e delle aziende coinvolte e n. delle sedi cablate e collegate (0-10);
- * (e) n. dei cittadini residenti nei comuni coinvolti nel progetto (0; 2; 4; 6; 8; 10);

Il finanziamento degli interventi è comunque subordinato al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 40.

Erogazione: sulla base del costo dell'intervento, ridetermi-

nato al netto dei ribassi d'asta, degli accantonamenti per imprevisti e con le seguenti modalità: 40% all'inizio lavori, 50% alla realizzazione del 60% delle opere, 10% a fine lavori.

Scadenza: presentazione domande entro il 31 ottobre 2001.

Direzioni regionali interessate: Risorse Idriche e Strutture di Pubblica Utilità, Territorio ed Urbanistica.

Struttura incaricata per l'iniziativa e per l'assistenza ai richiedenti: Servizi di pubblica utilità e rapporti con gli enti locali.

3. LE DOMANDE PRESENTATE E L'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI

Sono prevenute n. 10 domande di richiesta di contributo, il tutto per € 9.353.492 di richieste di contributi, di cui 7.995.639 a rimborso e 1.330.853 a fondo perduto, a fronte di interventi che presentavano un costo di € 12.164.962.

Le domande pervenute sono distribuite a livello territoriale tra le province secondo quanto indicato nella tabella sotto indicata:

Prov.	N. domande	Costo totale	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso
BRESCIA	2	3.798.081,00	1.800.000,00	600.000,00
CREMONA	3	2.652.454,00	2.121.962,00	530.491,00
MILANO	1	2.046.095,00	1.200.000,00	0
PAVIA	1	552.900,00	442.320,00	110.580,00
SONDRIO	1	1.090.292,00	872.234,00	0
VARESE	2	2.025.140,00	1.559.123,00	89.781,00
TOTALE	10	12.164.962,00	7.995.639,00	1.330.853,00

4. I PROGETTI RITENUTI NON AMMISSIBILI E LE MOTIVAZIONI DI INAMMISSIBILITÀ

L'istruttoria sulle domande e sui progetti presentati, al fine della verifica dell'ammissibilità al finanziamento, è stata svolta dall'Unità Organizzativa Risorse energetiche e reti tecnologiche. I progetti ritenuti inammissibili sono stati 2, in quanto i soggetti richiedenti il contributo non facevano parte di aggregazioni di Comuni.

5. I PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI E QUELLI PROPONIBILI AL FINANZIAMENTO

Risultano ammissibili e proponibili al finanziamento in complesso n. 8 progetti.

Con riferimento ai progetti ammissibili, sono di seguito indicate le modalità tecniche seguite dal Gruppo di lavoro per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dalla scheda legislativa per l'iniziativa.

A - Quota di cofinanziamento (0-30)

Quota percentuale autofinanziamento	Punteggio
Uguale al 20%	0
Dal 21% al 30%	10
Dal 31% al 40%	15
Dal 41% al 50%	20
Dal 51% al 60%	25
Oltre il 60%	30

I valori ottenuti vengono arrotondati all'unità inferiore.

B - Grado di efficacia dell'intervento (0-20)

(Sviluppo lineare dei servizi offerti per abitante)

Cm. di condotti/abit.	Punteggio
Inferiore a 10 cm.	0
Da 11 cm. a 30 cm.	5
Da 31 cm. a 50 cm.	10
Da 51 cm. 100 cm.	15
Oltre 1 m.	20

È stato considerato il rapporto fra i cm. di sviluppo lineare dei servizi sul territorio e cittadini residenti.

C - Grado di integrazione (0-30)

Si attribuiscono zero punti agli interventi concernenti la sola cablatura, ovvero la cablatura connessa con 1 o 2 servizi di rete, aventi uno sviluppo lineare sul territorio fino a 500 metri.

Si attribuiscono quindici punti agli interventi concernenti la sola cablatura, ovvero la cablatura connessa con 1 o 2 servizi a rete, aventi uno sviluppo lineare sul territorio superiore a 500 metri.

Si attribuiscono trenta punti agli interventi concernenti la cablatura connessa con oltre 2 servizi di rete indipendentemente dallo sviluppo lineare sul territorio.

N. reti integrate	Punteggio
Solo cablatura, cablatura con 1 o 2 servizi rete con sviluppo lineare fino a 500 m.	0
Solo cablatura, cablatura con 1 o 2 servizi rete con sviluppo lineare superiore a 500 m.	15
Cablatura con oltre 2 servizi rete	30

D - Comuni coinvolti e sedi cablate (0-10)
(somma dei punti ottenuti nelle tabb. «N. Comuni coinvolti» e «sedi cablate e collegate»)

N. Comuni coinvolti (max 7)

N. Comuni coinvolti	Punteggio
Comune singolo	0
Aggregazione di 3 Comuni	1
Aggregazione di 4 Comuni	2
Aggregazione di 5 Comuni	3
Aggregazione di 6 Comuni	4
Aggregazione di 7 Comuni	5
Aggregazione di 8 Comuni	6
Aggregazione di 9 Comuni e oltre	7

N. sedi cablate e collegate (max 3)

N. Sedi comunali cablate e collegate	Punteggio
Fino a 3	0
Fino a 5	1
Fino a 10	2
Oltre 10	3

E - Cittadini residenti (0; 2; 4; 6; 8; 10)

Sono stati considerati i cittadini residenti nel comune coinvolto dalla iniziativa in quanto fruitori diretti o indiretti del servizio offerto.

N. cittadini residenti	Punteggio
Fino a 1.000	0
Da 1.001 a 2.000	2
Da 2.001 a 4.000	4
Da 4.001 a 6.000	6
Da 6.001 a 10.000	8
Oltre 10.001	10

Quadro riassuntivo delle domande finanziate

Nelle seguenti tabelle è riportata la distribuzione territoriale per provincia dei progetti ammissibili proposti al finanziamento con la relativa spesa ammessa e contributo a rimborso e a fondo perso proposto:

PROGETTI AMMESSI

Provincia	Domande	Spesa amm.	Autofinanz.	Totale contr.
BRESCIA	2	3.798.081,00	1.398.081,00	2.400.000,00
CREMONA	1	351.152,00	70.231,00	280.921,00
MILANO	1	2.046.095,00	846.095,00	1.200.000,00
PAVIA	1	552.900,00	110.580,00	442.320,00
SONDRIO	1	977.601,00	195.520,00	782.081,00
VARESE	2	1.998.904,00	439.781,00	1.559.123,00
TOTALE	8	9.724.733,00	3.060.288,00	6.664.445,00

PROGETTI FINANZIATI

Provincia	Domande	Spesa amm.	Autofinanz.	Totale contr.
BRESCIA	2	3.798.081,00	1.398.081,00	2.400.000,00
CREMONA	1	351.152,00	70.231,00	280.921,00
MILANO	1	2.046.095,00	846.095,00	1.200.000,00
PAVIA	1	552.900,00	110.580,00	442.320,00
SONDRIO	1	977.601,00	195.520,00	782.081,00
VARESE	2	1.998.904,00	439.781,00	1.559.123,00
TOTALE	8	9.724.733,00	3.060.288,00	6.664.445,00

Allegati:

- Elenco 1: Elenco dei progetti inammissibili
- Elenco 2: Elenco dei progetti ammissibili e finanziabili

ELENCO 1

ELENCO PER PROVINCIA DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI

INIZIATIVA T/2001 - INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO ELETTRONICO

	Provincia	Costo intervento	Richiesta
Progetto: T/2001/1 - CABLAGGIO ZONA FIERISTICA E PALAZZETTO DELLO SPORT IN CREMONA	CR	894.978,00	100.000,00
Richiedente: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE			
Motivi inammissibilità: NON RIENTRA TRA I SOGGETTI PREVISTI DALLA SCHEDA IN QUANTO NON FACENTE PARTE DI AGGREGAZIONI DI COMUNI			
Progetto: T/2001/2 - CABLAGGIO SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI E MEDIE IN CREMONA	CR	1.395.956,00	100.000,00
Richiedente: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE			
Motivi inammissibilità: NON RIENTRA TRA I SOGGETTI PREVISTI DALLA SCHEDA IN QUANTO NON FACENTE PARTE DI AGGREGAZIONI DI COMUNI			
TOTALE INIZIATIVA		2.290.934,00	200.000,00
TOTALE PROGETTI NON AMMISSIBILI: 2			

ELENCO 2

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI IN ORDINE DI PRIORITÀ

INIZIATIVA T/2001 - INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO ELETTRONICO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (GRADUATORIA PRIORITÀ):

- A - QUOTA DI COFINANZIAMENTO OLTRE A QUELLA INDICATA PER L'AMMISSIBILITÀ
- B - GRADO DI EFFICACIA DELL'INTERVENTO
- C - GRADO DI INTEGRAZIONE DELLE RETI E DEI SERVIZI RESI
- D - N. DI COMUNI E DELLE AZIENDE COINVOLTE E N. DELLE SEDI CABLATE E COLLEGATE
- E - NUMERO DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI COINVOLTI DAL PROGETTO

Ultimo progetto finanziabile: punteggio = 41,00

	Punteggio	Spesa ammessa	Contr. a rimb.	Contr. a F.P.	Autofinan.	Altri finanz.	Contr. t. proposto
1 PROGETTO: T/2001/4	60,00	2.256.604,00	1.200.000,00			1.056.603,00	1.200.000,00
BENEFICIARIO: COMUNE DI BRENO							
PUNTEGGIO: A = 20,00 - B = 5,00 - C = 15,00 - D = 10,00 - E = 10,00							

		Punteggio	Spesa ammessa	Contr. a rimb.	Contr. a F.P.	Autofinan.	Altri finanz.	Contr. t. proposto
2	PROGETTO: T/2001/10 BENEFICIARIO: COMUNE DI VARESE RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE IN VARESE PUNTEGGIO: A = 10,00 - B = 20,00 - C = 15,00 - D = 2,00 - E = 10,00	57,00	1.550.000,00	1.200.000,00			350.000,00	1.200.000,00
3	PROGETTO: T/2001/8 BENEFICIARIO: COMUNE DI LEGNANO OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LEGNANO PER LA POSA DI RETE URBANA DI TELECOMUNICAZIONI PUNTEGGIO: A = 20,00 - B = 10,00 - C = 15,00 - D = 0,00 - E = 10,00	55,00	2.046.095,00	1.200.000,00			846.095,00	1.200.000,00
4	PROGETTO: T/2001/5 BENEFICIARIO: COMUNE DI CHIAVENNA INFRASTRUTTURAZIONE DEL SOTTOSUOLO NEL COMUNE DI CHIAVENNA PUNTEGGIO: A = 10,00 - B = 20,00 - C = 15,00 - D = 0,00 - E = 8,00	53,00	977.601,00	782.081,00			195.520,00	782.081,00
5	PROGETTO: T/2001/6 BENEFICIARIO: COMUNE DI EDOLO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE DATI PER L'ALTA VALLE CAMONICA IN VARI COMUNI PUNTEGGIO: A = 10,00 - B = 5,00 - C = 15,00 - D = 10,00 - E = 10,00	50,00	1.541.477,00	1.200.000,00			341.477,00	1.200.000,00
6	PROGETTO: T/2001/9 BENEFICIARIO: COMUNE DI PAVIA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER TELECOMUNICAZIONI NEL COMUNE DI PAVIA PUNTEGGIO: A = 0,00 - B = 20,00 - C = 15,00 - D = 0,00 - E = 10,00	45,00	552.900,00	442.320,00		110.580,00		442.320,00
7	PROGETTO: T/2001/7 BENEFICIARIO: COMUNE DI GRONTARDO INTERVENTI PER LA GESTIONE A RETE DEI SERVIZI E PER IL GOVERNO ELETTRONICO IN GRONTARDO PUNTEGGIO: A = 10,00 - B = 15,00 - C = 15,00 - D = 0,00 - E = 2,00	42,00	351.152,00	280.921,00			70.231,00	280.921,00
8	PROGETTO: T/2001/3 BENEFICIARIO: COMUNE DI ALBIZZATE FORNITURA INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO PUNTEGGIO: A = 10,00 - B = 10,00 - C = 15,00 - D = 0,00 - E = 6,00	41,00	448.904,00	359.123,00			89.781,00	359.123,00
TOTALE INIZIATIVA		9.724.733,00	6.664.445,00		110.580,00	2.949.707,00	6.664.445,00	
TOTALE PROGETTI AMMISSIBILI: 8								
TOTALE PROGETTI FINANZIATI: 8								

[BUR20020155]

[4.3.0]

D.D.U.O. 18 GIUGNO 2002 - N. 11506
Direzione Generale Agricoltura - Approvazione graduatoria destinatari del contributo SFOP 2000-2006 - Misura 3.2. relativa all'acquacoltura

IL DIRIGENTE U.O. SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Visto il Complemento di Programmazione regionale nel settore della Pesca e dell'Acquacoltura per il periodo 2000-2006, approvato con d.g.r. n. 5879 del 2 agosto 2001, predisposto in conformità alle previsioni e alle disposizioni del Regolamento CE 2792/99 ed alle previsioni del DOCUP nazionale e che individua gli interventi strutturali da realizzare nel periodo 2000-2006 in materia di pesca professionale ed acquacoltura e ripartisce per misura, per annualità e per soggetto finanziatore le risorse previste per la realizzazione degli interventi da attuare nell'ambito della Regione Lombardia;

Visto inoltre il bando per l'accesso ai finanziamenti dello SFOP, recante le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo riguardanti l'Asse 3 - Misura 3.2: Acquacoltura, approvato con d.g.r. n. 5880 del 2 agosto 2001, dove nella Prima Parte - Norme Generali, al punto 2.D, prevede che il Nucleo di Valutazione - istruisce le domande pervenute e valutata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorità individuati dall'apposito paragrafo di ogni singola misura;

Visto il decreto n. 25409 del 24 ottobre 2001 col quale il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ha nominato i membri del Nucleo di Valutazione relativamente alla Misura 3.2. Acquacoltura dello SFOP 2000-2006, in particolare per l'annualità 2001;

Visti i verbali di istruttoria, sottoscritti dai componenti del Nucleo di Valutazione, agli atti della Struttura Programmi per lo sviluppo dell'acquacoltura e la valorizzazione del paesaggio rurale, nei quali si definiscono i criteri di valutazione delle domande sulla base delle priorità specificate nelle disposizioni attuative della Misura, si attribuiscono i punteggi ai singoli progetti pervenuti e si individuano, motivandone l'esclusione, i progetti non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti;

Visto l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili (allegato A), composto da una pagina, allegato al presente provvedimento, stilato in ordine al punteggio ottenuto, variabile da punti 14 a punti 5, dal quale i progetti ritenuti ammissibili risultano sette;

Visto l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili (allegato B), composto da una pagina, allegato al presente provvedimento;

Verificata da parte del dirigente della Struttura competente la regolarità dell'istruttoria e della congruenza dei criteri di valutazione adottati con le priorità stabilite nelle disposizioni attuative della Misura;

Preso atto che la disponibilità finanziaria prevista dallo SFOP 2000-2006, per la Misura 3.2 Acquacoltura, con particolare riferimento all'annualità 2001, ammonta a € 682.000,00;

Verificato che, sulla base delle richieste dei progetti ammissibili, la necessaria disponibilità finanziaria risulta di € 878.243,88;

Considerato che in base alle risorse disponibili, procedendo secondo la graduatoria di merito, partendo dal progetto che ha totalizzato il maggior punteggio, risultano finanziabili interamente solo cinque dei sette progetti ritenuti degni di interesse;

Stabilito di concedere ogni singolo contributo, procedendo secondo la graduatoria di merito, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria di € 682.000,00;

Valutata la necessità che l'esito dell'istruttoria sia comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda relativamente alla Misura 3.2. Acquacoltura dello SFOP 2000-2006, secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni attuative della Misura stessa;

Valutato altresì che per la significatività del provvedimento, il presente decreto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione

competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

1. di approvare l'allegato A) «Graduatoria degli interventi finanziabili, anno 2002, della misura 3.2. Acquacoltura» composto di una pagina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato B) «Elenco delle domande, anno 2002, non ammissibili a finanziamenti per mancanza di requisiti richiesti», con relativa motivazione di esclusione per singola domanda, composto di una pagina, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre che il presente decreto venga comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda, per l'anno 2002, sulla Misura 3.2. Acquacoltura relativa allo SFOP 2000-2006;

4. di concedere ogni singolo contributo, procedendo secondo la graduatoria di merito, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria di € 682.000,00 prevista dallo SFOP 2000-2006 per la Misura 3.2 Acquacoltura, per l'anno 2001;

5. di stabilire, inoltre, che avverso le comunicazioni di esiti dell'istruttoria sono esperibili alternativamente:

- ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente u.o.: Paolo Lassini

_____ • _____

ALLEGATO A)

SFOP 2000-2006 MISURA 3.2. ACQUACOLTURA
Graduatoria degli interventi finanziabili anno 2002

N.	Destinatario finale	Prov.	Data presentazione	Importo investimento		Importo ammissibile		Punti	Aliquota contributo	Contributo erogabile (max € 154.937,07 / L. 300.000.000)	
				L.	€	L.	€			L.	€
1	Agroittica Lombarda S.p.A. sede legale in Comune di Calvisano	BS	14/08/01	1.084.221.594	559.953,72	957.971.504	494.750,99	14	30%	287.391.451	148.425,30
2	Azienda Agricola Giuseppe Colombo di F.lli Colombo sede legale in Comune di Robecchetto con Induno	MI	21/09/01	1.168.010.000	603.226,82	1.060.010.000	547.449,48	11	contributo massimo	300.000.000	154.937,07
3	Azienda Agricola Gossi Giovanni sede legale in Comune di Samolaco	SO	24/09/01	482.375.000	249.125,90	359.955.000	185.901,24	11	30%	107.986.500	55.770,37
4	A.S.I. sede legale in Comune di Manerbio	BS	24/09/01	1.019.329.000	526.439,49	826.292.950	426.744,70	8	30%	247.887.885	128.023,41
5	Troticoltura Foglio Angelo s.s. sede legale in Comune di Bagolino	BS	20/09/01	670.000.000	346.026,12	524.171.428	270.711,95	7	30%	157.251.428	81.213,59
6	Azienda Agricola Mandelli S.s. sede legale in Comune di Casolnovo	PV	24/09/01	1.689.464.000	872.535,34	1.271.004.287	656.418,93	7	contributo massimo	300.000.000	154.937,07
7	Azienda Agricola Grossi dr. Roberto sede legale in Comune di Riva del Garda	TN	21/09/01	1.378.501.614	711.936,67	1.008.214.159	520.699,16	5	contributo massimo	300.000.000	154.937,07
TOTALE				7.491.901.208	3.869.244,06	6.007.619.328	3.102.676,45			1.700.517.264	878.243,88

ALLEGATO B)

SFOP 2000-2006 MISURA 3.2 ACQUACOLTURA
Elenco delle domande, anno 2002, non ammissibili a finanziamenti per mancanza di requisiti richiesti

N.	Richiedente	Prov.	Importo investimento (Lire)	Importo investimento (Euro)	Motivazione (sintesi) di esclusione (*)
1	Azienda Agricola Giovanni Bazzano sede legale in Comune di Gambolò	PV	950.000.000	490.634,05	Domanda incompleta di documentazione ritenuta essenziale per l'avvio del procedimento
2	Cooperativa Sette Frati sede legale in Comune di Rodigo	MN	941.398.600	486.191,80	Mancato invio di documentazione integrativa richiesta
3	Azienda Punt de Reseg sede legale in Comune di Stazzona	CO	200.000.000	103.291,38	Domanda presentata oltre la data di scadenza e incompleta di documentazione
4	La Vecchia Chioderia 2 sede legale in Comune di Grandola ed Uniti	CO	250.000.000	129.114,23	Domanda presentata oltre la data di scadenza e incompleta di documentazione
5	La Vecchia Chioderia sede legale in Comune di Grandola ed Uniti	CO	350.000.000	180.759,92	Domanda presentata oltre la data di scadenza e incompleta di documentazione
TOTALE			2.691.398.600	1.389.991,38	

(*) Le motivazioni di esclusione sono esplicitate nei verbali del Nucleo di valutazione

[BUR20020156]

[4.3.0]

D.D.U.O. 19 GIUGNO 2002 – N. 11669**Direzione Generale Agricoltura – Disposizioni per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE**

Vista la direttiva n. 2000/29/CEE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario centrale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte);

Visti i risultati del monitoraggio condotto nel 2001 dal Servizio fitosanitario regionale, in attuazione della d.g.r. n. 4819 dell'1 giugno 2001 «Programma di interventi contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)», che ha accertato la presenza dell'insetto su ampie superfici e con diversi livelli di popolazione nelle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Milano, Bergamo, Lodi e Cremona;

Considerato che nonostante le misure prontamente adottate nel 2001 dal Servizio fitosanitario della Regione Lombardia non sia più possibile procedere all'eradicazione del parassita, ma che sia ugualmente necessario attuare azioni di contenimento e controllo al fine di ostacolare l'ulteriore diffusione, ritardando anche la comparsa di popolazioni in grado di determinare danni all'economia agricola regionale;

Ritenuto che non sia possibile definire nuovi focolai, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 agosto 2001, nel territorio regionale dove è già stata accertata la presenza del parassita, ma anche nelle aree che si suppone attualmente ancora indenni, in considerazione della facilità di spostamento dell'insetto e del carattere epidemico delle popolazioni esistenti;

Ritenuto quindi che il concetto di focolaio risulti adeguato solo se riferito ad aree di prima introduzione o ritrovamento e che non trovi efficace applicazione nella situazione venutasi a creare in Lombardia, configurandosi viceversa la necessità di facilitare l'adozione in ambito aziendale delle possibili misure agronomiche e fitosanitarie di contenimento e controllo dell'insetto;

Ritenuto altresì necessario contrastare l'ulteriore espansione del parassita anche impedendo lo spostamento diretto di materiale vegetale allo stato fresco o di terreno potenzialmente infestati al di fuori del territorio regionale;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. 2/99, che individuano le competenze dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Visto il decreto n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

1. il territorio della Lombardia è riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 21 agosto 2001, zona d'insediamento dell'insetto *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

2. è vietato trasportare al di fuori del territorio regionale piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone di pannocchie in data anteriore al 1° ottobre 2002;

3. è vietato trasportare al di fuori del territorio regionale la granella appena raccolta, prima dell'essiccazione, in data anteriore al 1° ottobre 2002;

4. è vietato trasportare al di fuori del territorio regionale

terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente.

Eventuali deroghe ai punti 2 e 3 potranno essere concesse dal Servizio fitosanitario regionale previo accertamento delle condizioni del materiale vegetale e nel rispetto delle finalità riportate nelle premesse del presente provvedimento.

Tali deroghe potranno essere richieste al seguente indirizzo: Regione Lombardia – Servizio fitosanitario regionale – via Antonio da Recanate 1 – 20124 Milano (tel. 02.67652500-02.67658013 – fax 02.6690018).

Al Servizio fitosanitario regionale è altresì demandato il compito di vigilare sull'applicazione del presente decreto, a norma del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Il presente decreto diverrà esecutivo all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Aldo Deias